
REGIONE PUGLIA



PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Tomo C/1

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI
COMUNI

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI (per progressivo)

PROG.	TITOLO	COMUNE	PROV.	CONTENUTO	RELAZIONE
3	COMUNE DI ARADEO	ARADEO	LE	5)	R
4	COMUNE DI NEVIANO	NEVIANO	LE	S.C.	S
11	COMUNE DI CARAPELLE	CARAPELLE	FG	1)	PA
12	COMUNE DI SUPERSANO	SUPERSANO	LE	1)-3)-5)-7)-8)-9)-10)-11)-12)-16)-17)-18)-20)-23)-24)	PA/R/S/A
14	COMUNE DI PATU'	PATU'	LE	5)-7)-8)-9)-10)-12)-16)-20)-23)-24)	R/S/PA/A
15	COMUNE DI UGENTO	UGENTO	LE	3)-4)-5)-6)-9)-10)-16)-17)-18)-21)-22)-23)-24)-28)-29)-31)	PA/R/A/S
16	COMUNE DI CARMIANO	CARMIANO	LE	S.C.	S
19	COMUNE DI MODUGNO	MODUGNO	BA	S.C.	S
20	COMUNE DI ANDRANO	ANDRANO	LE	17)	A
27	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	POLIGNANO A MARE	BA	18)	PA
30	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	LE	25)-26)	S/R
31	COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA	GRAVINA DI PUGLIA	BA	S.C.	S
32	COMUNE DI S.CESAREA TERME	S.CESAREA TERME	LE	17)	A
35	COMUNE DI CASTRO	CASTRO	LE	1)-8)-9)-10)-13)-14)-16)-17)-20)	PA/S/R/A
36	COMUNE DI SERRACAPRIOLA	SERRACAPRIOLA	FG	S.C.	R
37	XI CIRCOSCRIZIONE COMUNE DI TARANTO	TARANTO	TA	17)	A
38	COMUNE DI GINOSA	TARANTO	TA	10)-13)-16)-25)-30)	PA/R/A/S
39	X CIRCOSCRIZIONE COMUNE DI TARANTO	TARANTO	TA	10)-16)-17)	PA/A
40	COMUNE DI VALENZANO	VALENZANO	BA	10)	S
41	COMUNE DI GALATONE	GALATONE	LE	5)-7)-12)-15)-17)-24)	R/S/PA/A
42	COMUNE DI SOLETO	SOLETO	LE	9)-11)-17)-25)	R/S/A
44	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	TA	17)	A
45	COMUNE DI LESINA	LESINA	FG	1)-8)-9)-10)-16)-17)	PA/S/R/A
46	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	CANOSA	BA	10)-11)-16)-17)	PA/S/A
55	COMUNE DI VERNOLE	VERNOLE	LE	1)-8)-17)-25)	PA/S/A
56	COMUNE DI ADELFA	ADELFA	BA	17)	A
57	COMUNE DI TORREMAGGIORE	TORREMAGGIORE	FG	S.C.	R
59	COMUNE DI ORDONA	ORDONA	FG	17)	A
61	COMUNE DI MOTTOLA	MOTTOLA	TA	S.C.	S
62	COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA	GRAVINA DI PUGLIA	BA	1)-7)	PA/S
63	COMUNE DI MONOPOLI	MONOPOLI	BA	5)-17)-24)-25)	R/A/S
64	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	TA	S.C.	S
79	COMUNE DI CASTRO	CASTRO	LE	S.C.	S
83	COMUNE DI FAETO	FAETO	FG	S.C.	R
85	COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI	S.VITO DEI NORMANNI	BR	17)-25)	A/S
86	COMUNE DI MOLA DI BARI	MOLA DI BARI	BA	1)	PA
96	COMUNE DI SALVE	SALVE	LE	1)-3)-9)-10)-16)	PA/R/A
98	COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	ASCOLI SATRIANO	FG	12)	R
100	COMUNE DI SANNICOLA	SANNICOLA	LE	2)-17)-24)	R/A
101	COMUNE DI MONTE S.ANGELO	MONTE S. ANGELO	FG	1)-17)	PA/A
104	COMUNE DI LEPORANO	LEPORANO	TA	3)-17)	PA/A
105	COMUNE DI OTRANTO	OTRANTO	LE	17)-24)	A/R
106	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	ORSARA DI PUGLIA	FG	3)	PA
107	COMUNE DI APRICENA	APRICENA	FG	S.C.	S
113	COMUNE DI NEVIANO	NEVIANO	LE	16)	S/A
115	COMUNE DI GINOSA	GINOSA	TA	10)-13)-16)-25)-30)	PA/R/A/S
116	COMUNE DI TARANTO	TARANTO	TA	1)-7)-10)-16)-24)	PA/S/A/R
123	COMUNE DI MARTINA FRANCA	MARTINA FRANCA	TA	10)-16)-17)-27)	PA/A/R
124	COMUNE DI TRICASE	TRICASE	LE	1)-10)-14)-16)-17)	PA/R/A
127	COMUNE DI CORATO	CORATO	BA	3)-17)	PA/A
130	COMUNE DI NOCI	NOCI	BA	1)-3)	PA
131	COMUNE DI SPONGANO	SPONGANO	LE	11)-17)	S/R/PA

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI (per progressivo)

PROG.	TITOLO	COMUNE	PROV.	CONTENUTO	CLASS.
135	COMUNE DI SAN DONATO	SAN DONATO	LE	17)-25)-28)	A/S
136	COMUNE DI ROCCAFORZATA	ROCCAFORZATA	TA	10)-16)-17)	PA/A
137	COMUNE DI CASSANO MURGE	CASSANO MURGE	BA	10)-13)-16)-17)-(19)-20)-25)-30)	PA/R/A/S
138	GRUPPO CONSILIARE DI OPPOSIZIONE - NOVOLI	NOVOLI	LE	16)-17)	A
141	COMUNE DI TIGGLIANO	TIGGLIANO	LE	17)	A
142	COMUNE DI DISO	DISO	LE	3)-12)-13)-17)	PA/R/A
145	XI CIRCOSCRIZIONE S. VITO LAMA - TARANTO	TARANTO	TA	17)	A
146	COMUNE DI CALIMERA	CALIMERA	LE	1)	PA
158	COMUNE CELLE S. VITO	CELLE S. VITO	FG	S.C.	R
166	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	TA	5)-6)-9)-10)-12)-16)-17)-22)-25)	R/PA/A/S
169	COMUNE DI MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	1)-3)-10)-(11)-16)-20)	PA/S/A/R
171	COMUNE DI MAGLIE	MAGLIE	LE	16)	S/A
175	COMUNE DI VEGLIE	VEGLIE	LE	10)-13)-16)	PA/R/A
177	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	GAGLIANO DEL CAPO	LE	17)	A
182	COMUNE DI TRINITAPOLI	TRINITAPOLI	FG	S.C.	S
189	COMUNE DI OTRANTO	OTRANTO	LE	17)-24)	A/R
195	COMUNE DI MONTERONI	MONTERONI DI LECCE	LE	17)	A
198	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	LE	10)-11)-16)	PA/S/A
199	COMUNE DI SERRACAPRIOLA	SERRACAPRIOLA	FG	S.C.	R
204	COMUNE DI MASSAFRA	MASSAFRA	TA	1)-10)-16)-31)	PA/A
205	COMUNE DI LESINA	LESINA	FG	1)-8)-9)-10)-16)-17)	PA/S/R/A
206	COMUNE DI SAN SEVERO	S. SEVERO	FG	S.C.	S
207	COMUNE DI ALTAMURA	ALTAMURA	BA	S.C.	R
208	COMUNE DI TIGGLIANO	TIGGLIANO	LE	1)-11)-24)	PA/S/R
211	COMUNE DI OTRANTO	OTRANTO	LE	17)-24)	A/R
212	COMUNE DI ALEZIO	ALEZIO	LE	10)-16)-17)-26)	PA/A/R
214	COMUNE DI SAN DONATO	SAN DONATO	LE	17)-25)-28)	A/S
215	COMUNE DI CARMIANO	CARMIANO	LE	9)-10)-11)-16)-17)	R/PA/S/A
217	COMUNE DI MARTINA FRANCA	MARTINA FRANCA	TA	10)-16)-17)-27)	PA/A/R
222	COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	16)	S/PA
223	COMUNE DI CALIMERA	CALIMERA	LE	1)	PA
224	COMUNE DI ALESSANO	ALESSANO	LE	17)	A
226	COMUNE DI ACQUA VIVA DELLE FONTI	ACQUA VIVA DELLE FONTI	BA	10)-16)-20)-25)	PA/A/R/S
228	COMUNE DI ROCCAFORZATA	ROCCAFORZATA	TA	10)-16)-17)	PA/A
229	COMUNE DI ERCHIE	ERCHIE	BR	17)	A
230	COMUNE DI MARTINA FRANCA	MARTINA FRANCA	TA	10)-16)-17)-27)	PA/A/R
231	COMUNE DI GINOSA	GINOSA	TA	10)-13)-16)-25)-30)	PA/R/A/S
232	COMUNE DI BITRITTO	BITRITTO	BA	10)-16)-17)-20)-25)	PA/A/R/S
233	COMUNE DI CASTELLANA GROTTA	CASTELLANA GROTTA	BA		
234	COMUNE DI COPERTINO	COPERTINO	LE	5)-6)-9)-10)-12)-16)-17)-22)-25)	R/PA/A/S
236	COMUNE DI S. GIORGIO JONICO	S. GIORGIO JONICO	TA	7)	S
237	COMUNE DI SAVA	SAVA	TA	9)-15)-17)	R/PA/A
238	COMUNE DI APRICENA	APRICENA	FG	20)	R
239	COMUNE DI CORSANO	CORSANO	LE	10)-16)-17)	PA/A
245	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	VICO DEL GARGANO	FG	3)	PA
247	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	TA	17)	A
248	COMUNE DI FOGGIA	FOGGIA	FG	15)	PA
249	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	VICO DEL GARGANO	FG	3)	PA
250	COMUNE DI S. FERDINANDO DI PUGLIA	S. FERDINANDO DI PUGLIA	FG	17)-19)	A/PA
251	COMUNE DI RACALE	RACALE	LE	10)-11)-16)-17)-20)	PA/S/A/R
253	COMUNE DI MELENDUONO	MELENDUONO	LE	1)-17)-19)-25)	PA/A/S
254	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	FRANCAVILLA FONTANA	BR	17)	A

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI (per progressive)

Prog.	TITOLO	COMUNE	Provincia	CONTENUTO	Provincia
255	COMUNE DI MONTE S.ANGELO	MONTE S. ANGELO	FG	1)-17)	PA/A
257	COMUNE DI STATTE	STATTE	TA	17)	A
258	COMUNE DI VIESTE	VIESTE	FG	3)-9)	PA/R
259	COMUNE DI ISCHITELLA	ISCHITELLA	FG	3)-25)	PA/S
262	COMUNE DI TERLIZZI	TERLIZZI	BA	10)-16)-17)	PA/A
264	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	RIGNANO GARGANICO	FG	10)-11)-14)-16)-17)-20)	PA/S/R/A
266	COMUNE DI MATTINATA	MATTINATA	FG	S.C.	R
267	COMUNE DI RUFFANO	RUFFANO	LE	5)-6)-9)-10)-12)-16)-22)-25)	R/PA/A/S
268	COMUNE DI TAURISANO	TAURISANO	LE	10)-11)-16)-17)	PA/S/A
269	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	RIGNANO GARGANICO	FG	10)-11)-14)-16)-17)-20)	PA/S/R/A
270	COMUNE DI PESCHICI	PESCHICI	FG	7)-15)-20)-24)-26)-27)	S/PA/R
271	COMUNE DI MARTIGNANO	MARTIGNANO	LE	17)	A
273	COMUNE DI CAGNANO VARANO	CAGNANO VARANO	FG	3)-8)-9)	PA/S/R
275	COMUNE S.MARCO IN LAMIS (SINDACO)	S. MARCO IN LAMIS	FG	7)-17)	S/A
276	COMUNE DI S. GIOVANNI ROTONDO	S. GIOVANNI ROTONDO	FG	10)-11)-16)-17)-20)	PA/S/A/R
280	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	17)	R
281	COMUNE DI MELPIGNANO	MELPIGNANO	LE	17)	A
282	COMUNE DI LECCE	LECCE	LE	5)-9)-13)-28)	R/S

LEGENDA DEI CONTENUTI

- 1) Vanno escluse dalla vigenza del PUTT le zone urbanizzate e le zone interne all'abitato
- 2) Vanno escluse dal PUTT le aree non esplicitamente vincolate dalla legge 431/85
- 3) Incongruente il riferimento al PPA per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT; idem per le aree DIM 1444/68
- 4) Iniquo il riferimento alla data 06/06/90 per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT
- 5) L'esclusione dei territori costruiti dalla vigenza del PUTT è un errore concettuale; mancata tutela
- 6) Il PUTT non propone un modello organizzativo del territorio
- 7) Il PUTT non individua parchi; non collima con il Parco Nazionale del Gargano, non organizza strumenti di spesa
- 8) Il PUTT non perimetra i sottopiani, non definisce i rapporti con i sottopiani, non ne stabilisce la tempistica per la formazione
- 9) Il PUTT non ha contenuti normativo/prescrittivi rinviando la tutela ai sottopiani e individuando una tutela transitoria
- 10) Il PUTT ha utilizzato una cartografia del tutto inadeguata
- 11) I Comuni non hanno avuto la documentazione del PUTT
- 12) Il PUTT non ha un approccio ecologico
- 13) Il PUTT non si rapporta con il PUT; ignora ogni aspetto dello sviluppo socio-economico
- 14) Il PUTT non è conforme alla legislazione sul paesaggio e non ha i contenuti dei piani paesistici
- 15) Il PUTT non si misura con il recupero/riqualificazione del territorio; non affronta il problema dell'abusivismo
- 16) Il PUTT presenta lacune nella individuazione, elencazione e localizzazione dei beni da tutelare
- 17) Il PUTT ha definito gli ATE senza tenere conto della reale situazione dei luoghi; ATE da ripermetrare nei piani di II° livello o PRG
- 18) Il PUTT non ha classificato come ATE "A" tutti gli ambiti che richiedono il livello massimo di tutela
- 19) Il PUTT ha errato nel considerare come aree protette istituti faunistici che non qualificano in alcun modo il territorio
- 20) Il PUTT è costituito da una normativa rigida e complessa
- 21) Il PUTT oltre la complessità normativa non contempla l'abusivismo
- 22) Dall'elasticità della normativa del PUTT deriva la impossibilità di controlli
- 23) Il PUTT vincola le aree annesse ai beni tutelati come la L.R. 56/80
- 24) Il PUTT è eccessivamente permissivo nelle zone annesse alle fasce costiere; deve unificare la normativa di tali zone
- 25) Il PUTT deve poter essere gestito da Comuni diretti da Arch/Ing. edili; UTC non attrezzati
- 26) Nella procedura autorizzativa va inserito l'istituto del silenzio assenso
- 27) Il PUTT rende più complessa la realizzazione delle OO.PP. e ne aumenta i costi
- 28) Il PUTT non chiarisce e definisce il ruolo della Provincia
- 29) Il PUTT non esplicita la cessazione della L.R. 30/90 e degli specifici comuni dell'art.51 della L.R. 56/80
- 30) Il PUTT non è strutturato sulla valutazione qualitativa dei beni da tutelare
- 31) Il PUTT individua i livelli di tutela in modo meccanicistico e/o discrezionale senza individuare ed adottare parametri oggettivi

LEGENDA DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

- A Accolta
- PA Parzialmente accolta
- R Respinta
- S Superata

S.C. Senza contenuti

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**-----
OSSERVAZIONE PROT.N.825/27.01.95**N. 003****PRESENTATA DA: COMUNE DI ARADEO (LECCE)**-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è riferita al mancato inserimento negli elenchi degli edifici sottoposti a tutela, ai sensi della legge 1089/1939, di alcuni immobili che risultano essere stati vincolati con provvedimento della Soprintendenza per i Beni AAAS di Puglia.

b. Controdeduzione:

Il PUTT/PBA non ha applicazione (Norme Tecniche di Attuazione, art.1.03, comma 5) nei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), per cui nei quadri conoscitivi posti a base dello stesso non sono stati compresi gli immobili ivi ricadenti.

Gli immobili citati nella Osservazione ricadono nel centro abitato e, pertanto, nei "territori costruiti", per cui non rientrano tra quelli censiti e sottoposti a protezione dal PUTT.

c. Conclusione:

Tecnicamente, il contenuto della Osservazione risulta esterno ai temi del PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.842/31.01.95****N. 004****PRESENTATA DA: COMUNE DI NEVIANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Comune si riserva di presentare dettagliata relazione sulla "situazione paesaggistica" del Comune, che il PUTT non avrebbe tenuto in considerazione.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

(vedasi controdeduzione n.113)

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1189/10.02.95**N. 011****PRESENTATA DA: COMUNE DI CARAPELLE (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, deliberata in Consiglio Comunale, è riferita al fatto che "il PUTT ha vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione urbana delineata dal PRG di Carapelle approvato da codesta Regione con DGR n.9121 del 27.12.94", per cui viene chiesto lo "svincolo" dalla tutela del PUTT di dette parti del territorio comunale.

b. Controdeduzione:

Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto").

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle Norme Tecniche di Attuazione).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

c. Conclusione:

Tecnicamente, il contenuto della Osservazione risulta essere stato oggetto di specifica attenzione nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, per cui non risulta rilevare aspetti di merito da accogliere o non accogliere per il miglioramento, nel pubblico interesse, del PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1306/15.02.95**N. 012**PRESENTATA DA: COMUNE DI SUPERSANO (LECCE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente recita la Delibera di Giunta Municipale- il documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".

Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il PUTT precede i "sottopiani" e demanda ad essi il "dettato di prescrizioni immediatamente operative", assumendo esso (PUTT) il ruolo di documento "conoscitivo descrittivo rimandando le scelte ad altri livelli istituzionali": ciò contrasta con le finalità del PUTT che deve avere "un suo contenuto prescrittivo-normativo".

a.2- Dal "sistema a cascata di pianificazione prefigurato dal Piano non è chiaro se la Regione intenda mantenere fra le sue competenze l'intera materia della pianificazione paesistica ": in definitiva "il rinvio ai sottopiani sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento dalle competenze"; si chiede la esatta perimetrazione dei sottopiani in sede di PUTT.

a.3- "La revisione dei piani locali rischia di essere , come è stato per l'adeguamento alla LR 56, non già come strumento di valorizzazione delle risorse territoriali anche in ambito locale, ma come atto dovuto che conviene rinviare ..."; la individuazione degli "ambiti costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio; Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.4- Il PUTT non ha contenuti utilizzabili come "strumenti organici di programmazione della spesa" e non definisce "né le zone protette né gli ambiti territoriali ove si prevede di istituire parchi naturali".

a.5- La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.

a.6- Si evidenziano lacune nella "schedatura degli indicatori ambientali" e nei "criteri/parametri che possano consentire la definizione non soggettiva dei sottoambiti A, B, C, D e la relativa rappresentazione in cartografia"

a.7- La "definizione di paesaggio considerato dal Piano ... non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico Dal mancato approccio ecologico deriva l'ignoranza del fattore temporale come parametro di analisi e di progetto.

a.8- La stesura delle NTA "fa riferimento non più alle componenti del paesaggio così come definite precedentemente Le conseguenze insite in una valutazione fisiocratica delle componenti del paesaggio portano ad una valutazione rigida della fase normativa".

a.9- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le prescrizioni di base) si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approccio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".

a.10- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

a.11- Non si comprende come alcune parti del territorio pugliese restino escluse dalla definizione di "ambito eccezionale A" ... citiamo l'area delle grotte preistoriche di Porto Badisco, gli antichi insediamenti indigeni (Cavallino, Ugento, Rudiae, Vasta, Patù, Muro Leccese, Manduria, Li Castelli, ecc.).

a.12- E' necessario rivedere la normativa nelle parti in cui essa fa riferimento alla programmazione pluriennale ... in quanto essa determina irrazionale disparità di trattamento nei Comuni non dotati di PPA in quanto non obbligati.

a.13- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul

territorio sono stati di fatto indisponibili per questo Comune.

a.14- La cartografia utilizzata ... risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.15- Le procedure previste dalla normativa sono di fatto discriminatorie per i Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da Architetto o da Ingegnere Civile/Edile, nè è prevista la possibilità che tale ruolo venga alternativamente coperto con convenzione; conseguente diffuso trasferimento di competenze alla Regione defatigante allungamento dei tempi.

a.16- Il Comune di Supersano viene indiscriminatamente ed integralmente assoggettato alla tutela entro gli ambiti sono anche ricomprese anche le attuali zone di espansione inedificate, immediatamente a ridosso del centro abitato e talvolta intercluse da parte di esso

a.17- E' evidente la necessità di articolare la tipizzazione degli ambiti ... in relazione ai valori effettivamente presenti e, dunque, salvaguardando e vincolando anche con maggiore rigore aree di indubbio pregio, ma sottraendo ai vari e inutili tipi di tutela quelle prive di significato.

a.18- Non risulta essere stata in alcun modo tenuta in considerazione l'attuale e vigente pianificazione urbanistica, che pure dispiega pienamente e legittimamente i suoi effetti tanto nei confronti dell'Autorità Comunale quanto dei cittadini.

b. Controdeduzione:

Ancorchè la "bozza del PUTT" sia stata superata, anche tenendo conto -per quanto è stato possibile- del contributo della Sezione Puglia dell'INU, con la stesura della successiva edizione (poi adottata dalla GR), la delibera della GM di Supersano ha "riattualizzato" le osservazioni contenute in tale contributo; dette osservazioni, pertanto, vanno puntualmente controdedotte.

b.1- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia

immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b2.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b2.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

b3.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

b3.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B e non

considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici di secondo livello)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".

Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

b3.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.

b3.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Non è stato possibile (né ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richieda progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.

Era, ed è, previsto che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere stati compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.5- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali

fotocopiatrici.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.6- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il mancato approccio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento. Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.8- La evidenziata "valutazione fisiocratica" delle componenti del paesaggio deriva dalla legge 431/85: la fase normativa non può non risentirne, e la "mitigazione" introdotta dal PUTT sta nei criteri con cui i Comuni possono modificare le prescrizioni di base in sede di formazione degli strumenti urbanistici o di settore (art.5.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle già riportate nel punto b.1, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- La "considerazione dei valori paesistico-ambientali" difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.11- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti storico-culturali" (art.3.15), che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicitare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano

compresi in quelli del PUTT adottato.

b.12- La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche non "qualifica" le situazioni territoriali in termini né paesaggistici né ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.13- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.14- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.15- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perché un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.16- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "mista" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -con tale perimetrazione- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.17- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo

piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela. La osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione, in tale occasione, degli "ambiti estesi". Il contenuto della osservazione, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere accolto.

b.18- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Supersano sulla "bozza del PUTT" risultano essere stati in massima parte recepiti nella stesura "adottata" dello stesso PUTT dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione (punti a.12/b.12), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.17/b.17), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1308/15.02.95****N. 014****PRESENTATA DA: COMUNE DI PATU' (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente recita la Delibera di Giunta Municipale- la parte iniziale del documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".

Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il PUTT precede i "sottopiani" e demanda ad essi il "dettato di prescrizioni immediatamente operative", assumendo esso (PUTT) il ruolo di documento "conoscitivo descrittivo rimandando le scelte ad altri livelli istituzionali": ciò contrasta con le finalità del PUTT che deve avere "un suo contenuto prescrittivo-normativo".

a.2- Dal "sistema a cascata di pianificazione prefigurato dal Piano non è chiaro se la Regione intenda mantenere fra le sue competenze l'intera materia della pianificazione paesistica ": in definitiva "il rinvio ai sottopiani sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento delle competenze"; si chiede la esatta perimetrazione dei sottopiani in sede di PUTT.

a.3- "La revisione dei piani locali rischia di essere , come è stato per l'adeguamento alla LR 56, non già come strumento di valorizzazione delle risorse territoriali anche in ambito locale, ma come atto dovuto che conviene rinviare ..."; la individuazione degli "ambiti costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio; Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.4- Il PUTT non ha contenuti utilizzabili come "strumenti organici di programmazione della spesa" e non definisce "né le zone protette né gli ambiti territoriali ove si prevede di istituire parchi naturali".

a.5- La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.

a.6- Si evidenziano lacune nella "schedatura degli indicatori ambientali" e nei "criteri/parametri che possano consentire la definizione non soggettiva dei sottoambiti A, B, C, D e la relativa rappresentazione in cartografia"

a.7- La "definizione di paesaggio considerato dal Piano ... non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico Dal mancato approccio ecologico deriva l'ignoranza del fattore temporale come parametro di analisi e di progetto.

a.8- La stesura delle NTA "fa riferimento non più alle componenti del paesaggio così come definite precedentemente Le conseguenze insite in una valutazione fisiocratica delle componenti del paesaggio portano ad una valutazione rigida della fase normativa".

a.9- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le prescrizioni di base) si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approccio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".

a.10- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

b. Controdeduzione:

Ancorchè la "bozza del PUTT" sia stata superata, anche tenendo conto -per quanto è stato possibile- del contributo della Sezione Puglia dell'INU, con la stesura della successiva edizione (poi adottata dalla GR), la delibera della GM di Patù ha "riattualizzato" le osservazioni contenute in tale contributo; dette osservazioni, pertanto, vanno puntualmente controdedotte.

b.1- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

- b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
- b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
- b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
- b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b2.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b2.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

b3.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi

alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

b3.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici di secondo livello)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".

Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

b3.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.

b3.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Non è stato possibile (né ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richieda progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.

Era, ed è, previsto che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della

osservazione risultano o essere stati compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.5- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM-dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.6- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il mancato approccio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.

Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.8- La evidenziata "valutazione fisiocratica" delle componenti del paesaggio deriva dalla legge 431/85: la fase normativa non può non risentirne, e la "mitigazione" introdotta dal PUTT sta nei criteri con cui i Comuni possono modificare le prescrizioni di base in sede di formazione degli strumenti urbanistici o di settore (art.5.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle già riportate nel punto b.1, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- La considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Patù risultano essere stati in massima parte recepiti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

Non risultano, pertanto, ulteriori elementi accoglibili, nel pubblico interesse, nel PUTT/PBA adottato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1309/15.02.95**N. 015****PRESENTATA DA: COMUNE DI UGENTO (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, deliberata in Consiglio Comunale, è plurima, articolata in più elaborati, e contiene aspetti politici e tecnici.

Gli aspetti tecnici riguardano:

Os.n.1-(lett.N Rel.)-

1.a- "Non solo non possono essere ritenuti chiari gli effetti prodotti sulla strumentazione urbanistica e sul territorio di riferimento (a causa della cartografia non aggiornata), ma va anche delineata l'efficacia delle norme senza necessari riscontri e puntualizzazioni demandati a fasi successive";

1.b- "L'aver introdotto ... temporale spartiacque al 6.6.90 determina discriminante ingiustificata";

1.c- "... il richiamo al PPA ... risulta anacronistico"

Os.n.2-(lett. Rel.)-

2.a- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le 'prescrizioni di base') si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approccio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".

2.b- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la

particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

Os.n.3-(lett.Q Rel.)-

3.a- Non si comprende come siano state articolate sul territorio comunale le perimetrazioni degli "ambiti estesi" e perchè parti del territorio siano restate escluse dalla definizione di "ambito eccezionale A".

Os.n.4-(lett.O Rel.)-

4.a- "... quanto disposto per l'adeguamento della strumentazione urbanistica al piano rappresenta un procedimento agile e diretto per la formazione degli interventi di salvaguardia e tutela ambientale tuttavia la complessità di un eventuale processo di variante potrebbero ingenerare un effettivo rallentamento nel processo di sviluppo soprattutto in riferimento al difficile controllo di esigenze e spinte che hanno nel fenomeno dell'abusivismo il 'referente storico'".

Os.n.5-(lett. Rel.)-

5.a- La disciplina del Piano non brilla per chiarezza; "il potere di individuazione delle bellezze naturali deve fondarsi su parametri di riferimento precisi e circostanziati tali da eliminare margini per apprezzamenti discrezionali"; "tuttavia riferimento con gli Ambiti Estesi può fornire livello minimo di tutela".

Os.n.6-(lett.P Rel.)-

6.a- Con riferimento alle coste, "... non è ben chiaro sia il trasferimento di volumetria dell'area annessa rinveniente dai relativi ambiti distinti ... sia l'ulteriore incidenza di un regime di tutela transitoria che rimanda ad un livello di pianificazione subordinata la possibilità di riorganizzazione nonché valorizzazione del territorio".

Os.n.7-(lett.re C, D, E, F, G, H, L- Rel.)-

7.a- Il PUTT "contiene norme per la tutela del territorio", ma è "del tutto privo di misure tese alla valorizzazione dei beni ambientali";

7.b- Il PUTT "non propone alcun modello organizzativo del territorio";

7.c- Non è esplicitata con evidenza la cessazione dei prescritti dell'art.51 della legge 56/80 e del regime transitorio ex legge regionale 30/90 e successive modificazioni; viene attivato un nuovo regime di tutela transitorio, , rimandando ad un livello di pianificazione subordinata la precisazione dei regimi di salvaguardia;

7.d- Il PUTT modifica il titolo II della LR 56/80 e non tiene conto delle competenze attribuite alle Amministrazioni provinciali;

7.e- Gli elaborati scrittografici inviati ai Comuni con consentono la localizzazione dei regimi di tutela e le prescrizioni di base; il PUTT introduce vincoli eccedenti le prescrizioni preesistenti senza offrire puntuali e

precise motivazioni di salvaguardia;

7.f- Il PUTT non in alcun modo considerato lo stato di integrità del territorio: i perimetri degli Ambiti Estesi e degli Ambiti Distinti pertanto non sono stati determinati dagli attuali valori costitutivi dell'ambiente e del paesaggio;

7.g- I "territori costruiti" divantano dei "vuoti normativi" oggi non definibili anche perchè sottoposti a varianti introducibili da Comune, Provincia e Regione con i piani del 2° livello;

7.h- L'elasticità delle norme del PUTT evidenzia da un lato l'intenzionalità della Regione "di mantenere i più ampi poteri di controllo", d'altro lato "esprime regimi di tutela provvisori e non definitivi che troveranno un definitivo assetto solo con atti e procedure successive che sfuggono al controllo della collettività Pugliese";

7.i- E' ulteriormente ribadito che la cartografia divulgata in questa fase non sembra favorire la corretta lettura delle scelte del Piano.

b. Controdeduzione:

Osservazione n.1

1.a- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

L'efficacia delle "prescrizioni di base" è immediata: è lo stesso progetto della trasformazione territoriale, in presenza di "ambiti distinti" (che, in assenza della specificazione e perimetrazione nel piano di secondo livello -il PRG adeguato, per esempio- sono quelli vigenti così come definiti dalla 431/85), a dover contenere gli elementi evidenzianti l'avvenuta considerazione degli aspetti paesaggistico-ambientali (art.5.01, allegato A, punto 2, delle NTA).

1.b- La data "spartiacque" del 6.6.90 è quella dell'entrata in vigore della legge regionale 30/90; la sua assunzione nel PUTT deriva sia dalla opportunità/necessità di evidenziare -con il regime giuridico introdotto nella Regione Puglia con tale legge- il superamento della data di entrata in vigore della legge 431/85, sia la "coerenza" del PUTT con l'ordinamento regionale.

1.c- La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento -peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, per i punti 1.a e 1.b, risulta verificato che sono compresi in quelli del PUTT adottato; il contenuto del punto 1.c, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

Osservazione n.2

2.a- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA). Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle (vedasi anche controdeduzione 7.b) di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

2.b- Le "possibilità edificatorie" degli insediamenti turistici sono definiti dagli strumenti urbanistici, la loro compatibilità con le specificità paesaggistico-ambientali dei siti sono definite dal PUTT (attraverso le "prescrizioni di base", in assenza del "PRG adeguato" oppure del piano di secondo livello); il PUTT tra le "prescrizioni di base" individua "anche" dei dati dimensionali "massimi" (superficie copribile inferiore al 25%, per esempio) (art.3.07.4, punto 4.2). Nel caso il Comune consideri detti dati "largamente permissivi" e, in quanto tali nocivi per gli assetti paesaggistico-ambientali del sito, ha il dovere di esplicitarlo nella motivazione di diniego dell'autorizzazione paesaggistica che è tenuto a rilasciare al proponente l'intervento (art. 5.01, punto 5.4, e art. 6.01, punto 1.02).

Ciò considerato, è verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.3

3.a- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive

di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicitare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, la osservazione, sostanzialmente, rileva la necessità che nei "criteri" venga esplicitata anche la possibilità di ripermitezzazione degli ambiti estesi in sede di formazione del "PRG adeguato" (o del piano di secondo livello, sostitutivo): detta necessità avendo aspetti di evidente pubblica utilità, può essere accolta.

Osservazione n.4

4.a- A integrazione di quanto nella controdeduzione 1.a, è affermabile che la considerazione dei "valori paesistico-ambientali" difficilmente -nei comportamenti reali- viene perseguita attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse" comune alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono possibile lo "sviluppo"; è altresì affermabile che la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede "in primo luogo" la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito, peraltro, perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.5

5.a- A integrazione di quanto già scritto nella controdeduzione 3.a, v'è da affermare che -da un lato- la "individuazione delle bellezze naturali" è stata fatta, in massima parte, dal legislatore attraverso la 431/85, e che -d'altro lato- la definizione dei livelli di tutela attraverso la definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi (nella individuazione degli "ambiti estesi", per esempio) è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.6

6.a- A integrazione di quanto scritto nella controdeduzione 2.b, va precisato che, in assenza della definizione del "PRG adeguato" o di un alternativo piano di secondo livello, "vigono" le "prescrizioni di base" che non consentono le soluzioni di "progetto" comportanti il

trasferimento di volumetrie.

Il "PRG adeguato" o di un alternativo piano di secondo livello (appare opportuno precisare che non possono coesistere "due" piani di secondo livello) definiscono, secondo gli indirizzi e le direttive di tutela, le operazioni possibili nel senso osservato.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.7

7.a- Il mancato approccio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento. Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

7.b- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente,

richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

7.c- L'entrata in vigore del PUTT fa decadere, salvo che per i provvedimenti per i quali hanno espresso effetti, le disposizioni di leggi e regolamenti regionali contrarie o incompatibili con quelle del Piano (art.7.05 delle NTA).

7.d- Non è stato il PUTT a modificare il titolo II, art.6 "formazione ed approvazione del PUT" della legge 56/80, ma la legge regionale 16/1995; le competenze attribuite alle Amministrazioni provinciali sono state previste e definite negli articoli del Titolo VI "competenze e strutture" delle NTA.

7.e- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.

7.f- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso "locale" per la loro tutela e valorizzazione;

- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

La perimetrazione del PUTT degli ambiti, pertanto, va correlata, ovviamente, al livello di attendibilità del quadro conoscitivo: da ciò il richiamo al ruolo fondamentale affidato dallo stesso PUTT ai Comuni.

7.g- I "territori costruiti", che sono esclusi dall'applicazione del PUTT, non diventano "vuoti normativi": in essi continuano a "vigere" le "protezioni" attuate con le procedure proprie della legge 1497/39 e dalla strumentazione urbanistica comunale.

b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo

impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

Il PUTT, infatti, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

Ovviamente sia il PUTT sia le leggi regionali non possono modificare le "protezioni statali" formate secondo le procedure della legge 1497/39, ma soltanto "disciplinarne" -appunto- la tutela, rimanendo sempre il potere statale di verifica e di possibile annullamento dei relativi provvedimenti.

7.h- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione dei "PRG adeguati" ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.

La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" sopra più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.

7.i- All'ulteriore ribadire dei limiti della cartografia di supporto del PUTT va chiarito che le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

Tutto quanto sopra considerato, i molteplici contenuti della osservazione risultano o essere stati già compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Ugento risultano essere in massima parte presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

Sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione (punto 1.c), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punto

3.a), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1310/15.02.95****N. 016****PRESENTATA DA: COMUNE DI CARMIANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Giunta Comunale ha deliberato di produrre osservazioni:
segue la delibera.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1311/15.02.95****N. 019****PRESENTATA DA: COMUNE DI MODUGNO (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Non si tratta di una osservazione, ma della trasmissione della corrispondenza (1994) tra il Comune di Modugno e l'Archeoclub d'Italia e la Soprintendenza Archeologica di Taranto circa un insediamento ipogeico in prossimità dell'insediamento del Pignone Sud, e della corrispondenza tra Comune e Confcommercio e la stessa Soprintendenza (1994) circa un'area con presenze archeologiche in località Misciano.

b. Controdeduzione:

Non v'è da controdedurre: le presenze, in quanto "beni distinti" vanno specificate nelle cartografie e negli elenchi, in sede di pianificazione di secondo livello.

c. Conclusione:

La "informativa" comunale è una integrazione del quadro conoscitivo della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa": le due localizzazioni, considerate nella pianificazione di secondo livello, contribuiranno alla determinazione del livello di tutela degli ambiti estesi da ridefinirsi in tale sede.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1313/15.02.95****N. 020****PRESENTATA DA: COMUNE DI ANDRANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Viene osservato che per un'ampia zona, posta tra l'abitato di Andrano e quello di Castiglione, sarebbe da operare la riclassificazione da ambito esteso "B" a "C", per quelle che sono le caratteristiche morfologiche dei siti; di contro, per un'altra zona, a nord dell'abitato di Castiglione, sarebbe da operare l'operazione inversa, da ambito esteso "C" a "B", stante l'assenza di elementi significanti.

b. Controdeduzione:

b.1- Quanto osservato non è documentato in modo tale da richiedere la "correzione" degli elaborati del PUTT; il Comune, comunque, in sede di adeguamento al PUTT del suo PRG (art. 5.06 delle NTA), nell'ambito di un'operazione pianificatoria tecnicamente motivata, potrà riconsiderare i livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.1333/15.02.95****N. 027****PRESENTATA DA: COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BARI)****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Viene osservato "al fine di evitare anacronistici inserimenti che potrebbero deturparla", che tutta la fascia costiera sia ritipizzata come ambito esteso "A"; analogamente tale richiesta viene fatta per tutte le lame e le zone archeologiche; di contro viene chiesta la ritipizzazione in ambito esteso "D" delle zone urbanizzate di tutte le frazioni ed il centro abitato.

b. Controdeduzione:

Va specificato che:

b.1- le lame e le aree archeologiche, in quanto "ambiti distinti", sono sottoposti a specifici regimi di tutela diretta, a prescindere dell'ambito esteso entro cui ricadono;

b.2- le zone urbanizzate, rientrando nella perimetrazione dei "territori costruiti", sono esclusi dall'applicabilità del PUTT;

b.3- è pura demagogia chiedere la tipizzazione come ambito esteso "A" (immodificabilità dei siti) di tutto il territorio tra il mare e la statale 16, laddove il Comune ha zonizzato in sede di PRG, ha inserito in PPA, ha approvato lottizzazioni, per significativa parte di detto territorio; comunque, il contenuto dell'osservazione, non supportato tecnicamente in modo da richiedere la correzione del PUTT adottato, può essere dallo stesso Comune, in sede di adeguamento del PRG al PUTT (art.5.06 delle NTA), nell'ambito di una operazione pianificatoria tecnicamente motivata, attuata nella riconsiderazione dei livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, -per quanto possibile- perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1320/16.02.95****N. 030****PRESENTATA DA: COMUNE DI NOVOLI (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione si articola in due osservazioni ed in due "domande":

a.1- La tipizzazione come ambito esteso "D" di tutto il territorio comunale stante l'assenza di elementi significanti e vincoli precedenti, non risulta giustificata;

a.2- La tipizzazione come ambito esteso "C" dell'area circolare del diametro di 500 sulla Novoli-Campi Salentina, non risulta giustificata;

a.3- La esclusione dalla "gestione paesaggistica" dei Comuni con Ufficio Tecnico non diretto da architetto o ingegnere civile-edile, viene superata con la possibilità di utilizzare tecnici convenzionati ?

a.4- Il mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica nei prescritti 60 giorni comporta il formarsi del "silenzio assenso" per le tutele derivanti dal PUTT ?

b. Controdeduzione:

b.1- Quanto osservato non è documentato in modo tale da richiedere la "correzione" degli elaborati del PUTT; il Comune, comunque, in sede di adeguamento al PUTT del suo PRG (art. 5.06 delle NTA), nell'ambito di un'operazione pianificatoria tecnicamente motivata, potrà riconsiderare i livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

b.2- L'ambito esteso "C" deriva dalla presenza della "segnalazione archeologica di Pietragrossa"; circa la dimensione dell'area di pertinenza (e della conseguente area annessa), vale quanto detto nel punto precedente;

b.3- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenza.

Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.

b.4- In tema di tutela paesaggistico-ambientale,

l'istituto del silenzio-assenso, per effetto dell'art.16 della legge 241/90, non viene applicato ma è applicabile il potere sostitutivo di cui ai 4°, 5° e 6° commi dell'art.1 della legge 431/85.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1323/15..02.95****N. 031****PRESENTATA DA: COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Consiglio Comunale ha deliberato di produrre osservazioni : segue la delibera.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1324/15.02.95****N. 032****PRESENTATA DA: COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
(LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

- a.1- Le zone F2 del PRG, destinate ai servizi per il turismo, per necessità socio-economiche vanno inserite nei territori esclusi dall'applicazione del PUTT;
- a.2- In subordine, dette aree sono da ritenere escludibili in sede di formazione dei piani di secondo livello;
- a.3- Si chiede la trasformazione da ambito esteso "B" in "C" dell'area posta ad ovest dell'abitato di Vitigliano.

b. Controdeduzione:

- b.1- In prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA) il Comune può inserire le zone F2, se ne hanno le caratteristiche, nei "territori costruiti" ove non si applica il PUTT;
- b.2- Il Comune, in sede di formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06 delle NTA), nell'ambito cioè di un'operazione pianificatoria tecnicamente motivata, potrà riconsiderare i livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).
- b.3- Vale quanto scritto nel punto che precede.

c. Conclusione

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1327/15.20.95****N. 035****PRESENTATA DA: COMUNE DI CASTRO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione -costituita da una delibera del Consiglio Comunale- è plurima, coinvolge aspetti tecnici e "politici", e conclude con la richiesta di "annullamento della delibera GR n.6946 del 11.10.94 di adozione del PUTT"; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La cartografia utilizzata ... risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.

a.2- Non sono chiariti i rapporti tra PUTT e gli altri piani tematici.

a.3- "La 'cogenza' del PUTT potrebbe farsi derivare solo dopo l'approvazione del PUT".

a.4- L'approvazione del PUTT provoca l'inficiamento di parte dell'attuale e vigente pianificazione urbanistica, che pure dispiega pienamente e legittimamente i suoi effetti programmatori di sviluppo economico e sociale tanto nei confronti dell'Autorità Comunale quanto dei cittadini.

a.5- Lo "sviluppo" fuori del perimetro edificato è rinviato a causa dei lunghi tempi necessari per l'approvazione dei di secondo livello: sarebbero da preferire la procedura della variante al PRG della 56/80.

a.6- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura; non v'è corrispondenza tra grafici e norme.

a.7- La definizione degli ambiti stessi ha dilatato le aree sottoposte a vincolo: vi è la necessità di articolare la tipizzazione degli ambiti ... in relazione ai valori effettivamente presenti e, dunque, salvaguardando e vincolando anche con maggiore rigore aree di indubbio pregio, ma sottraendo ai vari e inutili tipi di tutela quelle prive di significato.

a.8- Il "paesaggio agrario e usi civici" ed i "punti panoramici" mancano di prescrizioni di base; i "versanti e

crinali" hanno le stesse prescrizioni di base sia per l'area di pertinenza che per quella annessa.

a.9- Il "paesaggio agrario" viene contemplato in due sistemi diversi con due differenti normative.

a.10- Risulta vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione urbana delineata dal Pdf (1978) in contrasto con la norma sui "territori costruiti"; la definizione dei "territori costruiti" "non ha alcuna attinenza con la lr 431/85" e non tiene conto delle urbanizzazioni in atto; "le aree tipizzate dal Pdf ancorchè prive di strumento urbanistico esecutivo vanno inserite nel perimetro edificato così come previsto dall'art.1 della legge 431/85";

a.11- Alcuni "beni" naturalistici e "storici" indicati nel PUTT o non esistono o sono riportati in modo erroneo.

a.12- Il PUTT non risulta coerente con la legislazione vigente in materia di Piani Paesistici.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- La conformità delle previsioni dei piani e dei progetti al PUTT viene attestata dall'ente territoriale competente (art. 1.03, punto 4 delle TTA).

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione risulta essere compreso in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'art.8 della legge regionale 56/80 esclude la "dipendenza" del PUTT dal PUT indicata nell'Osservazione. Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione non è ammissibile.

b.4- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale

sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.5- Obiettivo prioritario della legge 431/85 e, conseguentemente del PUTT che dalla stessa deriva, è proprio quello di fornire strumenti per uno sviluppo territoriale "compatibile" con le sue specificità; il contenimento dei tempi tecnico-burocratici (che il PUTT, per quanto possibile, ha minimizzato) dipende dalla conoscenza di tali specificità e dalla capacità (consapevolezza dei propri doveri) degli operatori tecnico-economici e degli amministratori.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.6- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro tipo di piano di secondo livello.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

La osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripерimetrazione, in tale occasione, degli "ambiti estesi". Il contenuto della osservazione, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere accolto.

b.8- Il fatto che il paesaggio agrario e gli usi civici, non abbiano prescrizioni di base (che sono immediatamente cogenti dall'entrata in vigore del PUTT) è una decisione progettuale e non una dimenticanza.

Che le prescrizioni di base per l'area di pertinenza e per quella annessa dei "versanti e crinali" coincidano, è una esigenza tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.9- Che il "paesaggio agrario", che non ha prescrizioni di base, rientri in due "sistemi" è una esigenza tecnica derivante dalla stretta interconnessione dello stesso con ciascuno dei sistemi.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.10- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione (zone omogenee "A", "B"; zone

omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"). La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle Norme Tecniche di Attuazione).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.11- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- Il PUTT non può avere coerenza con il "piano paesistico" ex legge 1497/39 perchè diverse sono le fonti normative e diversi sono gli obiettivi.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Castro risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1328/15.02.95****N. 036****PRESENTATA DA: COMUNE DI SERRACAPROLA (FOGGIA)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione non entra nel merito del PUTT: evidenziando mancanze procedurali (tempestiva comunicazione e mancato rispetto dell'art.4 dell'art.6 della lr 56/80), invita l'Assessorato a non sottoporre al Consiglio regionale il PUTT adottato dalla Giunta.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti propriamente tecnici. La pubblicazione del PUTT e la sua presentazione alle comunità locali è avvenuta secondo le prescrizioni di legge.

c. Conclusione:

La Osservazione non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1329/15.02.95****N. 037****PRESENTATA DA: CIRCOSCRIZIONE S.VITO-LAMA-CARELLI
CITTA' DI TARANTO****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione "fa voto" alla GR di procedere alla revisione delle scelte puntuali e della individuazione degli ambiti estesi attraverso apposite "conferenze" tra Regione, Comune e Circonscrizione.

b. Controdeduzione:

La procedura di formazione del PUTT è stabilita dalla legge.

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso "locale" per la loro tutela e valorizzazione;
- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

La perimetrazione del PUTT degli ambiti, pertanto, va correlata, ovviamente, al livello di attendibilità del quadro conoscitivo: da ciò il richiamo al ruolo fondamentale affidato dallo stesso PUTT ai Comuni.

c. Conclusione:

La richiesta della Circonscrizione trova, di fatto, risposta nel PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1331/15.02.95**N. 038****PRESENTATA DA: COMUNE DI GINOSA (TARANTO)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- La cartografia utilizzata risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi. La rappresentazione dei tematismi non agevola i necessari confronti con la parte normativa. Il PUTT demanda, di fatto, ai "sottopiani" la revisione dell'intera situazione conoscitiva.
- a.2- Il PUTT non ha nè i contenuti riferiti ad obiettivi socio-economici, nè gli elementi utilizzabili come strumenti organici di programmazione, che sono propri della pianificazione territoriale.
- a.3- Lo "scarico" della "gestione paesaggistica" va su Comuni con Uffici Tecnici assolutamente non attrezzati.
- a.4- Il PUTT non entra nel merito qualitativo del bene da tutelare; assume acriticamente informazioni di base; assume come bene da tutelare un paesaggio agricolo senza peculiarità ove un semplice divieto di caccia diventa vincolo ambientale.
- a.5- I territori geomorfologicamente in pendenza sono tutti considerati come emergenze da tutelare, senza distinzioni qualitative.

b. Controdeduzione:

- b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con

certezza, agevola la lettura del PUTT.

Va, comunque, precisato che il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- Non è stato possibile (né ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richiede progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.

Del resto, la mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, nel di cui ambito vengono definite le linee di sviluppo socio-economiche della Regione, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali, né è risolvibile nel suo ambito; tale mancanza, infatti, deriva dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.3- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perché un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.

I contenuti della osservazione, pur corretti, non risultano

assumibili.

b.4- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazioni degli ambiti estesi nel territorio comunale.

Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di riperimetrare detti ambiti.

Circa le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio, come già scritto, definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

E' di interesse generale, di contro, la osservazione circa gli effetti impropri che produce l'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche annuali); ciò, in effetti, costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.

Ciò constatato, però, dalla osservazione rileva anche la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.5- Vale quanto scritto nel punto che precede.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Ginosa risultano

essere o non accoglibili, oppure essera già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche il livello della tutela in sede di ridefinizione degli ambiti estesi.

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1332/15.02.95****N. 039****PRESENTATA DA: CIRCOSCRIZIONE TALSANO-PALUMBO-
S.DONATO CITTA' DI TARANTO****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione "fa voto" alla GR di procedere alla revisione delle scelte puntuali e della individuazione degli ambiti estesi attraverso apposite "conferenze" tra Regione, Comune e Circonscrizione.

b. Controdeduzione:

La procedura di formazione del PUTT è stabilita dalla legge.

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso "locale" per la loro tutela e valorizzazione;
- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

La perimetrazione del PUTT degli ambiti, pertanto, va correlata, ovviamente, al livello di attendibilità del quadro conoscitivo: da ciò il richiamo al ruolo fondamentale affidato dallo stesso PUTT ai Comuni.

c. Conclusione:

La richiesta della Circonscrizione trova, di fatto, risposta nel PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1334/15.02.95**N. 040****PRESENTATA DA: COMUNE DI VALENZANO (BARI)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- La lama Valenzano non risulta correttamente rappresentata non avendo considerato il canale deviatore costruito nel 1926.

a.2- Vengano precisati i vincoli esistenti con i loro sedimi ed i raggi di rispetto.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

b.2- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato e, conseguentemente, non possono non mantenere prudenza nella indicazione dei "raggi" di rispetto.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Valenzano sono già presenti nella stesura del PUTT "adottata".

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1335/16.02.95**N. 041****PRESENTATA DA: COMUNE DI GALATONE (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, riguarda aspetti generali e specifici; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il concetto di paesaggio comporta un approccio interdisciplinare che manca; ... non viene contemplato il punto di vista ecologico; "atto burocratico dovuto percepito come contrastante con gli interessi economici e sociali diffusi".

a.2- Manca la esplicitazione di criteri riconoscibili ed obiettivi che possano consentire la definizione non soggettiva degli ambiti con conseguenti ingiustificati sovradimensionamenti.

a.3- Il PUTT non contiene perimetrazioni di zone protette né di ambiti territoriali ove si preveda di istituire parchi naturali.

a.4- Non sono soddisfatte le esigenze di una visione globale: la individuazione dei "territori costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio;

a.5- Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.6- Le previsioni sulle fasce costiere appaiono cariche di ambiguità; è consentita la possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa a 200 metri dalla costa.

a.7- Alcune parti del territorio ed alcuni beni presenti sul territorio comunale sono restati esclusi o non correttamente trattati (Parco di Torre dell'Alto Lido, Montagna Spaccata, S. Angelo, Grotta Pennella, Contrada Rose, Contrada Spisari, Masseria Vasce, Grotta Cappuccini, Castello Fulcignano, perimetrazioni abitato, territorio a confine con il comune di Sannicola, Masseria Tre Pietre-Torre Perez, Masseria Morige Grande e Piccolo).

b. Controdeduzione:

b.1- Il mancato approccio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.

Equivoco tecnico, perché detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perché mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Il PUTT non è stato concepito contro gli interessi diffusi: uno dei suoi obiettivi consiste, di contro, proprio nell'evidenziare la "convenienza" dello sviluppo socio-economico "compatibile".

Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.2- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'ordinamento prevede che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.

Ciò considerato, il contenuto della osservazione risulta non assumibile.

b.4- È un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condivisibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, ancorchè concettualmente corretto, risulta non assumibile.

b.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- La considerazione dei valori paesistico-ambientali lungo le coste (come altrove) difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono "componenti" di più sistemi (art.3), che hanno -tutti- il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Le "prescrizioni di base", peraltro, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e

percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA). Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato mentre è accoglibile l'integrazione degli elenchi dei beni da sottoporre a tutela allegati alle NTA con quelli elencati e deliberati dal Comune.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Galatone risultano o essere già presenti nel PUTT adottato, oppure, non accoglibili. Risultano accoglibili, in quanto di evidente pubblico interesse, quelli relativi alla osservazione sulla mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco da considerarsi - ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1336/16.02.95****N. 042****PRESENTATA DA: COMUNE DI SOLETO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul territorio sono stati di fatto indisponibili per il Comune; la cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.2- Il Comune di Soleto viene in modo pressochè totale assoggettato alla tutela propria dell'ambito esteso "C", senza obiettiva corrispondenza alle caratteristiche ambientali dei luoghi; nell'ambito esteso è compreso anche l'abitato.

a.3- Gli indirizzi di tutela paiono enunciazioni di principio prive di concreta forza cogente che non si concretano in criteri oggettivi, vincolanti per le Autorità e per i Cittadini.

a.4- Con le procedure previste dalla NTA, sono di fatto discriminati i Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da Architetto o da Ingegnere Civile/Edile.

b. Controdeduzione:

b.1- Tutti gli elaborati del PUTT, oltre quelli trasmessi ai Comuni, sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (perdurante nel 1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori

costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti"- automaticamente delimita le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Inoltre, i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- Agli "indirizzi" (di orientamento per la specificazione degli obiettivi del Piano), seguono le "direttive" (di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento), le "prescrizioni" (dibase, direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia primaria e/o definitiva) e, infine, i "criteri" (di definizione, specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base) (art.1.03 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è basato su erronei presupposti e, pertanto, non assumibile.

b.4- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perché un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze. La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusioni:

Parte dei contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Solito risultano essere già presenti nel PUTT adottato; altra parte non risulta essere accoglibile in quanto (è stato verificato) basata su erronei presupposti.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1365/16.02.95****N. 044****PRESENTATA DA: COMUNE DI TORRICELLA (TARANTO)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

1.a- L'ambito esteso "B" delle località Torre dell'Ovo e Trullo di Mare, insiste su aree da oltre un ventennio comprese nello strumento urbanistico e parzialmente edificate;

1.b- L'ambito esteso "C" riferito all'intero territorio, compreso il centro abitato, è privo di giustificazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- Dalla operatività del PUTT, per derivazione diretta dall'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"). Questi, fin dalla prima applicazione del PUTT, vengono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune -perimetrando detti "territori costruiti"- a delimitare le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

b.2- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Inoltre, i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere, per quanto possibile, già compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusioni:

Il contenuto delle osservazioni presentate dal Comune di Torricella risulta essere già presente nel PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1366/16.02.95****N. 045****PRESENTATA DA: COMUNE DI LESINA (FOGGIA)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione -costituita da una delibera del Consiglio Comunale- è plurima, coinvolge aspetti sia tecnici che "politici", e conclude con la richiesta di "annullamento della delibera GR n.6946 del 11.10.94 di adozione del PUTT"; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1/3/4- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul territorio sono stati di fatto indisponibili per il Comune; la cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi; essa, comunque, non costituisce un quadro conoscitivo sufficiente.
- a.2- L'esiguità dei tempi dati ai Comuni per formare le osservazioni non ha consentito approfondimenti.
- a.5- Non sono chiariti i rapporti tra PUTT e gli altri piani tematici.
- a.6- "La 'cogenza' del PUTT potrebbe farsi derivare solo dopo l'approvazione del PUT".
- a.7- L'approvazione del PUTT provoca l'inficiamento di parte dell'attuale e vigente pianificazione urbanistica, che, rientrando nella perimetrazione "C", vede vanificato quanto già approvato in sede locale ed in sede regionale per perseguire effetti programmatori di sviluppo economico e sociale.
- a.8- Lo "sviluppo" fuori del perimetro edificato è rinviato a causa dei lunghi tempi necessari per l'approvazione dei di secondo livello: sarebbero da preferire la procedura della variante al PRG della 56/80.
- a.9/12- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura; non v'è corrispondenza tra grafici e norme. Alcuni "beni" naturalistici e "storici" indicati nel PUTT o non esistono o sono riportati in modo erroneo.
- a.10- La definizione degli ambiti richiede necessità di articolarne la tipizzazione ... in relazione ai valori effettivamente presenti ed alle effettive situazioni urbanistiche: nella zona di Torre Mileto esistono oltre 100 case.
- a.11- Risulta vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione urbana delineata dallo strumento urbanistico in contrasto con la norma sui "territori costruiti";

b. Controdeduzione:

b.1/3/4- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Tutti gli elaborati del PUTT, oltre quelli trasmessi ai Comuni, sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica, e quelli "riproducibili" sono stati acquisibili da parte di tutti. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- L'iter procedimentale di formazione del PUTT è stabilito dalla legge regionale 56/80: i tempi ivi stabiliti per la fase consultiva sono stati prorogati con la legge regionale 16/95.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione non è ammissibile.

b.5- La conformità delle previsioni dei piani e dei progetti al PUTT viene attestata dall'ente territoriale competente (art. 1.03, punto 4 delle TTA).

Ciò considerato, il contenuto della osservazione risulta essere compreso in quelli del PUTT adottato.

b.6- L'art.8 della legge regionale 56/80 esclude la "dipendenza" del PUTT dal PUT indicata nell'Osservazione.

Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è ammissibile.

b.7- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.8- Obiettivo prioritario della legge 431/85 e, conseguentemente del PUTT che dalla stessa deriva, è proprio quello di fornire strumenti per uno sviluppo territoriale "compatibile" con le sue specificità; il contenimento dei tempi tecnico-burocratici (che il PUTT,

per quanto possibile, ha minimizzato) dipende dalla conoscenza di tali specificità e dalla capacità (consapevolezza dei propri doveri/diritti) degli operatori tecnico-economici e degli amministratori.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.9/12- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro tipo di piano di secondo livello.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.10- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

La "regolamentazione" dell'abusivismo lungo le coste (e anche negli altri siti inedificabili per disposizioni di leggi), prima di essere concretata in sede tecnica, va voluta e decisa in sede politica.

I contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono accoglibili (se non previa decisione politica); la osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.11- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Inoltre, i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Lesina risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.10/b.10), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

Va altresì specificato che non è accoglibile, se non dopo la definizione "politica" del problema, alcuna proposta di regolamentazione dell'abusivismo realizzato in siti per legge non edificabili e, pertanto, oggi non sanabile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1367/16.02.95****N. 046****PRESENTATA DA: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Gli elaborati allegati alla relazione sono stati di fatto, in gran parte, indisponibili per il Comune; la cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.2- Sul versante ovest dell'abitato non è stato individuato alcun ambito esteso; sul versante est/sud-est (S.Leucio) va elevato il livello di tutela.

a.3- Alcuni "beni" naturalistici e "storici" indicati nel PUTT o non esistono o sono riportati in modo erroneo.

b. Controdeduzione:

b.1- Tutti gli elaborati del PUTT, oltre quelli trasmessi ai Comuni, sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le

"prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, i contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono accoglibili; l'ultimo aspetto dell'osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermitezzazione degli "ambiti estesi".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- La corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"), per quanto possibile considerata la scala e l'aggiornamento della cartografia; non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro tipo di piano di secondo livello (vedasi quanto scritto nel punto che precede).

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Canosa di Puglia risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermitezzazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.2/b.2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1383/16.02.95**N. 055****PRESENTATA DA: COMUNE DI VERNOLE (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione di Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- La individuazione di ulteriori termini di scadenza per la presentazione di osservazioni integrative.
- a.2- L'area non vincolata ex legge 1497 va riclassificata, come ambito esteso "E", mentre quella vincolata come ambito esteso "D".
- a.3- Vanno ripерimetrati gli ambiti estesi per i centri abitati tenendo conto dello strumento urbanistico vigente.
- a.4- Vanno ripерimetrati gli ambiti riferiti a situazioni "puntuali".
- a.5- Vanno definiti i modi di formazione dei piani di livello inferiore e la loro gerarchia.
- a.6- La delega ai Comuni di cui all'art.6.03, punto 2, delle norme tecniche, va riconosciuta anche nel caso l'UTC sia "già" retto da un architetto o ingegnere.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le aree sottoposte a tutela ex legge 1497/39 non possono essere ripерimate dal PUTT: possono essere, e lo sono state, "regolamentate" individuando il livello di tutela (ambiti estesi) che le loro specificità richiede; gli ambiti estesi individuati dal PUTT derivano dal quadro conoscitivo che lo stesso PUTT ha costruito: il Comune può, nell'adeguamento del suo PRG al PUTT, intervenire nel merito (vedasi punto b.4 che segue).

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori

costruiti".

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, i contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono accoglibili; l'ultimo aspetto dell'osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.5- La pianificazione di secondo livello non ha "gerarchie": esiste un solo livello di pianificazione paesaggistico-ambientale a valle del PUTT. La formazione dei piani di secondo livello è disciplinata dalla legge regionale 56/80.

La osservazione, pertanto, ha contenuti non accoglibili.

b.6- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perché un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze. Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali competenze.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusioni:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Vernole risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.4/b.4), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1322/15.02.95****N. 056****PRESENTATA DA: COMUNE DI ADELFLIA (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Vanno ripерimetrati gli ambiti estesi tenendo conto della reale situazione dei luoghi.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripерimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Adelfia è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripерimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1364/16.02.95

N. 057

PRESENTATA DA: COMUNE DI TORREMAGGIORE (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune rigetta "le proposte di vincolo paesaggistico" imposte dal PUTT e si riserva di presentare dettagliate osservazioni.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1468/21.02.95**N. 059****PRESENTATA DA: COMUNE DI ORDONA (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Vanno ripерimetrati gli ambiti estesi tenendo conto delle reale situazione dei luoghi per la presenza di edifici e di urbanizzazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripерimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Ortona è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripерimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello o di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1470/21.02.95

N. 061

PRESENTATA DA: COMUNE DI MOTTOLA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune comunica di avere in corso l'adozione di formale provvedimento contenente osservazioni al PUTT.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1471/21.02.95**N. 062**

PRESENTATA DA: COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservazione, oggetto di apposita delibera del Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- Mancata inclusione tra le aree perimetrate come "grotte e masserie".
- a.2- Mancata inclusione tra le aree perimetrate come "gravine", considerato anche che nel territorio gravinese nascono tutte le gravine del tarantino.
- a.3- Mancata inclusione del parco rurale dell'"Alta Murgia".
- a.4- Mancato "assoggettamento" di aree con rilevanza morfologica e paesaggistica.
- a.5- Esclusione dal vincolo di area largamente edificata.
- a.6- Mancata inclusione nell'elenco della Relazione di presenze boscate.
- a.7- Mancata inclusione nell'elenco della Relazione di presenze archeologiche.

b. Controdeduzione:

b.1, 2, 4, 6, 7- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Gravina ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello (peraltro richiesto nel dibattito in Consiglio Comunale).

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che

vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

b.3- L'art.2.06 "aree protette e parchi regionali", richiamando le leggi statali in materia, individua le tipologie di parchi di "valenza regionale"; il PUTT, infatti, non può interferire con disposizioni e provvedimenti statali e con decisioni regionali (quale è la istituzione di un parco) da assumersi con specifico provvedimento legislativo.

Il contenuto dell'osservazione, pertanto, pur condivisibile nell'obiettivo, non è accoglibile.

b.5- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Gravina risultano essere in massima parte già presenti nel PUTT adottato.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;

- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1472/21.02.95****N. 063****PRESENTATA DA: COMUNE DI MONOPOLI (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, è stata assunta dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La individuazione degli "ambiti estesi" non risponde alle effettive caratteristiche paesistico-ambientali dei luoghi, sia per il mantenimento della fisionomia storica, sia per le trasformazioni concretatesi.

a.2- E' da aumentare il livello di tutela per parti del territorio comunale.

a.3- Per la fascia costiera è da mantenere la inedificabilità assoluta della fascia dei 300 metri dal demanio marittimo con esclusione dell'abitato.

a.4- Non tutti i beni culturali sono stati individuati.

a.5- Il centro urbano va tutelato come ambito territoriale di valore "rilevante".

a.6- L'autorizzazione paesaggistica è opportuno venga rilasciata da organo sovraordinato all'Ente Comunale.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli ambiti territoriali elencati nell'osservazione sono tutti "componenti storico-culturali" (art.3.15), che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di

un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Per quanto scritto nel punto precedente, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato o nella formazione del piano di secondo livello, mantenere in modo acritico l'inedificabilità per la profondità di 300 metri, oppure - con motivazioni derivanti dalle situazioni dei luoghi- aumentare/diminuire detta profondità. Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

b.4- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

b.5- Dalla operatività del PUTT sono esclusi, per diretta conseguenza di quanto prescritto nell'art.1 della legge 431/85, i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"); dalla operatività del PUTT, pertanto, è esclusa la "città costruita". Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è accoglibile.

b.6- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede, per un verso, la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito (art.6.03 delle NTA) perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze; per altro verso, è evidente che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita -nei comportamenti reali- attraverso l'attività di "organi sovraordinati", derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che, peraltro, rendendo appetibile l'insediamento, sono depositarie di evidenti valenze economiche.

Ciò considerato, il contenuto dell'Osservazione non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Monopoli risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1,2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1473/21.02.95

N. 064

PRESENTATA DA: COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune comunica che trasmetterà osservazioni al PUTT.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1559/22.20.95****N. 079****PRESENTATA DA: COMUNE DI CASTRO (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.35, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1578/22.02.95

N. 083

PRESENTATA DA: COMUNE DI FAETO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune propone il "rigetto totale" del PUTT e chiede di essere coinvolto nella tutela del suo territorio.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1535/22.02.95**N. 085****PRESENTATA DA: COMUNE DI S.VITO DEI NORMANNI (BR)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservazione è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Errata attribuzione di presenze puntuali, mancata individuazione di masserie di interesse.

a.2- Non condivisibile attribuzione del livello di tutela dell'"ambito esteso C" su quasi tutto il territorio comunale.

a.3- La procedura della autorizzazione paesaggistica è pesante per i cittadini e contempi lunghi.

a.4- L'autorizzazione paesaggistica non va rilasciata dalla Provincia laddove l'UTC è retto da ingegnere-architetto con presenza nelle CEC di rappresentante della Soprintendenza.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di S.Vito dei Normanni ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello (peraltro richiesto nel dibattito in Consiglio Comunale).

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori

costruiti".

b.3, 4- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione dei "PRG adeguati" ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione.

Peraltro, la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di San Vito dei Normanni risultano essere in massima parte già presenti nel PUTT adottato.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1,2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1536/22.02.95****N. 086****PRESENTATA DA: COMUNE DI MOLA DI BARI (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è doppia; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Nei territori costruiti vanno comprese anche le zone interne alla zona edificata e, comunque, le zone tipizzate dal PRG incluse nel PPA alla data del 06.06.90.

a.2- Mancata individuazione ed elencazione di lame, macchie, grotte e beni architettonici e archeologici.

b. Controdeduzione:

b.1- Dalla operatività del PUTT, per diretta conseguenza dei prescritti dell'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT vengono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini né paesaggistici né ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito -

per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Mola di Bari ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Mola di Bari risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1527/22.02.95****N. 096****PRESENTATA DA: COMUNE DI SALVE (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione -trasmessa dal Commissario Prefettizio- è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- La Regione non ha attivato le consultazioni previste dall'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
- a.2- Riferimenti cartografici e normativi vecchi ed inadeguati.
- a.3- Mancata pianificazione di 2° livello e conseguente penalizzazione per l'azione dei Comuni.
- a.4- Le "prescrizioni di base" immediatamente operative sono strumento di salvaguardia piuttosto che di strumento tecnico per la definizione di trasformazione compatibile del territorio.
- a.5- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della strumentazione urbanistica vigente, interessando anche le aree costruite.
- a.6- Errata classificazione degli "ambiti estesi" con riferimento ad alcune specifiche situazioni.
- a.7- Errata definizione del livello di tutela (ambito esteso C) per siti senza qualificazione paesaggistica.
- a.8- Errata formulazione della norma art.1.03 punto 5.3 delle NTA che penalizza situazioni di fatto e giuridiche già consolidate per Comuni privi di PPA alla data del 06.06.90.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla

carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.3- La mancata progettazione di secondo livello non è ascrivibile al PUTT, nè è risolvibile nel suo interno.

Circa la precarietà organizzativa dei Comuni, va ribadito che la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.

I contenuti della osservazione, pur corretti, non risultano assumibili.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA) e che assumono, a tutti gli effetti, il ruolo di piano di secondo livello.

b.5, 6- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- Dalla operatività del PUTT sono esclusi, per derivazione diretta dal prescritto dell'art.1 della legge 431/85, i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale

in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi". Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.8- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" di cui al punto precedente.

La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Salve risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1530/21.02.95**N. 098****PRESENTATA DA: COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di aree e patrimoni rurali di notevole interesse.**b. Controdeduzione:**

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ascoli Satriano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, quanto richiesto dalla Osservazione risulta risolvibile all'interno del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dal Comune di Ascoli Satriano risultano essere perseguibili con procedure già previste nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1579/22.02.95****N. 100****PRESENTATA DA: COMUNE DI SANNICOLA (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima ed è stata assunta con delibera di Consiglio Comunale; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il livello di tutela della fascia costiera va unificato.

a.2- La individuazione degli "ambiti estesi", per rispondere alle effettive caratteristiche paesistico-ambientali dei luoghi, deve essere definito in sede di strumento urbanistico comunale.

a.3- Vanno esclusi dalla applicabilità del PUTT le aree esterne a quelle vincolate con la legge 431/85.

b. Controdeduzione:

b.1- Circa la fascia costiera, per quanto scritto nel punto che segue, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato o nella formazione del piano di secondo livello, mantenere in modo unitario la tutela, oppure -con motivazioni derivanti dalle situazioni dei luoghi-, aumentare/diminuire detto livello.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, è perseguibile all'interno del PUTT adottato.

b.2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali

della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Sannicola ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- La parte di territorio comunale esterna agli ambiti vincolati con la legge 431/85 non "devono" essere esclusi, in quanto tali, dalla tutela paesaggistico-ambientale, ma "possono" esserlo; il PUTT, dovendo individuare i livelli di tutela di "tutto" il territorio regionale, ha dovuto considerare anche tali aree.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Sannicola risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1,2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1525/22.02.95****N. 101****PRESENTATA DA: COMUNE DI MONTE S.ANGELO (FOGGIA)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- Difformità dalla tipizzazione del PRG vigente.
- a.2- Difformità dalla delimitazione provvisoria del Parco del Gargano.
- a.3- Imprecisa o mancata individuazione ed elencazione di aree vincolate e di beni architettonici e archeologici sia esterni che interni al centro abitato.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra PUTT e strumentazione urbanistica vigente è definito dalla legge 431/85 da cui il PUTT deriva. Dalla operatività del PUTT, infatti, per diretta conseguenza dei prescritti dell'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto").

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA). E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT). Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è recepibile.

b.2, 3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da

poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Monte Sant'Angelo ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Circa la perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano, l'art.2.06 "aree protette e parchi regionali", richiamando le leggi statali in materia, individua le tipologie di parchi di "valenza regionale"; il PUTT, infatti, non può interferire con disposizioni e provvedimenti statali per cui la perimetrazione del Parco Nazionale (quella riportata nel PUTT è la perimetrazione provvisoria nota in quella fase della sua elaborazione) che esprime effetti è quella fissata con provvedimento statale.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Monte Sant'Angelo risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e lo strumento urbanistico vigente e, quindi, con il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1576/22.02.95**N. 104****PRESENTATA DA: COMUNE DI LEPORANO (TARANTO)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Vanno ripermetrati gli ambiti estesi tenendo conto delle reale situazione dei luoghi per la presenza di edifici e di urbanizzazioni.

a.2- Come definizione dei "territori costruiti" è preferibile quella della legge regionale n.6/85.

a.3- Considerata la esecutività degli indirizzi di tutela, dal PUTT dovrebbero derivare direttamente i PRG adeguati.

a.4- Il riporto degli ambiti sulla cartografia dello strumento urbanistico vigente è anacronistico laddove detta cartografia risale agli anni '60.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del

suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto

b.2- Il rapporto tra PUTT e strumentazione urbanistica vigente (zona omogenea B) è definito dalla legge 431/85 da cui il PUTT deriva.

Dalla operatività del PUTT, infatti, per diretta conseguenza dei prescritti dell'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali vengono, fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è recepibile.

b.3, 4- Il PUTT ha previsto (art.2.10 delle NTA) che il PRG assuma i contenuti e produca, per il territorio comunale, gli effetti del piano di secondo livello (art.2.05 delle NTA).

E' evidente che perchè ciò si concretizzi, il PRG deve essere formato nei termini previsti dalla legge regionale 56/80 e dalle NTA del PUTT.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Leporano ha contenuti in parte non accoglibili, in parte già previsti nel PUTT adottato; risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello o di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1526/22.02.95****N. 105****PRESENTATA DA: COMUNE DI OTRANTO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Vanno ripерimetrati gli ambiti estesi tenendo conto delle reale situazione dei luoghi e per la pertinente perimetrazione dei siti.

a.2- Vanno riconsiderati e uniformati i livelli di tutela su territori aventi le stesse specificità.

a.3- Va uniformato ed elevato il livello di tutela della fascia costiera.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- Circa la fascia costiera, per quanto scritto nel punto precedente, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato o nella formazione del piano di secondo livello, mantenere gli indirizzi di salvaguardia del PRG (se sono ritenuti più efficaci per la tutela), oppure -con motivazioni derivanti sia dal quadro generale della tutela individuata dal PUTT, sia dalle situazioni dei luoghi- specificare/differenziare/aumentare/diminuire il livello della protezione.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Otranto ha contenuti in parte non accoglibili, in parte già previsti nel PUTT adottato; risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello o di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1575/22.02.95****N. 106****PRESENTATA DA: COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FOGGIA)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è doppia; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Errata formulazione della norma art.1.03 punto 5.3 che penalizza situazioni di fatto e giuridiche già consolidate per Comuni privi di PPA alla data del 06.06.90.

a.2- mancata elencazione di beni architettonici ed archeologici.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini né paesaggistici né ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza

ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Orsara di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, quanto richiesto dalla Osservazione risulta risolvibile all'interno del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Orsara di Puglia risultano essere o in parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale, o in parte accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto riguarda:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1524/22.02.95****N. 107****PRESENTATA DA: COMUNE DI APRICENA (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Comune comunica che trasmetterà le osservazioni al PUTT deliberate dal Consiglio Comunale.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1617/23.02.95**N. 113****PRESENTATA DA: COMUNE DI NEVIANO (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione (che fa seguito e specifica la comunicazione oggetto della controdeduzione 004) riguarda:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Neviano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità

di ripermetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Neviano risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale;

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1609/23.20.95

N. 115

PRESENTATA DA: COMUNE DI GINOSA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.038, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1608/23.02.95****N. 116****PRESENTATA DA: COMUNE DI TARANTO (TA)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- Riferimenti cartografici vecchi ed inadeguati.
- a.2- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della strumentazione urbanistica generale, esecutiva e settoriale, vigente.
- a.3- Va individuato il comprensorio del Mar Piccolo e della Salina Grande, da sottoporre a pianificazione di secondo livello.
- a.4- Mancata inserimento nel sottopiano del punto 6.5 dell'art.2.05 delle NTA delle gravine tarantine.
- a.5- Le "prescrizioni di base" per le coste vanno attenuate/articolate in relazione alle specificità dei siti.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione non risultano risolvibili all'interno del PUTT adottato.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia

nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- La individuazione del "comprensorio del Mar Piccolo e della Salina Grande" non è impedito dal PUTT, anzi; la sua formazione, infatti, può essere attivata anche per iniziativa del Comune con le modalità di cui agli artt. 1.05, 2.10.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

b.4- La individuazione e perimetrazione dei sottopiani elencati nel punto 6 dell'art.2.05 delle NTA, derivano da una precedente specifica deliberazione della Giunta Regionale. La estensione della perimetrazione, ivi indicata per il sottopiano "Gravine", alla parte occidentale del territorio comunale di Taranto è certamente possibile in sede di deliberazione della GR sulla attivazione della procedura formativa del sottopiano.

b.5- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza

riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA) e che assumono, a tutti gli effetti, il ruolo di piano di secondo livello.

Circa la fascia costiera, per quanto sopra scritto, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato (o nella formazione del piano di secondo livello), mantenere le prescrizioni di base del PUTT, oppure -con motivazioni derivanti sia dal quadro generale della tutela individuata dal PUTT, sia dalle situazioni dei luoghi- specificare/differenziare/aumentare/diminuire il livello della protezione.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Taranto risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" della NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1620/23.02.95**N. 123****PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTINA FRANCA (TARANTO)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- Cartografia obsoleta ed inadeguata.
- a.2- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
- a.3- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto dello stato dei luoghi effettivo, della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva vigente; il "livello" di tutela dell'ambito esteso B non è giustificato, ed impedisce lo sviluppo (in particolare, il miglioramento della viabilità tra il centro e le contrade).
- a.4- Il PRG vigente ha già individuato e tutelato adeguatamente il sistema botanico-vegetazionale presente sul territorio.
- a.5- Il livello di tutela impedisce la realizzazione della strada di circonvallazione dell'abitato.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione non risultano risolvibili all'interno del PUTT adottato.

b.2- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale

56/80.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- Circa il sistema botanico-vegetazionale, per quanto sopra scritto, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato (o nella formazione del piano di secondo livello), mantenere le prescrizioni di base del PUTT, oppure -con motivazioni derivanti sia dal quadro generale della tutela individuata dal PUTT, sia dalle situazioni dei luoghi-specificare/ differenziare/aumentare/diminuire il livello della protezione mantenendo o modificando le prescrizioni del PRG vigente.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

b.5- Le opere pubbliche, tra le quali certamente è la "circonvallazione" di un centro abitato, che incidono nelle componenti del paesaggio, non sono impediti in assoluto dal PUTT: gli artt. 4.01, 4.02, 4.03 delle Norme Tecniche di Attuazione disciplinano le "opere di rilevante trasformazione", indicando i modi per verificarne gli impatti e compensarne/mitigarne le conseguenze, tramite lo "studio di impatto ambientale".

Il contenuto della osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Martina Franca risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1619/23.02.95**N. 124****PRESENTATA DA: COMUNE DI TRICASE (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
- a.2- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto dello stato dei luoghi effettivo, della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva vigente; il "livello" di tutela dell'ambito esteso B non è giustificato, e determina un "eccesso di vincolatività".
- a.3- L'ambito esteso incide sul centro abitato.
- a.4- La definizione dei "territori costruiti" rappresenta un onere per il Comune.
- a.5- Il secondo livello di pianificazione è in contrasto con l'art.1bis della legge 431/85.
- a.6- Cartografia obsoleta ed inadeguata, effetti del PUTT non coerenti con le finalità della 431/85.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2, 3, 5- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt.

3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- La gestione del paesaggio è certamente un onere per il Comune. Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione dei "PRG adeguati" ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione.

Peraltro, la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perché un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze; per altro verso, è evidente che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita -nei comportamenti reali- attraverso l'attività di "organi sovraordinati", derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che, peraltro, rendendo appetibile l'insediamento, sono depositarie di evidenti valenze economiche.

Ciò considerato, il contenuto dell'Osservazione non è accoglibile.

b.6- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla

carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Va anche considerato che il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.6.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.6.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.6.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.6.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Tricase risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" della NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1630/23.02.95

N. 127

PRESENTATA DA: COMUNE DI CORATO (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La definizione degli "ambiti estesi B, C, D" non ha tenuto conto dello stato dei luoghi effettivo, della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva vigente; il "livello" di tutela degli ambiti estesi non è giustificato.

a.2- La ridefinizione dei "territori costruiti" in relazione alla vigenza del programma pluriennale di attuazione.

a.3- la cartografazione del PUTT va fatta sui catastali.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.2- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" di cui al punto precedente.

La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini né paesaggistici né ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.3- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione dei fogli di mappa catastali, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto rapporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione non sono risolvibili nell'ambito del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Corato risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1648/24.02.95****N. 130****PRESENTATA DA: COMUNE DI NOCI (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, con diverse considerazioni di natura generali, per gli aspetti tecnici, riguarda il rapporto tra il PUTT e la strumentazione urbanistica vigente e, più in particolare, la ridefinizione dei "territori costruiti" anche in relazione alla vigenza del programma pluriennale di attuazione.

b. Controdeduzione:

Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA, utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini né paesaggistici né ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato dal Comune di Noci circa:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT, la strumentazione urbanistica vigente ed il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1647/24.02.95****N. 131****PRESENTATA DA: COMUNE DI SPONGANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.

a.2- La definizione dell'"ambito esteso C" su tutto il territorio comunale non ha motivazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali, degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano

anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermitezzazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusioni:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Spongano risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermitezzazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1634/24.02.95**N. 135****PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN DONATO (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione di Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- La individuazione di ulteriori termini di scadenza per la presentazione di osservazioni integrative.
- a.2- Il rapporto tra piano di secondo livello ed il piano territoriale di coordinamento provinciale.
- a.3- Vanno ripерimetrati gli ambiti estesi per i centri abitati tenendo conto dello strumento urbanistico vigente e dello stato effettivo dei luoghi.
- a.4- Va semplificata la possibilità di delega ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il piano territoriale di coordinamento istituito dalla legge 142/90, da formarsi da parte della Provincia, ha tra i suoi contenuti anche la tutela paesaggistico-ambientale e, pertanto, deve coordinarsi con il PUTT; esso, comunque, ha finalità più ampie del PUTT di secondo livello.

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06),

dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, i contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono accoglibili; l'ultimo aspetto dell'osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisite perché un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di San Donato risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.4/b.4), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1635/24.02.95**N. 136****PRESENTATA DA: COMUNE DI ROCCAFORZATA (TARANTO)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Supporti cartografici obsoleti ed inadeguati.
- a.2- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
- a.3- Definizione degli ambiti estesi anche sul costruito e, comunque, senza motivazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione dei fogli di mappa catastali, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione non sono risolvibili nell'ambito del PUTT adottato.

b.2- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori

costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Roccaforzata risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1636/24.02.95**N. 137****PRESENTATA DA: COMUNE CASSANO DELLE MURGE (BARI)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- PUTT non derivato dal PUT e pertanto penalizzante per lo sviluppo socio-economico.
- a.2- Supporti cartografici incompleti e non aggiornati.
- a.3- Definizione degli ambiti estesi senza valutazioni qualitative.
- a.4- Non giustificato l'inserimento tra le aree protette di quelle "faunistiche", ciò determinando livelli di protezione non corrispondenti alle caratteristiche dei siti.
- a.5- Il PRG non può variare le direttive di tutela anche se in esso v'è stato maggiore approfondimento.
- a.6- La gestione del paesaggio viene delegata ai Comuni ed alle Province che non sono attrezzati.
- a.7- Le NTA per i territori geomorfologicamente in pendenza sono fortemente limitative.

b. Controdeduzione:

b.1- La mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali o risolvibile nel suo ambito, derivando essa dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione dei fogli di mappa catastali, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi

"mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione non sono risolvibili nell'ambito del PUTT adottato.

b.3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", inoltre, è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermitezza degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.

Ciò constatato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

b.5- L'art.5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione dispone in termini esattamente opposti a quanto osservato. Il contenuto dell'Osservazione, pertanto, è già compreso nel PUTT adottato.

b.6- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.

La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.

La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio, però, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune (o la Provincia) possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze. La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- Come tutte, anche le "prescrizioni di base" relative ai "versanti e crinali", di cui all'art.3.09 delle Norme tecniche di Attuazione, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano", ma quelle: di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, è verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Cassano risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche dei siti il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1637/24.02.95****N. 138****PRESENTATA DA: GRUPPO CONSILIARE DI OPPOSIZIONE-
COMUNE DI NOVOLI (LE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La osservazione evidenzia che:**

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da beni non inclusi negli stessi (masserie, chiesette rurali, cave, grotte, fiumi);

a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate, e vadano esclusi dagli ambiti le aree perimetrali al centro abitato

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Novoli, oltre alla perimetrazione dei "territori costruiti" entro cui il PUTT non ha applicazione, ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Gruppo Consiliare di opposizione al Comune di Novoli risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1640/24.02.95****N. 141****PRESENTATA DA: COMUNE DI TIGGIANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:**

a.1- La definizione dell'ambito esteso "d" lungo la costa e di quello "C" su tutto il territorio comunale non ha motivazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi";

detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Tiggiano risultano accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1641/24.02.95****N. 142****PRESENTATA DA: COMUNE DI DISO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con specifica delibera di Giunta Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Il PUTT non è stato preceduto da un'analisi sociologica e, pertanto, risulta penalizzante per lo sviluppo socio-economico delle popolazioni insediate.
- a.2- Errate elencazioni e localizzazioni di componenti paesaggistico-ambientali.
- a.3- Definizione degli ambiti estesi senza riferimenti alle situazioni reali o amministrativamente definite.
- a.4- Ridefinizione dei "territori costruiti" anche in relazione al ruolo del programma pluriennale di attuazione.

b. Controdeduzione:

b.1- La mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, nel di cui ambito vengono definite le linee di sviluppo socio-economiche della Regione, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali, nè è risolvibile nel suo ambito; tale mancanza, infatti, deriva dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò

premessi, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Diso ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari temi nella individuazione degli "ambiti estesi", inoltre, è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la ulteriore (rispetto al punto precedente) necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e,

più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA, utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini né paesaggistici né ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione - è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile - nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Disco risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermostrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT, la strumentazione urbanistica vigente ed il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1644/24.02.95****N. 145****PRESENTATA DA: CIRCOSCRIZIONE S.VITO-LAMA-CARELLI
CITTA' DI TARANTO**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.37, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1645/24.02.95

N. 146

PRESENTATA DA: COMUNE DI CALIMERA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, per gli aspetti tecnici, riguarda:

- a.1- il rapporto tra il PUTT e la perimetrazione del centro abitato;
- a.2- la non applicazione dell'istituto della autorizzazione paesaggistica per gli edifici rurali con volumetria inferiore a 500 mc.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra lo stato di fatto/pianificazione urbanistica vigente e la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, non è recepibile.

b.2- Dovendosi, nelle aree sottoposte a tutela, applicare le norme di cui alla legge 1497/39, la osservazione non è recepibile.

c. Conclusione:

Per contrasto con l'ordinamento vigente, le osservazioni presentate del Comune di Calimera non risultano recepibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1675/24.02.95****N. 158****PRESENTATA DA: COMUNE DI CELLE DI S.VITO (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Comune propone il "rigetto totale" del PUTT e chiede di essere coinvolto nella tutela del suo territorio.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1716/27.02.95****N. 166****PRESENTATA DA: COMUNE DI MARUGGIO (TARANTO)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
- a.2- Non sono previste misure atte alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.
- a.3- Non viene proposto alcun modello organizzativo del territorio.
- a.4- Viene mantenuto un regime di tutela transitorio.
- a.5- Il PUTT demanda ai sottopiani gli aspetti immediatamente operativi, contrastando con le finalità del PUTT che deve avere un suo contenuto prescrittivo-normativo.
- a.6- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
- a.7- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
- a.8- Le componenti del paesaggio non sono state individuate con puntuali motivazioni di salvaguardia.
- a.9- I contenuti del PUTT non sono pianificatori, ma soltanto normativi.
- a.10- I "territori costruiti" rappresentano dei "vuoti normativi".
- a.11- L'elasticità delle norme denuncia una debolezza metodologica e strutturale del PUTT.
- a.12- Le procedure di controllo sfuggono al "controllo della collettività".

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il mancato approccio "ambientale" ed "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come

riferimento.

Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.3, 9- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle già riportate nel punto b.3/9, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".

La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

b5.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

b5.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condivisibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

b5.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B, e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".

Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i

"territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

b5.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.

b5.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b8.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del

diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b8.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.11- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela: ciò, in considerazione di quanto scritto nei punti che precedono, non evidenzia una "debolezza metodologica" ma, di contro, evidenzia la presenza di un forte telaio in grado di supportare la tutela delle molteplici peculiarità del territorio.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive.

Ciò però, da un verso, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e, d'altro verso, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Maruggio risultano essere, in massima parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1720/27.02.95**N. 169**PRESENTATA DA: COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, coinvolge aspetti tecnici e "politici", e conclude con la "opposizione" al PUTT; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Le modalità di pubblicazione, i termini, la documentazione trasmessa, l'accesso alla documentazione presso la Regione, non hanno consentito la completa formazione delle osservazioni.

a.2- La cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.3- L'approvazione del PUTT provoca l'inficiamento di parte dell'attuale e vigente pianificazione urbanistica.

a.4- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura.

a.5- La definizione delle componenti del paesaggio e, conseguentemente, quella degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi.

a.6- Risulta vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione dell'abitato: per la definizione dei "territori costruiti" sarebbe preferibile la definizione dell'art.18 della legge 865.

b. Controdeduzione:

b.1- La pubblicazione del PUTT e la sua presentazione alle comunità locali è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 della legge regionale 56/80, così come modificato dalla 16/95.

La osservazione non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e,

quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", conseguentemente, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'entrata in vigore del PUTT impone ai Comuni l'adeguamento dello strumento urbanistico.

La revisione dei piani urbanistici generali comunali, peraltro, è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va

interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Manfredonia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale - di definire in termini operativi la possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.6- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Manfredonia risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1722/27.02.95**N. 171****PRESENTATA DA: COMUNE DI MAGLIE (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Maglie ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Maglie risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1726/27.02.95****N. 175****PRESENTATA DA: COMUNE DI VEGLIE (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, che si conclude con la richiesta di una "revisione completa" del PUTT, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Il PUTT non è stato preceduto da un "progetto positivo di sviluppo e valorizzazione" e non sono stati coinvolti i Comuni.
- a.2- "Incredibili" carenze di dati di partenza.
- a.3- Ignorato il PRG trasmesso alla Regione dal 1982 e ignorate situazioni di fatto.
- a.4- Cartografia inadeguata e generatrice di errori.

b. Controdeduzione:

b.1- La mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, nel di cui ambito vengono definite le linee di sviluppo socio-economiche della Regione, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali, nè è risolvibile nel suo ambito; tale mancanza, infatti, deriva dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.

Nella formazione del PUTT l'Assessorato regionale all'Urbanistica ha attuato quanto prescritto dall'art.6 della legge regionale 56/80.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti (certamente non "incredibili", se sono state visionate le elaborazioni depositate presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione) del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Veglie ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali

fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", conseguentemente, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Veglie risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT, la strumentazione urbanistica vigente, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1728/27.02.95**N. 177****PRESENTATA DA: COMUNE GAGLIANO DEL CAPO (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con specifica delibera di Giunta Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La definizione degli ambiti estesi "B" e "C" nell'entroterra non trovano giustificazioni, mentre sono condivisibili quelli "B", "C", "D" lungo la costa.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazioni degli ambiti estesi, sia lungo la costa sia nell'interno.

Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio

finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di ripermetrare detti ambiti.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Gagliano Del Capo risultano accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1733/27.02.95****N. 182****PRESENTATA DA: COMUNE DI TRINITAPOLI (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Comune comunica che, avvenuta la pubblicazione, non sono pervenute osservazioni, nè l'Amministrazione ne ha da proporre.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1758/27.20.95

N. 189

PRESENTATA DA: COMUNE DI OTRANTO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.105, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1748/27.02.95****N. 195****PRESENTATA DA: COMUNE MONTERONI DI LECCE (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con specifica delibera di Giunta Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La definizione degli ambiti estesi vanno ripermetrati per aumentare il livello di tutela della "valle della Cupa" e per tenere conto dell'area di PRG per insediamenti produttivi.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazioni degli ambiti estesi, lungo la strada provinciale Lecce/Porto Cesareo.

Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di

modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di ripermetrare detti ambiti.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Monteroni di Lecce risultano accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1751/27.02.95****N. 198****PRESENTATA DA: COMUNE DI CAMPI SALENTINA (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con delibera del Commissario Prefettizio, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni vanno prorogati.

a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT per i contrasti con lo stato di fatto e con lo strumento urbanistico.

a.3- La documentazione del PUTT non è stata trasmessa nella sua totalità.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

Il rapporto, tra "stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigentete la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi

prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.3- Tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte operativa della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Campi Salentina risultano essere o già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, o non accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1752/27.20.95****N. 199****PRESENTATA DA: COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.036, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.1757/27.02.95****N. 204****PRESENTATA DA: COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.
- a.2- Definizione meccanicistica dei livelli di tutela.
- a.3- Ambiti estesi che si sovrappongono ad aree costruite o impegnate dallo strumento urbanistico.
- a.4- Cartografia inadeguata foriera di imprecisioni.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile (di cui si scrive in seguito); ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Massafra ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello

di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi".

b.2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale-, già sopra evidenziata, di definire in termini operativi la possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

G. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Massafra risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;

- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1778/28.20.95****N. 205****PRESENTATA DA: COMUNE DI LESINA (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione dà la "comunicazione" che saranno inviate osservazioni: osservazioni già controdedotte al n.045, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1781/28.20.95

N. 206

PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN SEVERO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione dà la "comunicazione" che la Giunta Comunale adotterà osservazioni sul PUTT/PBA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1780/28.02.95****N. 207****PRESENTATA DA: COMUNE DI ALTAMURA (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Sindaco evidenzia danni che il PUTT arrecherebbe sia all'utilizzo di contributi europei, sia alle attività agricole in genere; chiede la modifica del PUTT e la riapertura dei termini per definire proposte.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti tecnici di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1891/03.03.95****N. 208****PRESENTATA DA: COMUNE DI TIGGIANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La Regione non ha attivato le consultazioni previste dall'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.

a.2- Documentazione trasmessa al Comune insufficiente.

a.3- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto della reale situazione dei luoghi ed è incongrua nella differenziazione tra fascia costiera e interno.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.

La Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte operativa della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione

sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazioni degli ambiti estesi, lungo la costa e nell'interno.

Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di ripерimetrare detti ambiti.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripерimеtrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Tiggiano o non accoglibili, o già presenti nel PUTT adottato; risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripерimеtrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1894/03.03.95

N. 211

PRESENTATA DA: COMUNE DI OTRANTO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.105, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1895/03.03.95****N. 212****PRESENTATA DA: COMUNE DI ALEZIO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Cartografia superata non più corrispondente ai luoghi.
- a.2- Ambiti estesi sovradimensionati rispetto alla realtà dei siti.
- a.3- Introdurre l'istituto del silenzio assenso nella procedura del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri d'unione della cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni

"passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile (di cui si scrive in seguito); ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Alezio ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Le procedure del rilascio della autorizzazione paesaggistica derivano da leggi che il PUTT non può modificare.

L'istituto del silenzio assenso, nel caso del rilascio della autorizzazione, per effetto dell'art.16 della legge 241/90 non è applicabile, per cui (art.5.01, punto 5 delle NTA) il termine dei 60 giorni è stato qualificato come "perentorio": superato tale termine il responsabile del procedimento dà conto del ritardo ed il cittadino può attivare le procedure sostitutive di cui al 4° comma dell'art.1 della legge 341/85.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Alezio risultano essere o non accoglibili o, in parte, già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.1898/03.03.95****N. 214****PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN DONATO (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, riferita a quella già controdedotta al n.135, cui si rimanda, è una rettifica del numero della delibera della Giunta Comunale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1900/03.03.95****N. 215****PRESENTATA DA: COMUNE DI CARMIANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni non è rispettato.

a.2- La Regione non ha attivato le consultazioni previste dall'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.

a.3- Il PUTT demanda ai "sottopiani" la precisazione dei regimi di salvaguardia.

a.4- La documentazione trasmessa al Comune non è sufficiente.

a.5- La cartografia utilizzata è superata ed inadeguata.

a.6- La definizione degli ambiti estesi non corrisponde alle situazioni di fatto.

a.7- Il PUTT ha contenuti normativi e non planificatori.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.

Il contenuto dlla Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- La pianificazione di secondo livello prevista dal PUTT (artt.1.05, 2.05, 2.10 delle Norme Tecniche di Attuazione) vede nel "PRG adeguato" lo strumento di più immediata attuazione.

La revisione dei piani urbanistici generali comunali, difatti, è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi

onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

Al riguardo, il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte operativa della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.5- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

E' anche per tale motivo che la rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione della cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM-dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi, per quanto possibile, in quelli del PUTT adottato.

b.6- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del

quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.7.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.7.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.7.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.7.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Carmiano risultano essere o non accoglibili o già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT (punti a.12/b.12), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1902/03.03.95

N. 217

PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTINA FRANCA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, riferita a quella controdedotta al n.123, cui si rinvia, dà notizia dell'avvenuta pubblicazione degli atti all' Albo Pretorio del Comune.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.2277/14.03.95****N. 222****PRESENTATA DA: COMUNE CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La Osservazione riguarda:****a.1- Mancata individuazione dell'ippodromo ed elencazione di canali e torrenti inesistenti.****b. Controdeduzione:**

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Castelluccio Dei Sauri ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Castelluccio Dei Sauri risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto, inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.2279/14.03.95****N. 223****PRESENTATA DA: COMUNE DI CALIMERA (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.146, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.2280/14.03.95****N. 224****PRESENTATA DA: COMUNE DI ALESSANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La Osservazione riguarda:**

a.1- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della reale situazione dei luoghi ed è incongrua nella differenziazione tra parti del territorio comunale.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazioni degli ambiti estesi nel territorio comunale.

Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di

riperimetrare detti ambiti.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Alessano sono accoglibili e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, relativamente a:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.2708/28.03.95****N. 226****PRESENTATA DA: COMUNE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, che si conclude con una richiesta di revisione ed aggiornamento del PUTT, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Individuazione non completa di aree vincolate.
- a.2- Supporti cartografici che non danno certezze localizzative.
- a.3- Prescrizioni di base estremamente rigide.
- a.4- Gestione del passaggio delegata ai Comuni che non sono attrezzati.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze dalle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", di alcuni "ambiti distinti" e di alcune aree già vincolate, peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Acquaviva delle Fonti ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente

indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermitezzazione degli "ambiti estesi".

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica. Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è risolvibile nell'ambito del PUTT adottato.

b.3- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA). Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle: di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità. Ciò considerato, è verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.

La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.

La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio, però, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune (o la Provincia) possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Il PUTT non può determinare i modi attraverso i quali i Comuni acquisiscono dette struttura e professionalità.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusioni:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Acquaviva delle Fonti risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.3402/21.04.95****N. 228****PRESENTATA DA: COMUNE DI ROCCAFORZATA (TARANTO)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.136, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.3403/21.04.95****N. 229****PRESENTATA DA: COMUNE DI ERCHIE (BRINDISI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda:

a.1- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della reale situazione dei luoghi ed è incongrua nella differenziazione tra parti del territorio comunale.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazioni degli ambiti estesi nel territorio comunale.

Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di

riperimetrare detti ambiti.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Erchie sono accoglibili e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, relativamente a:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.3910/12.05.95

N. 230

PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTINA FRANCA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica delibera del Consiglio Comunale, ripropone quella controdedotta al n.123 (deliberata dalla Giunta Comunale) cui si rinvia.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.4098/18.05.95****N. 231****PRESENTATA DA: COMUNE DI GINOSA (TARANTO)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, ripropone quella già controdedotta al n.038 (delibera della Giunta Comunale), cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.4140/19.05.95****N. 232****PRESENTATA DA: COMUNE DI BITRITTO (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, costituita da una deliberazione del Consiglio Comunale che "dà mandato al Sindaco di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché siano acquisiti ulteriori elementi al fine di formulare adeguate osservazioni", nella sua narrativa, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Supporti cartografici inadeguati, che non danno certezze localizzative e distorcono la situazione di fatto.
- a.2- Definizione degli ambiti non precise e prescrizioni di base estremamente rigide.
- a.3- Gestione del paesaggio delegata ai Comuni/Province che non sono attrezzati.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica. Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è risolvibile nell'ambito del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", di alcuni "ambiti distinti" e di alcune aree già vincolate, peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della

sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Bitritto ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Circa le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Ciò considerato, dalla osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.

La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.

La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio, però, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune (o la Provincia) possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Circa le attuali carenze dei Comuni, il PUTT non può determinare i modi attraverso i quali gli stessi Comuni possano acquisire dette struttura e professionalità.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Bitritto risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.4157/228.05.95****N. 233****PRESENTATA DA: COMUNE DI CASTELLANA GROTTA (BARI)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è costituita dalla trasmissione, da parte del Comune, della osservazione già presentata dalla Ditta F.lli Filomarino, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.4787/13.06.95****N. 234****PRESENTATA DA: COMUNE DI COPERTINO (LECCE)****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima, notevolmente articolata, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
- a.2- Non sono previste misure atte alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.
- a.3- Non viene proposto alcun modello organizzativo del territorio.
- a.4- Viene mantenuto un regime di tutela transitorio.
- a.5- Il PUTT demanda ai sottopiani gli aspetti immediatamente operativi, contrastando con le finalità del PUTT che deve avere un suo contenuto prescrittivo-normativo.
- a.6- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
- a.7- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
- a.8- Le componenti del paesaggio non sono state individuate con puntuali motivazioni di salvaguardia.
- a.9- I contenuti del PUTT non sono pianificatori, ma soltanto normativi.
- a.10- I "territori costruiti" rappresentano dei "vuoti normativi".
- a.11- L'elasticità delle norme denuncia una debolezza metodologica e strutturale del PUTT.
- a.12- Le procedure di controllo sfuggono al "controllo della collettività".

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il mancato approccio "ambientale" ed "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella

legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.

Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con beca indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.3, 3- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovramunicipali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la

legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle già riportate nel punto b.3/9, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".

La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

b5.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

b5.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

b5.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B, e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".

Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la

vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

b5.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.

b5.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b8.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei

"valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b8.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò constatato, però, dalla osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.10- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

Dalla operatività del PUTT, infatti, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), la di cui perimetrazione, fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

È, pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.11- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela: ciò, in considerazione di quanto scritto nei punti che precedono, non evidenzia una "debolezza metodologica" ma, di contro, evidenzia la presenza di un forte telaio in grado di supportare la tutela delle molteplici peculiarità del territorio.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive.

Ciò però, da un verso, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e, d'altro verso, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita

consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Copertino risultano essere, in gran parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili. E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano", delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.5189/30.06.95**N. 236****PRESENTATA DA: COMUNE DI S.GIORGIO JONICO (TA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- Mancato riporto della permuta territoriale con il Comune di Montefiasci.

a.2- Individuazione del comprensorio del Mar Piccolo da sottoporre a immediata pianificazione di secondo livello.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica aggiornata.

Ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

b.2- La individuazione del "comprensorio del Mar Piccolo non è impedito dal PUTT, anzi; la sua formazione, infatti, può essere attivata anche per iniziativa del Comune con le modalità di cui agli artt. 1.05, 2.10.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di San Giorgio Jonico risultano essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.5200/30.06.95**N. 237**PRESENTATA DA: COMUNE DI SAVA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- Le modalità di attuazione del PUTT sostanzialmente mantengono un regime transitorio.
- a.2- La definizione delle componenti del paesaggio e, conseguentemente, quella degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi.
- a.3- Per una operatività sicura il PUTT va riportato sul PRG vigente.
- a.4- Nella definizione dei territori costruiti, la dizione abusivismo "sanato" va sostituita con quella di abusivismo "perimetrato".

b. Controdeduzione:

- b.1- L'attuazione del PUTT va distinta in "prima del PRG adeguato" e nel "dopo il PRG adeguato".
Prima dell'adeguamento del PRG, si applicano le "prescrizioni di base". Queste, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Ciò considerato, i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.
- b.2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una

classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Sava ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Non è possibile, nell'ambito del PUTT, riportare le perimetrazioni degli ambiti estesi e distinti sulla cartografia dei piani regolatori, poichè una tale operazione è di competenza comunale.

Il PUTT, infatti, ha scontato nelle rappresentazioni grafiche le difficoltà e le approssimazioni derivanti dalla inadeguata cartografia; difficoltà non risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

L'entrata in vigore del PUTT, peraltro, impone ai Comuni l'adeguamento dello strumento urbanistico la di cui revisione è inevitabile sia per aspetti amministrativi che per aspetti di merito: anche i PRG più "recenti" (il che, considerati i tempi di formazione presso il Comune ed i tempi dell'iter regionale, significa "molti anni") non hanno alcuna considerazione per la tutela "paesaggistica" imposta dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

A riguardo delle presenze "abusive" (le zone perimetrare ai sensi della legge 47/85 sono "B" di fatto ?), quanto osservato rileva la necessità, che ha aspetti di interesse generale, di riconsiderare la definizione dei territori costruiti. La osservazione, pertanto, al riguardo, è parzialmente accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Sava risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- i criteri per la perimetratura dei "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento: alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.5335/04.07.95**N. 238****PRESENTATA DA: COMUNE DI APRICENA (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.

a.2- Riconsiderazione del vincolo o riduzione della fascia di rispetto da corsi d'acqua interessati dallo strumento urbanistico.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile (di cui si scrive in seguito); ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Apricena ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente,

anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi".

b.2- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti". Questi, così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle Norme Tecniche di Attuazione).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" e, conseguentemente, anche la "tutela" sia dell'area di pertinenza che di quella annessa (fascia di rispetto) dei corsi d'acqua.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Apricena risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.5941/26.07.95****N. 239****PRESENTATA DA: COMUNE DI CORSANO (LECCE)****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La definizione delle componenti del paesaggio e, conseguentemente, quella degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi.

a.2- Cartografia superata con conseguente appesantimento dei vincoli.

a.3- Mancato riporto delle risultanze del sopralluogo della Commissione Provinciale circa la riduzione del vincolo ex legge 1497/39.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter

approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Corsano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Le risultanze del sopralluogo 10.01.1989 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali non ha prodotto effetti giuridici poiché non risulta emesso il decreto ministeriale che modifica quello precedente con il quale venne posto il vincolo.

La osservazione, pertanto, non può essere accolta.

c. Conclusioni:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Corsano risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6422/30.08.95**N. 245**PRESENTATA DA: COMUNE VICO DEL GARGANO (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- Mancata esplicitazione dei tempi e delle procedure per attuare l'"adeguamento pianificatorio".
- a.2- I territori costruiti non comprendo le zone turistico-produttive a bassa densità che non hanno le caratteristiche della zona "B".
- a.3- Mancata considerazione del non obbligo al PPA, con conseguente esclusione dai "territori costruiti" di tutte le zone "C".
- a.4- Mancata inclusione nei "territori costruiti" delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria ed a zone "F".

b. Controdeduzione:

b.1- La esplicitazione dei tempi e delle procedure per l'adeguamento del PRG sono definiti negli artt. 1.05, 5.05, 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Quanto osservato, pertanto, è già contenuto del PUTT adottato.

b.2, 3, 4- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

L'osservazione rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le

urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili nei "territori costruiti".

c. Conclusioni:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Vico del Gargano sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale. E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la perimetrazione dei "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6424/30.08.95**N. 247**PRESENTATA DA: COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- La ridefinizione di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela in 4 zone con importanti presenze naturalistiche e architettonico-archeologiche.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Manduria ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi

di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermizione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Manduria risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermizione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;

- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.6425/30.08.95****N. 248****PRESENTATA DA: COMUNE DI FOGGIA (FG)****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- Traslare nel PUTT la mappa dei vincoli del PRG adottato.

a.2- Nella definizione dei "territori costruiti" precisare l'inserimento delle aree edificate abusivamente oggetto di concessione in sanatoria.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente/adottata e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Nelle aree di vigenza del PUTT, nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Foggia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.2- L'osservazione, ancorchè non portatrice di elementi aggiuntivi, rileva aspetti di interesse generale poiché finalizzata a meglio precisare l'inserimento nei territori costruiti (punto 5 dell'art.1.03) dell'edificato abusivo sanato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Foggia sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la perimetrazione degli "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle aree edificate abusivamente oggetto di concessioni in sanatoria.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6426/30.08.95

N. 249

PRESENTATA DA: COMUNE VICO DEL GARGANO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.245, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6427/30.08.95****N. 250****PRESENTATA DA: COMUNE S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La Osservazione, plurima, riguarda:****a.1- La ridefinizione delle aree di pertinenza del fiume Ofanto e di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela sul sistema fluviale.****a.2- Proposta di istituzione di bandite di caccia e di zone di ripopolamento.****a.3- Incompleta individuazione di alcune componenti storico-architettoniche.****b. Controdeduzione:****b.1, 3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.****L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).****Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando anche la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.****La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile.****E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed**

adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".

Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale - di definire in termini operativi la possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.2- La attivazione o disattivazione di bandite di caccia o di zone di ripopolamento, ai sensi della legge regionale 10/84 non sono di competenza del PUTT.

La osservazione, pertanto, non è assumibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di San Ferdinando di Puglia risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6428/30.08.95**N. 251****PRESENTATA DA: COMUNE DI RACALE (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione di Consiglio Comunale, è plurima; si conclude con la richiesta di annullamento della delibera di adozione del PUTT da parte della Giunta Regionale, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale; la visionabilità presso l'Assessorato regionale di quanto non trasmesso è in contrasto con i termini imposti per le osservazioni.
- a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
- a.3- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura.
- a.4- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico, impegnando anche il centro abitato.
- a.5- Incompleta individuazione delle componenti del paesaggio.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di

questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello. La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4, 5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Racale risultano essere, in massima parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in minima parte non accoglibili, ed accoglibile con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6430/30.08.95**N. 253**PRESENTATA DA: COMUNE DI MELENDUGNO (LECCE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, è plurima, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
- a.2- La gestione del paesaggio va delegata ai Comuni anche se con UTC non diretto da tecnico laureato.
- a.3- Non giustificato l'inserimento tra le aree protette di quella "faunistica", peraltro largamente edificata.
- a.4- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
- a.5- Gli ambiti estesi investono anche il centro abitato.
- a.6- Le componenti del paesaggio non sono state individuate tutte.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione: certamente non la Regione.

Va ribadito, però, che se la gestione paesaggistico/ ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive, ciò -da un verso- richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e -d'altro verso-, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesaggistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa

massimamente dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.

Ciò constatato, prescindendo dalla specificità della situazione di Melendugno (area parzialmente edificata), dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

b.4, 4- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Inoltre, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni passaggio applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.5- Il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale

rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

Dalla operatività del PUTT, infatti, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, punto 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), la di cui perimetrazione fin dalla prima applicazione del PUTT è di competenza del Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

G. Conclusioni:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Melendugno risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in altra parte non accoglibili e, accoglibili -con conseguente inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA- per quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;

- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6431/30.08.95**N. 254**PRESENTATA DA: COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda:

a.1- La ridefinizione di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela sul sistema naturalistico e dell'insediamento storico.

a.2- Il completamento della individuazione delle componenti naturalistiche e storico-architettoniche.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando anche la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Francavilla Fontana ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha

già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".

Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale - di definire in termini operativi la possibilità di ripermizione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Francavilla Fontana risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermizione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.6432/30.08.95****N. 255****PRESENTATA DA: COMUNE DI MONTE S.ANGELO (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, si conclude con il "parere negativo" sul PUTT, e ripropone quanto osservato con la sindacale 14.02.95 già controdedotta al n.101, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6434/30.08.95**N. 257****PRESENTATA DA: COMUNE DI STATTE (TARANTO)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, formata con due delibere del Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni.

a.2- La ridefinizione di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela sul sistema naturalistico e dell'insediamento storico.

a.3- Il completamento della individuazione delle componenti naturalistiche e storico-architettoniche.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

b.2, 3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando anche la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni

e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Statte ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".

Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale - di definire in termini operativi la possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Statte risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6435/30.08.95**N. 258**PRESENTATA DA: COMUNE DI VIESTE (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Le modalità di attuazione del PUTT sostanzialmente mantengono un regime transitorio.

a.2- Mancata esplicitazione dei tempi e delle procedure per attuare l'"adeguamento pianificatorio".

a.3- I territori costruiti non comprendo le zone turistico-produttive a bassa densità che non hanno le caratteristiche della zona "B".

a.4- Mancata considerazione del non obbligo al PPA, con conseguente esclusione dai "territori costruiti" di tutte le zone "C".

a.5- Mancata inclusione nei "territori costruiti" delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria ed a zone "F".

b. Controdeduzione:

b.1- L'attuazione del PUTT va distinta in "prima del PRG adeguato" e nel "dopo il PRG adeguato".

Prima dell'adeguamento del PRG, si applicano le "prescrizioni di base". Queste, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".

La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

Il PUTT -come già scritto- ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

Il PUTT, inoltre, assumendo la finalità della legge 431/85

(esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata sia la lr 30/90, sia i commi dell'art.51 della lr 56/80 in argomento)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.2- La esplicitazione dei tempi e delle procedure per l'adeguamento del PRG sono definiti negli artt. 1.05, 5.05, 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Quanto osservato, pertanto, è già contenuto del PUTT adottato.

b.3, 4, 5- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Vieste sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la perimetrazione degli "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6436/30.08.95**N. 259**PRESENTATA DA: COMUNE DI ISCHITELLA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.
- a.2- Opportunità di modificazioni negli artt.1.03, 3.05, 5.02, 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione.
- a.3- Costitibilità della tutela paesaggistica anche da UTC diretto da geometra con più di 10 anni di servizio.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ischitella ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente,

anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità, di interesse generale, che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi".

b.2- Le aree escluse dall'applicabilità del PUTT elencate nel comma 5.2 dell'art.1.03 delle NTA derivano dalla legge regionale 30/90: quanto osservato (eliminazione della data e del riferimento al PPA ed inserimento di riferimenti agli strumenti urbanistici) evidenzia la necessità, di interesse generale, di riconsiderare detto riferimento al PPA (molti comuni pugliesi non sono tenuti a formarlo).

Nella definizione delle direttive di tutela per i boschi, art.3.05, commi 3.1 e 3.2 delle NTA, la osservazione rileva la necessità, di interesse generale, di precisare che in ogni ambito debbano essere realizzabili le piste tagliafuoco in conformità ai disposti degli organi competenti.

Quanto osservato, art.5.02 delle NTA, circa la presunta ripetitività della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ex legge 1497/39, è specificato che non v'è duplicazione; la richiesta che in zona agricola, al di sotto di una determinata superficie coperta, si concretizzi l'esenzione dall'autorizzazione, non è accoglibile.

Quanto osservato, art.5.03 delle NTA, circa la vigenza del parere paesaggistico, non è accoglibile.

Per quanto sopra constatato, i contenuti della osservazione relativi alle NTA o non sono accoglibili per contrasto con l'ordinamento vigente, o sono recepibili nei termini già indicati.

b.3- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione: certamente non la Regione.

Va ribadito, però, che se la gestione paesaggistico/ ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive, ciò -da un verso- richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e -d'altro verso-, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento. Ciò considerato, quanto osservato non è assumibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Ischitella risultano essere in parte non accoglibili e in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

- i criteri per la ripermetrazione dei territori esclusi dall'applicabilità del PUTT in relazione: alla data della legge 30/90, agli strumenti urbanistici vigenti, al PPA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6439/30.08.95****N. 262****PRESENTATA DA: COMUNE DI TERLIZZI (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

- a.1- La definizione degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi e vanno declassificati.
- a.2- Dall'applicabilità del PUTT vanno escluse le zone del PRG adottato.
- a.3- La perimetrazione degli ambiti va riportata sui catastali.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Terlizzi ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.2, 3- Non è possibile, nell'ambito del PUTT, riportare le perimetrazioni degli ambiti estesi e distinti né sulla cartografia dei piani regolatori, né sui catastali, poiché una tale operazione è di competenza comunale.

Il PUTT, infatti, ha scontato nelle rappresentazioni grafiche le difficoltà e le approssimazioni derivanti dalla inadeguata cartografia; difficoltà non risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

L'entrata in vigore del PUTT, peraltro, impone ai Comuni l'adeguamento dello strumento urbanistico la di cui revisione è inevitabile sia per aspetti amministrativi che per aspetti di merito poiché anche i PRG più "recenti" (per il Comune di Terlizzi l'istruttoria regionale dovrà tenere conto della situazione transitoria) non hanno "predisposto" la tutela "paesaggistica" nei termini imposti dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Terlizzi risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6442/30.08.95****N. 264****PRESENTATA DA: COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale e non sufficiente; i termini per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.

a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata.

a.3- L'articolazione delle NTA è complessa, di difficile lettura e non rispetta il Regolamento del RD 1357/1940 sui piani paesistici.

a.4- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico, inficiando il Programma di Fabbricazione vigente.

a.5- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio ed errata rappresentazione dei tematismi.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.

I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di

questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello.

Il PUTT è un piano urbanistico territoriale tematico che è cosa diversa dal piano paesistico ex legge 1497/39 per cui esso non deve conformarsi al Regolamento di cui al RD 1357/40.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4, 5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Rignano Garganico risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6603/06.09.95

N. 266

PRESENTATA DA: COMUNE DI MATTINATA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica deliberazione della Giunta Comunale, si conclude con il "parere negativo" sul PUTT senza alcuna considerazione specifica di merito.

b. Controdeduzione:

Nessuna argomentazione tecnica.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6604/05.09.95****N. 267****PRESENTATA DA: COMUNE DI RUFFANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima, notevolmente articolata, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
- a.2- Non sono previste misure atte alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.
- a.3- Non viene proposto alcun modello organizzativo del territorio.
- a.4- Viene mantenuto un regime di tutela transitorio.
- a.5- Il PUTT demanda ai sottopiani gli aspetti immediatamente operativi, contrastando con le finalità del PUTT che deve avere un suo contenuto prescrittivo-normativo.
- a.6- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
- a.7- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
- a.8- Le componenti del paesaggio non sono state individuate con puntuali motivazioni di salvaguardia.
- a.9- I contenuti del PUTT non sono pianificatori, ma soltanto normativi.
- a.10- I "territori costruiti" rappresentano dei "vuoti normativi".
- a.11- L'elasticità delle norme denuncia una debolezza metodologica e strutturale del PUTT.
- a.12- Le procedure di controllo sfuggono al "controllo della collettività".

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il mancato approccio "ambientale" ed "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella

legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.

Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepi la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.3, 9- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la

legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle già riportate nel punto b.3/9, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".

La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

b5.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

b5.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condivisibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

b5.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B, e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".

Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la

vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

b5.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, se il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.

b5.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b8.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei

"valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b8.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò constatato, però, dalla osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimolazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.10- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimolazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".

Dalla operatività del PUTT, infatti, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"). La perimolazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle NTA). E', pertanto, il Comune che -perimolando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimola le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.11- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela: ciò, in considerazione di quanto scritto nei punti che precedono, non evidenzia una "debolezza metodologica" ma, di contro, evidenzia la presenza di un forte telaio in grado di supportare la tutela delle molteplici peculiarità del territorio.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive.

Ciò però, da un verso, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perché un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e, d'altro verso, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesaggistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale

che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Ruffano risultano essere, in gran parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili. E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano", delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6605/05.09.95****N. 268****PRESENTATA DA: COMUNE DI TAURISANO (LECCE)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima; assunta con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale e non sufficiente.
- a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata.
- a.3- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
- a.4- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio ed errata rappresentazione dei tematismi.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3, 4- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una

classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di Taurisano il passaggio al "PRG adeguato" sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni descritte nella Osservazione.

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Taurisano risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;

- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**
-----**OSSERVAZIONE PROT.N.6622/05.09.95****N. 269****PRESENTATA DA: COMUNE RIGNANO GARGANICO (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.264, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6623/05.09.95**N. 270****PRESENTATA DA: COMUNE DI PESCHICI (FOGGIA)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima; formata con specifica delibera di Giunta Comunale, contiene più insinuazioni che argomentazioni tecniche le quali, comunque, riguardano:

- a.1- Il limite (art.1.03 delle NTA), per la presentazione entro il 6.6.90 degli strumenti urbanistici esecutivi esclusi dalla applicazione del PUTT, è iniquo.
- a.2- La possibilità di riconoscere maggiori costi alle opere pubbliche da realizzarsi in territori sensibili dal punto di vista paesaggistico (art.1.06 delle NTA) va regolamentata.
- a.3- L'abusivismo lungo le coste va "considerato e regolamentato dal PUTT" con possibilità di sanare e qualificare i siti e ciò contrasta con la non realizzabilità (art.3.07.4 delle NTA) di qualsiasi nuova opera edilizia.
- a.4- La possibilità di formare complessi turistico residenziali nelle aree annesse alla costa (art.3.07.4 delle NTA), rispondenti a certi requisiti, va precisata.
- a.5- La definizione di "bosco" incentiva la eliminazione e/o la manomissione delle piante, e il divieto dell'aratura profonda nell'area annessa danneggia gli agricoltori.
- a.6- Nella procedura dell'autorizzazione paesaggistica vanno inseriti: l'istituto del silenzio assenso, la sanzione penale per il funzionario/amministratore inadempiente e la durata indeterminata dell'autorizzazione rilasciata.
- a.7- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano non è corretta.

b. Controdeduzione:

b.1- Il limite temporale, fissato nel punto 5.2 dell'art. 1.03 delle NTA, è quello prescritto dal 2° comma dell'art.2 della legge regionale 30/90.
Detto termine non ha requisiti tecnici, ma deriva da valutazioni e decisioni assunte in sede politica.
La osservazione, pertanto, dal punto di vista tecnico non è ammissibile.

b.2- Circa il riconoscimento dei maggiori costi insediativi nelle aree sensibili dal punto di vista paesaggistico il

PUTT non può che affermarne il principio: la regolamentazione della sua attuazione non rientra tra i contenuti nel PUTT.

La osservazione, pertanto, dal punto di vista tecnico non è ammissibile.

b.3- La "regolamentazione" dell'abusivismo lungo le coste (e anche negli altri siti inedificabili), prima di essere concretata in sede tecnica, va voluta e decisa in sede politica.

La osservazione, pertanto, dal punto di vista tecnico non è ammissibile.

b.4- La definizione data nell'art.3.07.4 delle NTA è una prescrizione di base che trova applicazione (come salvaguardia) fino all'entrata in vigore del "PRG adeguato" (o del piano di 2° livello): essa pertanto va precisata -in relazione alle specificità del territorio comunale- in tale sede.

La osservazione, pertanto, ha contenuti già previsti nel PUTT adottato.

b.5- Le possibili azioni di manomissione delle aree boscate descritte nella osservazione, al fine di sottrarle alla tutela, sono dei reati e, conseguentemente, non sono assumibili per definire normative.

La osservazione, pertanto, non è ammissibile.

b.6- L'istituto delle sanzioni penali non è definibile in sede di PUTT; quello del silenzio assenso, nel caso del rilascio della autorizzazione, per effetto dell'art.16 della legge 241/90 non è applicabile, per cui (art.5.01, punto 5 delle NTA) il termine dei 60 giorni è stato qualificato come "perentorio": superato tale termine il responsabile del procedimento dà conto del ritardo ed il cittadino può attivare le procedure sostitutive di cui al 4° comma dell'art.1 della legge 341/85. La durata quinquennale della autorizzazione paesaggistica è tecnicamente corretta tenuto conto della durata complessiva della concessione edilizia.

La osservazione, pertanto, non è ammissibile.

b.7- La perimetrazione del Parco Nazionale che produce effetti è quella definita dalla legge statale: nel PUTT è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione.

La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Peschici risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed in parte (quelli sull'abusivismo) accoglibili previa definizione di orientamenti politici.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.6733/07.09.95****N. 271****PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTIGNANO (LECCE)****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.

a.2- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di Martignano il passaggio al "PRG adeguato" sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni descritte nella Osservazione sviluppate in sede di PRG da poco adottato.

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Martignano risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6840/11.09.95****N. 273****PRESENTATA DA: COMUNE DI CAGNANO VARANO (FOGGIA)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Le modalità di attuazione del PUTT sostanzialmente mantengono un regime transitorio.

a.2- Mancata esplicitazione dei tempi e delle procedure per attuare l'"adeguamento pianificatorio".

a.3- I territori costruiti non comprendo le zone turistico-produttive a bassa densità che non hanno le caratteristiche della zona "B".

a.4- Mancata considerazione del non obbligo al PPA, con conseguente esclusione dai "territori costruiti" di tutte le zone "C".

a.5- Mancata inclusione nei "territori costruiti" delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria ed a zone "F".

b. Controdeduzione:

b.1- L'attuazione del PUTT va distinta in "prima del PRG adeguato" e nel "dopo il PRG adeguato".

Prima dell'adeguamento del PRG, si applicano le "prescrizioni di base". Queste, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".

La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

Il PUTT -come già scritto- ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

Il PUTT, inoltre, assumendo la finalità della legge 431/85

(esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata sia la lr 30/90, sia i commi dell'art.51 della lr 56/80 in argomento)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA). Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.2- La esplicitazione dei tempi e delle procedure per l'adeguamento del PRG sono definiti negli artt. 1.05, 5.05, 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione. Quanto osservato, pertanto, è già contenuto del PUTT adottato.

b.3, 4, 5- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Cagnano Varano sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la perimetrazione degli "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6986/14.09.95****N. 275****PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.

a.2- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio.

a.3- Le aree sensibili del territorio comunale sono più che garantite dal Parco Nazionale del Gargano.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di San Marco in Lamis il passaggio al "PRG adeguato" per le aree esterne al Parco

sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni prodotte in sede di istituzione e di perimetrazione del Parco stesso. Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano che produce effetti è, ovviamente, quella definita con provvedimento ministeriale. Nel PUTT è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione.

La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di San Marco in Lamis risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.7327/26.09.95**N. 276****PRESENTATA DA: COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO (FG)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima; formata con specifica delibera di Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale e non sufficiente; le modalità per la pubblicazione e per la presentazione delle osservazioni non sono state rispettate.

a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata.

a.3- L'articolazione delle NTA è complessa, di difficile lettura.

a.4- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.

a.5- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio ed errata rappresentazione dei tematismi.

a.6- Assoggettamento agli "usi civici" di ampie zone.

a.7- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano non è corretta.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.

Le modalità ed i termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a proposito dei termini, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i

tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4, 5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.6- Il PUTT non assoggetta agli "usi civici" il territorio, ma registra la presenza di usi civici nei fogli catastali indicati.

La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

b.7- La perimetrazione del Parco nazionale che produce effetti è quella definita con legge statale: nel PUTT è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione.

La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di San Giovanni Rotondo risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.7760/17.10.95****N. 280****PRESENTATA DA: COMUNE MARGHERITA DI SAVOIA (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione ha per unico oggetto la richiesta di ripermimetrazione della zona umida "Salina di Margherita di Savoia" dichiarata di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsard con DM 30.05.79.

La richiesta, già avanzata con delibera del Consiglio Comunale dal 1986 e coerente con successivi altri provvedimenti comunali, ha avuto il parere favorevole dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (nota n.2214/04.03.89) con il prescritto (di competenza regionale) di sostituire le aree escluse con altre aree che lo stesso Ministero indicava. Non risulta che detto prescritto abbia avuto seguito.

b. Controdeduzione:

Il parere del Ministero di per sé non produce effetti tecnico-giuridici: ad oggi la ricognizione giuridica del territorio indica come vigente il DM del 1979 ed è ad esso che il PUTT ha dovuto fare riferimento.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione non è recepibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.3717/05.05.95**N. 281**

PRESENTATA DA: COMUNE DI MELPIGNANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione riguarda:

a.1- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di Melpignano il passaggio al "PRG adeguato" sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni descritte nella Osservazione sviluppate in sede di PRG.

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai

prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Melpignano risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.8760/24.11.95**N. 282**

PRESENTATA DA: COMUNE DI LECCE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, è plurima, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Non vi sono proposte per una tutela attiva delle risorse del territorio, nè chiari criteri guida per la pianificazione degli interventi compatibili.

a.2- Lo schema normativo è ambiguo e non offre parametri di valutazione confrontabili con le specificità dei luoghi.

a.3- La previsione del ricorso sistematico all'istituto della deroga è pregiudizievole.

a.4- La pianificazione di secondo livello è di spettanza della Provincia; il PUTT deve stabilire organi di tutela e valorizzazione del paesaggio espressi in forma certa e cogente.

a.5- Non si considera accettabile la esclusione del territorio costruito dalle valutazioni del PUTT, anche per gli aspetti di necessaria riqualificazione ambientale.

b. Controdeduzione:

b.1- La specificazione dell'efficacia delle norme tecniche (art.1.03 delle NTA) e la descrizione puntuale per ogni componente "ambito distinto" di ciascuna dei tre sistemi paesaggistico-ambientali delle trasformazioni del sito possibili (le "prescrizioni di base" contenute negli articoli del titolo III), costituiscono evidenti ed immediatamente operative proposte per la tutela attiva (trasformabilità compatibile).

Va, peraltro, ribadito che il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di

ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico/ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano già presenti nel PUTT adottato.

b.2- Lo schema normativo è strutturato in modo che nella individuazione del livello dei valori paesaggistico/ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) vengano, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta (ambigua ?) dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Le "prescrizioni di base", inoltre, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione dei piani di 2° livello e degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'istituto della deroga è disciplinato dal comma 3 dell'art. 5.07. Ivi, richiamato il DPR 616/77 da cui l'istituto trae origine, viene specificato che la deroga dalle prescrizioni di base è possibile soltanto per la realizzazione di opere regionali, pubbliche e di interesse pubblico (con le relative definizioni prese dalla lr 27/85) che siano: compatibili con le finalità della tutela, di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente, non abbiano alternative localizzative.

E', pertanto, evidente che non è assolutamente previsto il sistematico ricorso a tale istituto: il contenuto dell'osservazione, pertanto, non è assumibile perchè già previsto nel PUTT adottato.

b.4- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianificazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (ex legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province.

Ha rilievo la norma (comma 1, art.5.07 delle NTA) che attribuisce al "PRG adeguato al PUTT" gli effetti del piano di 2° livello per il territorio del Comune che forma un tale piano, per quanto attiene la possibilità di modificare (motivando) le "prescrizioni di base": questa possibilità ha rilievo perchè stabilisce, da un lato, livelli paritari tra le tre istituzioni in tema di tutela e uso del territorio e, d'altro lato, che la gerarchia dei piani può capovolgersi in assenza di attività (per carenza legislativa o per inadempienza) da parte dell'ente territorialmente superiore. Il tutto con percorsi amministrativi ampiamente garantisti e partecipati. Il contenuto dell'osservazione, pertanto non è assumibile perchè, per quanto possibile, è già previsto dal PUTT adottato.

b5- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili", basti pensare alla cartografia disponibile) esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

Il PUTT, pertanto, in coerenza con detta finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata sia la lr 30/90, sia i commi dell'art.51 della legge regionale 56/80 relativi all'argomento)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

E' indiscutibile (come affermato nella osservazione) che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione. Peraltro, il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "piani/progetto" (di recente introdotti nell'ordinamento) che certamente il PUTT non impedisce ma che, anzi, da esso possono trarre l'apparato definitorio delle specifiche tipologie delle trasformazioni compatibili individuate per ciascuno degli "ambiti distinti" dei tre sistemi paesaggistico-ambientali.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere, per quanto possibile, già

presenti in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Lecce risultano essere, in gran parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili.

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6948/11.10.94)

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA

PROVINCE - COMUNITA' MONTANE - ENTI
ASSOCIAZIONI - PARTITI

P.U.T.T. REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI ED ENTI (per progressivo)

N°	TITOLO	COMUNE	PROV.	CONTENUTO	ESITO
8	LEGAMBIENTE WWF - ARCI - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	5)-14)-16)-17)-25)	R/A/S
13	POLITECNICO DI BARI	VALENZANO	BA	19)	PA
21	ASSOCIAZIONE USPAS - UGENTO	UGENTO	LE	1)	PA
29	ASS. AMBIENTE - LEGA AMBIENTE - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	5)-14)-16)-17)-25)	R/A/S
43	GRUPPO NATURA "CASAMASSIMA"	CASAMASSIMA	BA	16)-17)-30)	A
47	LEGA AMBIENTE, ITALIANOSTRA, WWF	PROVINCIA DI LECCE	LE	5)-16)-17)-24)-30)	R/A/PA
58	LEGA PER L'AMBIENTE	BISCEGLIE	BA	16)-17)	A
73	ASSOCIAZIONE "VERDI" - POLIGNANO A MARE	POLIGNANO A MARE	BA	16)-17)-18)	A/PA
82	PROLOCO - CUTROFIANO	CUTROFIANO	LE	16)-17)	A
88	LEGA AMBIENTE COM. REG. PUGLIA - FOGGIA	BARI	BA	5)-7)-8)-10)-11)-20)-24)-25)	PA/R/S
92	ORDINE DEGLI INGEGNERI - TARANTO	TARANTO	TA	16)-17)	A
99	WWF SEZ. LECCE	LECCE	LE	16)-17)-18)	A/PA
102	GRUPPO SPELEOLOGICO RUVESE	MURGIA ALTA	BA	17)	A
103	ARCHEO CLUB D'ITALIA - RUVO DI PUGLIA	RUVO DI PUGLIA	BA	16)-17)	A
110	CAPTANERIA DI PORTO - TARANTO	TARANTO	TA	11)	S
121	APM ALLEANZE PER MANDURIA	MANDURIA E ALTRI	TA	1)-3)-9)-11)-12)-16)-17)-18)-20)-24)-25)	PA/R/S/A
133	ORDINI PROFESSIONALI (diversi) TRANI	TRANI	BA	16)-17)-24)	A/R
134	SEZ. PDS DI SALVE	SALVE	LE	16)-17)	A
140	ASS. PROLOCO - GIOIA DEL COLLE	GIOIA DEL COLLE	BA	5)	R
143	LEGA AMBIENTE - MANDURIA	MANDURIA	TA	16)-17)	A
155	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	MONTE S. ANGELO	FG	2)-7)-28)	R/S
159	LEGA AMBIENTE DI TARANTO	TARANTO	TA	17)	A
164	WWF TORRE GUACETO	CAROVIGNO	BR	2)	R
165	I.N.U. PUGLIA - BARI	GARGANO - SALENTO	FG-LE	5)-8)-12)-16)-17)-24)-28)	R/S/A
197	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	VALENZANO	BA	19)	PA
210	CIRCOLO "PIAROA" - ORIA	ORIA - FRANCAVILLA - ERCHIE	BR	17)	A
216	CIRCOLO LEGAMBIENTE "IL FRAGNO" - NOCI	NOCI	BA	16)-17)	A
218	P.P.L. SEZIONE DI SPONGANO	SPONGANO	LE	2)	R
219	ORDINE DEGLI ARCHITETTI - TARANTO	TARANTO	TA	6)-12)-16)-17)-18)	R/A/PA
227	COORD. PROV. I.E. LEGA AMBIENTE-TARANTO	GINOSA E MASSAFRA	TA	16)-17)-18)	A/PA
241	CIRCOLO LEGA AMBIENTE - FRANCAVILLA F.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	17)	A
242	ORDINE DEGLI INGEGNERI - LECCE	LECCE	LE	8)-11)-20)-25)	S/R
244	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI - GINOSA	GINOSA	TA	2)-13)	R
252	ORDINE DEGLI INGEGNERI - LECCE	LECCE	LE	8)-11)-20)-25)	S/R
256	LEGA AMBIENTE CIRCOLO "GIANO" - GINOSA	GINOSA	TA	16)-17)	A
260	WWF - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	17)-18)	PA
261	PROVINCIA DI LECCE	LECCE PROVINCIA	LE	16)-17)-28)	A/S
272	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	MONTE S. ANGELO	FG	2)-7)-28)	R/S
274	ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA - NARDO'	POLIGNANO A MARE	BA	5)-16)-17)-24)-30)	R/A/PA
277	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	COM. MONT. DEL GARGANO	FG	2)-7)	R/S
278	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	COM. MONT. DEL GARGANO	FG	2)-7)-28)	R/S

P.U.T.T. REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI ED ENTI (per progressivo)

LEGENDA DEI CONTENUTI

- 1) Vanno escluse dalla vigenza del PUTT le zone urbanizzate e le zone interne all'abitato
- 2) Vanno escluse dal PUTT le aree non esplicitamente vincolate dalla legge 431/85
- 3) Incongruente il riferimento al PPA per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT; idem per le aree DIM 1444/61
- 4) Iniquo il riferimento alla data 06/06/90 per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT
- 5) L'esclusione dei territori costruiti dalla vigenza del PUTT è un errore concettuale; mancata tutela
- 6) Il PUTT non propone un modello organizzativo del territorio
- 7) Il PUTT non individua parchi; non collima con il Parco Nazionale del Gargano, non organizza strumenti di spesa
- 8) Il PUTT non perimetra i sottopiani, non definisce i rapporti con i sottopiani, non ne stabilisce la tempistica per la formazione
- 9) Il PUTT non ha contenuti normativo/prescrittivi rinviando la tutela ai sottopiani e individuando una tutela transitoria
- 10) Il PUTT ha utilizzato una cartografia del tutto inadeguata
- 11) I Comuni non hanno avuto la documentazione del PUTT
- 12) Il PUTT non ha un approccio ecologico
- 13) Il PUTT non si rapporta con il PUT; ignora ogni aspetto dello sviluppo socio-economico
- 14) Il PUTT non è conforme alla legislazione sul paesaggio e non ha i contenuti dei piani paesistici
- 15) Il PUTT non si misura con il recupero/riqualificazione del territorio; non affronta il problema dell'abusivismo
- 16) Il PUTT presenta lacune nella individuazione, elencazione e localizzazione dei beni da tutelare
- 17) Il PUTT ha definito gli ATE senza tenere conto della reale situazione dei luoghi; ATE da riprogettare nei piani di II° livello o PR
- 18) Il PUTT non ha classificato come ATE "A" tutti gli ambiti che richiedono il livello massimo di tutela
- 19) Il PUTT ha errato nel considerare come aree protette istituti faunistici che non qualificano in alcun modo il territorio
- 20) Il PUTT è costituito da una normativa rigida e complessa
- 21) Il PUTT oltre la complessità normativa non contempla l'abusivismo
- 22) Dall'elasticità della normativa del PUTT deriva la impossibilità di controlli
- 23) Il PUTT vincola le aree annesse ai beni tutelati come la L.R. 56/80
- 24) Il PUTT è eccessivamente permissivo nelle zone annesse alle fasce costiere; deve unificare la normativa di tali zone
- 25) Il PUTT deve poter essere gestito da Comuni diretti da Arch/Ing. edili; UTC non attrezzati
- 26) Nella procedura autorizzativa va inserito l'istituto del silenzio assenso
- 27) Il PUTT rende più complessa la realizzazione delle OO.PP. e ne aumenta i costi
- 28) Il PUTT non chiarisce e definisce il ruolo della Provincia
- 29) Il PUTT non esplicita la cessazione della L.R. 30/90 e degli specifici commi dell'art.51 della L.R. 56/80
- 30) Il PUTT non è strutturato sulla valutazione qualitativa dei beni da tutelare
- 31) Il PUTT individua i livelli di tutela in modo meccanicistico e/o discrezionale senza individuare ed adottare parametri oggettivi

LEGENDA DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

- A Accolta
- PA Parzialmente accolta
- R Respinta
- S Superata

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1102/08.02.95****N. 008****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC."IL GHEPPIO"-
WWF - ARCI/CIRC."P.BLASI-NUNNU" - MASSAFRA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- nelle NTA vengano introdotte modifiche in ordine a:
- art.1.03: escludere dalle aree definibili come "territori costruiti" le aree già sottoposte a vincolo; eliminare dalle aree definibili "territori costruiti" le "zone B di fatto";
 - art.5.02: vanno eliminate alcune esenzioni dalla autorizzazione paesaggistica;
 - art.6.02: venga posto il termine ultimo di tre anni entro cui formare il sottopiano;
 - art.5.05: vengano riconsiderate le procedure, per il rilascio di concessioni edilizie, approvazioni di piani e approvazioni di interventi nei territori costruiti e negli ATE "E";
- a.2- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi riguardanti: idrogeologia superficiale, grotte, vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche;
- a.3- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- Circa le norme tecniche di attuazione:

- art.1.03: per la individuazione dei "territori costruiti", va evidenziata la circostanza che il Piano derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva, comprese le aree e gli immobili eventualmente già vincolati posti al loro interno. Al riguardo, pertanto, il Piano paga lo scotto della sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale limitazione.

La presenza, nella Regione, di un gran numero di programmi di fabbricazioni non adeguati al DM 1444/68, pone problemi

di equità di trattamento ai fini delle esclusioni previste dalla stessa legge 431/85: a ciò si deve la norma di cui si chiede la cancellazione.

Ciò considerato, il contenuto della osservazione non risulta assumibile.

- art.5.02, 5.03: gli interventi esclusi dalle procedure dell'autorizzazione passagistica e del parere paesaggistico riguardano manufatti e attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri; per tutte le altre situazioni, interne alle aree di vigenza del Piano, la obbligatorietà della autorizzazione e del parere è sancita. La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

- art.6.02: il Piano non ha ritenuto necessario porre limiti temporali per la formazione dei sottopiani, la cui formazione si appartiene ad Enti che istituzionalmente hanno la gestione del Piano.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.3- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Massafra ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che

vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Circolo il Gheppio di Massafra, dal WWF sez. di Massafra, dall'ARCI/ Circolo P.Biasi-Nunnu di Massafra, risultano essere:

- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1307/15.02.95****N. 013****PRESENTATA DA: POLITECNICO DI BARI
COMUNE DI VALENZANO (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- L'area protetta "faunistica" (oasi di protezione: azienda agraria sperimentale), in corrispondenza dell'insediamento universitario nel territorio di Valenzano, in realtà non esiste.

b. Controdeduzione:

b.1- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.

Nel caso di Valenzano, inoltre, la localizzazione dell'area protetta non corrisponde alla reale situazione dei luoghi. Ciò constatato, dalla Osservazione rileva anche la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

c. Conclusione:

Risulta verificato che la Osservazione presentata dal Politecnico di Bari corrisponde ad una reale contraddizione localizzativa e, pertanto, risulta accoglibile. Ne consegue che :

- l'area impegnata dall'insediamento universitario e dal centro di ricerca scientifica e tecnologia nel territorio del Comune di Valenzano va considerata come appartenente all'"ambito territoriale esteso E", sempre che che non venga considerata "territorio costruito" dal Comune di Valenzano nella prima applicazione del PUTT (art.1.03/5 delle NTA);

e che è inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermestrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche dei siti il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1314/15.02.95****N. 021****PRESENTATA DA: ASS.USPAS-CONFARTIGIANATO - UGENTO****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione, esprimendo il timore che l'entrata in vigore del PUTT possa creare la paralisi delle attività economiche, evidenzia la necessità che sia esclusa dall'ambito esteso "C" la zona artigianale prevista dal piano regolatore generale del Comune di Ugento.

b. Controdeduzione:

Il PUTT esclude dalla sua applicazione i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5) i quali comprendono anche le zone produttive dotate di pianificazione esecutiva; la vigenza del PUTT, comunque, salvo che per le aree comprese negli ambiti estesi "A" (e in quelli "B" in talune situazioni) non prescrive la inedificabilità assoluta, ma la tutela delle componenti paesaggisticamente rilevanti (gli ambiti territoriali distinti).

La attuazione delle previsioni urbanistiche nelle zone produttive del Comune di Ugento, pertanto, non vengono impedito dall'entrata in vigore del PUTT.

Inoltre, la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei già richiamati "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ugento ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità

di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Associazione "USPAS- Confartigianato" di Ugento risultano essere accoglibili per quanto attiene la motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1368/16.02.95

N. 029

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE - MASSAFRA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione fornisce alcune precisazioni su elementi già contenuti nella Osservazione 008 cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1338/15.02.95****N. 043****PRESENTATA DA: ASS.GRUPPO NATURA - CASAMASSIMA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima ed evidenzia che:

- a.1- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi e vengano corretti alcuni errori (zona umida di Lama Cupa, Contrada Tomegna, chiesette rurali);
- a.2- la individuazione e la perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Casamassima ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Associazione "Gruppo Natura" di Casamassima risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1369/18.02.95****N. 047****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE-ITALIA NOSTRA-W.W.F.
PROVINCIA DI LECCE****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- nelle NTA vanno introdotte modifiche in ordine a:

- art.7.05: va abrogato per violazione del principio di gerarchia delle fonti di diritto;
- art.1.03: vanno esclusi i punti 5.2 e 5.3 e, comunque, nei "territori costruiti" devono continuare ad avere vigore le norme dell'art.51 della lr 56/80;
- art.2.04: va abrogato poichè non consente la tutela del bene in via cautelativa;
- art.1.04,n.1 ultima parte: va abrogato perchè limita l'efficacia prescrittiva del Piano alla sola carta C1 ed alle NTA escludendo gli elenchi dei beni;
- art.3.07.4: va integralmente abrogato poichè, in evidente violazione della legge Galasso, consente nuove costruzioni nella fascia dei 100 m e villaggi turistici entro i 300 m;
- art.5.02, punti 1.01, 1.07, 1,08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13: vanno abrogati trattandosi di attività ed opere che non possono essere eseguite senza attenta valutazione dell'incidenza paesaggistica;
- art.5.01,punto 5 e art.5.03,punto 2: vanno abrogati poichè costituiscono ipotesi di silenzio assenso in violazione della legge 241/90;
- art.5.06,punto 2: va abrogato perchè inopportuno;
- art.6.03: la struttura di gestione del Piano va integrata di tutte le figure professionali necessarie;
- art.5.07,punto 3: va abrogato perchè sottrae a qualsiasi disciplina le opere pubbliche;

a.2- non si tiene assolutamente in considerazione la attribuzione ex 142/85 alle province;

a.3- la perimetrazione di sette aree da sottoporre a progettazione di secondo livello non è sufficiente;

a.4- si riscontrano carenze nella individuazione dei beni da sottoporre a tutela e nella incompletezza di dati per alcuni di quelli compresi.

b. Controdeduzione:**b.1- Circa le norme tecniche di attuazione:**

- art.7.05: nelle ll.rr. 56/80 e 30/90 è testualmente specificato che alcune norme ivi contenute "hanno validità fino all'entrata in vigore del PUTT" : dette norme, pertanto, cessano di avere effetti per specificazione delle stesse leggi.

La osservazione, pertanto, viene parzialmente accolta introducendo nell'articolo una più precisa individuazione degli articoli che decadono.

- art.1.03: per la individuazione dei "territori costruiti", va ribadita la circostanza che il Piano deriva il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, esso ha "dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 esclude, comprese le aree e gli immobili eventualmente già vincolati posti al loro interno. Al riguardo, pertanto, il Piano paga lo scotto della sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale limitazione.

La presenza, nella Regione, di un gran numero di programmi di fabbricazioni non adeguati al DM 1444/68 e, anche, di PRG non adeguati alla l.r. 56/80, pone problemi di equità di trattamento ai fini delle esclusioni previste dalla stessa legge 431/85: a ciò si devono le norme di cui si chiede la cancellazione.

Ciò considerato, il contenuto della osservazione non risulta assumibile.

- art.2.04: è l'articolo che definisce i piani sottordinati e che prescrive la vigenza delle prescrizioni di base fino alla loro entrata in vigore. La abrogazione di tale articolo è tecnicamente impossibile per cui l'osservazione non è accoglibile.

- art.1.04,n.1: la osservazione va parzialmente accolta poiché è opportuno individuare con precisione quali elaborazioni del PUTT esprimono efficacia prescrittiva.

- art.3.07.4: riguarda le prescrizioni di base per la tutela delle coste; la distanza del possibile edificato dal perimetro della fascia litoranea (che viene definita nei modi indicati dal Piano nell'art.3.07.2 in sede di sottopiani e che, in loro assenza, ha la profondità di m 100 dal confine del demanio) è dal Piano prescritta come "minimo" ma, comunque e sempre, la stessa va stabilita con "particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi" nell'ambito delle previsioni del "progetto" che deve contenere anche la dimostrazione sia della compatibilità della trasformazione con le caratteristiche peculiari del sito, che della loro valorizzazione. Piuttosto che a limiti estesi "non gestibili", il Piano ha inteso affidare alla "responsabilità" del progetto, che ha un percorso approvativo con più passaggi partecipati e garantisti (permanendo i regimi delle autorizzazioni e/o pareri e/o attestazioni e/o verifiche di compatibilità paesaggistiche, senza, pertanto, alcuna violazione della legge Galasso), il ruolo di primo garante della tutela.

La osservazione, pertanto, non può essere accolta.

- art.5.02: gli interventi esclusi dalle procedure dell'autorizzazione paesaggistica riguardano manufatti e

attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri; per tutte le altre situazioni, interne alle aree di vigenza del Piano, la obbligatorietà della autorizzazione è sancita.

La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

- art.5.01.5 e 5.03.2: non esiste alcuna possibilità che si configuri il silenzio assenso; la parentoria del termine attiva le eventuali procedure sostitutive.

La osservazione, pertanto non produce effetti nel merito del Piano.

- art.5.06.2: porre il termine entro il quale il PRG va adeguato al Piano è necessario.

La osservazione non è accettabile.

- art.6.03: L'approccio multidisciplinare sia alla pianificazione che alla sua validazione ed attuazione non è certamente impedito dai contenuti del Piano: la individuazione delle competenze ed il ruolo delle stesse nel processo di pianificazione subordinato e nella gestione del territorio è "responsabilità" dell'ente promotore, sia esso la Regione o la Provincia o il Comune.

La osservazione, pertanto, non produce effetti di merito nel Piano.

- art.5.07: il Piano ha mantenuto istituti pesanti nell'ordinamento regionale vigente circa gli iter approvativi delle opere pubbliche.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianificazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (vale il richiamo alla legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province: comunque la osservazione viene parzialmente considerata con le modifiche introdotte negli articoli del titolo VI.

b.3- Il 1° comma dell'art.2.05 specifica che "con il Piano o con successivi provvedimenti della Giunta Regionale vengono perimetrare le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio": quanto osservato, pertanto è già considerato nel Piano.

b.4- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza

ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o dei PRG adeguati.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto sopra scritto, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà ai Comuni -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è in parte da ritenersi automaticamente recepito nel Piano e, per altra parte, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente, Italia Nostra e W.W.F. della Provincia di Lecce, risultano essere:

- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1467/21.02.95****N. 058****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CHICO MENDES -
BISCEGLIE****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima, previo apprezzamento per il lavoro svolto nella stesura del Piano, evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi e vengano corretti alcuni errori;

a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di

introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Bisceglie ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Chico Mendes di Bisceglie risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1597/23.02.95****N. 073****PRESENTATA DA: VERDI - POLIGNANO A MARE (BARI)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- Viene osservato che tutta la fascia costiera debba essere ritipizzata come ambito esteso "A"; analogamente tale richiesta viene fatta per tutte le lame e le zone archeologiche; e, inoltre, viene chiesta la ritipizzazione in ambito esteso "C" delle zone urbanizzate di tutte le frazioni.

b. Controdeduzione:

Va specificato che:

- b.1- le lame e le aree archeologiche, in quanto "ambiti distinti", sono sottoposti a specifici regimi di tutela diretta, a prescindere dell'ambito esteso entro cui ricadono;
- b.2- le zone urbanizzate, rientrando nella perimetrazione dei "territori costruiti", sono esclusi dall'applicabilità del PUTT;
- b.3- è pura demagogia chiedere la tipizzazione come ambito esteso "A" (immodificabilità dei siti) di tutto il territorio tra il mare e la statale 16, laddove il Comune ha zonizzato in sede di PRG, ha inserito in PPA, ha approvato lottizzazioni, per significativa parte di detto territorio; comunque, il contenuto dell'osservazione, non supportato tecnicamente in modo da richiedere la correzione del PUTT adottato, può essere dallo stesso Comune di Polignano, in sede di adeguamento del PRG al PUTT (art.5.06 delle NTA), nell'ambito di una operazione pianificatoria tecnicamente motivata, attuato nella riconsiderazione dei livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, -per quanto possibile- perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1577/22.02.95**N. 082****PRESENTATA DA: PRO LOCO - CUTROFIANO**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima, ed evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi (uliveti secolari, aree archeologico-storiche quali "Chiani di S.Giovanni, Petrore, LI Castieddri, Badia, Casina Angelelli, chiesa della masseria Astore), e che inoltre venga tenuto conto della "desertificazione" del territorio dovuta alla numerose cave;

a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del

"PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Cutrofiano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Pro Loco di Cutrofiano risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1547/22.02.95**N. 088****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE-COMIT.REG.PUGLIESE**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

- a.1- I tempi e le modalità di cui all'art.6 della l.r.56/80 non vengono rispettati;
- a.2- l'informazione sugli elaborati del Piano è stata limitata;
- a.3- la cartografia di base non è aggiornata, quella catastale non è leggibile;
- a.4- non sono stati inclusi negli ambiti "A" di valore eccezionale rarità riconosciute;
- a.5- non sono stati chiariti i rapporti di coerenza tra il PUTT/PBA e gli altri PUTT (cave, rifiuti, piani bacino, ecc.);
- a.6- il Piano non è conforme al piano paesistico ex 1497/39 e RD 1357 non avendo norme immediatamente esecutive;
- a.7- i sottopiani non vengono definiti per tempi e perimetri, e non sono stati individuate aree già considerate per parchi;
- a.8- nel piano è manifesta la volontà di scardinare la l.r.56/80, unico freno fino ad oggi al completo scempio del territorio;
- a.9- l'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura per i continui rimandi;
- a.10- nelle NTA vengano introdotte modifiche in ordine a:
 - art.1.03: eliminare le aree definibili "territori costruiti" in quanto "zone B di fatto";
 - artt.2.02 e 3.05: contraddizione tra indirizzi di tutela e direttive di tutela per gli ambiti territoriali estesi "B";
 - art.2.10/4: al PRG, ancorchè adeguato al Piano, non va riconosciuto contenuto ed efficacia di sottopiano;
 - art.2.11/2: al PRG non va data la possibilità di specificare per particolari situazioni, attraverso progettazione esecutiva, effetti di sottopiano;
 - art.3.07.4: le prescrizioni di base per la tutela delle coste vanno riviste;
 - artt.3.08 e 3.09: sono state individuate le stesse prescrizioni di base sia per l'"area di versante" che per l'"area annessa";
 - artt.3.17 e 3.18: per il paesaggio agrario e per i punti

- panoramici mancano le prescrizioni di base;
- artt.2.02/1.1, 3.05/3.2, 3.10/4.2 e 2.02/1.2, 3.05/4.2: il paesaggio agrario viene disciplinato due volte;
 - art.4.01: per le opere di rilevante trasformazione non basta lo studio di impatto ma occorre la VIA;
 - art.5.02: vanno riconsiderate alcuni interventi esentati dall'autorizzazione paesistica;
 - art.5.03: vanno eliminate alcune esenzioni dal parere paesistico;
 - art.5.07: va eliminata ogni procedura di deroga al Piano;
 - art.6.01: va eliminata la sub-delega ai Comuni.

b. Controdeduzione:

b.1- Le norme sul procedimento di approvazione del Piano, di cui all'art.6 della l.r.56/80, sono state modificate dalla l.r. 16/1995.

La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.2- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica e tutti quelli riproducibili sono stati acquisibili da parte di chiunque.

La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.3- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM-dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici.

Inoltre, le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati in parte compresi in quelli del PUTT adottato, ed in parte non sono accoglibili.

b.4- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini

prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti", che hanno il loro proprio specifico regime di tutela (titolo III) che non richiede, per esplicitare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- I contenuti del Piano, così come ricorda l'art.2 della stessa legge 431/85, derivano da "norme fondamentali di riforma economico-sociale della repubblica" per cui ad essi devono correlarsi i disposti di tutti gli altri piani settoriali o tematici.

La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.6, b.7- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale (finalità che sono proprie del piano paesistico ex legge 1497/39), ma ha la finalità:

b.6.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.6.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.6.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.6.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- Il Piano non ha la finalità di "scardinare" la l.r.56/80, ma deve -così come richiesto dalla stessa legge- sostituire alla "norme vigenti in attesa del PUTT" le "prescrizioni di base" a tutela delle varie componenti il paesaggio.

Dette prescrizioni, peraltro, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano,

appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA). Inoltre, le finalità del Piano, va ricordato, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- L'articolato normativo del Piano non può non riflettere la complessità sia della materia, sia dell'ordinamento nel settore e, altresì, non può procedere a schematizzazioni generalizzanti.

La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.10- Circa le norme tecniche di attuazione:

- art.1.03: per la individuazione dei "territori costruiti", va evidenziata la circostanza che il Piano derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condivisibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva. E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il Piano paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione. Comunque, con quanto previsto nell'art.2.11, 2° comma, il Piano ha individuato un modo per recuperare la unitarietà di ambiti paesaggisticamente rilevanti.

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, ancorchè concettualmente corretto non è in toto recepibile, e risulta -per quanto assumibile- già compreso in quelli del Piano.

- art.2.02 e 3.05: tra l'indirizzo di tutela dell'ATE "B" (art.2.02/1.2) e le direttive di tutela relative al sistema geomorfologico (art.3.05/2.2) non v'è contraddizione in quanto il gli interventi di trasformazione previsti dal primo devono concretarsi con il mantenimento dell'"assetto geomorfologico d'insieme" (senza, cioè, terrazzamenti, sbancamenti, ecc.).

Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.

- artt.2.10/4, 2.11/2: la considerazione circa la opportunità che il PRG adeguato non assuma in toto i contenuti e produca gli effetti del sottopiano di cui, all'art.2.05, viene accolta.

- art.3.07/4: circa la tutela delle coste va evidenziato che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli

insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale, quale è la costa, è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA). Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

- artt.3.08/4.2, 3.09: le "aree annesse" di cui all'art.3.09/3.2 non si riferiscono alle "aree di versante" (che non hanno aree annesse) ma ai "cigli di scarpata e/o crinali": per queste aree annesse valgono e stese prescrizioni di base delle "aree di versante", stante la coincidenza degli obiettivi di tutela.

Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.

- artt.3.17, 3.18: a riguardo del "paesaggio agrario" e dei "punti panoramici" il Piano non esprime prescrizioni di base ritenendosi che, per tali specificità, soltanto la "qualità" del progetto può dare risposte coerenti con le finalità di valorizzazione del sito: eventuali normative specifiche possono essere formate in sede di sottopiani o di PRG adeguati.

Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.

- artt.2.02, 3.05, 3.10: la duplicazione di disciplina non si concretizza perchè: art.2.02/1.1 riguarda gli indirizzi di tutela degli ambiti territoriali estesi "ATE A"; art.2.02/1.3 riguarda gli indirizzi di tutela degli ambiti territoriali estesi "ATE C"; art.3.05/3.2 riguarda le direttive di tutela degli ambiti territoriali distinti ATD "copertura botanico-vegetazionale e colturale"; art.3.05/4.2 riguarda le direttive di tutela degli ambiti territoriali distinti ATD "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"; art.3.10/4.2 riguarda le prescrizioni di base per le aree annesse ai boschi.

Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.

- art.4.01: lo studio di impatto ambientale si applica, ovviamente, nei casi in cui non è prescritta, dall'ordinamento vigente, la valutazione di impatto ambientale.

Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.

- artt.5.02, 5.03: gli interventi esclusi dalle procedure dell'autorizzazione paesaggistica e del parere paesaggistico riguardano manufatti e attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri.

La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.

- art.5.07: il Piano ha mantenuto istituti pesanti nell'ordinamento regionale vigente circa gli iter approvativi delle opere pubbliche.

La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.

- art. 6.01: la osservazione viene parzialmente considerata, sostituendo l'articolo con la normativa della

l.r.8/95 e sue successive modificazioni.

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comitato Regionale Pugliese della Lega Ambiente, risultano essere:

- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla riconsiderazione del fatto che il PRG adeguato assuma in toto i contenuti ed esprima gli stessi effetti del sottopiano di cui all'art.5.02;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1534/22.02.95****N. 092****PRESENTATA DA: ORDINE INGEGNERI - TARANTO****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La osservazione evidenzia che:**

- a.1- le componenti paesaggistico-ambientali non sono effettivamente aderenti alle realtà attuali del territorio: condizione, questa, essenziale per perseguire gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione;
- a.2- la configurazione del PUTT e, quindi, la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi, vanno coniugate al fine di un corretto sviluppo sociale ed economico del territorio.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione dei PRG adeguati, pertanto, i Comuni

hanno ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Il tutto, evidentemente, anche nella direzione, indicata dalla osservazione, del perseguimento di finalità socio-economiche compatibili.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermitezzazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1528/22.02.95****N. 099****PRESENTATA DA: W.W.F. SEZIONE DI LECCE****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima, ed in modo documentato evidenzia che:

a.1- sono in corso piani CEE di censimento su scala regionale degli habitat e dei biotopi inseriti nelle direttive CEE, per cui sarebbe stato utile aspettare la conclusione di dette elaborazioni prima di formare il PUTT;
a.2- la cartografia è inadeguata;
a.3- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali il Bosco di Rauccio, la zona umida "Specchia di Milogna", le sorgenti dell'Idume, le aree a ridosso della riserva naturale delle Cesine, non è adeguato alla loro eccezionalità e vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- la necessità di procedere alla formazione del Piano è imposta da legge nazionale che prevede, in mancanza, l'esercizio di poteri sostitutivi; il Piano stesso, peraltro, prevede con modalità speditive, il suo continuo aggiornamento.

La osservazione, ciò considerato, non può essere accolta.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza

ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o dei PRG adeguati.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà ai Comuni -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione dei PRG adeguati, pertanto, i Comuni hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Sezione di Lecce del W.W.F. Italia, risultano essere accoglibili soltanto per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1573/22.02.95****N. 102****PRESENTATA DA: GRUPPO SPELEOLOGICO RUVESI
RUVO DI PUGLIA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione evidenzia che nella formazione del PUTT non è stato preso in esame l'aspetto geologico, geomorfologico e idrogeologico di notevole entità nel paesaggio dell'Alta Murgia, quale è quello delle depressioni carsiche ad alveare; è auspicabile, pertanto, che gli ambiti estesi vengano ridefiniti onde tenere conto di ciò.

b. Controdeduzione:

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ruvo di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere") di

perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Gruppo Speleologico Ruvese (Ruvo di Puglia) risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1574/22.02.95****N. 103****PRESENTATA DA: ARCHEOCLUB ITALIA- SEZ.RUVO DI
PUGLIA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La osservazione evidenzia che:**

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati con aree archeologiche non incluse negli stessi, quali quelle relative alla necropoli di San Magno, di Lago Magliato, di Coppa Seconda, di "Grotte del Vagno" (riportate in elenco come "Grotte Masseria Sorvo");

a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ruvo di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Sezione di Ruvo di Puglia dell'Archeoclub Italia risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1598/23.02.95

N. 110

PRESENTATA DA: CAPITANERIA DI PORTO - TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è costituita dalla richiesta di documentazione.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti tecnici.

c. Conclusione:

La Osservazione non ha contenuti tecnici.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1607/23.02.95****N. 121****PRESENTATA DA: APM- ALLEANZA PER MANDURIA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente recita- il documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".

Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il PUTT precede i "sottopiani" e demanda ad essi il "dettato di prescrizioni immediatamente operative", assumendo esso (PUTT) il ruolo di documento "conoscitivo descrittivo rimandando le scelte ad altri livelli istituzionali": ciò contrasta con le finalità del PUTT che deve avere "un suo contenuto prescrittivo-normativo".

a.2- Dal "sistema a cascata di pianificazione prefigurato dal Piano non è chiaro se la Regione intenda mantenere fra le sue competenze l'intera materia della pianificazione paesistica ": in definitiva "il rinvio ai sottopiani sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento delle competenze"; si chiede la esatta perimetrazione dei sottopiani in sede di PUTT.

a.3- "La revisione dei piani locali rischia di essere , come è stato per l'adeguamento alla LR 56, non già come strumento di valorizzazione delle risorse territoriali anche in ambito locale, ma come atto dovuto che conviene rinviare ..."; la individuazione degli "ambiti costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio; Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.4- Il PUTT non ha contenuti utilizzabili come "strumenti organici di programmazione della spesa" e non definisce "né le zone protette né gli ambiti territoriali ove si prevede di istituire parchi naturali".

a.5- La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.

a.6- Si evidenziano lacune nella "schedatura degli

indicatori ambientali" e nei "criteri/parametri che possano consentire la definizione non soggettiva dei sottoambiti A, B, C, D e la relativa rappresentazione in cartografia"

a.7- La "definizione di paesaggio considerato dal Piano ... non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico Dal mancato approccio ecologico deriva l'ignoranza del fattore temporale come parametro di analisi e di progetto.

a.8- La stesura delle NTA "fa riferimento non più alle componenti del paesaggio così come definite precedentemente Le conseguenze insite in una valutazione fisiocratica delle componenti del paesaggio portano ad una valutazione rigida della fase normativa".

a.9- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le prescrizioni di base) si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approccio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".

a.10- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

a.11- Non si comprende come alcune parti del territorio pugliese restino escluse dalla definizione di "ambito eccezionale A" ... citiamo l'area delle grotte preistoriche di Porto Badisco, gli antichi insediamenti indigeni (Cavallino, Ugento, Rudiae, Vaste, Patù, Muro Leccese, Manduria, Li Castelli, ecc.).

a.12- E' necessario rivedere la normativa nelle parti in cui essa fa riferimento alla programmazione pluriennale ... in quanto essa determina irrazionale disparità di trattamento nei Comuni non dotati di PPA in quanto non obbligati.

a.13- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul territorio sono stati di fatto indisponibili per

questo Comune.

a.14- La cartografia utilizzata ... risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.15- Le procedure previste dalla normativa sono di fatto discriminatorie per i Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da Architetto o da Ingegnere Civile/Edile, nè è prevista la possibilità che tale ruolo venga alternativamente coperto con convenzione; ... conseguente diffuso trasferimento di competenze alla Regione defatigante allungamento dei tempi.

a.16- I Comuni vengono indiscriminatamente ed integralmente assoggettati alla tutela entro gli ambiti sono anche ricomprese anche le attuali zone di espansione inedificate, immediatamente a ridosso del centro abitato e talvolta intercluse da parte di esso

a.17- E' evidente la necessità di articolare la tipizzazione degli ambiti in relazione ai valori effettivamente presenti e, dunque, salvaguardando e vincolando anche con maggiore rigore aree di indubbio pregio, quali quella relativa alle mura e necropoli messapiche, quella che dai "Castelli" giunge fino a "Punta Prosciutto", quella di Torre Lapillo, quella di "Cisaniello" e della foce dell'"Ostone", il sistema dunale e retrodunale a sud di Taranto (Lizzanello, Leporano, Torricella, Campomarino).

b. Controdeduzione:

Ancorchè la "bozza del PUTT" sia stata superata, anche tenendo conto -per quanto è stato possibile- del contributo della Sezione Puglia dell'INU, con la stesura della successiva edizione (poi adottata dalla GR), il documento di ApM ha "riattualizzato" le osservazioni contenute in tale contributo; dette osservazioni, pertanto, vanno puntualmente controdedotte.

b.1- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b2.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b2.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.

b3.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

b3.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici di secondo livello)- ha, nei fatti, sia per

il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinando situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".

Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).

b3.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.

b3.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Non è stato possibile (né ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richieda progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.

Era, ed è, previsto che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere stati compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.5- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del

PUTT adottato.

b.6- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il mancato approccio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento. Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becerca indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.8- La evidenziata "valutazione fisiocratica" delle componenti del paesaggio deriva dalla legge 431/85: la fase normativa non può non risentirne, e la "mitigazione" introdotta dal PUTT sta nei criteri con cui i Comuni possono modificare le prescrizioni di base in sede di formazione degli strumenti urbanistici o di settore (art.5.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la

legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle già riportate nel punto b.1, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- La "considerazione dei valori paesistico-ambientali" difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.11- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti storico-culturali" (art.3.15), che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.12- La programmazione pluriennale di attuazione delle

previsioni urbanistiche non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.13- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.14- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.15- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.16- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).

E', pertanto, il Comune che -con tale perimetrazione- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.17- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela. La osservazione,

però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermitezzazione, in tale occasione, degli "ambiti estesi".

Il contenuto della osservazione, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere accolto.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Associazione ApM, Alleanza per Manduria, sulla "bozza del PUTT" risultano essere stati in massima parte recepiti nella stesura "adottata" dello stesso PUTT dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione (punti a.12/b.12), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la ripermitezzazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.17/b.17), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1632/21.02.95**N. 133****PRESENTATA DA: ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DI
TRANI****(ARCHH., INGG., GEOLOGI, INDUSTRIALI, IMPR. EDILI)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione, plurima, osserva che:

a.1- non risulta evidente il collegamento tra gli ambiti territoriali estesi e gli ambiti territoriali distinti e, in particolare risulta generica la definizione della fascia dei 300 metri;

a.2- nella valutazione delle compatibilità paesaggistiche si riscontra un eccesso di discrezionalità;

a.3- è opportuno prevedere l'istituto del silenzio-assenso;

a.4- nella perimetrazione degli ambiti estesi e di quelli distinti non si è tenuto conto delle attività estrattive in corso, per le quali è opportuno prevedere derogatorie.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti", poi, hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicitare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

A integrazione di quanto sopra scritto, v'è anche da rilevare che -da un lato- la "individuazione delle bellezze naturali" è stata fatta, in massima parte, dal legislatore

attraverso la 431/85, e che -d'altro lato- la definizione dei livelli di tutela attraverso la definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi (nella individuazione degli "ambiti estesi", per esempio) è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- La valutazione degli aspetti paesaggistici non può non mantenere, nel merito, ampi spazi di discrezionalità; ciò che si può, di contro, rendere oggettivo è il metodo e la trasparenza con cui tale discrezionalità viene esercitata: è ciò che il PUTT ha perseguito.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- In tema di tutela paesaggistico-ambientale, l'istituto del silenzio assenso, per effetto dell'art.16 della legge 241/90, non viene applicato, ma è applicabile il potere sostitutivo di cui ai 4°, 5° e 6° commi della legge 431/85. L'osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- Il problema della compatibilità tra le attività estrattive e le peculiarità paesaggistico-ambientali del territorio pugliese, che riveste per l'importanza socio-economica del settore rilevanza di pubblico interesse, va ulteriormente precisato nelle NTA del PUTT.
In tale senso l'osservazione viene recepita.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dai Professionisti di Trani risultano essere in massima parte presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1633/24.02.95**N. 134****PRESENTATA DA: SEZIONE P.D.S. - SALVE (LE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:****La osservazione evidenzia che:**

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da beni non inclusi negli stessi (le marine di Posto Cantoro, Pescoluse, Torre Pali e Lido Marini; gli sbocchi a mare del canale Fano e del canale Muscio);

a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate, con aumento dei livelli di tutela previsti, con esclusione dei centri abitati.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Salve, oltre alla perimetrazione dei "territori costruiti" entro cui il PUTT non ha applicazione, ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal la Sezione di Salve del P.D.S. risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1639/24.02.95****N. 140****PRESENTATA DA: PRO LOCO - GIOIA DEL COLLE****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione evidenzia la necessità che l'area "archeologica industriale" di Gioia del Colle venga considerata ambito territoriale esteso "B" di valore rilevante.

b. Controdeduzione:

Gli edifici elencati nella osservazione, rilevanti presenze di archeologia industriale, rientrano nell'ambito del centro abitato per cui non sono stati direttamente considerati in sede di PUTT.

E' nella formazione del PRG adeguato al PUTT, pertanto, che il Comune di Gioia del Colle, che ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT, a poter sottoporre tali presenze a specifica tutela.

Ciò considerato, la Osservazione non può essere accolta.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione presentata dalla Pro Loco di Gioia del Colle risulta non accoglibili in quanto le aree interessate dalle presenze di archeologia industriale son esterne al PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1642/24.02.95****N. 143****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE - MANDURIA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima, corredata da una esaustiva documentazione di merito e di contesto, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Le localizzazioni di Piano e gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da beni non inclusi o non compiutamente inclusi negli stessi riguardanti: aree archeologiche (Monte Castelli, contrada Piacentini, contrada Guardiola, Specchione, Specchia d'Oria, Specchia di Montebello, Contrada Poverella, Torre Bianca Piccola, masseria Lella) e architettoniche (masseria Le Coturie, masseria Scallella, masseria Marina e contigui trulli, iazzo e masseria Maserinò); boschi (Coturi, Rosa Marina); macchia mediterranea (Serre Salentine); idrogeologia superficiale (fiume Chidro, Canale S.Nicola), fasce dunali (Salina); zone umide (Paludi del Conte, Arneo);

a.2- il livello di tutela, la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali estesi e la perimetrazione degli ambiti territoriali distinti, vanno riconsiderati in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi sistematizzati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate e, nel caso di Manduria, già lo sono) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi con grande utilità in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Manduria ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente di Manduria risultano essere accoglibili relativamente alla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti e dei livelli di tutela degli ambiti territoriali estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1673/24.02.95****N. 155****PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è costituita dall'ordine del giorno, approvato dal Consiglio della Comunità Montana del 14.02.95, con il quale -dopo alcune considerazioni sul mancato coinvolgimento della Comunità- vengono chiesti: rinvio della scadenza per la presentazione delle osservazioni; trasmissione della documentazione; promozione di consultazioni.

b. Controdeduzione:

La osservazione non ha contenuti tecnici.

c. Conclusione:

Vedasi la Osservazione controdedotta al n.272.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1553/22.02.95****N. 159****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE - TARANTO****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima, ed evidenzia che:

a.1- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali il litorale Sud-Orientale, il secondo seno del Mar Piccolo, la collina Belvedere, non è adeguato alla loro vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni di Lizzano, di Taranto, di S.Giorgio, di Faggiano e di Roccaforzata, hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli

individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente di Taranto risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1714/27.02.95

N. 164

PRESENTATA DA: W.W.F. SEZIONE DI BRINDISI

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione, nell'esprimere parere favorevole sul PUTT,
rinvia la trasmissione delle argomentazioni di merito.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1715/27.02.95****N. 165****PRESENTATA DA: INU-PUGLIA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Si chiede che vengano integrati gli ambiti di valore eccezionale (A), ritenendo che "carattere di unicità e/o singolarità rivestano sicuramente diversi tratti della costa pugliese dal Gargano al Salento".

a.2- Occorrono garanzie perchè lacune conoscitive siano colamate nella fase di formazione dei sottopiani.

a.3- E' necessario promuovere il metodo della compartecipazione alle scelte di pianificazione.

a.4- E' essenziale promuovere approci multidisciplinari alla pianificazione.

a.5- E' opportuno delegare funzioni amministrative secondo un disegno complessivo che eviti confusioni e sovrapposizioni e che veda la Provincia come ente promotore.

a.6- E' necessario ricondurre tutte le azioni di tutela del paesaggio nell'ambito dell'ordinarietà evitando regimi derogatori.

a.7- Nelle norme tecniche di attuazione vengano introdotte modifiche in merito a :

- art.1.03: validità delle prescrizioni di base; cancellazione dei "territori costruiti";

- art.1.06: attivazione capitolo di spesa per potenziare strutture tecniche preposte all'attuazione del Piano;

- art.2.10: non modificabilità delle prescrizioni di base fino all'entrata in vigore dei sottopiani promossi dalle Province;

- art.2.10: il PRG non può assumere contenuti ed efficacia di sottopiano;

- art.3.07,4.2/d: la distanza dal confine della fascia litoranea da 100 m sia portata a 300 m; siano eliminate indicazioni metriche sul costruibile; l'altezza massima sia ridotta da m 7,00 a m 4,50;

- art.5.02: siano eliminati parte degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica;

- art.5.03: sia prescritta, nella formazione della delibera preliminare del PRG, la partecipazione delle competenze corrispondenti ai sottosistemi individuati dal Piano; siano eliminate le esenzioni dal parere

paesaggistico per i piani già adottati;
- art.5.07: siano eliminate le possibilità di deroghe per le opere pubbliche;
- art.6.01: siano definite le deleghe alle Province;
- titolo VI: siano aggiunti articoli relativi alla costituzione del "nucleo tecnico di verifica della compatibilità paesaggistica", del "sistema informativo territoriale", della formazione da parte di esperti dell'elenco delle "specie autoctone".

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti", che hanno il loro proprio specifico regime di tutela (titolo III) che non richiede, per esplicitare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2, b.3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale ("... le decisioni vengono assunte il più vicino possibile ai cittadini ...", Maastricht 1991) il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b1.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b1.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità

locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò considerato, risulta evidente che la riconsiderazione degli ambiti territoriali estesi e l'inserimento di ulteriori ambiti territoriali distinti tra quelli elencati nel Piano risultano non solo possibili, ma richiesti, così come evidenziano anche le precisazioni -al riguardo- introdotte nelle NTA in parziale accoglimento della osservazione.

b.4- L'approccio multidisciplinare alla pianificazione non è certamente impedito dai contenuti del Piano: la individuazione delle competenze ed il ruolo delle stesse nel processo di pianificazione subordinato e nella gestione del territorio è "responsabilità" dell'ente promotore, sia esso la Regione o la Provincia o il Comune.

b.5- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianificazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (vale il richiamo alla legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province: comunque la osservazione viene parzialmente considerata con le modifiche introdotte negli articoli del titolo VI.

b.6- Ha rilievo la norma (comma 1, art.5.07 delle NTA) che attribuisce al "PRG adeguato al PUTT" gli effetti del piano di 2° livello per il territorio del Comune che forma un tale piano, per quanto attiene la possibilità di modificare (motivando) le "prescrizioni di base": questa possibilità ha rilievo perchè stabilisce, da un lato, livelli paritari tra le tre istituzioni in tema di tutela e uso del territorio (il principio di sussidiarietà di cui al già richiamato Trattato sull'Unione Europea di Maastricht, 1991) e, d'altro lato, stabilisce che la gerarchia dei piani può capovolgersi in assenza di attività (per carenza legislativa o per inadempienza) da parte dell'ente territorialmente superiore. Il tutto con percorsi formativi comunque ampiamente garantisti e partecipati. Il contenuto dell'osservazione pertanto, per quanto possibile, è già previsto dal PUTT adottato.

b.7- Circa le norme tecniche di attuazione:

- art.1.03: Le prescrizioni di base hanno, con l'approvazione del Piano, immediata vigenza e la mantengono fino a quando un piano di 2° livello, motivatamente, non le modifichi ulteriormente specificandone i contenuti; circa la individuazione dei "territori costruiti", va evidenziata la circostanza che il Piano derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condivisibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva. E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato

senza soluzioni di continuità, ma il Piano paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione. Comunque, con quanto previsto nell'art.2.11, 2° comma, il Piano ha individuato un modo per recuperare la unitarietà di ambiti paesaggisticamente rilevanti.

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, ancorchè concettualmente corretto non è in toto recepibile, e risulta -per quanto assumibile- già compreso in quelli del Piano.

- art.1.06: il contenuto della osservazione, nei termini in cui è assumibile, è già presente nell'art.1.06.

- art.2.10: vale quanto già scritto sui punti b.1,2,3 e b.6; la osservazione viene relativamente alla opportunità che il PRG adeguato non assuma in toto i contenuti e non esprima gli effetti del sottopiano di cui all'art.2.05.

- art.3.07: la distanza del possibile edificato dal perimetro della fascia litoranea (che viene definita nei modi indicati dal Piano nell'art.3.07.2 in sede di sottopiani e che, in loro assenza, ha la profondità di m 100 dal confine del demanio) è dal Piano prescritta come "minimo" in m 100 ma, comunque e sempre, la stessa va stabilita con "particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi"; la correlazione tra l'area di pertinenza dell'intervento e l'area annessa alla fascia litoranea, e l'altezza massima, sono stati, inoltre, individuati dal Piano come limiti entro i quali devono essere contenute le previsioni del "progetto" che deve contenere anche la dimostrazione sia della compatibilità della trasformazione con le caratteristiche peculiari del sito, che della loro valorizzazione. Piuttosto che a limiti estesi "non gestibili", il Piano ha inteso affidare alla "responsabilità" del progetto, che ha un percorso approvativo con più passaggi partecipati e garantisti, il ruolo di primo garante della tutela.

La osservazione, pertanto, ha finalità che il Piano già persegue.

- art.5.02: gli interventi esclusi dalla procedura dell'autorizzazione paesaggistica riguardano manufatti e attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri.

La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.

- art.5.03: vale quanto già scritto nei punti b.4 e in quello immediatamente precedente.

- art.5.07: il Piano ha mantenuto istituti pesenti nell'ordinamento regionale vigente circa gli iter approvativi delle opere pubbliche.

La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.

- art.6.01: vale quanto già scritto nel punto b.5.

- titolo VI: i contenuti della osservazione, sostanzialmente condivisibili, sono stati largamente argomentati nella relazione del Piano ma non è stato possibile introdurli nelle norme di attuazione dello stesso.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla sezione INU-Puglia risultano essere:

- accoglibili, quelli relativi alle osservazioni sulla riconsiderazione in sede di sottopiani degli ambiti territoriali estesi (ATE) e degli ambiti territoriali distinti (ATD), nonché sulla mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi negli elenchi integrativi di quelli allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, in assenza di specifica legge regionale attuativa della legge 142/90, quelli delle osservazioni relative alle deleghe ed al ruolo della Provincia.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)**-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1750/23.02.95**N. 197****PRESENTATA DA: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
COMUNE DI VALENZANO (BARI)**-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

a.1- L'area protetta "faunistica" (oasi di protezione: azienda agraria sperimentale), in corrispondenza dell'insediamento universitario nel territorio di Valenzano, in realtà non esiste.

b. Controdeduzione:

b.1- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.

Nel caso di Valenzano, inoltre, la localizzazione dell'area protetta non corrisponde alla reale situazione dei luoghi. Ciò constatato, dalla Osservazione rileva anche la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

c. Conclusione:

Risulta verificato che la Osservazione presentata dalla Università degli Studi di Bari corrisponde ad una reale contraddizione localizzativa e, pertanto, risulta accoglibile. Ne consegue che :

- l'area impegnata dall'insediamento universitario e dal centro di ricerca scientifica e tecnologia nel territorio del Comune di Valenzano va considerata come appartenente all'"ambito territoriale esteso E", sempre che che non venga considerata "territorio costruito" dal Comune di Valenzano nella prima applicazione del PUTT (art.1.03/5 delle NTA);

e che è inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche dei siti il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1893/03 .03.95****N. 210****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC.PIAROA
ORIA - FRANCAVILLA FONTANA - ERCHIE****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima, ed evidenzia che:

a.1- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali il Canale Reale (Francavilla Fontana, Villa Castelli), le aree Bottari (Francavilla Fontana) e Laurito (Orta), alcune grotte ed alcune macchie, non è adeguato alla loro vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze, delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni di

Erchie, Francavilla Fontana, Oria e di Villa Castelli, hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermestrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Circolo Piaroa, aderente alla Lega Ambiente, di Oria, Francavilla Fontana ed Erchie, risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1901/03.03.95****N. 216****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC."IL FRAGNO" -
NOCI****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione riguarda la necessità che gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi riguardanti: biotopi, vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche, oasi di protezione.

b. Controdeduzione:

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dal Circolo "Il Fragno" di Noci, associato alla Lega Ambiente, risultano essere accoglibili relativamente alla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.1903/03.03.95****N. 218****PRESENTATA DA: PARTITO POPOLARE- SEZ.SPONGANO
(LE)****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione evidenzia il fatto che il territorio di Spongano sia stato considerato "ambito esteso C" nonostante non vi si riscontrino, a giustificazione, ambiti territoriali distinti.

b. Controdeduzione:

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): la indicazione fornita dalla Osservazione, pertanto, è da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Spongano ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli eventualmente erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione

decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Partito Popolare, Sezione di Spongano, risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.1904/03.08.95****N. 219****PRESENTATA DA: ORDINE ARCHITETTI - PROV.TARANTO****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente viene specificato- il documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".

Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il "paesaggio" considerato dal Piano non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico.

a.2- Il PUTT detta prescrizioni vincolistiche piuttosto che fornire indirizzi programmatori.

a.3- Il rinvio ai sottopiani sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento delle competenze".

a.4- Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.5- Vanno riconsiderati gli ambiti estesi di valore eccezionale "A", includendo aree con carattere di unicità quali diversi tratti della costa della Provincia di Taranto, le aree interne del bacino di Mar Piccolo ed alcune gravine.

a.6- Si evidenziano lacune conoscitive.

a.7- Necessita la partecipazione degli Enti locali nella formazione dei sottopiani onde rendere più consapevole il controllo che è da delegare onde evitare conflitti di competenza.

a.8- Necessita prevedere apporti multidisciplinari.

b. Controdeduzione:

b.1- Il mancato approccio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento. Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a

entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepi la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).

Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.

Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condivisibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.2- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano ma quelle di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;

b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi

di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;

b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Il problema della riqualificazione e del recupero territoriale, nelle previsioni del PUTT, va affrontato nella revisione dei piani urbanistici generali comunali; detta revisione è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85, ed è stata sostanzialmente inapplicata la normativa regionale sui piani di recupero derivati dalla legge 47/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).

Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi"; risulta comunque rilevante l'aspetto di pubblica utilità sollevato circa la possibilità che i Comuni debbano avere di formare strumenti specifici per il recupero paesaggistico di ambiti territoriali investiti da forme di abusivismo.

Ciò considerato, risulta verificato che parte dei contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato, e che la parte propositiva relativa al recupero territoriale sia assumibili con una specificazione normativa.

b.5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti" che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicitare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.6- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

b.7- La legge regionale 8/95 e sue successive integrazioni ha disciplinato il tema delle subdeleghe ai Comuni. La osservazione, pertanto, ha già avuto risposta nel vigente ordinamento.

b.8- Nella formazione dei piani regolatori adeguati al PUTT e dei sottopiani, l'Ente promotore individuerà, in relazione agli obiettivi specifici, le competenze disciplinari che vi dovranno partecipare. La osservazione, pertanto, non intrviene nel merito del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dall'Ordine degli Architetti di Taranto risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT; sono altresì accettabili per la precisazione degli strumenti atti a promuovere il recupero territoriale. Sono già contenuti nel PUTT o non sono accoglibili gli altri, come sopra precisato.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PARSAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****OSSERVAZIONE PROT.N.3161/07.04.95****N. 227****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/COOR.PROVINCIALE
TARANTO****CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- il sottopiano "Gravine" deve interessare anche i Comuni di Crispiano, Statte, Taranto, Grottaglie, Martina Franca;

a.2- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da gravine non incluse negli stessi;

a.3- tutte le gravine presenti vanno incluse nell'ambito territoriale esteso "eccezionale A".

b. Controdeduzione:

b.1- Il sottopiano individuato dal Piano fa riferimento all'area occidentale del territorio tarantino, mentre le indicazioni dell'osservazione riguardano l'area nord-orientale dello stesso; la perimetrazione del Piano non è, ovviamente esaustiva nell'elencazione dei possibili sottopiani ma trova la sua origine (e priorità) in un deliberato già assunto dalla Giunta Regionale.

Il sottopiano per il versante nord-orientale, inoltre, può, in attuazione del Piano, essere proposto dalla Provincia e/o i Comuni interessati.

La osservazione, pertanto, evidenzia una situazione che il Piano non esclude.

b.2, b.3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei

sottopiani e/o del PRG adeguato.

Inoltre, la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà ai Comuni -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Cio' vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, parte dei contenuti della osservazione è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano, e parte degli stessi rilevano la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusioni:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Coordinamento Provinciale di Taranto, risultano essere:

- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla integrazione degli elenchi allegati alle NTA delle gravine da sottoporre a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT;
- non accoglibile, quello relativo alla estensione della perimetrazione del sottopiano "gravine".

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6197/02.08.95

N. 241

**PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC.PIAROA
ORIA - FRANCAVILLA FONTANA - ERCHIE**

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

**La osservazione ripete alcune informazioni già contenute
nella osservazione 210 cui si rimanda.**

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6353/29.08.95****N. 242****PRESENTATA DA: ORDINE INGEGNERI DI LECCE****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione, plurima, osserva che:

- a.1- non è stato rispettato il termine prescritto per la presentazione delle osservazioni;
- a.2- non è stato previsto il coordinamento della pianificazione sottordinata ed il ruolo del piano territoriale di coordinamento provinciale;
- a.3- l'impostazione del PUTT è quasi esclusivamente vincolistica;
- a.4- la composizione della Commissione edilizia comunale non è conforme all'unicità del titolo abilitante degli ingegneri.

b. Controdeduzione:

- b.1- Le norme del procedimento di approvazione del PUTT, di cui all'art.6 della l.r.56/80, sono state modificate dalla l.r.16/95.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del PUTT.
- b.2- Il coordinamento della pianificazione sottordinata, nell'ambito del programma della amministrazione regionale, viene effettuata dalla Regione che disciplina, con specifica legge, il PTC provinciale.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del PUTT.
- b.3- La subdelega ai Comuni (con la definizione della composizione della CEC) è stata disciplinata dalla l.r.8/95 e successive integrazioni, con conseguente aggiornamento degli articoli del titolo VI delle NTA del PUTT.
I contenuti della osservazione, pertanto, disciplinati da legge regionale, risultano già inseriti nel PUTT.

c. Conclusioni:

I contenuti delle osservazioni presentate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce risultano essere stati, in parte, già inseriti, per effetto di leggi regionali subentrate e, per altra parte, già compresi nello stesso.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6421/30.08.95****N. 244****PRESENTATA DA: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI GINOSA****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione, esprimendo il timore che l'entrata in vigore del PUTT possa creare la paralisi delle attività economiche, evidenzia la necessità che sia esclusa dall'ambito esteso "D" la zona artigianale prevista dal piano regolatore generale, adottato, del Comune di Ginosa.

b. Controdeduzione:

Il PUTT esclude dalla sua applicazione i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5) i quali comprendono anche le zone produttive dotate di pianificazione esecutiva; la vigenza del PUTT, comunque, salvo che per le aree comprese negli ambiti estesi "A" (e in quelli "B" in talune situazioni) non prescrive la inedificabilità assoluta, ma la tutela delle componenti paesaggisticamente rilevanti (gli ambiti territoriali distinti).

La attuazione delle previsioni urbanistiche nelle zone produttive del Comune di Ginosa, pertanto, non vengono impedito -se non investono alcun ambito territoriale distinto, come affermato nella osservazione- dall'entrata in vigore del PUTT.

Comunque, la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei già richiamati "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ginosa ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla "Associazione Artigianati di Ginosa e zone limitrofe" di Ugento risultano essere accoglibili per quanto attiene la motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6429/30.08.95

N. 252

PRESENTATA DA: ORDINE INGEGNERI DI LECCE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è una copia di quella n.242, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6433/30.08.95**N. 256****PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC."GIANO"- GINOSA**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da segnalazioni architettoniche (masserie) non incluse negli stessi;

a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine sia a situazioni non compiutamente censite (Canale Palombaro, Canale Cecera, Gravina di Ginosa), sia al livello di tutela.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.3- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato. Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ginosa ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusioni:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Circolo "Giano" di Ginosa, risultano essere accoglibili sia in relazione alla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, sia alla motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6437/30.08.95****N. 260****PRESENTATA DA: W.W.F. SEZ.MONOPOLI****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è plurima, ed in modo documentato evidenzia che:

a.1- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali le zone costiere sud e nord dell'abitato, la fascia collinare del "gradone naturale", l'area di Monte S.Nicola, non è adeguato alla loro eccezionalità e vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA); le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopiani e/o del PRG adeguato.

Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Monopoli ha ogni possibilità (e il "dovere") di

perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello. Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di ripermetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Sezione di Monopoli del W.W.P. Italia, risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distinti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6438/30.08.95**N. 261****PRESENTATA DA: PROVINCIA DI LECCE (LECCE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Provinciale, è plurima, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Non trovano riscontro negli elenchi e nelle localizzazioni: tutte le aree boschive (vengono elencate 4 aree), tutti i luoghi sensibili di sicuro valore ambientale (vengono elencati 6 luoghi).

a.2- Non è stata data compiuta attuazione al trasferimento delle competenze e funzioni delegate previsto dalla legge 142/90.

a.3- La norma dell'art.6.01 della NTA "competenze degli enti territoriali: autorizzazioni e pareri" va emendata (sono riportati 4 emendamenti tratti dal documento INU-Sezione di Bari) con attribuzione alla sola Provincia delle competenze in tema di paesaggio.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale ("... le decisioni vengono assunte il più vicino possibile ai cittadini ...", Maastricht 1991") il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

b1.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b1.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

Ciò considerato, risulta evidente che l'inserimento degli ambiti territoriali distinti elencati nella osservazione, in quanto deliberati dal Consiglio Provinciale (ancorchè non documentati e non cartograficamente definiti), risultano trascrivibili in un elenco di "beni segnalati" integrativo di quelli del PUTT adottato.

b.2, 3- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianificazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (ex legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province.

Ha rilievo la norma (comma 1, art.5.07 delle NTA) che attribuisce al "PRG adeguato al PUTT" gli effetti del piano di 2° livello per il territorio del Comune che forma un tale piano, per quanto attiene la possibilità di modificare (motivando) le "prescrizioni di base": questa possibilità ha rilievo perchè stabilisce, da un lato, livelli paritari tra le tre istituzioni in tema di tutela e uso del territorio (il principio di sussidiarietà di cui al Trattato sull'Unione Europea di Maastricht, 1991) e, d'altro lato, che la gerarchia dei piani può capovolgersi in assenza di attività (per carenza legislativa o per inadempienza) da parte dell'ente territorialmente superiore. Il tutto con percorsi formativi comunque ampiamente garantisti e partecipati.

Il contenuto dell'osservazione, pertanto non è assumibile perchè, per quanto possibile, è già previsto dal PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Provincia di Lecce risultano essere:

- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale;
- non accoglibili, in assenza di specifica legge regionale attuativa della legge 142/90, quelli delle altre osservazioni.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6839/11.09.95****N. 272****PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è costituita dall'ordine del giorno approvato da una specifica assemblea, tenutasi presso la Comunità, dei Sindaci dei Comuni garganici il 04.09.95; è plurima, articolata con contenuti politici e tecnici; quelli tecnici riguardano:

- a.1- Stralcio dal PUTT delle aree comprese nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Gargano.
- a.2- Soppressione della previsione (art.2.05/6.2 delle NTA) dal sottopiano "Testa del Gargano" in quanto le aree ivi indicate sono quasi totalmente comprese nel Parco Nazionale del Gargano.
- a.3- Stralcio dal PUTT delle aree comprese nel redigendo sottopiano di Lesina-Varano.
- a.4- Esclusione dalla vigenza del PUTT di tutte le aree non espressamente sottoposte a vincolo o dalla legge 431/85 o da altri provvedimenti.
- a.5- Limitazione dei contenuti del PUTT a quelli espressamente previsti dagli artt.4, 5 della legge regionale 56/80.
- a.6- Espresa previsione delle forme dell'esercizio sostitutivo per i Comuni non in grado di esercitare le deleghe.
- a.7- Subordinazione dell'entrata in vigore del PUTT alla emanazione della legge regionale sull'ente intermedio.

b. Controdeduzione:

b.1- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano che produce effetti è, ovviamente, quella definitivamente tracciata con provvedimento ministeriale. Nel PUTT adottato è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione. La tutela delle aree comprese nel Parco è, altrettanto ovviamente, definita dalle disposizioni ministeriali e da quelle che saranno le NTA del "piano del parco". Ciò nonostante, la osservazione rileva la opportunità che sia espressamente esplicitata la non vigenza del PUTT nelle aree già sottoposte a tutela dalla avvenuta istituzione di un parco nazionale: tale specificazione, assumendo aspetti di pubblica utilità, può essere assunta nel PUTT.

b.2- La perimetrazione del sottopiano "testa del Gargano" esplicita la "esternità" delle aree comprese da quelle già perimetrate dal Parco Nazionale del Gargano e dal sottopiano di Lesina-Varano; dette aree, ancorchè di limitata estensione, rivestono comunque notevoli valenze paesaggistiche per cui la osservazione non può essere accolta.

b.3- Le aree comprese nel sottopiano di Lesina-Varano, proprio in quanto tali, devono essere comprese nel PUTT: è evidente che il sottopiano ed il PUTT sono coordinati e, vigente il sottopiano, il PUTT non esprime più effetti. La osservazione, pertanto, non può essere accolta.

b.4- Il PUTT, per decisione regionale assunta a monte della elaborazione dello stesso, è formato -ai sensi del comma 1° dell'art.1bis della legge 431/85- con le forme ed i contenuti del "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali": esso, pertanto, ha interessato l'intero territorio regionale con la esclusione delle sole aree che la stessa 431/85 ha escluso (i territori costruiti). La osservazione, pertanto, non può essere accolta.

b.5- I contenuti del PUTT sono conformi a quanto disposto dagli artt.8, 4, 5 della legge regionale 56/80. Il contenuto dell'osservazione, pertanto, risulta già presente nel PUTT adottato.

b.6- Le forme dell'esercizio sostitutivo delle deleghe per i Comuni sono definite nell'art.6.01 delle NTA; laddove il Comune, non essendo in grado di esercitarle, rinunzi alle deleghe, le competenze rimangono all'Ente che le aveva espresse.

Ciò, in assenza della legge regionale che regolamenti l'attuazione della legge 142/90.

Il contenuto dell'osservazione, pertanto risulta -per quanto possibile- già previsto dal PUTT adottato.

b.7- Il PUTT non può, nel suo interno, subordinare la sua applicabilità alla legiferazione di competenza dell'organo sovrano quale è il Consiglio Regionale. La osservazione non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni del Gargano, fatte proprie dalla Comunità Montana, sono in parte già previsti nel PUTT adottato; in altra parte non sono accoglibili per le motivazioni sopra riportate; risultano accoglibili quelli che prospettano la necessità della specificazione della non vigenza del PUTT nelle aree già tutelate in quanto comprese in Parchi Nazionali (art.1.03 delle NTA).

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.6950/13.09.95****N. 274****PRESENTATA DA: ITALIA NOSTRA - COMITATO REGIONALE****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è generale, evidenzia la mancanza di descrizioni storico-geografiche e la dovuta considerazione di presenze caratterizzanti (masserie, torri costiere, zone umide) il territorio salentino; richiama esplicitamente la osservazione 047 (Lega Ambiente, Italia Nostra, WWF di Lecce) cui rimanda.

b. Controdeduzione:

Valgono le controdeduzioni alla osservazione 047, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.7427/28.09.95

N. 277

PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è costituita dalla deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del 26.07.95, con la quale -dopo alcune considerazioni- viene fatto proprio l'ordine del giorno approvato dai Sindaci del Gargano nell'assemblea del 14.02.95.

b. Controdeduzione:

La osservazione ha gli stessi contenuti tecnici di quella controdedotta al n.272 cui si rimanda.

c. Conclusione:

Vedasi la Osservazione controdedotta al n.272.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI****(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)****-----
OSSERVAZIONE PROT.N.7528/03.10.95****N. 278****PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)****-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La osservazione è costituita dalla deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del 26.07.95, con la quale -dopo alcune considerazioni- viene fatto proprio l'ordine del giorno approvato dai Sindaci del Gargano nell'assemblea del 14.02.95.

b. Controdeduzione:

La osservazione ha gli stessi contenuti tecnici di quella controdedotta al n.272 cui si rimanda.

c. Conclusione:

Vedasi la Osservazione controdedotta al n.272.

REGIONE PUGLIA



**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Tomo C/3

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI (per progressivo)

PROG.	TITOLO	COMUNE	PROV.	CONTENUTO	PROV.	ART. RIF.
1	I.O.I.E. IMMOBILIARE s.r.l. - PORTO CESAREO	MANDURIA	TA	1)	R	
2	DE MOLA TOMMASINA LATIANO	MANDURIA	TA	1)- 3)	R	
5	ARCH.CARROZZINI R. - DIMA S. - RUBICHI	MELENDUGNO	LE	10)	PA	Art. 5.05 punto 5
6	DE MOLA TOMMASINA - LATIANO	NARDO'	LE	2)	R	
7	DIMASTRODONATO GIUSEPPE - LATIANO	PORTO CESAREO	LE	3)	A	Art. 1.03, art. 7.07
9	DARIO MONTINARO - LECCE	SANTA CESAREA TERME	LE	11)	A	Art. 1.03 punto 5.2
10	RENNA LUIGI - BARI	MONOPOLI	BA	12)	A	Art. 3.07.4 lett. b punto 2
17	CALCESTRUZZO DI LEO snc - ALTAMURA	ALTAMURA	BA	3)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
18	TERESA MARIA GULLI ADAMO - BARI	MANDURIA	TA	1)-5)-33)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
22	CINO SAVERIO - UGENTO	UGENTO	LE	3)	R	
23	CAIRO DOTT. ANTONIO	UGENTO	LE	16)	PA	Art. 1.03 punto 5.2
24	PARROCCHIA S.FRANCESCO DI GEMINI - UGENTO	UGENTO	LE	3)	R	
25	IMMOBILIARE MERIDIONALE - UGENTO	UGENTO	LE	3)-11)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
26	SOCIETA' IMAC - LOCOROTONDO	LOCOROTONDO	BA	4)	R	
28	VERONICO NICOLA - BARI	TRANI	BA	3)	R	
33	MARRA AVV. C/O SIG. DE PASCALIS P.	GALATINA	LE	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
34	MARRA AVV. C/O SIG. DE PASCALIS P.	GALATINA	LE	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
48	PETRIOLI PIETRO	LESINA	FG	2)-18)	R	
49	DE BENEDETTO PASQUALE E VITO	TAURISANO	LE	4)	R	
50	I.P.L. SPA PROCURATORE GRUPPO FIAT	VARI COMUNI	PUGLIA	3)-6)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
51	TAGLIENTE A. M. - NATALE P. - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	3)-5)-6)-16)	R	
52	SOC. FINETA MARINELLA SRL	MASSAFRA	TA	2)-17)	R	
53	I.CON. SPA - ACQUAVIVA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	4)	R	
54	COLACEM SPA	GALATINA-CUTROFIANO-SOLETO	LE	4)	R	
60	FIOROTTO ALESSANDRO - FOGGIA	LESINA	FG	2)-3)-8)-11)-18)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
65	CEMENSUD - MATERA	MODUGNO	BA	4)	R	
66	CEMENSUD - MATERA	MONOPOLI	BA	3)	R	
67	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	TARANTO	TA	4)	S	Art. 3.05 punto 2.3
68	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	GINOSA	TA	4)	S	Art. 3.05 punto 2.3
69	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	4)	R	
70	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	TRANI	BA	4)	R	
71	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	4)	R	
72	BASILE GIUSTINA - MARTINA FRANCA	MANDURIA	TA	2	PA	Art. 3.05 punto 2.3
74	GENTILE ING. ANTONIO - ALTAMURA	ALTAMURA	BA	3)	S	
75	SOC. MOVITER CAVE SRL - MASSAFRA	GINOSA	TA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
76	IGEA snc - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
77	MAR.COR. - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
78	CAVINA MANLIO	CAGNANO VARANO	FG	3)-16)-18)-19)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
80	SOC. G.PPE ROSSI SRL - SAMMICHELE	POLIGNANO A MARE	BA	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
81	SGHERZA ING. G.PPE - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	3)-14)-15)-18)	PA	Art. 3.16.4
84	AZZOLINI MARMI - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	20	S	
87	MARMI E GRANITI SRL - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
89	INES SPA - BARI	CAPURSO	BA	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
90	INES SPA - BARI	GINOSA	TA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
91	MIDIMARMI SRL - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
93	SOC. CEMI SRL - TRANI	BISCEGLIE	BA	20	S	
94	K. F. MARMI SRL - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
95	DE FILIPPS - MASSAFRA	STATTE	TA	3)-6)	R	
97	CAVA D.S. - ANDRIA	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
108	RENNA LUIGI - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	12)	A	Art. 3.07.4 lett. b punto 2
109	SECEB SRL - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	3)-6)-17)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
111	COL.MAR. - TRANI	S. MARCO IN LAMIS	FG	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
112	COL.MA. - TRANI	S. MARCO IN LAMIS	FG	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Barile	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Quercia	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Casarossa	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Puro Vecchio	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Montericco	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Gesù e Maria	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Fondola	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI (per progressivo)

N°	TITOLO	COMUNE	PROV.	CONTENUTO	PROV.	NOTE
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Chiancarelle	BISCEGLIE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Lago Mollo	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
117	COL.MA. - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
118	COL.MA. - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
119	COL.MA. - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
120	COL.MA. - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
122	SOHERZA ING. G.PPE - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	3)-14)-15)-18)	PA	Art. 3.16.4
125	MEZZAPESA ING. FORTUNATO - NOCI	NOCI	BA	6)-18)-19)	R	
126	SIA SpA - ROMA	TARANTO	TA	3)	S	
128	SOC. INCHINGOLO F.SCO snc - TRANI	BISCEGLIE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
129	SCARINGI MARMI sas - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
132	CHIONNA COSIMO - LIZZANO	LIZZANO	TA	3)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
139	SOC. PERLINI SUD SPA - TARANTO	STATTE	TA	3)	R	
144	CORMIO MARMI SRL - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
147	AZZOLLINI MARMI snc - TRANI loc.Petra Bianca	MINERVINO MURGE	BA	20)	S	
148	AZZOLLINI MARMI snc - TRANI loc.Macchia del fico	MINERVINO MURGE	BA	20)	S	
149	AZZOLLINI MARMI snc - TRANI loc. Tre valli	POGGIO IMPERIALE	FG	20)	S	
150	TOMMASI DOTT. LUIGI ANTONIO - MELENDUGNO	MELENDUGNO	LE	2)-9)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07, 3.13.1
151	F.LLI FRALLONARDO snc - CASTELLANA G.	CASTELLANA GROTTE	BA	4)	R	
152	LATORRATA ARCANGELO E ANNA - MASSAFRA	TARANTO	TA	3)	R	
153	SODO ADRIANA - TRANI	TRANI	BA	7)	R	
154	PIRELLI MARIA GIUSEPPA - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	6)	PA	Art. 5.05
156	SODO A. PARENTE L. - TRANI	TRANI	BA	3)	S	
157	MAR.COR. SRL - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
160	BASILE DOTT. ALFONSO - MARTINA FRANCA	MANDURIA	TA	2)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
161	ANGELINI - MICCOLIS - PUTIGNANO	PUTIGNANO	BA	6)	R	
162	VITULANO ING. MICHELE - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)-6)	R	
163	CAPRI CLUB SRL - POLIGNANO A MARE	POLIGNANO A MARE	BA	13)-18)	PA	Art. 7.07
167	ROTICE ANTONIO - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)-6)	R	
168	DE SALVIA VITT. ROSARIA - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)	R	
170	DI PONZIO AVV. - TARANTO	MASSAFRA	TA	3)	R	
172	CICERONE - ROTA - MOREA (MASSAFRA)	MASSAFRA	TA	3)	S	
173	FIOROTTO RAG. ALESSANDRO - LESINA	LESINA	FG	2)-3)-8)-11)-18)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
174	BISCEGLIA ING. DOMENICO - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)-6)	R	
176	SELVAGGI AVV. ALESSANDRO - NAPOLI	ROCCAFORZATA	TA	17)	S	
178	ANGELINI DE MICCOLIS G., E., F. - PUTIGNANO	PUTIGNANO	BA	6)	R	
179	CONIUGI ORLANDO - LATORRACA - MASSAFRA	TARANTO	TA	2)-3)	R	
180	SOCIETA' CEMERAS SRL - TARANTO	STATTE	TA	3)-18)	R	
181	GLAUCO DOTT. FERRANTE - MARTINA FRANCA	MANDURIA	TA	4)-9)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
183	SIG. PAOLO ANTONIO - CARMIANO	CARMIANO	LE	7)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
184	MARMI E GRANITI IMPORT EXPORT - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	20)	S	
185	MARMIFERA PUGLIESE - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
186	POMODORO DT.-BUTTIGLIONE DT. - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
187	PAPPALETTERA EMANUELE - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
188	TUCCI NICOLA - ANDRIA	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
190	RENNA LUIGI - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	12)	A	Art. 3.07.4 lett. b punto 2
191	PAPPOLLA EMANUELE - TRANI	S. GIOVANNI ROTONDO	FG	20)	S	
192	PAPAGNA MARIO - CANOSA	CANOSA DI PUGLIA	BA	3)	S	
193	SODO ADRIANA - TRANI	TRANI	BA	7)	A	Art. 5.05 punto 1
194	CALEFATO MICHELE - TRANI	TRANI	BA	6)	S	
196	CORMIO-SCARINGI-MARCOR MARMI - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
200	LIUZZI GIUSEPPE - CRISPANO	STATTE	TA	3)-18)	R	
201	SOC. ASPITALIA SRL - CRISPANO	CRISPANO	TA	3)	PA	
202	DIVERSI CITTADINI DI TARANTO	TERRITORIO REGIONALE	TA	13)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07, 7.07
203	SOC. INTINI ANGELO E FIGLI sas - NOCI	NOCI	BA	4)	R	
209	BISCEGLIA ING. DOMENICHINO - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	18)	R	
213	CAVA D.S. snc - ANDRIA	MINERVINO MURGE	BA	4)	R	
220	PROMOTURIST - MATTINATA	S. GIOVANNI ROTONDO	FG	10)	R	
221	BOMBINI BARTOLOMEO - BISCEGLIE	BISCEGLIE	BA	3)-6)	S	
225	ARCICONFRATER. DELL'IMMACOLATA-OSTUNI	OSTUNI	BR	10)	PA	

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI (per progressivo)

	TITOLO	COMUNE		CONTENUTO		NOTE
235	DE CILLIS SERGIO - MANDURIA	MANDURIA	TA	3)	PA	
240	ARCICONFRAT. DELL'IMMACOLATA - OSTUNI	OSTUNI	BR	10)	PA	
243	SOC. SIGMA SPA MILANO-BARI	BARI	BA	4)-18)	PA	
246	DOTT. MARIO PASQUA - FOGGIA	FOGGIA	FG	10)	PA	
263	CAVALLO AVV. ANTONIO - GROTTAGLIE	GROTTAGLIE	TA	10)	PA	
265	RUBINO DOTT. TOMMASO - BRINDISI	BRINDISI	BR	2)	R	
279	SGHERZA ING. G.PPE - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	3)-18	PA	Art. 3.16.4

LEGENDA DEI CONTENUTI

- 1) Contestazione sulla presenza di ATD (Macchia)
- 2) Contestazione sulla definizione degli ATE (tipo A)
- 3) Contestazione sulla inclusione negli ATE (tipo B, C, D)
- 4) Contestazione sulla inclusione negli ATE (cave)
- 5) Contestazione sul tematismo urbanistica
- 6) Contestazione su tematismi vari
- 7) Contestazione su tematismo geomorfologico
- 8) Contestazione su vincolo di beni non inclusi nella 431
- 9) Contestazione sui vincoli faunistici
- 10) Necessità di integrazione degli ATD/ATE
- 11) Precisioni sui territori costruiti in riferimento al PPA
- 12) Richiesta di integrazioni per iticoltura
- 13) Richiesta di integrazioni per abusivismo
- 14) Richiesta di integrazioni per sistemazioni a raso
- 15) Richiesta sulla dimensione dei piani di secondo livello
- 16) Richiesta di esclusione della data "30 giugno 1990"
- 17) Richiesta di esclusione come territorio costruito
- 18) Eccezioni di carattere generale sulla procedura di PUTT
- 19) Eccezioni sulla conformità alle norme regionali
- 20) Semplice comunicazione

LEGENDA DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

- A Accolta
 PA Parzialmente accolta
 R Respinta
 S Superata

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 0679/26.01.95**N. 001**PRESENTATA DA: IOLE IMMOBILIARE SRL (POR.CES. - LE)
COMUNE DI MANDURIA (TA)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**


La società è proprietaria di un terreno (40ha) sito in Provincia di Taranto nel Comune di Manduria (foglio catastale 129) individuato nella tavola degli ambiti estesi come zona C. Contesta la presenza di macchia mediterranea dichiarata dal Piano, puntualizzando che nella zona vi è solo gariga e chiede che venga classificata come E.

b. Controdeduzione:

Premesso che l'osservazione non specifica l'ubicazione esatta delle aree in oggetto, dalla documentazione disponibile (dalla quale sono state ricavate le carte tematiche sulla vegetazione esistente: foto IGM strisciata 41 foto 162 volo Rossi 1987) si evince la presenza di vistose formazioni macchiose variamente diffuse ed intervallate da terreni agricoli oltre che da sistemi stradali.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla IOLE Immobiliare srl di Porto Cesareo (Lecce) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Manduria (TA) non è accoglibile.



REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 0698/27.01.95**N. 002**PRESENTATA DA: SIG.RA DE MOLA TOMMASINA (LATIANO)
COMUNE DI MANDURIA (TA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Sig.ra De Mola Tommasina proprietaria di un terreno sito in Provincia di Taranto nel Comune di Manduria (foglio catastale 129) individuato nella tavola degli ambiti estesi come zona C, contesta la presenza di macchia mediterranea dichiarata dal Piano, puntualizzando che nella zona vi è solo gariga e chiede che venga classificata come E.

b. Controdeduzione:

Premesso che l'osservazione non specifica l'ubicazione esatta delle aree in oggetto, dalla documentazione disponibile (dalla quale sono state ricavate le carte tematiche sulla vegetazione esistente: foto IGM strisciata 41 foto 162 volo Rossi 1987) si evince la presenza di vistose formazioni macchiose variamente diffuse ed intervallate da terreni agricoli oltre che da sistemi stradali.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla Sig.ra Tommasina De Mola di Latiano (BR) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Manduria (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1006/06.02.95**N. 005****PRESENTATA DA: ARCH. RICCARDO CARROZZINI, SILVANA DIMA,
EMILIO RUBICHI
COMUNE DI MELENDUGNO (LE)**
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

I ricorrenti, redattori del PRG del Comune di Melendugno, fanno rilevare che nell'atlante "Boschi, macchie, biotopi e parchi (serie 4) vengono impropriamente riportati dati relativi ad un biotopo costiero e non viene riportata la macchia mediterranea presente. Rilevano altresì che nell'atlante "vincoli e segnalazioni architettonici ed archeologici" (serie 5) vi sono errori, imprecisioni o omissioni rispetto alle reali emergenze. Tutti i dati riscontrati sono derivabili dagli allegati del PRG da loro redatto.

b. Controdeduzione:

Si tratta con tutta evidenza di emergenze che il PRG ha potuto studiare con un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello del Piano territoriale data peraltro la diversità di scala dei due diversi strumenti. Si tenga peraltro conto che l'individuazione dei beni (area archeologica) assume negli atlanti allegati al PUTT valore di mero riferimento e che strumenti a scala maggiore hanno comunque il compito di individuare puntualmente la consistenza del bene e perimetrarne l'area interessata (area di pertinenza ed area annessa).

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione è accoglibile: in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di suo eventuale adeguamento al PUTT tutti gli elementi menzionati potranno essere puntualmente segnalati e specificamente normati con un proprio regime di tutela secondo la disciplina delle NTE di cui all'art. 5.05 (adeguato) e 5.06.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1007/06.02.95**N. 006**PRESENTATA DA: SIGG.RI DE MOLA TOMMASINA, DIMASTRODONATO
GIUSEPPE, DIMASTRODONATO IMMACOLATA (LATIANO)
COMUNE DI NARDO' (LE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

I ricorrenti dichiarano di essere proprietari di un'area sita in provincia di Lecce, nel Comune di Nardò (foglio catastale 58) individuato nella tavola degli ATE come zona A.

Si contesta la dimensione attribuita alla zona stante il fatto che l'area interessata dalla risorgiva risulta essere di dimensioni molto più ridotte di quella indicata come zona "vincolata", ritenendo la perimetrazione una grossolana svista o una previsione esageratamente vessatoria. Si chiede che il vincolo sia ridotto ad una fascia di cinque ettari intorno allo stagno e che il resto sia ritipizzato come ATE di tipo C.

b. Controdeduzione:

Trattasi di un lembo di costa (foto IGM strisciata 44 foto 267 volo Rossi 1987) perimetrato dalla litoranea, in parte già interessato da edilizia presumibilmente abusiva e residuo di un'area paludosa in parte bonificata e ricca di presenze floristiche (macchia): per questo non si è ritenuto sufficiente salvaguardare il semplice luogo della risorgiva, peraltro di notevole valore naturalistico, ma un contesto più allargato della stessa matrice morfologica (vi sono nella zona diverse "spunnulate" (grotte carsiche crollate ad di sopra di piccole risorgive). La zona è peraltro oggetto, nella stagione invernale di vistosi impaludamenti che favoriscono l'arrivo dei migratori come dimostra l'attività venatoria che si svolge nella zona.

Trattandosi per la maggior parte di una fascia compresa in poco più di trecento metri dalla battigia, tenuto conto che in tutta la zona sono rimaste del tutto esigue le aree costiere a valenza naturalistica prevalente, per quanto detto si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile e che il vincolo vada confermato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dai sigg.ri Tommasina De Mola, Giuseppe Dimastrodonato e Immacolata Dimastrodonato di Latiano (BR) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Nardò (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1008/06.02.95**N. 007**PRESENTATA DA: SIG. DIMASTRODONATO GIUSEPPE (LATIANO)
COMUNE DI PORTO CESAREO (LE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente dichiara di essere proprietario di un'area sita in provincia di Lecce, nel Comune di Porto Cesareo (foglio catastale 11) località Lido degli Angeli, definita nella tavola degli ATE come zona B e C: tale tipizzazione è ritenuta erronea. La zona risulta infatti tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come aree per attrezzature turistiche e balneari ed ampiamente urbanizzata come lo stesso PUTT specifica a parte le procedure di condono secondo la vigente legislazione in materia. Si chiede che le proprietà in oggetto (peraltro non meglio specificate siano svincolate e mantengano le attuali destinazioni urbanistiche.

Trattasi di zona effettivamente urbanizzata (bisogna verificare lo stato di efficacia del Piano e le eventuali correlazioni con i vincoli) su cui insistono alcuni beni costitutivi (laghetto di bonifica con verde, dune con macchia).

b. Controdeduzione:

Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, nelle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili dei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la perimetrazione dei "territori costruiti" (punto 5 art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie ed attrezzature di interesse generale;
- la normativa per la definizione dei piani per gli interventi di recupero territoriale - PIRT - art. 7.07.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1180/10.02.95**N. 009**PRESENTATA DA: EDILIZIA RESIDENZIALE SAS (LECCE)
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente, in riferimento agli obiettivi generali della LS 431/85 e della LR 56/80, ricorda gli indirizzi programmatici del PPA (I e II) del Comune di Santa Cesarea Terme, sottolineando che in riferimento alle stesse ed allo strumento urbanistico generale, vi sono due comparti di PRG (19 e 20) tipizzati come F2 di cui uno oggetto di Piano attuativo presentato alla data del 6 giugno 90 e l'altro contiguo non presentato. Con siffatte condizioni, nel rispetto della disciplina transitoria della legge 30 e di quella definitiva prevista dal PUTT, verrebbe ad essere negato l'interesse privato e quello dell'Amministrazione dichiarato in sede di PPA con evidente contrasto tra gli interessi pubblici espressi e quelli voluti dall'Ente regionale contro i principi della "buona amministrazione". Si sottolinea ancora che la norma espressa dalla 431/85 dichiara essere esenti dal vincolo le zone comprese nei PPA, mentre la legge regionale si rende più restrittiva nel merito (anche se nelle iterazioni è stata modificata) fermo restando il parere del CUR chiamato comunque a garantire la congruità nel pubblico interesse.

L'articolato del PUTT, rendendo in senso disgiuntivo (e non congiuntivo) la previsione urbanistica (inclusa nel PPA) dalla data del 6 giugno 90 dovrebbe meglio chiarire l'intendimento che supera le prescrizioni normative delle leggi transitorie, anche in considerazione della sospensione dell'efficacia dei PPA.

Per quanto sopra si chiede una chiara interpretazione dell'articolo 1.03 delle norme del PUTT ed in via gradata dell'articolo 2.04 che consente l'esclusione dalla disciplina in oggetto delle aree "interstiziali" comprese tra territori che possono considerarsi come "edificati" come quelli oggetto dell'osservazione.

b. Controdeduzione:

Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art. 1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C", "D", "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, nelle NTA).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili dei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la perimetrazione dei "territori costruiti" (punto 5 art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, alle aree interstiziali, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1188/10.02.95**N. 010**PRESENTATA DA: SIG. RENNA LUIGI (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BA)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente, proprietario di aree nel Comune di Monopoli (foglio catastale 93 particelle varie) svolge attività produttiva e commerciale nel settore dell'itticoltura ed ha la necessità di realizzare un impianto di depurazione delle acque in prossimità della costa: secondo le previsioni del PUTT tali realizzazioni non saranno più realizzabili in quanto non contemplate nella normativa.

Nel merito si precisa che la normativa esplica per la costa condizioni minime di tutela inderogabili che, possono essere in sede di formazione della strumentazione subordinata (PRG), eventualmente aggravate ma non disattese.

Si aggiunge una nota sui tempi di pubblicazione del Piano che a tutt'oggi risulta superata nei fatti (e quindi non viene discussa).

b. Controdeduzione:

L'osservazione non tiene conto che nella definizione normativa dell'area litoranea si precisa che "in assenza di perimetrazione demandata alla pianificazione di secondo grado (l'area litoranea si estende) per cento metri dal perimetro interno del demanio marittimo che comunque deve ritenersi ricompreso nella stessa.". Non si tratta quindi di una prescrizione di carattere definitivo, ma connessa alla ridefinizione della linea minima di tutela da definirsi in sede di pianificazione di secondo livello (adeguamento del PRG). La preoccupazione risulta semmai giustificata in riferimento ai tempi di attuazione che tale procedura comporta, alla sostanziale impossibilità da parte del privato cittadino di partecipare alla formazione dello strumento urbanistico generale (che nella sua procedura formativa non prevede la proposizione da parte del privato delle proprie esigenze da tradurre nel Piano se non in fase conclusiva attraverso le osservazioni).

Tenuto conto della istanza che richiede l'inserimento fra le previsioni disciplinanti le modalità d'uso della costa una disposizione che consenta la realizzazione (previa verifica di compatibilità del progetto con le caratteristiche ambientali) di impianti di depurazione di acqua di mare per l'itticoltura, l'osservazione si ritiene accoglibile fermo restando che non compete allo strumento in oggetto alcuna previsione zonizzativa per alcun tipo di intervento e che tale previsione è demandata allo strumento urbanistico generale che dovrà definire le localizzazioni compatibili con tali interventi e le loro specifiche caratteristiche.

c. Conclusione:

Risulta verificato che è accoglibile -evidenziando l'interesse generale insito in attività produttive non delocalizzabili- e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- la realizzabilità nell'"area annessa" alla fascia costiera (art. 3.07.4.2 lettera b punto 1 delle NTA) di impianti di depurazione delle acque se connessi con attività di itticoltura.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1372/16.02.95**N. 017**PRESENTATA DA: CALCESTRUZZI DI LEO SNC (ALTAMURA)
COMUNE DI ALTAMURA (BA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La ricorrente proprietaria di un fondo sito nel Comune di Altamura al foglio catastale 74 e 102 (particelle citate) in Località Pescariello evidenzia che l'area è riportata nella carta degli ATE come ambito C. Eccepisce di essere depositaria di regolare licenza e/o concessione rilasciata con Decreto Regionale n. 12 del 22/04/94, di ritenersi penalizzata per le determinazioni del PUTT poiché l'area interessata non è sottoposta ad alcun vincolo.

b. Controdeduzione:

Sia il mancato coordinamento tra gli Assessorati regionali nella formazione del Piano, sia le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT/PBA. Peraltro, perdura la mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

E' lo stesso PUTT, inoltre, ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte prepositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La zona non risulta effettivamente interessata da vincoli a parte la presenza di strutture morfologiche con effetto di compluvio (tipiche della zona murgiana) di particolare valenza paesistica e la necessità di verifica di un eventuale uso civico.

Per quest'ultimo va precisato che il Piano data la scala di rappresentazione non ha potuto specificare le particelle gravate ma ha solo identificato i fogli entro cui ricadono usi civici: poiché le determinazioni degli ATE (in termini di indirizzi) sono prioritariamente destinate alla formazione degli strumenti urbanistici sottordinati, tali verifiche (che determinano l'appartenenza o meno alle varie classi individuate) sono rimandate ad altra sede.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1373/16.02.95**N. 018**PRESENTATA DA: SIG.RA TERESA M. GUACCI ADAMO (BARI)
COMUNE DI MANDURIA (TA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La ricorrente segnala che nella carta dello stato giuridico del territorio il foglio catastale 129 del Comune di Manduria (nella sua interezza) viene erroneamente indicato come area a servizi in base alla strumentazione urbanistica vigente: stante la citata sentenza, tale previsione è stata annullata. L'intera zona risulta occupata da gariga e non da macchia mediterranea per cui ai fini di una corretta specificazione della documentazione tematica a supporto del Piano si è ritenuto significativo segnalare lo stato di fatto.

b. Controdeduzione:

Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT/PBA. Peraltro, perdura la mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

Peraltro, è lo stesso PUTT, inoltre, ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte prepositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La Osservazione, comunque, evidenzia la necessità di una maggiore specificazione, nella pianificazione di secondo livello, delle modalità di ripermetrazione degli ambiti territoriali estesi.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1315/15.02.95**N. 022**PRESENTATA DA: SIGG.RI CINO S., SPENNATO G. (UGENTO)
COMUNE DI UGENTO (LE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

I ricorrenti evidenziano per la zona di loro proprietà sita nel Comune di Ugento in località Torre Mozza, a valle della litoranea una iniqua tipizzazione nella carta degli ATE (come zona C).

b. Controdeduzione:

La zona (del foglio 102 del Comune di Ugento) risulta sottoposta a vincolo faunistico (B1 Zona di ripopolamento e cattura "Specchia del Corno), risulta sottoposta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ai sensi della 1497/39, si trova ai limiti della zona boscata verso monte e dei canali di bonifica (Paludi Bianco e Fontanelle) verso valle.

Per quanto sopra la tipizzazione idonea risulta essere la C e quindi l'osservazione può essere respinta fermo restando che la posa di strutture funzionali alla produzione primaria è espressamente prevista dal PUTT e viene disciplinata dallo strumento urbanistico generale.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dai Sigg.ri Saverio Cino e Gioacchino Spennato di Ugento (Lecce) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Ugento (LE) non accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1316/15.02.95**N. 023**PRESENTATA DA: SIG.RA ANTONIA CAIRO
(CONSIGLIERE COMUNALE A UGENTO)
COMUNE DI UGENTO (LE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La scrivente osserva che il PUTT propone per il territorio un quadro normativo di tutela passiva (e non, come auspicabile, di tutela attiva) senza identificare le funzioni prevalenti di ciascuna parte del territorio per determinare l'ipotesi di sviluppo compatibile alla tutela. Si rileva altresì una mancanza di comparazione con la strumentazione urbanistica generale vigente nel Comune di Ugento soprattutto in riferimento ai centri abitati che sono stati inclusi nelle tipizzazioni degli ATE. Oltre quanto sopra si chiede che la data del 6/6/90 diventi la data di approvazione del PUTT in quanto l'efficacia delle norme non può essere retrodatabile rispetto all'approvazione delle stesse. Si chiede infine la "messa a punto" del quadro dei beni e dei vincoli attraverso l'adeguamento dello strumento urbanistico generale con prevalenza degli obiettivi di difesa, gestione e sviluppo della natura rispetto alle attività economiche per tutte le aree libere del territorio extraurbano.

b. Controdeduzione:

Posto che il giudizio sui criteri di valutazione del territorio (posti in essere dal Piano), non risulta sufficientemente motivato e che il criterio di tutela attiva auspicato non può essere formalmente contenuto in uno strumento di carattere territoriale (cui è demandato il compito di individuare prevalentemente indirizzi, criteri e direttive) con elementi di puntualità, si evince una certa mancanza di approfondimento sui contenuti normativi del Piano. La normativa infatti prevede per i centri abitati (e per i territori costruiti) una perimetrazione da parte dell'Ente locale che individui le aree che non vengono sottoposte al regime normativo del PUTT: se così non fosse stato, il Piano si sarebbe dovuto

calare in una serie di contenziosi derivanti da una dichiarata carenza di puntualità. Tale operazione è stata invece rimandata ad una fase di attuazione del Piano (successiva all'approvazione) e demandata agli Enti Locali. La richiesta di una pianificazione più puntuale da demandare all'adeguamento del PRG risulta assolutamente già prevista nel PUTT per cui l'osservazione risulta carente di contenuto.

Per quanto riguarda la data del 6 giugno 1990 si osserva effettivamente l'effetto retroattivo della normativa di Piano rispetto alla strumentazione vigente ed ai piani attuativi non ancora presentati, ancorchè conformi allo strumento generale: tale proposizione potrebbe essere accolta e quantomeno ridiscussa in sede consiliare.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1317/15.02.95**N. 024**PRESENTATA DA: PARROCCHIA S. FRANCESCO (GEMINI)
COMUNE DI UGENTO (LE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente denuncia una sostanziale carenza di indagine nel PUTT, un criterio eccessivamente vincolistico e poco propositivo in termini di programmazione dinamica in relazione alle trasformazioni future o in atto. Per tutto questo si chiede che una piccola porzione di territorio di proprietà della Parrocchia venga ritipizzata nella carta degli ATE come zona E o al massimo come zona D.

b. Controdeduzione:

Premesso che la carta degli ambiti estesi individua una zonizzazione tesa a definire indirizzi di comportamento per la revisione degli strumenti di secondo livello, delegati alla concreta pianificazione del territorio secondo la vigente disciplina legislativa (che individua nell'Ente Locale l'autorità delegata a tale compito), va precisato che il principio di definizione delle varie categorie (A, B, C, D, E) e la loro corrispondenza con le varie porzioni di territorio non discende da una mera scelta operata in sede di Piano e adeguabile in sede di richiesta del cittadino ricorrente.

La zona in oggetto è sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della 1497, a vincolo faunistico (C8 Zona a gestione sociale: Ugento), a vincolo idrogeologico, decreto Galasso (galassino) ed è peraltro interessata da macchia mediterranea come si evince dalla documentazione fotografica (I.G.M. strisciata 223-52 fotogramma 403 volo 1987 Rossi).

Per quanto sopra la zona risulta di valore distinguibile in quanto sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti: laddove le condizioni vegetazionali non siano tali da risultare significative ai fini del mantenimento del bene, la zona potrà essere riclassificata come D, fermo restando che tali puntualizzazioni sono

rimandate alle verifiche della pianificazione sottordinata. In tutti i casi l'osservazione può essere respinta.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla Parrocchia S. Francesco di gemini sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Ugento (LE) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1318/15.02.95**N. 025**

PRESENTATA DA: IMMOBILIARE MERIDIONALE (UGENTO)

E RIVA AZZURRA SDF (UGENTO)

COMUNE DI UGENTO - MARINA (LE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La Osservazione è stata presentata dalla Immobiliare Meridionale snc di Congedi Mosé & C. (Ugento);

- la prima è proprietaria di un suolo tipizzato nel vigente PRG come zona edificatoria, previa redazione di un Piano di Lottizzazione. Nel 1992 è stato adottato dal C.C. il Piano di lottizzazione ma, la delibera è stata annullata dal C.R.C. per supposta violazione della L.R. 30/90. Tale zona si segnala peraltro essere a ridosso di aree costiere oggetto di variante dello strumento urbanistico generale per la realizzazione di un porto;

- la seconda è proprietaria di un suolo tipizzato nel vigente PRG come zona edificatoria, previa redazione di un Piano di Lottizzazione. Tali aree non sono sottoposte alla disciplina dell'art.51 della 56/80, né della legge 431/85, né della L.R. 30/90 e sono riportate nella tavola degli ATE come zona D; ancorché le aree delle due società siano distinte per localizzazione e per caratteristiche urbanistiche ed ambientali, il merito della osservazione è unico e gli aspetti tecnici riguardano:

a.1 - La definizione degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi e vanno declassificati.

a.2 - Dall'applicabilità del PUTT vanno escluse le zone del PRG, approvato nel 1990, ed inserite nel PPA.

a.3 - La norma che definisce i territori non sottoposti al PUTT va adeguata.

b. Controdeduzione:

b.1 - Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti

distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ugento ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi": se, come viene osservato, il PRG è esaustivo al riguardo, l'adeguamento del PRG diventa un passaggio meramente formale.

Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano le necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermitezzazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.2 - Va precisato che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha definito tale rapporto nell'art. 1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT stesso.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori" perimetra

anche le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Quanto osservato, circa la opportunità che la data 6 giugno 90 sia anticipata al 5 giugno 90, risulta essere di nessuna utilità; di contro, evidenzia aspetti di pubblico interesse la necessità che vengano puntualizzati i territori esclusi dall'applicazione del PUTT con riferimento ai PRG vigenti.

c. Conclusione:

Rimane verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalle Società Immobiliare Meridionale e Riva Azzurra, di Ugento, risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto, inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e le aree tipizzate dal PRG inserite nel PPA, da definire nell'art. 1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1319/15.02.95**N. 026**PRESENTATA DA: IMAC SNC / A. ROMANAZZO (LOCOROTONDO)
COMUNE DI LOCOROTONDO (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente denuncia la omessa indicazione nella serie n.10 - GEOMORFOLOGIA - del simbolo identificativo della cava di sua proprietà, sita nel Comune di Locorotondo - fg. 53 part. 247. Poiché la zona è tipizzata nella carta degli ATE come zona B chiede il riconoscimento dell'esistente (segnalazione in cartografia), la possibilità di proseguire l'esercizio e di realizzare il progetto di recupero.

b. Controdeduzione:

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono

stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Va precisato, infine, che l'area in oggetto, tipizzata come zona B nella carta degli ATE, insiste su una zona (vincolata idrogeologicamente e segnalata come galassino) boscata di consistenti dimensioni di cui ne ha già distrutto una parte: risulta evidente l'improponibilità dell'ampliamento della cava soprattutto se la stessa dovrà ulteriormente incidere su porzioni di aree boscate o macchiose o in zone a queste limitrofe.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione presentata dal sig. Angelo Romanazzo per conto della IMAC Snc di Locorotondo, risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, nell'altra parte, non accoglibili per gli evidenti aspetti privatistici certamente non migliorativi del Piano.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1339/15.02.95**N. 028**PRESENTATA DA: G. VERONICO SPA (BARI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente si oppone alla determinazione del suolo interessato in agro di Trani (località Colonna) come ambito esteso di categoria "B" che interessa la fascia litoranea per uno spessore di mt.300; inoltre si oppone alla inclusione della Villa De Gemmis nell'elenco dei Beni architettonici. Per quanto sopra ritiene tutto il contesto completamente urbanizzato e quindi non assoggettabile alla disciplina del PUTT.

b. Controdeduzione:

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati

strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della Legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art. 1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

Ciò premesso, va specificato che nell'elenco dei Beni architettonici la "Villa De Gemmis" risulta inserita come segnalazione architettonica, nella stessa zona insiste un vincolo archeologico (Piazza Colonna, resti di insediamento protostorico) e un vincolo architettonico (complesso Conventuale S.Maria di Colonna). A prescindere dalle proposizioni della vigente strumentazione urbanistica, il fatto che la zona sia ampiamente urbanizzata non è compito definitorio demandato al PUTT, ma agli strumenti sottordinati che dovranno definire le modalità di trasformazione dell'area. La zona ricade peraltro nella fascia dei 300 mt. e quindi evidenzia tutte le caratteristiche per essere classificata quindi come zona B. L'osservazione non può essere accolta.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dalla G. Veronico SpA, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1325/15.02.95**N. 033**PRESENTATA DA: SIGG.RI P. DE PASCALIS - R. MARRA (LECCE)
COMUNE DI GALATINA (LECCE)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente è proprietario di una cava nel Comune di Galatina e chiede che questa venga esclusa dalla ricomprensione in ambiti vincolati (nota: non ci sono indicazioni per l'individuazione della cava).

Fermo restando che l'osservazione a firma dell'Avv. Marra è riferita al Sig. Pietro De Pascalis, legale rappresentante della "Pietro De Pascalis srl", si ecccepisce che l'interesse paesaggistico e ambientale del PUTT sia esteso a tutto il territorio regionale e non solo ai beni specifici oggetto di tutela previsti dalla legge. Si censura ulteriormente l'interferenza del PUTT con l'attività estrattiva tenuto conto delle previsioni del Piano regionale in materia, introducendo ulteriori autorizzazioni che eccedono sotto il profilo della competenza.

Per quanto sopra si chiede che la proprietà in oggetto non ricada in ambiti vincolati e che venga modificato l'assetto di fondo del Piano in riferimento alle attività estrattive, individuando parametri precisi di cui tener conto nella redazione del progetto per la coltivazione della cava.

b. Controdeduzione:

b.1 - Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Galatina ha ogni possibilità (e il "dovere" di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello anche con riferimento alla presenza di attività estrattive regolarmente autorizzate.

b.2- La parte di territorio comunale esterna agli ambiti vincolati con la legge 431/85 non "devono" essere esclusi, in quanto tali, dalla tutela paesaggistico-ambientale, ma "possono" esserlo; il PUTT, dovendo individuare i livelli di tutela di "tutto" il territorio regionale, ha dovuto considerare anche tali aree.

Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentata dai Sigg.ri Pietro De Pascalis e Roberto G. Marra risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1/2), anche in riferimento alla presenza di attività estrattive regolarmente autorizzate, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1326/15.02.95**N. 034**PRESENTATA DA: SIGG.RI P. DE PASCALIS - R. MARRA (LECCE)
COMUNE DI GALATINA (LECCE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La società ricorrente è proprietaria di una cava in Galatina (località Spagheto): richiede che venga lievemente modificato l'ambito territoriale esteso di valore D in modo da non dover richiedere alcuna autorizzazione paesaggistica per la realizzazione (nella cava) di una discarica controllata di seconda categoria di tipo A.

b. Controdeduzione:

Non compete al PUTT/PBA definire il dettaglio richiesto dal ricorrente a proposito dell'esclusione di mq.47+1501+317=1865; l'area, in gran parte classificata come zona E nella tavola degli ATE ed in parte come D, viene definita come tale dalla presenza di vincoli esistenti (il vincolo è riportato nella strumentazione urbanistica del Comune).

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali

della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.

E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Galatina ha ogni possibilità (e il "dovere" di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello anche con riferimento alla presenza di cave costituenti potenziali discariche per rifiuti solidi.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentata dai Sigg.ri Pietro De Pascalis e Roberto G. Marra risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1/2), -anche in riferimento alla presenza di cave costituenti potenziali discariche per rifiuti solidi-, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1371/16.02.95**N. 048**PRESENTATA DA: SIG. PETRIOLI PIERO (LESINA)
COMUNE DI LESINA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente osserva l'inidoneità di una zonizzazione territoriale proposta dal PUTT, ritenendo necessario uno studio di dettaglio almeno in riferimento alle situazioni più importanti; più precisamente eccepisce:

1) che il PUTT dovrebbe avere il valore di Piano Paesistico sostitutivo del PUI ex art. 9 della LR 56/80 intravedendosi contraddittorietà tra le valenze di un piano territoriale (quale quello proposto) ed i contenuti normativi a proposito dei piani paesistici richiesti dalla LS 431;

2) che non vi è coerenza normativa delle previsioni di PUTT (doppio livello di pianificazione) con i dettati di cui agli artt. 81 e 82 del DPR 616, per cui si ritiene che il PUTT debba essere ridotto ai limiti territoriali di sua competenza fissati dall'art. 5 della 1497/39 e 1 bis della 431/85;

3) che il PUTT evidenzia il non rispetto del principio di carattere generale che garantisce la non retroattività delle norme: anche per questo il PUTT supera i limiti fissati ai contenuti della pianificazione paesistica regionale;

4) che il PUTT contraddice i disposti normativi della LS 394 sulla costituzione dei parchi;

5) che prima dell'approvazione definitiva del PUTT vada strutturata la necessaria omogeneità tra quanto contenuto nel titolo V (deleghe e sveltimenti nel rilascio dei pareri etc.) e la vigente legislazione regionale in materia;

6) che vi sono delle inesattezze nella definizione della zonazione proposta per alcune aree di proprietà del ricorrente poste sull'istmo di Lesina: fra queste alcune sono classificate come zona A (ambiti estesi) con la totale compressione dei diritti connessi alla proprietà stessa e senza alcuna indicazione circa l'indennità da

attribuirsi all'effetto espropriativo implicito alla dichiarazione di pubblica utilità.

Su tale ultima specificazione il ricorrente eccepisce la legittimità della norma proponendo una mitigazione normativa che consenta comunque possibilità di intervento ancorché limitate.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto della genericità delle osservazioni preliminari le cui controdeduzioni sono ampiamente contenute nelle specifiche della relazione di prima fase al Piano (par. 1 e 2) si ritiene che gli studi di dettaglio debbano essere svolti in fasi successive, individuando di volta in volta le risorse necessarie e le specifiche competenze secondo le procedure previste nell'apparato normativo proposto.

1) L'osservazione non sembra accoglibile e peraltro le motivazioni che hanno guidato la scelta politica sulla struttura del Piano e la sua rispondenza ai dettati normativi della legislazione nazionale e regionale sono ampiamente contenuti nella parte introduttiva della relazione di prima fase (pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

2) Il PUTT non prevede un doppio livello di pianificazione come evidenziato dal ricorrente, ma, esplicando il proprio ruolo di quadro generale di coordinamento in materia, evidenzia i modi di tutta la prevedibile pianificazione di pari livello e sottordinata in modo da costituire un elemento di riferimento per tutte le successive previsioni pianificatorie.

Va peraltro evidenziato che il PUTT non impone nuovi vincoli di carattere paesaggistico in sede di pianificazione territoriale, ma si limita a censire e normare quelli esistenti attraverso la determinazione degli ambiti estesi e degli ambiti distinti, ponendo le condizioni minime di salvaguardia (in attesa della pianificazione sottordinata) ai beni come tali e definendo il livello di sensibilità del territorio in relazione a tutta la pianificazione a redigersi: l'osservazione quindi non sembra accoglibile.

Il PUTT non può essere inteso come strumento di cui all'art. 5 della LS 1497/39 ed anche per questo l'osservazione non può essere accolta, in quanto tale ipotesi promuoverebbe la totale carenza di un quadro organico di riferimento in materia di tutela del paesaggio e di indirizzo per la pianificazione sottordinata.

3) In riferimento al non rispetto del principio di carattere generale che garantisce la non retroattività delle norme va specificato che il Piano non inibisce le possibilità di trasformazione e quindi di intervento sul

territorio ma statuisce la necessità della conformità degli strumenti urbanistici (ai vari livelli) agli obiettivi, alle direttive ed alle prescrizioni del presente strumento di carattere territoriale; se da un lato tale strumento si pone come obiettivo primario quello della tutela dei beni attraverso lo specifico apparato normativo, dall'altro non può non tenere nella dovuta considerazione l'inadeguatezza della maggior parte della strumentazione urbanistica vigente, peraltro ancora inadeguata alla LR 56/80, per cui le prescrizioni di base vanno intese come sistema transitorio, temporalmente definito per l'adeguamento dei Piani vigenti.

4) L'osservazione in oggetto esplicita un evidente equivoco tra il concetto di Parco inteso come pianificazione attuativa (con evidenti valenze di piano paesistico) ed il concetto di piano territoriale con valenze paesistiche che individua e codifica lo scenario regionale con specifiche valenze rimandando le situazioni di dettaglio a strumenti di successiva elaborazione. Nei contenuti del PUTT, il piano del parco "dettaglia" (e quindi si sostituisce) le previsioni strategiche proposte o proponibili per la tutela e la fruizione del paesaggio: l'osservazione risulterebbe quindi inidonea e come tale da respingersi.

5) In sede di approvazione del PUTT potrà essere verificata la congruità dei contenuti sulle procedure proposte in relazione alla successiva legislazione regionale in materia adeguando e conformando le subdeleghe e riassorbendo eventualmente nell'articolato quanto vigente con altre leggi.

6) Non si evince chiaramente in riferimento a cosa la zonazione di Piano risulti contraddittoria: la cartografia utilizzata, fermi restando i limiti della scala in cui è redatta, è strutturata come sistema di supporto per la cartografazione di vincoli (già perimetrati in altra sede) e di beni evidenziati prima da fotointerpretazione e poi verificati in sito.

La foce Schiapparo sull'istmo di Lesina delimita chiaramente uno stato di fatto ben riconoscibile per caratteristiche strutturanti (come ampiamente espresso dalla documentazione disponibile): sulla parte ad ovest esiste un tessuto naturalistico in gran parte non contaminato ed abbinabile, per valenza, di un significativo livello di tutela oltre il quale ulteriori previsioni di intervento antropico andrebbero a compromettere comunque gli "elementi strutturanti". L'uso agricolo delle aree disponibili, (ferme restando le caratteristiche del territorio coperto da macchia, boscaglia, dune e spiaggia) non comprime totalmente i diritti connessi alla proprietà: se tale compressione

viene intesa in riferimento ad eventuali previsioni di insediamenti turistici (con l'evidente disastro connesso alla pressione antropica già ampiamente evidenziata nella parte ad est del canale), l'osservazione in riferimento agli obiettivi del Piano risulta certamente non accoglibile dato l'interesse privatistico della stessa nel più totale disinteresse del bene in argomento.

Nella zona posta ad est del canale, oggetto di significativa pressione antropica (abusivismo) risulta la compresenza di vincoli e di beni e come tale ogni previsione modificativa dovrà essere verificata in termini di compatibilità dato che non si ritiene sufficiente il concetto di degrado per considerare una quota di territorio avulsa dalle necessità di tutela paesaggistica e disponibile a trasformazioni (incrementi del carico antropico) avulse dalla verifica di compatibilità.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dal Sig. Pietro Petrioli, quale legale rappresentante di una società proprietaria di aree sull'istmo di Lesina, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1374/16.02.95**N. 049**PRESENTATA DA: SIG. DE BENEDETTO PASQUALE "DEBETON" s.r.l.
E SIG. DE BENEDETTO VITO "EDILCAVE" sas (TAURISANO)
COMUNE DI TAURISANO (LECCE)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

I ricorrenti, nella qualità di amministratori delle rispettive società, dichiarano la proprietà di una cava da cui estraggono materiali per la produzione del cemento: tale cava, stando alle dichiarazioni, si trova a confine con una zona boscata (pineta) ed è classificata come ATE di tipo B (zone entro cui ricadono vincoli e pluralità di beni).

Non è dato di sapere la localizzazione esatta della cava, né le caratteristiche del bosco e la sua originaria consistenza.

L'eccezione viene sollevata nel merito del fatto che l'apparato normativo (ove è previsto che la trasformazione dell'assetto attuale sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale) consente un potere discrezionale, nella valutazione di compatibilità in grado di generare "malgoverno".

Per questo si ritiene che indirizzi e direttive esplichino una genericità non profiqua alla redazione di appositi progetti di trasformazione compatibile e che le prescrizioni, in specifico riferimento alle cave, introducono il concetto (in termini impositivi) della sistemazione ambientale come ripristino e che impongano comunque il rispetto dei valori tutelati.

Si evidenzia quindi che piuttosto che proporre in via generale tali concetti, si introducano specifiche direttive eventualmente connesse al ripristino (??) o la risistemazione dei luoghi mediante piantumazione etc., modificando l'apparato normativo per un più equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel territorio.

b. Controdeduzione:

Ferma restando la documentazione necessaria per una puntuale disamina del caso, l'osservazione non sembra accoglibile in quanto i contenuti suggeriti non possono, per evidenti ragioni, essere trasferite in uno strumento sovraordinato di dimensione territoriale, ma possano eventualmente far parte dei contenuti degli strumenti sottordinati chiamati a dare specificità normativa e procedurale a quanto evidenziato nel Piano territoriale.

c. Conclusione:

Risulta che l'osservazione non è accoglibile: in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di suo eventuale adeguamento al PUTT tutti gli elementi menzionati potranno essere puntualmente segnalati e specificamente normati con un proprio regime di tutela.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1375/16.02.95**N. 050**PRESENTATA DA: SOC. IPI SPA (FIAT TORINO)
COMUNE (VARII)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante dichiara la inadeguatezza ed il non aggiornamento dei supporti cartografici su cui è stato redatto il Piano, a proposito di alcuni stabilimenti della FIAT. Segnala altresì l'identificazione di beni (ATD) in zone ove sussistono consolidate strutture produttive e comunque la poca esplicatività degli elaborati redatti sulla base dei perimetri dei fogli catastali. Si richiede lo stralcio generalizzato dagli ATE di tutte le zone ASI evidenziando che ai sensi della vigente legislazione tali piani sono equiparati a PUTT e che le stesse possono essere incluse nella definizione di territori costruiti e quindi escluse dal campo di applicazione del presente Piano.

b. Controdeduzione:

Posto che la cartografia di base, su cui è redatto il PUTT, è stata prodotta dall'I.G.M. con voli del 1975 e che la stessa è stata in parte aggiornata con documentazione fotografica del 1990 e che la mancanza di riporto di dati circa la localizzazione di industrie non deriva dalla mancanza di aggiornamento ma spesso da vincolo di natura militare, tutta la documentazione tematica e di progetto del PUTT è stata redatta in scala 1:25.000 oltre che sulla base (informatizzata) dei perimetri dei fogli catastali. L'appartenenza delle strutture produttive ai così detti "territori costruiti" è condizione a posteriori che deve essere stabilita con apposito dispositivo dalle Amministrazioni comunali competenti sul territorio così come disposto dal dettato normativo del Piano: la perimetrazione e le specificazioni pianificatorie dei piani ASI, non avendo tenuto in alcuna considerazione i beni paesistici così come individuati dalla LS 431/85 e dalla vigente legislazione regionale in materia, non possono costituire motivo di esclusione ex ante dal regime

normativo di salvaguardia imposto dal PUTT sino alla redazione di pianificazione sottordinata e conforme al piano.

A riprova di ciò si evidenzia che se alcune aree di sedime della pista di Nardò, sono state evidenziate come bosco o macchia, si pone il caso che le stesse possano essere state realizzate in danno di un bene comunque tutelato sin dal tempo dell'approvazione della Legge urbanistica regionale, oppure il caso che, data la scala di redazione del PUTT siano state commesse imprecisioni di localizzazione: in tutti i casi strumenti attuativi del PUTT, su basi cartografiche di maggior dettaglio e su documentazione aggiornata potranno adeguare le previsioni localizzative e le relative norme di attuazione secondo gli indirizzi e le direttive di tutela dei beni costitutivi individuati dal Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere in parte non accoglibile (per quanto riguarda l'esclusione delle zone ASI dagli obblighi di adeguamento al PUTT e dal regime di salvaguardia dei beni paesistici ancora eventualmente presenti) ed in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; ne consegue comunque l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1376/16.02.95**N. 051**PRESENTATA DA: SIGG.RI TAGLIENTE A.M. E NATALE P.
(MASSAFRA)COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Le ricorrenti dichiarano di essere proprietarie di aree in agro di Massafra già inserite nel PPA e tipizzate dal vigente strumento urbanistico (PdF) come zona turistico alberghiera. Per la stessa rilevano: un errato riporto nelle tavole del PUTT (serie 8) delle previsioni urbanistiche; una inesatta localizzazione della zona umida (tipica della pianura padana); una inspiegabile apposizione di vincolo come zona C (degli ATE) ad una zona su cui non insiste alcun vincolo (in prossimità della Masseria Rubini) non interessando stranamente la masseria stessa e le sue pertinenze. Per tutto questo si dichiara la non conoscenza del territorio, la presunzione di pressioni da parte di alcuni proprietari (agli estensori del PUTT), l'eccesso di vincolo, la non adeguatezza rispetto alla partecipazione della gente, la mancanza di consultazione dell'Ente intermedio (Provincia), l'aver privilegiato le aree del barese (eliminando i vincoli) ed emarginando le aree in oggetto.

Si contesta inoltre la data del 6 giugno 1990 come termine ultimo di presentazione dei progetti attuativi dello strumento generale prima dell'efficacia delle norme del PUTT, evidenziando i D.D.L. che hanno abrogato e poi sospeso i PPA ed avendo le stesse ricorrenti presentato nel 1992 uno studio programmatico sull'intera area tipizzata nonché un PdL sul proprio suolo.

Per tutto quanto sopra chiedono l'inclusione nel vincolo della Masseria Rubini e quanto altro non riportato; l'ammodernamento della cartografia circa le previsioni del PdF la modifica delle NTA circa la presentazione dei progetti alla data del 6/6/90 includendo a quella data tutte le aree già previste nel PPA; la perimetrazione dei territori costruiti entro cui non trovano applicazione le norme del PUTT e l'eliminazione dei vincoli esistenti ove "non necessari".

b. Controdeduzione:

Premesso che un inesatto riporto delle destinazioni urbanistiche dello strumento urbanistico generale (peraltro non adeguato alla LR 56/80) non inficia i contenuti fondanti di un piano territoriale per il paesaggio ed i beni ambientali, non è dato di sapere, in rapporto alle aree di proprietà, quale sia la zona umida di cui si fa menzione, né per quale ragione sia ritenuta inidonea la classificazione di Zona C (come ATE), trattandosi di aree su cui ricadono vincoli ed una pluralità di beni (ATD): si ricorda che invece sulla masseria, per la quale è richiesta una generica apposizione di vincolo, non insistono vincoli di alcun genere. A prescindere dalle dichiarazioni di non conoscenza del territorio e le superflue illazioni sui progettisti, il PUTT non ha posto vincoli ma si è limitato a riscontrare quelli già esistenti (fatto questo che lascia supporre una lettura quantomeno superficiale degli atti): peraltro non ha eliminato vincoli (e non era istituzionalmente nelle sue competenze farlo!) nell'area barese al fine di privilegiare territori regionali rispetto ad altri. L'Ente intermedio, per quanto possibile, è stato consultato nel merito delle competenze a suo tempo attribuitegli: dopo l'emanazione della LS 142/90 e dei nuovi compiti a Questo istituzionalmente delegati non è stata possibile alcuna ulteriore consultazione tenuto peraltro conto che lo Stesso non avrebbe materialmente potuto fornire ulteriori dati informativi rispetto a quelli già forniti.

Da tutto quanto sopra, la richiesta di vincolo della masseria Rubini (e quanto altro non riportato) risulta sostanzialmente immotivata; l'ammodernamento della cartografia, quand'anche non sostanziale ai fini degli obiettivi del Piano, risulta evidentemente auspicabile e peraltro prevista dal PUTT in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica generale (prima alla LR 56/80 poi agli indirizzi ed alle direttive di tutela di cui al PUTT/PBA); la inclusione di tutti le aree incluse nei PPA (al posto dei progetti presentati entro la data del 6/6/90, risulta non perseguibile in quanto un atto di programmazione temporale degli interventi non costituisce di per sé il solo momento di efficacia per le trasformazioni prevedibili e peraltro l'ipotesi escluderebbe considerevoli porzioni di territorio dall'obbligo di adeguamento della strumentazione urbanistica alle condizioni di compatibilità paesistica. Infine la perimetrazione dei territori costruiti (entro cui non trovano applicazione le NTA) è operazione prevista dal PUTT e delegata per competenza all'Ente Locale, non

rientrando nelle finalità, ai sensi della vigente legislazione, di un piano territoriale, i cui contenuti sono prevalentemente programmatici e di indirizzo; analogamente la soppressione dei vincoli, essendo attività diversa e non delegata al piano in oggetto, ma di competenza degli organi statali e regionali, non risulta essere accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dalle Sig.re Tagliente Angela Maria e Natale Paola, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, per i motivi in narrativa e per gli aspetti privatistici sottesi, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1377/16.02.95**N. 052**PRESENTATA DA: SOC. PINETA MARINELLA SRL (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La società ricorrente è proprietaria di un'area nel Comune di Massafra ubicata nel foglio catastale 110 e tipizzata nel vigente PdF del Comune come zona di espansione residenziale e turistica: l'area, inclusa in un'estesa radura è sottoposta (tra l'altro) a vincolo idrogeologico. Per quest'area (4/6/82) è stato presentato un PdL che è stato approvato dalla CUC, ha ottenuto (il 15/07/85) il nulla osta regionale di competenza, è stato adottato dal Comune (10/1/83), inviato al CUR (1986) e risulta inserito nel PPA (21/11/80). Ferme restando le disposizioni normative circa l'esclusione dal Piano dei territori costruiti (così come determinati all'art. 1.03 punto 5), la ricorrente denuncia lacune ed inesattezze negli elaborati grafici (determinati nella fase di "assemblaggio" dei vincoli esistenti) e la non corrispondenza tra quanto trasmesso al Comune di Massafra e l'edizione finale del Piano: non sono evidenziate le radure su cui insiste la proposta di lottizzazione in oggetto, non è stata evidenziata la destinazione urbanistica di cui al PdF e la zona è stata classificata come ATE di tipo A (valore eccezionale). Tali condizioni in sede attuativa ingenerano dubbi circa la definizione del procedimento di formazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio: si chiede pertanto che per la norma di cui al citato punto 5.2 venga espressamente posta la deroga alle altre disposizioni contenute nelle NTA, che vengano quindi perimetrati i "territori costruiti" e che vengano riportate puntualmente le radure differenziandole dalle aree pinetate.

b. Controdeduzione:

L'apparato normativo dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti esplicita chiaramente le condizioni di non applicabilità delle direttive e delle prescrizioni di


cui alle NTA per cui la richiesta risulta essere superflua. Per le discordanze eventualmente esistenti (la ricorrente non riporta puntuali esplicitazioni nel merito) giova comunque ricordare che i vincoli di varia natura apposti dagli organi competenti sono stati cartografati e depositati e che le effettive delimitazioni sono quelle colà riportate: le NTE chiariscono a tale proposito (art. 1.04) che la Carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico ambientale (C1) in uno con le NTA assume efficacia prescrittiva, mentre le ulteriori serie cartografiche costituiscono riferimenti documentativi ed illustrativi, talché l'eventuale riporto di errori o inesattezze (data la scala di redazione) non costituisce a nessun effetto modifica del vincolo o del bene stesso.

Tenuto conto che nella zona è stato segnalato un biotopo relativo alla duna di Chiatona (tenebrionide raro) e che tutta la zona pinetata a ridosso di Chiatona rappresenta un sito di interesse naturalistico, la classificazione di Ambito Territoriale Esteso di tipo A riguarda le foci dei fiumi Ionici e tutta la pineta costiera da considerarsi, in uno come bene suscettibile di particolare tutela (valore eccezionale) secondo le indicazioni normative previste.

In sede di redazione della strumentazione paesistica di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale al PUTT (oltre che alla 56/80) potranno essere esplicitate, alle opportune scale, tutte le puntualizzazioni richieste, mentre resta confermata la delega al Comune, in ossequio alla vigente legislazione in materia di competenze, per la perimetrazione dei territori costruiti (primi adempimenti al PUTT di cui al punto 5 dell'art. 1.03).

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte non accoglibile evidenziando aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT e comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.



FG. 110 MASSAFRA

duci

(-10)

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1378/16.02.95**N. 053**PRESENTATA DA: SOC. I.CON. SPA (ACQUAVIVA DELLE FONTI)
COMUNE DI ACQUAVIVA (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

La ricorrente società nella persona del suo Presidente dichiara di essere proprietaria di una cava sita nel Comune di Acquaviva (località Montevella) e censita in catasto ai fogli 31 e 37, evidenza che le aree in oggetto sono state classificate come ATE di tipo C contrastando così con le autorizzazioni ricevute per la coltivazione della cava. Gli investimenti per il potenziamento dell'attività (circa 3000 mc/giorno) sono finalizzati a servire un vasto bacino di utenza creando peraltro un significativo indotto occupazionale. Sull'area esiste un vincolo a cura della Soprintendenza relativo ad un manufatto denominato "Torre Latilla". Si chiede l'annullamento del vincolo rappresentato nella cartografia del PUTT.

b. Controdeduzione:

Posta come premessa che la competenza di un vincolo posto dalla Soprintendenza (come organo periferico dello Stato) non può essere superata da un Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio ed i beni ambientali a cura dell'Ente Regionale, resta da presumere che il riferimento sia diretto alla tipizzazione della zona come Ambito Territoriale Esteso di tipo C.

Per questo giova ricordare che nelle NTA all'art. 2.01 viene riportata la definizione di ATE per le aree di valore distinguibile (C) specificando che la stessa ha luogo ove "sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".... " i terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo sono sottoposti a tutela diretta dal Piano". Poiché il bene costitutivo (peraltro sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza) non può e non deve essere ignorato, che le

autorizzazioni ricevute, giusto decreto dell'Assessore all'Industria, fanno salvi i diritti dei terzi (evidentemente anche quelli della collettività in riferimento ai beni paesistici), si conclude che non può essere accolto l'annullamento del vincolo rappresentato nella cartografia del PUTT e non può essere superata la motivazione che lo ha determinato.

c. Conclusione:

Considerato che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ICON spa sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Acquaviva (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1380/16.02.95**N. 054**PRESENTATA DA: SOC. COLACEM SPA (GALATINA, ECC)
COMUNE DI GALATINA (LECCE)**CONTRODEDUZIONE TECNICA**
-----**a. Contenuto della Osservazione:**

La società ricorrente (di Gubbio) è proprietaria di due cave a Galatina (Mariantoni e Piani), di due cave a Cutrofiano (Lustrelle e Don Paolo) e di una cava a Soletto (Lamia). Si contesta la genericità degli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 in riferimento agli ATE di tipo C e di tipo E: la normativa non indica alcun criterio al cui interno possano trovarsi elementi di riferimento per la valutazione paesaggistica da parte dell'organo preposto. Nel concludere un eccesso di discrezionalità si presuppone un potenziale "malgoverno" ed una enunciazione "tautologica" a fronte della necessità di facilitare l'attività dell'Amministrazione e dei proponenti nel rispetto della economicità degli atti contro il palesabile arbitrio che si verrebbe così a determinare.

Per le cave ricomprese negli ATE di tipo C si imputa la non dichiarazione del bene costitutivo evidenziando che nella zona non sussistono beni.

Con altra nota inviata lo scrivente (con lo stesso titolo) dichiara che la società ricorrente, nel lavorare circa un milione di mc. annui di materiale che estrae dalle citate cave, è anche proprietaria delle aree limitrofe (ha 152) per i futuri ampliamenti delle stesse, in parte considerati come ATE di tipo C.

Nel merito, facendo riferimento ai contenuti di cui alla LS 431 ed ai disposti di cui alla LR 56/80, si richiamano i compiti di coordinamento del piano territoriale tematico (art. 4 e 5 della 56/80) e quelli della legge statale (art. 1 bis) per cui il coinvolgimento del territorio, al di fuori dei beni enunciati, è ritenuta condizione eccezionale, mentre il PUTT (rovesciando il criterio metodologico) prescinde del tutto dalla sua funzione "superpianificatoria" per individuare ambiti e per essi "precetti inibitivi delle attività di trasformazione".

Tale condizione presuppone un eccesso di potere e la competenza rilasciata al pianificatore dalla legge, tenuto

anche conto della mancanza di motivazioni addotte: se ne conclude il danno arrecato all'azienda ricorrente nelle limitazioni previste tenuto peraltro conto della interferenza con la tutela delle attività estrattiva oggetto di specifica disciplina regionale.

A proposito dei contenuti della LR 37/85 si richiama l'eventualità, colà prevista, di coinvolgere aree interessate da vincoli specifici, ritenute comunque compatibili (sentito il parere del CTRAE) previa individuazione di procedure di mitigazione dell'impatto prodotto e delle opere di bonifica: detti contenuti sono peraltro riportati nel piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE) in armonia con le esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente.

Si contestano così i contenuti specifici di cui all'art. 3.05 a proposito dei vari gradi di tutela negli ATE, così come il fatto che (art. 5.01) per quattro dei cinque livelli indicati è prevista l'autorizzazione paesaggistica con gli ampi margini di discrezionalità sopra richiamati: tale compito si ritiene invece debba essere demandato (nella sola valutazione degli effetti economici indotti) al CTRAE con il solo riferimento al progetto di risistemazione.

Per tutto quanto sopra si chiede che prima della definitiva approvazione del PUTT, la Regione voglia escludere le cave (e le relative aree di espansione) di proprietà della ricorrente dalla ricomprensione in ambiti vincolati; che venga modificato l'assetto di fondo del Piano a proposito dell'intera attività estrattiva e che vengano individuati parametri precisi nella redazione dei progetti per la coltivazione delle cave e nell'esame degli stessi per il nulla osta paesaggistico.

Sono allegate le planimetrie riportanti le varie localizzazioni.

b. Controdeduzione:

In riferimento agli indirizzi di tutela di un Piano a valenza territoriale risulta opportuno preliminarmente ricordare che gli stessi non sono esplicitabili in merito al carattere specifico di situazioni puntuali, ma possono essere riferite ad un principio generale connesso al grado di sensibilità del territorio (presenza di beni costitutivi) ed alla eventuale presenza di vincoli. L'eccesso di discrezionalità contestato va quindi ricordato non al momento preliminare (di strutturazione della tutela paesaggistica) ma ad un momento successivo (redazione dei piani di secondo livello a vario titolo e connessa normativa di tutela ed uso del territorio nelle specifiche valenze). In mancanza di un quadro costitutivo

di riferimento (che il PUTT ha comunque strutturato) tutta la pianificazione (urbanistica ed estrattiva) ha tenuto in scarsa considerazione i beni paesistici, nel loro valore strutturante del territorio, talché il Piano non ha potuto svolgersi come strumento urbanistico intermedio ma ha dovuto strutturarsi come piano territoriale di coordinamento così come ampiamente esplicitato nella relazione di accompagnamento al PUTT stesso: non si tratta quindi di un rovesciamento di criteri metodologici e di imposizione di precetti inibitivi delle attività di trasformazione, ma della verificata necessità di ripartire (nel processo di pianificazione e di programmazione a tutti i livelli) nel rispetto dei beni così come indicati nella LS 431/85. Tale considerazione vale evidentemente anche in riferimento del PRAE (che poco o nulla esprime in relazione ai citati beni, alla loro presenza ed alle previsioni di trasformabilità condizionata): non per questo gli interessi economici privati devono considerarsi lesi in relazione ad un patrimonio collettivo (quello dei beni paesistici) le cui valenze devono, in ogni caso, essere tenute in considerazione in un criterio generalizzabile di salvaguardia prima e di tutela dopo. Per tutto quanto sopra le cave (comprese le loro aree di espansione) non possono essere escluse, data peraltro la rilevanza delle trasformazioni che queste producono, come denunciato dallo stesso ricorrente; l'individuazione poi dei parametri è rimandata all'analisi puntuale dei siti, alla determinazione delle condizioni di compatibilità alla trasformazione, esaminando caso per caso lo stato dei luoghi, la qualità dei beni strutturanti presenti, la normativa necessaria per determinare gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni necessarie a disciplinare le trasformazioni compatibili (strutturazione della pianificazione di livello sottordinato).

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e in parte non accoglibile evidenziando interessi privatistici ed aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1469/21.02.95**N. 060**PRESENTATA DA: SIG. FIOROTTO ALESSANDRO (LESINA)
COMUNE DI LESINA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente, proprietario di aree a varia destinazione in agro del Comune di Lesina, definisce le proprie osservazioni in tre distinti paragrafi riferiti alla Relazione Generale (capo I), alle NTA (capo II) ed alla zonazione (capo III).

In riferimento al **capo I** osserva che la scelta di strutturare il Piano come PUTT e non come PUI contraddice le direttive di cui all'art. 1 bis della LS 431: la legislazione statale non pone infatti le condizioni di una scelta all'Ente Regione ma prevede le due ipotesi (nel solo caso in cui non sia stata previsto dalla legislazione regionale lo strumento urbanistico intermedio a valenza paesistica) di pianificazione con "l'unico ed univoco compito di normare l'uso e la valorizzazione ambientale dei beni vincolati dalla legge 431". Si contesta quindi: la previsione del doppio livello pianificatorio, che non risponde ai requisiti (obbligo di redazione) di cui alla citata legge; il fatto che non sia stato abrogato l'art. 54 della 56/80; la mancanza di rispondenza dei dettati di cui alla LR 30/90 alla normativa statale in riferimento ai poteri delegati ai sensi del DPR 616/77 ed ai prescritti di cui alla LS 1497/39. Ne discende da ciò che il piano avrebbe dovuto limitarsi a dettare norme di tutela e di valorizzazione per i soli beni vincolati senza fissare nuovi vincoli, anche se questa è competenza della Regione (ci si riferisce evidentemente ai ATE classificati di tipo A). Si contesta quindi: la dichiarazione che "la normativa integra gli ordinamenti vincolistici prevalendo sugli strumenti di pianificazione vigenti" evidenziando che per questo deborda dalle deleghe di cui al DPR 616/77; che non si rispettano i contenuti di cui alla LS 431/85; non si rispetta il criterio ordinamentale che fissa la non retroattività delle norme. Si contesta ancora: la definizione del piano del parco come strumento di attuazione del PUTT (che risulta difforme dai prescritti

di cui alla LS 394/91); il riferimento ai PPA (in via di abrogazione da parte dello Stato), come condizione di inclusione dei progetti presentati.

In riferimento al **capo II**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo precedente, osserva che la normativa di cui agli artt. 2.06 e 2.07 non è conforme ai dettati di cui alla LS 394/91; gli artt. 2.08 e 2.09 nelle previsioni esorbitano dalle competenze delegate alle Regioni; i punti 2.1 e 3.1 dell'art. 3.05 determinano la compressione dello Jus aedificandi senza previsione di equo ristoro; le stesse considerazioni possono essere estese ai contenuti di cui al capo II, III e IV; le previsioni normative di cui al capo V non corrispondono alla legislazione regionale in materia.

In riferimento al **capo III**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo I, si evidenzia che il PUTT estende all'intero territorio regionale la sua zonazione e che la stessa non risulta sufficientemente motivata: in particolare la zona posta a Sud di Marina di Lesina ed a ovest del canale Acquarotta (tipizzata come zona turistica dallo strumento urbanistico vigente) viene tipizzata come ATE di vario grado (A, B e C) senza evidenti motivazioni: si chiede una riclassificazione come ATE con grado di tutela più basso; la zona dell'istmo tra la foce Schiapparo e il canale Acquarotta risulta interamente zonizzata come zona A (ATE) con la totale compressione totale dello jus aedificandi in assenza di equo ristoro: si chiede la ritipizzazione come zona B (ATE); la zona oltre la foce Schiapparo oggetto di pesante abusivismo è stata tipizzata come zona C e per questo risulta incongruente con lo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Si conferma preliminarmente la scelta operata dall'Ente Regione nell'aver ottemperato ai disposti di cui alla LS 431/85 con la redazione di un PUTT e non di un PUI, data la complessità strutturale del sistema dei beni (geomorfologici, naturalistici e storico culturali) sul territorio regionale: il problema della tutela dei beni di cui alla LS 431/85 e di cui alla LS 1497/39 non poteva essere, nel caso in specie, resa avulsa dalle previsioni pianificatorie vigenti e dal restante sistema dei vincoli già insistenti sul territorio. Di tale avviso è stato lo stesso legislatore statale nella considerazione che i beni diffusi (di cui all'art. 1 della citata legge) non potessero probabilmente essere ricompresi in uno strumento a valenza locale (Piano paesistico attuativo o piano urbanistico intermedio a specifica valenza); l'art. 54 della LR 56/80, a prescindere da sua evidente vetustà

rispetto ai contenuti della nuova legge statale, si riferisce comunque ai piani paesistici di cui alla legge 1497/39 e non già al Piano territoriale paesistico così come strutturato (cinque anni dopo) dalla citata legge 431/85 per cui l'abrogazione risulta atto superfluo ai fini dell'ammissibilità del PUTT. Oltre ciò, il Piano non determina nuovi vincoli ma si limita (così come voluto dalla legge statale) a normare quelli esistenti in relazione ai beni individuati per categoria nell'art. 1: la competenza dei poteri delegati dallo Stato alla Regione è comunque tale da consentire all'Ente di sottoporre a specifica normativa di tutela i beni che lo stesso ritenesse opportuno, per cui sussiste il rispetto delle deleghe attribuite, la definizione delle specifiche competenze anche in riferimento alla LS 394/91. Ferma restando la non conversione in legge che sanciva l'abrogazione o la sospensione dei PPA, si è ritenuto comunque necessario fissare una data oltre la quale dovessero essere verificate tutte le condizioni di compatibilità con il PUTT e le sue disposizioni in materia di tutela dei beni: per questo la norma non risulta retroattiva ma continuativa di un disposto di legge transitoria (la LR 30/90) che comunque sancisce tale criterio di immodificabilità sino alla definitiva approvazione del Piano. Dette considerazioni valgono in generale anche per quanto contestato nel merito delle NTA, tenuto peraltro conto che il Piano, non individuando indici di edificabilità (non era peraltro questo il suo compito), non comprime la suscettività edilizia delle aree ma ne dichiara eventualmente la trasformabilità condizionata o la intrasformabilità rimandando agli strumenti competenti (ed agli Enti istituzionalmente delegati) il compito di normare la disciplina specifica di uso (ad esempio individuando specifici comparti con la conseguente perequazione degli utili e degli oneri). Le previsioni normative di cui al capo V, pur non corrispondendo alla legislazione regionale in materia, se interpretate nel combinato disposto di cui all'art. 7.05 risultano perfettamente attuabili e quindi efficaci, poiché costitutive di uno strumento promosso ed approvato dallo stesso Ente legiferante.

Per quanto attiene i contenuti di cui al capo III, ferme restando le motivazioni che hanno determinato le zonazioni come ATE di vario livello (peraltro ampiamente motivate nelle varie tavole tematiche e nelle NTA) si ribadisce e si conferma quanto già sopra espresso, fatti salvi i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte superato ed in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1554/22.02.95**N. 065**PRESENTATA DA: SOC. CEMENSUD SPA (BERGAMO)
COMUNE DI MODUGNO (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La società, proprietaria di un opificio per la produzione di leganti idraulici nel Comune di Modugno esercita anche attività estrattiva in un sito posto ai margini di un'area vincolata con DM 1/8/85 (reso inefficace dalla Corte Costituzionale con sentenza 153/86). Tenuto conto della tipizzazione come ATE di tipo C (valore distinguibile) apposta sull'area in oggetto dal PUTT e considerata l'inefficacia del Galassino sopra richiamato, ritiene che meglio risponderebbe agli obiettivi della pianificazione stralciare l'ambito "storicamente antropizzato" della cava dalle aree di rilevanza paesaggistica tenuto conto che tale stralcio non inciderebbe sul sistema complessivo degli ambiti di tutela. Pertanto chiede che sia rivisto il perimetro dell'ATE ed eventualmente sia promossa una audizione.

b. Controdeduzione:

Fermo restando che la citata inefficacia dei Galassini, giusta la citata sentenza della Corte Costituzionale, è stata tradotta in un decreto di vincolo ai sensi della LS 1497/39 e che pertanto sulla zona insiste un vincolo di carattere paesaggistico imposto dall'Organo periferico dello Stato (Soprintendenza), nella zona è dato di rilevare la presenza di una lama che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della LS 431/85, della LR 56/80 e della LR 30/90 costituisce a tutti gli effetti un bene strutturante di valenza paesistica. Tanto premesso la classificazione degli ATE di tipo C deriva dalla presenza di tale bene (oltre la considerazione del vincolo): risulta priva di criterio fondante la richiesta di modificare tale previsione zonizzativa per la sola tutela dell'interesse privato, né per questo vale il criterio dell'antropizzazione indotta dallo sfruttamento della cava. Le NTA specificano nel merito che comunque è

demandato agli strumenti sottordinati (piani di secondo livello) la determinazione delle condizioni di dettaglio nella perimetrazione degli ATE e la specifica normativa di tutela ed uso per il bene e per le aree contermini.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla CEMENSUD (Matera) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Modugno (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1355/22.02.95**N. 066**PRESENTATA DA: SOC. CEMENSUD SPA (BERGAMO)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione: '**

La società, proprietaria di un'area sita nel comune di Monopoli in località Spina già destinata ad attività estrattiva (ed aree limitrofe), dichiara che la vigente pianificazione comunale prevede in tale zona la realizzazione di un porto con annessi servizi e spazi per attività produttive. Dichiara altresì, sul presupposto della destinazione di PRG, di essere impegnata alla definizione dei programmi di intervento.

Considerato che il PUTT include parte di tale zona in un ATE di tipo B ed il resto in un ATE di tipo C, senza peraltro tener conto delle previsioni di PRG approvate; considerata altresì la domanda di infrastrutture portuali di piccole e medie dimensioni collegate alla domanda turistica; tenuto conto dell'opportunità della scelta pianificatoria espressa dal Comune e la migliore rispondenza agli obiettivi della pianificazione territoriale e paesistica nel confermare la previsione di PRG, dato che detto stralcio non inciderebbe sul sistema complessivo degli ambiti di tutela paesaggistica, l'osservante chiede che venga rivisto il perimetro degli ATE (ambiti di tutela B e C) e che la infrastruttura portuale venga esplicitata nel PUTT.

b. Controdeduzione:

La definizione degli ATE deriva dalla presenza di beni costitutivi e di vincoli: il carattere generale di tali tipizzazioni riportate in cartografia prescinde (come chiaramente specificato nelle NTA) dalle previsioni (a qualsiasi titolo) degli strumenti urbanistici generali, dalle attività ed in genere dalle preesistenze. Fermo restando il criterio espressamente esplicitato dalle NTE che agli strumenti di secondo livello è demandata la (motivata) riclassificazione puntuale degli ATE ed eventualmente delle preesistenze o delle infrastrutture di

previsione (anche in considerazione delle scale di rappresentazione necessarie per evidenziare tali emergenze), non risulta sostenibile il principio di valutare (positivamente o negativamente) le scelte pianificatorie del Comune in sede di pianificazione territoriale paesaggistica, né quello di considerare la scarsa incidenza che una parte (seppure ridotta) di territorio ha sul sistema complessivo degli ambiti di tutela paesaggistica.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse; quanto osservato dalla CEMENSUD (Matera) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Monopoli (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1543/22.02.95**N. 067**PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI TARANTO (TA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Taranto al foglio n.140 e 141 la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo D (valore relativo) per cui non sono previste limitazioni per le attività legalmente in esercizio. Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo definitivo delle N.T.A..


b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo D specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.4 precisa che tale categoria individua le aree "laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività", sull'area in oggetto non risulta vincolo idrogeologico, faunistico, ai sensi della L. 1497, mentre sul foglio n.141 insiste un Decreto (Galassino) di tutela transitoria.

Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" in mancanza di beni costitutivi da tutelare, pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio che comunque non dovrà essere depauperato per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata.



REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1542/22.02.95**N. 068**PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI GINOSA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Ginosa al foglio n. 123 e 124 la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile) e D (valore relativo). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..


b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti" e che per gli ATE di tipo D precisa che tale categoria individua le aree "laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività", sul foglio 123 risulta una esigua parte su cui esiste vincolo idrogeologico, mentre sul foglio 124 non vi è tale vincolo; su entrambe i fogli non sussistono Galassini, né vincoli ai sensi della L. 1497, né usi civici; mentre parte del foglio n.123 è interessata da vincolo faunistico (zona C3: gestione sociale). In riferimento ai beni costitutivi, così come indicati dalla Legge Galasso, la zona attualmente interessata da attività estrattive presentava aspetti di rilevanza morfologica e naturalistica. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli

eventuali beni costitutivi ancora presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata.





REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1545/22.02.95**N. 069**PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Castelluccio dei Sauri al foglio n.2 (varie particelle) la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", sul foglio 2 risulta, in riferimento ai beni costitutivi, la sola presenza del corso d'acqua. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione, in virtù dei beni presenti e delle norme che ne disciplinano la tutela, risulta essere non accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1544/22.02.95**N. 070**PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Trani (località Casarossa) al foglio n. 46 (varie particelle) e n. 50 (varie particelle) la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", su tali fogli risulta, in riferimento ai beni costitutivi, la sola presenza di una zona boscata. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione, in virtù dei beni presenti e delle norme che ne disciplinano la tutela, risulta essere non accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1546/22.02.95**N. 071**PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**


L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Acquaviva delle Fonti (località Il Quercio) al foglio n. 21 (varie particelle) la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..


b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", sul foglio 21 risulta, in riferimento ai beni costitutivi, la sola presenza di un corso d'acqua (lama con numero d'ordine 594) peraltro già inficiato dalla cava. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione, in virtù dei beni presenti e delle norme che ne disciplinano la tutela, risulta essere non accoglibile.





REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1556/22.02.95**N. 072**PRESENTATA DA: SIG.RA GIUSTINA BASILE (MARTINA FRANCA)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante è proprietaria di un'area sita nel Comune di Manduria, censita in catasto al foglio 145 (particelle varie): il PUTT ha qualificato tale area come zona umida sottoposta a vincolo idrogeologico. Sebbene all'interno di detta proprietà esista un piccolo lago, l'intera area risulta oramai bonificata e quindi priva delle caratteristiche di zona umida. Si chiede l'eliminazione dei vincoli sopra descritti.

b. Controdeduzione:

Fermo restando che l'apposizione (o l'eliminazione) del vincolo idrogeologico non è competenza del Piano, la definizione degli ambiti estesi così come perimetrati dal PUTT potrà essere puntualmente ridefinita in sede di redazione della pianificazione sottordinata o dell'adeguamento dello strumento urbanistico generale.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale quindi superata, mentre per quanto attiene l'eliminazione del vincolo idrogeologico non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1568/22.02.95**N. 074**PRESENTATA DA: ING. GENTILE ANTONIO (ALTAMURA)
COMUNE DI ALTAMURA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, senza specificare precise proprietà, evidenzia che il PUTT individua come ATE (valore distinguibile) una zona a ridosso della strada denominata "La Carrera" tipizzate nel vigente PRG del Comune di Altamura come zone di espansione di tipo C: in particolare la zona ubicata tra Via Cassano e la citata strada è inclusa in un PdL approvato dal Comune nel 1978 previo nulla osta regionale del 1982, convenzionato nel 1984 e nel 1985 (atto aggiuntivo) ed in gran parte edificato con regolari concessioni edilizie.

Si chiede la limitazione dell'ATE in oggetto (di tipo C) alla sola sede stradale di Via La Carrera escludendo le zone circostanti attualmente interessate da PdL ed in parte già edificate.

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", le NTA specificano al punto 5 dell'art. 1.03 (Efficacia del piano) che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti". Poiché nel caso in specie le aree sono oggetto di un PdL antecedente a 6/6/90 (quindi territorio costruito) e peraltro, a detta dell'osservante, si configurano come aventi le caratteristiche di zona B, la specificazione riportata negli elaborati di PUTT non esplicita cogenza alcuna. Di contro ridurre l'ATE alla sola sede viaria si configura come richiesta priva di alcun fondamento.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1569/22.02.95**N. 075**PRESENTATA DA: SOC. MOVITER CAVE SRL (MASSAFRA)
COMUNE DI GINOSA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Pietro Castelli) in qualità di legale rappresentante dichiara che la società è proprietaria ed esercente di una cava (inerti alluvionali) nel Comune di Ginosa (località Girifalco) situata su aree riportate in catasto al foglio 123. Dichiarando che l'attività estrattiva è stata regolarmente denunciata evidenzia che la cava in oggetto ricade in ATE di tipo C (valore distinguibile) e di tipo D (valore relativo) e che per detti ambiti non esistono oneri, obblighi e limitazioni di alcun genere. Chiede tuttavia che dette precisazioni vengano meglio esplicitate in sede normativa.

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C, specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3, precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti" e per gli ATE di tipo D precisa che tale categoria individua le aree "laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività", sul foglio 123 risulta una esigua parte su cui esiste vincolo idrogeologico; non sussistono Galassini né vincoli ai sensi della L. 1497 né usi civici; parte del foglio n.123 è interessata da vincolo faunistico (zona C3: gestione sociale). In riferimento ai beni costitutivi, così come indicati dalla Legge Galasso, la zona attualmente interessata da attività estrattive presentava aspetti di rilevanza morfologica e naturalistica. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per

maggior chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi ancora presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso. Tutto ciò premesso e fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, così come previsto nelle NTA del PUTT, non si ritiene necessaria alcuna "precisa indicazione per maggior chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere parzialmente accoglibile in riferimento ai soli ATE di tipo D.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1571/22.02.95**N. 076**PRESENTATA DA: SOC. IGEA SNC (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Saverio Lapi) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località S. Elena, evidenzia che al Piano non è stata data "adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti; che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D; che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione (quand'anche generica) della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel

complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività. In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinato) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre per gli interessi privatistici proposti non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1531/22.02.95**N. 077**PRESENTATA DA: SOC. MAR.COR. SRL (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Nicola Cosimo) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo in località contrada Barile, considera: che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione (quand'anche generica) della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel

complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività. In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art.3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinato) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre per gli interessi privatistici proposti non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1558/22.02.95**N. 078**PRESENTATA DA: SIG. CAVINA MANLIO (CAGNANO VARANO)
COMUNE DI CAGNANO VARANO (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, nella qualità di legale rappresentante di società proprietaria di aree a diversa destinazione urbanistica nel Comune di Cagnano Varano (al confine con il Comune di Sannicandro comprese tra la strada provinciale, la strada circumlacuale e le prime pendici di monte Delio?) evidenzia che:

1) Il PUTT non è coerente con l'art. 9 della LR 56/80, tenuto peraltro conto che l'art. 54 della stessa legge statuisce che i Piani Paesistici sono redatti ed approvati nelle forme di PUI e che l'art. 1 bis della LS 431/85 parla di Piani Paesistici o Piani Urbanistico Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Si evidenzia che tale doppia facoltà è riferita alle sole Regioni che non hanno all'interno della propria legislazione la previsione dello strumento di cui all'art. 5 della LS 1497/39: si ritiene per questo che al PUTT vada attribuito il valore sostitutivo del PUI.

2) Il PUTT non è coerente rispetto al dettato dell'art. 5 della LS 1497/39 e dell'art. 1 bis della LS 431/85 (prevedendo il doppio livello di pianificazione) e peraltro esorbita dalle deleghe attribuite alle Regioni dal DPR 616/77 che riguardano (art. 82) le funzioni amministrative in specie (l'individuazione delle bellezze naturali) da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dalla 1497/39: da tale assunto si rileva che il PUTT ha imposto vincoli di carattere paesaggistico in sede di pianificazione territoriale demandando poi alla pianificazione sottordinata la disciplina d'uso. Il PUTT avrebbe dovuto attenersi alla disciplina dei beni e delle aree di cui al 5° comma dell'art. 82 del citato DPR 616/77e pertanto risulta immotivato il doppio livello pianificatorio non previsto dalla legislazione statale.

3) Il PUTT non rispetta il principio che garantisce la non retroattività della norma poiché integra ordinamenti vincolistici e prevale sulla normativa vigente.

4) Il PUTT non rispetta i contenuti di cui all'art. 25 della LS 394/91 a proposito dei Piani per il Parco ritenendo tale strumento come attuativo delle proprie previsioni.

5) Il PUTT non è conforme nell'apparato normativo alla legislazione regionale vigente: ne discende la necessità di modificare tale legislazione di riferimento prima dell'approvazione del PUTT.

6) La zonazione proposta appare incongruente e contraddittoria perché i confini tra zona e zona appaiono determinati su linee di confine e precisamente nella zona richiamata risultano a macchia di leopardo e spesso, nel passare il confine comunale, le zone C diventano D: tutto ciò anche senza che condizioni geomorfologiche o naturalistiche o l'uso del suolo determini alcuna differenza.

Si richiede quindi che tali zone siano riconsiderate come zona C.

b. Controdeduzione:

L'osservazione proposta ripropone i contenuti di quella riportata con il numero 48 tranne che per le motivazioni adottate in riferimento ai terreni di proprietà.

1) I contenuti non sembrano condivisibili e peraltro le motivazioni che hanno guidato la scelta politica sulla struttura del Piano e la sua rispondenza ai dettati normativi della legislazione nazionale e regionale sono ampiamente contenuti nella parte introduttiva della relazione di prima fase (pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

2) Il PUTT non prevede un doppio livello di pianificazione come evidenziato dal ricorrente, ma, esplicando il proprio ruolo di quadro generale di coordinamento in materia, evidenzia i modi di tutta la prevedibile pianificazione di pari livello e sottordinata in modo da costituire un elemento di riferimento rispetto al paesaggio per tutte le successive previsioni pianificatorie. Va peraltro evidenziato che il PUTT non impone nuovi vincoli di carattere paesaggistico in sede di pianificazione territoriale, ma si limita a censire e normare quelli esistenti attraverso la determinazione degli ambiti estesi e degli ambiti distinti, ponendo le condizioni minime di salvaguardia (in attesa della pianificazione sottordinata) ai beni come tali e definendo il livello di sensibilità del territorio in relazione a tutta la pianificazione a redigersi: l'osservazione quindi non sembra condivisibile. Il PUTT non può essere inteso come strumento di cui all'art. 5 della LS 1497/39 in quanto tale ipotesi promuoverebbe la totale carenza di un quadro organico di

riferimento in materia di tutela del paesaggio e di indirizzo per la pianificazione subordinata.

3) In riferimento al non rispetto del principio di carattere generale che garantisce la non retroattività delle norme va specificato che il Piano non inibisce le possibilità di trasformazione e quindi di intervento sul territorio ma statuisce la necessità della conformità degli strumenti urbanistici (ai vari livelli) agli obiettivi, alle direttive ed alle prescrizioni del presente strumento di carattere territoriale; se da un lato tale strumento si pone come obiettivo primario quello della tutela dei beni attraverso lo specifico apparato normativo, dall'altro non può non tenere nella dovuta considerazione l'inadeguatezza della maggior parte della strumentazione urbanistica vigente, peraltro ancora inadeguata alla LR 56/80, per cui le prescrizioni di base vanno intese come sistema transitorio, temporalmente definito per l'adeguamento dei Piani vigenti.

4) Fatti comunque salvi i dettati normativi della legge dello Stato, il PUTT individua tra gli altri, come strumento di attuazione (secondo livello) il Piano del Parco con particolare valenza naturalistica, archeologica o storico culturale o plurivalente: risulta evidente che la normativa può essere riferita all'art. 25 della citata legge con la quale risulta evidentemente in sintonia, rimandando peraltro alla normativa della legge regionale. Non si evince quindi il segnalato contrasto tra le due disposizioni normative.

5) L'approvazione del PUTT da parte della Regione costituisce di fatto, ai sensi dell'art. 7.05, una conformazione di tutta la normativa regionale vigente ai disposti di cui al presente Piano per cui non sussistono ipotesi di contrasto tra i vari apparati normativi.

6) Non si evince chiaramente in riferimento a cosa la zonazione di Piano risulti contraddittoria: la cartografia utilizzata, fermi restando i limiti della scala in cui è redatta, è strutturata come sistema di supporto per il riporto dei vincoli (già perimetrati in altra sede) e dei beni, evidenziati prima da fotointerpretazione e poi verificati in sito. Fermi restando i criteri con i quali sono stati determinati gli ATE (espressi al punto 1 dell'art. 2.01 nelle NTA), i vari livelli di valore paesistico ambientale determinati sono scaturiti logicamente dallo stato dei luoghi e dalla compresenza dei beni strutturanti così come evidenziato nelle tavole tematiche: resta inteso che in sede di redazione della pianificazione subordinata, così come prevista dall'art. 2.05, potranno essere ridefiniti (motivatamente) tali perimetri e potrà essere esplicitata la disciplina specifica in relazione alle compatibilità colà previste senza per

questo dover ricorrere in tale sede ad un immotivato declassamento.

c. Conclusione:

Considerate le motivazioni che hanno indotto a strutturare gli adempimenti di cui alla LS 431/85 attraverso la redazione di un PUTT (e non di un PUI) e verificata la conformità della scelta alle prescrizioni normative statali e regionali, l'osservazione di cui al punto 1) non risulta accoglibile e peraltro non apporta alcun contributo migliorativo alla struttura del Piano.

Verificata la necessità di determinare il doppio livello di pianificazione e comunque nella considerazione che i beni paesistici diventino comunque momento discriminante di tutte le scelte pianificatorie (a qualsiasi livello) nel rispetto dei contenuti di cui al DPR 616/77, l'osservazione di cui al punto 2) non risulta migliorativa dei contenuti proposti e quindi accoglibile.

Stabilito che il PUTT non contraddice il principio generale della non retroattività delle norme; che peraltro non supera i limiti fissati dalla vigente normativa in materia; che comunque determina una normativa transitoria, sino all'adeguamento della disciplina di tutela ed uso del territorio con la pianificazione sottordinata; che la tutela dei beni paesistici determina "ipso facto" una prevalenza sulle norme vigenti; l'osservazione di cui al punto 3) non risulta migliorativa dei contenuti proposti e quindi accoglibile. Tenuto conto della conformità del dettato normativo statale e regionale in materia di parchi, con le previsioni del PUTT l'osservazione di cui al punto 4) non esplicita alcun aspetto migliorativo dei contenuti proposti e quindi non risulta accoglibile.

Tenuto conto della normativa regionale vigente, delle modificazioni introdotte dalla data di adozione del PUTT e comunque delle disposizioni finali di cui all'art. 7.05, l'osservazione di cui al punto 5) risulta già contenuta nel disposto normativo e quindi superata.

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione di cui al punto 6) risulta in parte accoglibile precisando i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1570/22.02.95**N. 080**PRESENTATA DA: SOC. GIUSEPPE ROSSI SRL (BARI)
COMUNE DI POLIGNANO (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, esercente di una cava sita nel Comune di Polignano e riportata in catasto al foglio n. 17 (varie particelle) riscontra che la stessa è stata inserita come ATE di tipo B (valore rilevante). Poiché le NTA prevedono per tale categoria la verifica di compatibilità per il mantenimento delle trasformazioni prevedibili oltre che la predisposizione di specifici piani di recupero ambientale, tali condizionamenti non possono che produrre danni economici alla società con pregiudizio dei livelli occupazionali.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, (e quindi eventualmente disatteso) risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di riflesso ai livelli occupazionali diretti ed indiretti che in tutti i casi non possono giustificare il perpetrarsi di un danno ambientale. Detta tipizzazione derivante dalla compresenza di più beni costitutivi potrà, in tutti i casi, essere motivatamente e puntualmente riesaminata e normata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale (o di redazione di altro strumento di secondo livello) al presente Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1572/22.02.95**N. 081**PRESENTATA DA: SGHERZA ING. GIUSEPPE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

1) Si segnala che sulla costa tra Giovinazzo e Molfetta la Torre denominata Gavetone versa in condizioni di particolare degrado ed abbandono: per tale bene il PUTT individua un ATE di tipo B (valore rilevante) mentre la zona limitrofa viene classificata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Si contesta l'inclusione della torre in un ambito la cui definizione presuppone la compresenza di più beni. 2) Inoltre la cartografia utilizzata non registra: A) la presenza di un insediamento residenziale stagionale; B) la presenza di un cementificio e di strutture sportive nella parte orientale rispetto alla torre. Tali elementi, in uno con la zona agricola desertificata, non sembra possano costituire il dichiarato "valore rilevante" e per essi risulta improbabile l'obiettivo di recupero e l'eliminazione dei detrattori. 3) Le direttive di tutela prescrivono per gli ATE di tipo B il mantenimento dell'assetto geomorfologico pur consentendo trasformazioni: nel caso in specie la presenza antropica conferisce a tale direttiva un valore negativo. 4) Il regime di tutela di cui agli ATD (relativamente alle coste) sembrerebbe rendere marginali gli indirizzi di tutela di cui agli ATE. 5) Poiché l'intera zona risulta essere uno dei pochi tratti di spiaggia libera nella zona, si avverte la necessità di dotare il contesto di aree a parcheggio: nel merito i contenuti di cui al punto 4.2-e2 dell'art. 3.07.4 risultano poco chiare e di dubbia interpretazione.

Per tutto quanto sopra si chiede:

- 1) di ritipizzare la citata torre come ATE di tipo C;
- 2) di consentire tipologie di intervento che coniughino la valorizzazione (economico-produttiva) del sito con gli indirizzi di riqualificazione ambientale;
- 3) di estendere gli interventi consentiti nelle aree annesse anche a sistemazioni a raso e servizi ricettivi di supporto alla mobilità;

4) di specificare in modo chiaro i termini dimensionali nonché i rapporti con il contesto delle aree a parcheggio nelle zone costiere.

5) di definire i termini dimensionali degli ambiti territoriali da sottoporre a piani di secondo livello soprattutto per quanto viene segnalato con quadrati e cerchi (ATD storico-culturali).

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento agli ATE, quando si parla di compresenza di beni, nel caso in specie, ci si riferisce alla costa (bene morfologico) ed alla torre (bene storico testimoniale) per cui la specifica area risulta essere di tipo B mentre il resto della costa (per la presenza di un solo bene costitutivo) risulta essere di tipo C, le NTA, all'art. 1.03 precisano che non trovano applicazione le norme (e con esse i contenuti definitivi di ATE) nei territori costruiti così come previsti al punto 5. Per quanto sopra, risulta giustificata la scelta di Piano nel definire tale zona come ATE di tipo B : l'osservazione di cui al punto 1) non risulta accoglibile. Data la scala della cartografia utilizzata, quand'anche con parziali aggiornamenti, fermo restando che il valore della zona viene definito a priori in funzione dei vincoli e dei beni presenti e che è demandata ai Comuni come "primi adempimenti" la perimetrazione dei territori costruiti (e quindi esclusi dal PUTT), la riperimetrazione, la specificazione degli ATE e la relativa disciplina d'uso viene demandata agli strumenti di secondo livello o all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, il mantenimento dell'assetto geomorfologico costituisce una prescrizione di base in attesa della demandata disciplina di dettaglio. Pertanto la normativa connessa a tutti gli interventi prevedibili non poteva e non può essere esplicitata in sede di Piano Urbanistico Territoriale ma deve necessariamente trovare adeguata codifica in uno strumento sottordinato che, valutate (all'opportuna scala di dettaglio) le peculiarità dei siti detti espliciti le compatibilità alle trasformazioni: pertanto le linee generali di indirizzo e di direttiva di cui alle NTA risultano essere sufficienti sino alla successiva disciplina a redigersi. Tenuto infine conto dei criteri espressi in sede normativa per la definizione e perimetrazione (a secondo della casistica) degli strumenti sottordinati, risulta indubbiamente congrua una puntuale definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa, fatto comunque salvo il principio che in sede di cartografazione il simbolo di segnalazione ha valore meramente simbolico (art 3.16.2).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato" il punto 1) non risulta essere accoglibile; il punto 2) risulta essere già contenuto nelle NTA e quindi l'osservazione superata; il punto 3) risulta accoglibile; il punto 4) risulta essere contenuto nel rimando alla pianificazione sottordinata e quindi superata; il punto 5) risulta essere superato fermo restando di quanto previsto all'art. 3.16.1 (beni architettonici definizioni) e all'art. 3.16.2 (beni architettonici individuazioni).

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1532/22.02.95**N. 084**PRESENTATA DA: SOC. AZZOLINI MARMI SNC (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Ruvo di Puglia censita in catasto al foglio 116 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1537/22.02.95**N. 087**PRESENTATA DA: SOC. MARMI E GRANITI SRL (MINERVINO MURGE)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Savino Pasquadibisceglie) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di cave di calcare in blocchi nel Comune di Minervino, considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione (quand'anche generica) della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel

complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività. In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli e dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05, in coerenza con quanto sopra, specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre per gli interessi privatistici proposti non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1548/22.02.95**N. 089**PRESENTATA DA: SOC. I.N.E.S. SPA (BARI)
COMUNE DI CAPURSO (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in qualità di legale rappresentante, dichiara che la società risulta esercente dell'attività di una cava sita nel Comune di Capurso (località Contrada Canello) e censita in catasto al foglio 7 (varie particelle): dette aree sono state classificate come ATE di tipo C (valore distinguibile). Poiché le NTA non prevedono alcuna limitazione per le attività estrattive legalmente in esercizio, purtuttavia, essendo il dispositivo generico, si chiedono espliciti riferimenti normativi alle attività in essere.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale danno ambientale. Detta tipizzazione, derivante dalla presenza di un bene costitutivo (vedi art. 2.01 punto 1.3) potrà, in tutti i casi, essere motivatamente e puntualmente riesaminata e normata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale (o di redazione di altro strumento di secondo livello) al presente Piano motivando la eventuale non significatività del bene in esame.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1549/22.02.95**N. 090**PRESENTATA DA: SOC. I.N.E.S. SPA (BARI)
COMUNE DI GINOSA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in qualità di legale rappresentante, dichiara che la società risulta esercente dell'attività di una cava sita nel Comune di Ginosa-TA (località Girifalco) e censita in catasto al foglio 123 (varie particelle): dette aree sono state classificate come ATE di tipo D (valore relativo). Poiché le NTA non prevedono alcuna limitazione per le attività estrattive legalmente in esercizio, purtuttavia, essendo il dispositivo generico, si chiedono espliciti riferimenti normativi alle attività in essere.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i vincoli, i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale danno ambientale o il non rispetto delle procedure di nulla osta in presenza di vincoli. Detta tipizzazione, derivante dalla presenza di un vincolo (vedi art. 2.01 punto 1.4) potrà, in tutti i casi, essere motivatamente e puntualmente riesaminata e normata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale (o di redazione di altro strumento di secondo livello) al presente Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa le direttive di tutela di cui al titolo III art. 3.05 punto 2.3.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1552/22.02.95**N. 091**PRESENTATA DA: SOC. MIDIMARMI SRL (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Giovanni Bruni) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Taverna Nova", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1557/22.02.95**N. 093**PRESENTATA DA: C.E.M.I. SRL (TRANI)
COMUNE DI BISCEGLIE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il richiedente (Emanuele Avantario) dichiara unicamente che l'azienda, di cui è amministratore unico, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Bisceglie-BA in località "Piscinella" censita in catasto ai fogli di mappa n. 21, 24 e 25.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1567/22.02.95**N. 094**PRESENTATA DA: SOC. KF MARMI SRL (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Domenico Loprieno) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Macchia del Fico", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'esequibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1580/22.02.95**N. 095**PRESENTATA DA: DE FILIPPIS A., P., M., V. F. (MASSAFRA)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 115 (varie particelle) del Comune di Statte, per un complessivo di circa ha 300, e tipizzati dal vigente PRG con destinazione industriale non possono essere assoggettati ad alcun vincolo, attesa la destinazione edificatoria degli stessi. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo A, B, C e D non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di territori a destinazione industriale e non boscati; 3) alcune (non meglio identificate) "zone" coperte da pineta secolare non sono state assoggettate ad alcun vincolo, dimostrando la superficialità con la quale è stata predisposta la proposta di PUTT. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:


Premesso che le perimetrazioni riportate nella cartografia allegata all'osservazione non ricadono nel solo foglio 115 del Comune di Statte ma interessano anche il foglio 114, la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT: si fa presente all'uopo che la zona è interessata da un Galassino, dal vincolo idrogeologico, dal corso d'acqua (rif. 983 e 984 - gravina di Leucaspide e gravina Gennarini), da formazioni


boschive e da grotte (rif. 1202, 1203 e 1205). La definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77), trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).

In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 sia più aggiornata risulta essere un falso in quanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; il dato poi che il territorio non sia "boscato" costituisce condizione necessaria ma non sufficiente perché il Piano espliciti la propria normativa in fatto di salvaguardia in attesa della definizione della strumentazione urbanistica di secondo livello o di adeguamento del PRG; 3) non è dato di sapere (data la genericità dell'affermazione) quali siano le zone boscate (pinete secolari) non assoggettate ad alcun vincolo: l'assunto risulta inesatto in quanto tutte le aree boscate (ancorché non cartografate e quindi non inserite nelle tavole degli ATD e degli ATE) sono, in forza del combinato disposto di cui alla LR 56/90, LS 431/85 e LR 30/90, vincolate "ope legis".

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta DE FILIPPIS di Massafra (TA) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.





REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1529/22.02.95**N. 097**PRESENTATA DA: CAVA D.S. SNC (ANDRIA)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Giacomo Sinisi) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Piane Caterina", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo C, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo C) scaturisce peraltro dalla presenza (o meno) dei citati vincoli e di un bene costitutivo (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1601/23.02.95**N. 108**PRESENTATA DA: SIG RENNA LUIGI (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante dichiara di voler realizzare un impianto di depurazione delle acque di mare per la conservazione e l'allevamento dei mitili in un'area di proprietà ricompresa nel territorio del Comune di Monopoli, riportata in catasto al foglio 93 (varie particelle), posta a circa ml. 80 dalla battigia. Rilevando che gli impianti in questione devono essere posti in prossimità della costa evidenzia che: l'area in questione è stata tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile); che le previsioni dello strumento pianificatorio escludono ogni possibilità di realizzazione di nuovi impianti produttivi; che in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dell'attività di mitilicoltura, le prescrizioni siano integrate e modificate. Si rileva peraltro l'erroneità ed illegittimità del termine di presentazione delle osservazioni che risulta difforme dal prescritto normativo (60 giorni) determinando l'illegittima compressione del diritto di partecipazione. Si rileva ulteriormente che le prescrizioni di base relative alle aree costiere, secondo i disposti normativi sono immediatamente vincolanti, prevalgono sugli strumenti pianificatori vigenti ed in itinere e costituiscono il contenuto minimo che la pianificazione di secondo livello dovrà comunque assicurare: ne discende un concetto di immodificabilità (per il caso in specie) che da transitorio risulta in concreto definitivo. Si conclude che l'inserimento nel PUTT di una disposizione che consenta la realizzazione, previa verifica di compatibilità ambientale, di impianti di produzione e trasformazione dei prodotti del mare non costituirebbe compromissione delle esigenze di tutela: si chiede pertanto la previsione nel corpo normativo di "realizzazione - previa verifica della compatibilità del progetto con le caratteristiche paesistico- ambientali del sito - di impianti di depurazione di acqua di mare da

destinarsi alla conservazione ed all'allevamento dei mitili".

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C (valore distinguibile) determinata all'interno del PUTT rimanda comunque alla redazione della strumentazione sottordinata o dell'adeguamento del PRG e che in quella sede è comunque possibile riperimetrare motivatamente gli ATE (e quindi per particolari aree prevederne il declassamento) così come la ridefinizione del confine della zona litoranea e dell'area annessa entro cui non trovano diretta applicazione le prescrizioni di base, l'osservazione risulta giustificata potendosi prevedere, con le opportune cautele, la localizzazione di impianti produttivi di tal genere previa verifica di compatibilità di cui all'art. 5.04.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; che nella osservazione si evidenziano aspetti migliorativi; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- gli interventi consentiti (art. 3.07.4 punto 4.1 e 4.2)

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1629/23.02.95**N. 109**PRESENTATA DA: SOC. SO.C.E.R. SRL (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La società si riferisce ad un'area sita nel Comune di Massafra, tipizzata nel vigente Pdf come Comparto C (A 4.3), oggetto di un PdL adottato nel 1977, approvato dalla Regione nel 1979 e definitivamente reso esecutivo nel 1989: su detta area non insiste vincolo paesaggistico mentre insiste il vincolo idrogeologico; la stessa, parzialmente inclusa nel 1° PPA risulta quasi del tutto urbanizzata ed in parte edificata. Il PUTT la individua come ATE di tipo C (valore distinguibile) fatto questo che (per la quota esclusa dal PPA) comporterebbe la non realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie e di una quota di edilizia residenziale. Tenuto conto che il sito in oggetto si trova a ridosso dell'abitato e non risulta interessato da beni strutturanti si chiede che venga stralciato ai sensi del punto 5.2 dell'art. 1.03

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione degli ATE è stata cartografata in riferimento all'intero territorio regionale e che l'esclusione avviene in forza del citato dettato normativo o delle caratteristiche dei siti (territorio regolarmente edificato: zona con caratteristiche di zona B) e comunque in riferimento ai prescritti di cui all'art. 5.05 (Primi adempimenti per l'attuazione del Piano), l'area risulta tipizzata come ATE di tipo C per la presenza di un bene paesistico strutturante. Verificato se le aree su cui insiste il bene individuato risultano o meno incluse nel PPA, la lottizzazione potrà essere completata direttamente, oppure in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o di redazione dello strumento di secondo livello (così come previsto nelle NTA del PUTT) andranno ripерimetrati gli ATE e definiti i livelli puntuali di tutela per le trasformazioni prevedibili.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1627/23.02.95**N. 111**PRESENTATA DA: SOC. CO.L.MAR. SRL (TRANI)
COMUNE DI S. MARCO IN LAMIS (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di San Marco in Lamis in località "Coppe Casarinelle" censita al foglio 108 (particelle varie) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1611/23.02.95**N. 112**PRESENTATA DA: SOC. CO.L.MA. SRL (TRANI)
COMUNE DI S. MARCO IN LAMIS (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di San Marco in Lamis in località "Coppe Casarinelle" censita al foglio 108 (particella 9) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1610/23.02.95**N. 114**PRESENTATA DA: MAURO MANZI MARMI (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Contrada Barile" censita al foglio ? (particelle 5 e 55), sei cave nel Comune di Trani rispettivamente in località "Contrada La Quercia (particelle varie), in contrada "Casarossa o Tufare" censita al foglio di mappa n. 52 (particelle varie), in contrada "Puro Vecchio" censita al foglio di mappa n. 46 (particelle varie), in contrada "Montericco" censita al foglio di mappa n. 20 (particella 411), in contrada "Gesù e Maria" censita al foglio di mappa n. 20 (particelle 75 e 76), in contrada "Fondola" censita al foglio di mappa n. 11 (particelle varie), una cava nel Comune di Bisceglie in località "Chiancarelle" censita al foglio di mappa n. 21 (particelle varie), una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Lago Mollo o Lago Maiolla" censita al foglio di mappa n. 38 (particelle varie) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'esequibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1626/23.02.95**N. 117**PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Contrada Barile" censita al foglio 119 (particelle varie) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1625/23.02.95**N. 118**PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "Contrada Ponzomirro" censita al foglio 50 (particelle 65 e 66) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1624/23.02.95**N. 119**PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Contrada Serra La Croce" censita ai fogli 118 (particelle varie), 119 (particelle varie), 152 (particella 116) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1623/23.02.95**N. 120**PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "Contrada Carracca" censita al foglio 54 (particelle 73, 74 e 84), considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1605/23.02.95**N. 122**PRESENTATA DA: ING. SGHERZA GIUSEPPE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Nota l'osservazione è identica a quella riportata al n. 81

1) Si segnala che sulla costa tra Giovinazzo e Molfetta la Torre denominata Gavetone versa in condizioni di particolare degrado ed abbandono: per tale bene il PUTT individua un ATE di tipo B (valore rilevante) mentre la zona limitrofa viene classificata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Si contesta l'inclusione della torre in un ambito la cui definizione presuppone la compresenza di più beni. 2) Inoltre la cartografia utilizzata non registra: A) la presenza di un insediamento residenziale stagionale; B) la presenza di un cementificio e di strutture sportive nella parte orientale rispetto alla torre. Tali elementi, in uno con la zona agricola desertificata, non sembra possano costituire il dichiarato "valore rilevante" e per essi risulta improbabile l'obiettivo di recupero e l'eliminazione dei detrattori. 3) Le direttive di tutela prescrivono per gli ATE di tipo B il mantenimento dell'assetto geomorfologico pur consentendo trasformazioni: nel caso in specie la presenza antropica conferisce a tale direttiva un valore negativo. 4) Il regime di tutela di cui agli ATD (relativamente alle coste) sembrerebbe rendere marginali gli indirizzi di tutela di cui agli ATE. 5) Poiché l'intera zona risulta essere uno dei pochi tratti di spiaggia libera nella zona, si avverte la necessità di dotare il contesto di aree a parcheggio: nel merito i contenuti di cui al punto 4.2-e2 dell'art. 3.07.4 risultano poco chiare e di dubbia interpretazione.

Per tutto quanto sopra si chiede:

- 1) di ritipizzare la citata torre come ATE di tipo C;
- 2) di consentire tipologie di intervento che coniughino la valorizzazione (economico-produttiva) del sito con gli indirizzi di riqualificazione ambientale;

- 3) di estendere gli interventi consentiti nelle aree annesse anche a sistemazioni a raso e servizi ricettivi di supporto alla mobilità;
- 4) di specificare in modo chiaro i termini dimensionali nonché i rapporti con il contesto delle aree a parcheggio nelle zone costiere.
- 5) di definire i termini dimensionali degli ambiti territoriali da sottoporre a piani di secondo livello soprattutto per quanto viene segnalato con quadrati e cerchi (ATD storico-culturali).

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento agli ATE, quando si parla di compresenza di beni, nel caso in specie, ci si riferisce alla costa (bene morfologico) ed alla torre (bene storico testimoniale) per cui la specifica area risulta essere di tipo B mentre il resto della costa (per la presenza di un solo bene costitutivo) risulta essere di tipo C, le NTA, all'art. 1.03 precisano che non trovano applicazione le norme (e con esse i contenuti definitori di ATE) nei territori costruiti così come previsti al punto 5. Per quanto sopra, risulta giustificata la scelta di Piano nel definire tale zona come ATE di tipo B: l'osservazione di cui al punto 1) non risulta accoglibile. Data la scala della cartografia utilizzata, quand'anche con parziali aggiornamenti, fermo restando che il valore della zona viene definito a priori in funzione dei vincoli e dei beni presenti e che è demandata ai Comuni come "primi adempimenti" la perimetrazione dei territori costruiti (e quindi esclusi dal PUTT), la riperimetrazione, la specificazione degli ATE e la relativa disciplina d'uso viene demandata agli strumenti di secondo livello o all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, il mantenimento dell'assetto geomorfologico costituisce una prescrizione di base in attesa della demandata disciplina di dettaglio. Pertanto la normativa connessa a tutti gli interventi prevedibili non poteva e non può essere esplicitata in sede di Piano Urbanistico Territoriale ma deve necessariamente trovare adeguata codifica in uno strumento sottordinato che, valutate (all'opportuna scala di dettaglio) le peculiarità dei siti detti espliciti le compatibilità alle trasformazioni: pertanto le linee generali di indirizzo e di direttiva di cui alle NTA risultano essere sufficienti sino alla successiva disciplina a redigersi. Tenuto infine conto dei criteri espressi in sede normativa per la definizione e perimetrazione (a secondo della casistica) degli strumenti sottordinati, risulta indubbiamente congrua una puntuale definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa,

fatto comunque salvo il principio che in sede di cartografazione il simbolo di segnalazione ha valore meramente simbolico (art 3.16.2).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato" il punto 1) non risulta essere accoglibile; il punto 2) risulta essere già contenuto nelle NTA e quindi l'osservazione superata; il punto 3) risulta accoglibile; il punto 4) risulta essere contenuto nel rimando alla pianificazione subordinata e quindi superato; il punto 5) risulta essere superato fermo restando di quanto previsto all'art. 3.16.1 (beni architettonici definizioni) e all'art. 3.16.2 (beni architettonici individuazioni).

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1618/23.02.95**N. 125**PRESENTATA DA: ING. MEZZAPESA FORTUNATO (NOCI)
COMUNE DI NOCI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservazione si riferisce al territorio rurale del Comune di Noci ed in parte a quello del Comune di Mottola. Premesso che dai dati del censimento si evince che la popolazione sparsa dedita all'agricoltura è andata via via diminuendo così come i sostegni finanziari (dal 1989) alla zootecnia. A prescindere dalle limitazioni di carattere paesaggistico imposte dal PRG per le zone agricole di particolare pregio ambientale, il PUTT impone nuovi vincoli senza tenere conto della situazione reale di tutto il territorio (i redattori del Piano non conoscono il territorio di Noci): il lavoro è stato svolto a tavolino, senza riferimenti all'economia del territorio e con effetti disastrosi sugli operatori del settore agricolo. Il territorio di Noci è stato sottoposto indiscriminatamente, nella sua globalità e senza criteri a tutela rimandando il vaglio della situazione ai piani particolareggiati (?) e promuovendo una tutela passiva. Tenuto conto del rimando alla strumentazione sottordinata si osserva che i tempi saranno estremamente lunghi tenuto conto che i Comuni non hanno ancora adeguato la strumentazione urbanistica alla LR 56/80: tale "appuntamento burocratico" vede la Regione trasferire gli oneri della tutela ai cittadini (come quella mentalità del Regno di Napoli che imponeva una tassazione senza capire se la gente aveva i soldi per pagarla). Si propone quindi una individuazione dei beni da sottoporre (con fondi della Regione, delle Province e dei Comuni) ad esproprio mentre per tutto il resto del territorio esercitare una tutela più blanda imponendo limitazioni a cave e discariche per tutelare quelle attività agricole che mantengono e sviluppano l'occupazione. Si osserva ancora che l'aver determinato parametri fissi per l'ampliamento delle aziende è circostanza non supportata da nessuna giustificazione tecnico giuridica: il paesaggio (antropizzato) rurale e quello urbano dei citati Comuni

rappresentano una espressione significativa della organizzazione umana del territorio. Si ritiene ancora che il PUTT, in contrasto con tutti gli ordinamenti legislativi regionali tesi a favorire l'occupazione nei vari settori, pretenda di fare "ancora oggi" pianificazione e senza tenere conto dell'evoluzione continua della società. Si conclude che il PUTT bloccherà le attività con danno economico in tutti i settori e pertanto si chiede che lo stesso venga sospeso per essere riesaminato più attentamente con verifiche sui luoghi e analisi più accurate.

b. Controdeduzione:

Premesso che il PUTT nella strutturazione degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti riporta la situazione dei vincoli esistenti ed il censimento dei beni così come identificati nell'articolato normativo di cui alla 431/85, risulta infondata l'affermazione che si impongono nuovi vincoli, aprioristica la valutazione del luogo ove è stato redatto il Piano, senza contenuti giustificativi la dichiarata "tutela indiscriminata" di tutto il territorio di Noci. Il rimando alla strumentazione sottordinata, nel rispetto dei contenuti di cui alla LS 142/90, a prescindere dalla scarsa efficienza degli Enti Locali ad adeguare la propria strumentazione urbanistica ai dettati normativi della legge urbanistica, non costituisce ragione per imputare al Piano la responsabilità di "appuntamento burocratico" e quant'altro pronunciato nella osservazione in merito al blocco delle attività con danno economico in tutti i settori. La proposta quindi di sospensione del Piano (in attesa di un auspicabile riesame con più attenzione e verifiche in situ più accurate) non risulta per quanto detto condivisibile.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e le prescrizioni inerenti la salvaguardia degli ambiti distinti (ATD) fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto altresì della genericità dei contenuti dell'osservazione e comunque del fatto che gli interessi economici non costituiscono presupposto sostanziale per il non rispetto dei dettati di cui alla LS 431/85 e che risulta comunque possibile individuare con maggiore puntualità la disciplina di tutela ed uso del territorio, l'osservazione non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1606/23.02.95**N. 126**PRESENTATA DA: SIA S.p.A. (ROMA)
COMUNE DI TARANTO (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**


L'osservante è proprietario di aree nel Comune di Taranto, riportate in catasto al foglio di mappa 134 (particella 13), foglio di mappa 135 (particelle varie) e foglio di mappa 136 (particella 11): dette particelle sono tipizzate, per la maggior parte, dal vigente PRG come zona industriale di espansione e non sono soggette ad alcun vincolo come risulta dal certificato di destinazione urbanistica e dal certificato dell'Ispettorato Ripartimentale alle Foreste della Regione Puglia. Sull'area è peraltro in via di realizzazione una stabilimento con regolare concessione edilizia. Tenuto conto che l'inclusione dell'area in oggetto come ATE di tipo C non trova fondamento nella vigente legislazione e che la stessa sembrerebbe derivare da un canale dell'EIRF si chiede espressamente l'eliminazione di qualsiasi vincolo non esistendo alcun presupposto per l'inclusione delle aree nella zona C.


b. Controdeduzione:

Premesso che la disciplina del Piano esplicita chiaramente al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA che le norme (e quindi le zonazioni degli ATE) "non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti" e che la zona in oggetto, per quanto dichiarato nell'osservazione, risulta a tutti gli effetti essere territorio costruito, si specifica comunque che i certificati di destinazione urbanistica sono tenuti a dichiarare unicamente le destinazioni urbanistiche delle aree e la disciplina che ne regola le trasformazioni. La zona in oggetto è lambita dal corso d'acqua (rif. 976).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, la normativa riferita ai territori esclusi dal PUTT (territori costruiti), l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale quindi superata.





REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1650/23.02.95**N. 128**PRESENTATA DA: INCHINGOLO FRANCESCO & C. snc (TRANI)
COMUNE DI BISCEGLIE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Francesco Inghingolo) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Bisceglie in località "Lamerlina", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1649/24.02.95**N. 129**PRESENTATA DA: SCARINGI MARMI & C. sas (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Giuseppe Scaringi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Barile", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'esequibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1646/24.02.95**N. 132**PRESENTATA DA: SIG. CHIONNA COSIMO (LIZZANO)
COMUNE DI LIZZANO (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante dichiara di essere proprietario di un terreno sito nel Comune di Lizzano (TA) in località "Cupelle" censito al catasto al foglio n. 13 (varie particelle): considerato che il Piano non tiene conto della realtà venutasi a formare negli ultimi anni (ivi comprese le indicazioni del PRG adottato) chiede di spostare il vincolo imposto dal PUTT.

b. Controdeduzione:

Premesso che il PUTT nella strutturazione degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti riporta la situazione dei vincoli esistenti ed il censimento dei beni così come identificati nell'articolato normativo di cui alla 431/85 e non impone vincoli così come dichiarato dall'osservante, si precisa che il Piano esclude, ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03, i territori costruiti. Fermi restando gli adempimenti del Comune in materia, la redazione della strumentazione urbanistica sottordinata o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale potranno ripерimetrare gli ATE e definirne la specifica normativa in relazione alle peculiarità del sito.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripерimеtrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1638/24.02.95**N. 139**PRESENTATA DA: PERLINI SUD S.p.A. (TARANTO)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La società ricorrente, nella persona del suo legale rappresentante, si riferisce a due aree del Comune di Statte (TA) riportate in catasto al foglio di mappa n. 114 (particelle varie): nelle suddette aree insistono un capannone per deposito di veicoli ed un piazzale di servizio allo stesso. Nel merito si osserva quanto segue:

- che l'ingrandimento (in scala 1:25.000) della cartografia IGM utilizzata per la redazione del Piano, mentre può essere considerata idonea per il riporto dei vincoli, non può essere considerata idonea per apporne di nuovi come quelli imposti sugli immobili sopra richiamati;
- l'inclusione dei terreni in un ATE di tipo D (valore relativo) non trova fondamento nella vigente legislazione. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo data la destinazione dell'immobile.

b. Controdeduzione:

Premesso che nel definire gli ATE di tipo D il Piano ha tenuto conto dei vincoli esistenti (e non ne ha posti di nuovi a differenza di quanto sostiene l'osservante), la zona in oggetto è tutta sottoposta a vincolo idrogeologico (evidentemente preesistente): in riferimento alle definizioni di cui al punto 1.3 dell'art. 2.01 tali specificazioni sono evidentemente state riportate ed in tutti i casi non è competenza di un PUTT eliminare vincoli diffusi sul territorio. Tenuto conto dei prescritti di cui al punto 2 dello stesso articolo, ove le aree in oggetto fossero riconosciute (vedi adempimenti comunali) come territori costruiti, non troverebbero applicazione le norme di cui al Piano, fermi restando i vincoli (e gli adempimenti procedurali connessi: nulla osta della Forestale) precedentemente imposti.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) le esclusioni connesse ai territori costruiti e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla Perlini Sud di Taranto sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1643/24.02.95**N. 144**PRESENTATA DA: CORMIO MARMI SRL (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Giovanni Cormio) in qualità di Presidente della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Barile", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'esequibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1539/22.02.95**N. 147**PRESENTATA DA: AZZOLLINI MARMI snc (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Pietra Bianca" censita in catasto al foglio 35 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1540/22.02.95**N. 148**PRESENTATA DA: AZZOLLINI MARMI snc (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Macchia del Fico" censita in catasto al foglio 95 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1541/22.02.95**N. 149**PRESENTATA DA: AZZOLLINI MARMI snc (TRANI)
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Poggio Imperiale in località "Tre Valli" censita in catasto al foglio 23 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1679/24.02.95**N. 150**PRESENTATA DA: DOTT. TOMMASI LUIGI ANTONIO (MELENDUGNO)
COMUNE DI MELENDUGNO (LECCE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante proprietario di una masseria sita nel Comune di Melendugno in località "Roca li Posti" evidenzia che il Piano sottopone a prescrizioni di tutela quale presunta zona umida un'area riportata in catasto ai fogli 22 e 23 del citato Comune denominata "Palude dei Tamari": detta indicazione è in stridente contrasto con il pubblico interesse in quanto il modesto acquitrino che si forma per il ristagno delle acque è dovuto alla mancanza dell'ordinaria manutenzione dei canali di bonifica (realizzati intorno agli anni '30). Per quanto sopra la zona, ordinariamente coltivata a cereali, non può essere considerata palustre e non costituisce habitat per gli uccelli: a dimostrazione che l'area non è di rilevante pregio paesistico la Regione con propria deliberazione ha concesso un nulla-osta per la localizzazione di un depuratore. Detta zona definita per la prima volta "Palude dei Tamari" nel PUTT, peraltro circondata da intenso sfruttamento edilizio non può essere considerata zona umida e quindi sottratta all'uso agricolo per mancanza di manutenzione dei preesistenti canali di bonifica; inoltre la zona in esame risulta vincolata ai sensi della 1497/39 (che proteggendo le bellezze naturali le preserva da alterazioni ambientali) ed inserita in una azienda faunistico venatoria. Si osserva nel merito che tale vincolo faunistico non costituisce di fatto una giustificazione per tipizzare l'area come "zona protetta": si evidenzia poi il fatto che il PUTT non avrebbe dovuto ricomprendere aree (e quindi specifici beni) non appartenenti alle categorie individuate dalla vigente legislazione, tenuto peraltro conto della temporaneità dell'appartenenza dell'area all'azienda faunistico venatoria. Per tutto quanto sopra si chiede l'eliminazione della c.d. "Palude dei Tamari" dalla zona umida e l'esclusione della categoria faunistica dalle condizioni di vincolo.

b. Controdeduzione:

Si premette che il nome della palude deriva dalla letteratura specialistica storica; che nella cartografia del tempo l'area era riportata come palude; che allo stato attuale (dopo le bonifiche degli anni '30 per migliorare le condizioni morfologiche della zona) in mancanza di manutenzione si sono venute a riformare alcune delle condizioni dello stato naturale dell'area; che l'acquitrino (seppure oramai modesto, data la pressione antropica che ha sostanzialmente modificato la zona ed il regime idrologico) che viene a determinarsi, anche in mancanza di "risorgive", può essere ritenuta condizione necessaria e sufficiente per considerare la zona come "umida" e che le formazioni di canneto lungo i canali, eliminate per ripristinare ad esercizio le aree agricole, sono state anche oggetto di interessamento della magistratura. Tanto premesso si specifica che il Piano determina con la zonazione degli ATE una fase preliminare di salvaguardia del territorio con riferimento ai valori paesistico ambientali: a tale livello di tutela non sono sottoposti (ai sensi del disposto di cui al punto 2 dell'art. 2.01 i c.d. "territori costruiti". In tutti i casi la strumentazione paesistica sottordinata o l'adeguamento del PRG ai contenuti di cui al PUTT consentirà verifiche di dettaglio e la ridefinizione (motivata) dell'ambito di appartenenza delle aree in oggetto con il relativo regime normativo circa la compatibilità delle trasformazioni prevedibili, fermi restando i vari vincoli esistenti sulla zona in oggetto. La presenza della zona faunistico venatoria, a prescindere dagli eventuali pregi di carattere paesaggistico ed ambientale di cui si è detto non costituisce certamente condizione (ex ante) per considerare la zona come "protetta".

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la ridefinizione dei contenuti di cui all'art. 3.13.1 sulla definizione di "aree protette".

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1680/24.02.95**N. 151**PRESENTATA DA: SIG. FRALLONARDO ERMANNO (CASTELLANA G.)
COMUNE DI CASTELLANA GROTTA (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**


L'osservante in qualità di legale rappresentante della omonima società, si dichiara esercente di una cava sita nel Comune di Castellana in località "Genna" e censita in catasto al foglio 40 (particelle varie). Le aree su cui insiste la cava sono state tipizzate dal Piano come ATE di tipo B: per queste (senza specifiche ragioni) viene chiesto lo stralcio dalla citata individuazione del livello di valore.

b. Controdeduzione:

Premesso che la classificazione di un'area, come ambito esteso di tipo B, deriva (con le valutazioni degli specifici casi) dalla presenza di più beni costitutivi (ATD) come chiaramente specificato nelle NTA all'art. 2.01, si precisa che l'area in cui è inserita la zona in oggetto è interessata da beni architettonici e beni geomorfologici: in sede di redazione dello strumento urbanistico di secondo livello o di adeguamento del PRG al Piano la situazione reale dei luoghi potrà essere puntualmente analizzata riproiettando e riclassificando gli ATE in funzione delle emergenze e secondo una specifica disciplina delle trasformazioni compatibili.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato non risulta accoglibile.



REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1678/24.02.95**N. 152**PRESENTATA DA: Ditta LATORRATA ARCANGELO E ANNA (MASSAFRA)
COMUNE DI TARANTO (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Si osserva che alcune aree di proprietà, censite nel catasto del Comune di Taranto al foglio 134 (particelle varie) e tipizzate nel vigente PRG come "zona industriale" e come "zona ferroviaria", non sono mai state assoggettate ad alcun vincolo come evidenziato nel certificato rilasciato dal Comune di Taranto ed anche in riferimento al parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia e nella Concessione Edilizia al progetto a nome della SA.VE.IN per la realizzazione di un insediamento produttivo. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi; 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di territori a destinazione industriale; che tale classificazione sembrerebbe derivare dalla protezione di un canale dell'EIRF; si chiede espressamente l'eliminazione di qualsiasi vincolo non esistendo alcun presupposto per l'inclusione delle aree nella zona C.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT, tale vincolo trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE). In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata"; 2)

il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio attraverso l'individuazione degli ATD e quindi degli ATE rinvia dall'applicazione di leggi dello Stato (vedi art. 1 della LS 431/85 così come integrativo dell'art. 82 del DPR 616/77): acqua pubblica (rif. 976).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che la disciplina del Piano esplicita chiaramente al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA che le norme (e quindi le zonazioni degli ATE) "non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti"; specificato che i certificati di destinazione urbanistica sono tenuti a dichiarare unicamente le destinazioni urbanistiche delle aree e la disciplina che ne regola le trasformazioni; nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta LATORRATA di Massafra (TA) sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Taranto non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1677/24.02.95**N. 153**PRESENTATA DA: SIG.RA ADRIANA SODO (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**


L'osservante è proprietaria di un suolo sito nel Comune di Trani in località "Valleluna" tipizzato nel Piano come ATE di tipo C: poiché il Piano non precisa né motiva tale tipizzazione e poiché il terreno non è interessato da alcuna emergenza morfologica si chiede l'esclusione da qualsiasi tipo di tutela.

b. Controdeduzione:

Premesso che le norme di cui alle NTA del Piano non trovano applicazione nei c.d. "territori costruiti", la classificazione dell'area in oggetto rinviene dalla presenza (a scala territoriale) di componenti della struttura geomorfologica: per queste la redazione della pianificazione paesistica di secondo livello o l'adeguamento del PRG potranno puntualmente definire i valori segnalati ripерimетrando gli ATE e definendo la disciplina specifica delle trasformazioni compatibili.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Trani (BA) non è accoglibile.



REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1672/24.02.95**N. 154**PRESENTATA DA: SIG.RA PIRRELLI MARIA GIUSEPPA (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**


L'osservante dichiara di essere proprietaria di un'area sita nel Comune di Monopoli alla contrada Sorba o Aratico censita in catasto ai fogli 146 e 166. Su detta area il Piano pone erroneamente un vincolo di inedificabilità ritenendoli boscati: attesa invece la natura seminativa degli stessi si chiede la soppressione del vincolo.

b. Controdeduzione:

Premesso che nel definire l'assetto paesistico del territorio regionale il Piano individua gli ATD (area di pertinenza ed area annessa) con la relativa disciplina di salvaguardia (art. 3.10) e gli ATE con i relativi indirizzi di tutela secondo il livello dei valori paesistico ambientali, ove l'area non sia effettivamente boscata o non ricada nella zona annessa ad una boscata, o comunque non sia interessata da altre componenti (geomorfologiche, naturalistiche e storico culturali) venendo meno i principi costitutivi dell'ambito stesso, il c.d. "vincolo" non sussiste in sede di formazione dello strumento pianificatorio di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale, le prevedibili trasformazioni potranno essere disciplinate.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Monopoli (BA) risulta parzialmente accoglibile.



REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1676/24.02.95

N. 156

PRESENTATA DA: SIGG.RE SODO ADRIANA, PARENTE LUCIA (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

Le osservanti sono proprietarie di alcuni suoli in agro di Trani ed inserite nel PdZ 167 approvato nel 1979: nel Piano tali aree sono tipizzate come ATE di tipo C. Poiché nella comparazione comparata delle carte tematiche non emerge nessuna caratteristica che giustifichi la determinazione dell'ambito e peraltro l'area ricade nei c.d. "territori costruiti", si chiede il riesame dell'area in questione.

b. Controdeduzione:

Premesso quanto segnalato nell'osservazione stessa (e riportato al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA) che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti, risulta evidente il fatto che le zonazioni riportate sulla cartografia per dette aree sono inefficaci e quindi l'osservazione risulta superata.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1674/24.02.95**N. 157**PRESENTATA DA: MAR.COR. s.r.l. (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Nicola Cormio) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Monte Palumbo", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1742/27.02.95**N. 160**PRESENTATA DA: BASILE DOTT. ALFONSO (MARTINA FRANCA)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante è proprietario di un'area in agro di Manduria censita in catasto al foglio 145 (particelle varie) e destinato ad azienda agricola. Il Piano prevede per detta area diversi vincoli inquanto la zona, vincolata idrogeologicamente, risulta in parte zona umida, in parte zona di protezione faunistica ed in parte zona boschiva. Tali vincoli, se pur giustificati in passato, sono oggi assolutamente superati: la zona umida, costituita intorno ad un bacino artificiale realizzato dal consorzio di bonifica dell'Arneo risulta essere una zona arida su cui sono state riversate le argille derivanti dalla realizzazione del Bacino. Il vincolo faunistico deriva "ope legis" dalla dismissione dell'azienda faunistica e contro il provvedimento pende ricorso al TAR di Lecce; il vincolo idrogeologico avverso cui pende ricorso al TAR di Lecce insiste su di un'area pianeggiante e utilizzata per fini agricoli. Per tutto quanto sopra si chiede l'eliminazione dei vincoli e di conseguenza l'adeguamento dei dispositivi normativi del Piano.

b. Controdeduzione:

Premesso che non è compito di un Piano Urbanistico Territoriale Tematico eliminare dei vincoli esistenti (idrogeologico e faunistico), la ridefinizione degli ATE con specifico riferimento alla zona umida quand'anche plausibile in funzione delle effettive mutate condizioni dei luoghi potrà essere attuata con la redazione dello strumento di pianificazione di secondo livello o con l'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli indirizzi ed alle direttive di cui al presente Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1711/27.02.95**N. 161**PRESENTATA DA: SIGG.RI ANGELINI DE MICCOLIS GIANVINCENZO,
ELIA E FRANCESCA (PUTIGNANO)
COMUNE DI PUTIGNANO (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Gli osservanti, proprietari della masseria Ronca e della masseria S. Nicola in agro di Putignano, evidenziano che la prima delle due masserie risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione archeologica) e nell'elenco delle grotte mentre la seconda risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione architettonica): tali inclusioni risultano ingiustificate e contrastanti con la reale situazione dei luoghi. Poiché non risultano specifiche motivazioni a giustificazione di quanto proposto (ivi compresa la proposta di PRG di vincolo architettonico ed archeologico) così come la certificazione della grotta che non insiste nella proprietà, ma (come risulta dagli atti prodotti dall'università degli studi di Bari) è riferibile alla grotta Mastricale (o grotta Ronca o grotta Daprile) che trovasi molto più a Nord. Ritenuto, per quanto sopra, che le segnalazioni si appalesano ingiuste ed immotivate come "imposizioni", si chiede che la masseria Ronca venga "espunta" dall'elenco delle grotte e delle segnalazioni archeologiche e la Masseria S. Nicola dall'elenco delle segnalazioni architettoniche.

b. Controdeduzione:

A prescindere della scala di rappresentazione del Piano, la grotta in oggetto (di cui risulta evidente l'esistenza) è tutelata dal Piano (e dalla normativa connessa in materia di salvaguardia) inquanto bene geomorfologico (qualsiasi sia la sua puntuale localizzazione) e la previsione di tutela delle masserie (inquanto bene architettonico e archeologico) potrà essere comunque esplicitato puntualmente in sede di redazione della pianificazione di secondo livello o alla redazione del PRG

adeguato, l'osservazione risulta di fatto assorbita dalla normativa di Piano.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti (ATE e ATD) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Putignano (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1712/27.02.95**N. 162**PRESENTATA DA: VITULANO ING. MICHELE (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidente e puntuale le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generali o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "strangolare" le iniziative in corso, è persecutorio nei confronti di alcune zone (industriali) già inserite nel PRG, rifiuta buona parte delle scelte urbanistiche che l'AC ha reso definitivamente operanti, è dannoso per gli effetti occupazionali (in relazione alla maglia D50 dove sono inserite le aziende Vitulano e Rotice). In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "cheticella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato. In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o

l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (comprese eventualmente le citate aziende). Tenuto conto dell'inesattezza del fatto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95), il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali. La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti. Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1713/27.02.95**N. 163**PRESENTATA DA: CAPRI CLUB s.r.l. (POLIGNANO A MARE)
COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in qualità di legale rappresentante della società, evidenzia che il Piano "non contiene alcuna previsione" in merito al parere paesaggistico (ex art. 32 della LS 47/85) alle varianti di recupero (ex art. 29 della LS 47/85 e successive leggi regionali). Si ritiene opportuno che il Piano non si applichi alle citate categorie inquanto non può esplicare effetti retroattivi (sia ai fini del parere paesaggistico sia sul contenuto delle varianti di recupero) su costruzioni già realizzate e peraltro la sanatoria per le varianti di recupero esplica un carattere derogatorio rispetto alle previsioni urbanistiche. Inoltre l'art. 6.01.2, che dispone la subdelega ai Comuni per i pareri ex art. 32 della 47/85 dalla data di conformità degli strumenti urbanistici generali al Piano, potrebbe ingenerare il dubbio che tale parere debba conformarsi al PRG adeguato. Il combinato disposto dell'art. 1.03/3, 2.04/2 e 5.07/1.01 delle NTA sembrerebbe definire, per il caso in specie, l'obbligo di osservare le prescrizioni dettate dal PUTT: tale situazione risulta in contrasto con lo spirito della LS 47/90 che subordina la sanatoria delle opere abusive alla valutazione di compatibilità dell'opera con le esigenze paesaggistiche e prevede che le varianti di recupero debbano tenere conto e rispettare gli interessi paesaggistici. Si conclude che: per la sanatoria, l'entrata in vigore del PUTT diventa automatico e generalizzato obbligo inderogabile di rispetto delle prescrizioni di base; che in sede di formazione delle varianti di recupero, l'applicazione del PUTT modifica il concetto di tener conto degli interessi paesaggistici e lo sostituisce con l'obbligo di una puntuale applicazione delle prescrizioni.

b. Controdeduzione:

Il caso delle sanatorie per interventi in aree vincolate o delle varianti di recupero di cui all'art. 29 della LS 47/85 e successive disposizioni regionali non trova soluzione nella esclusione delle aree dalla applicazione del PUTT (come territori costruiti) di cui al punto 5 dell'art. 1.03, ma può essere puntualmente disciplinato nelle definizioni di cui all'art. 5.05 (primi adempimenti per l'attuazione del Piano), all'art. 5.06 (adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano) e all'art. 5.07 (criteri per varianti e deroghe al Piano). Sembra peraltro possibile definire un'articolato aggiuntivo al Piano per tenere conto delle problematiche in oggetto ad integrazione del capo VII (Norme finali e transitorie) che disciplini puntualmente gli interventi di recupero territoriale connessi all'abusivismo edilizio in zone vincolate (con criteri di immodificabilità derivanti da disposti legislativi regionale -art. 51 della 56/80-) fermi restando i presupposti globali di tutela che il Piano prevede.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la perimetrazione delle aree oggetto di piani di recupero ex. art. 29 della LS 47/85 e successive specificazioni regionali, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

La problematica può ulteriormente prevedere una integrazione del capo VII delle NTA con apposito articolato ed eventualmente un ulteriore allegato (B).

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1718/27.02.95**N. 167**PRESENTATA DA: SIG. ROTICE ANTONIO (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidenti e puntuali le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generali o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "strangolare" le iniziative in corso, è persecutorio nei confronti di alcune zone (industriali) già inserite nel PRG, rifiuta buona parte delle scelte urbanistiche che l'AC ha reso definitivamente operanti, è dannoso per gli effetti occupazionali (in relazione alla maglia D50 dove sono inserite le aziende Vitulano e Rotice). In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "cheticella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato. In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o

l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (comprese eventualmente le citate aziende). Tenuto conto dell'inesattezza del fatto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95), il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali. La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti. Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1719/27.02.95**N. 168**PRESENTATA DA: SIG.RA DE SALVIA VITT.ROSARIA (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidente e puntuale le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generalisti o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "stravolgere e strangolare" le iniziative in corso. In riferimento all'intervento agrituristico denominato "Posta di Falco" il Piano nella definizione degli ATE tipizza l'area come zona C ritenendola di interesse archeologico, architettonico o ambientale mentre l'area ha un preciso indirizzo turistico alberghiero, pienamente recepito dal PRG. La destinazione prevista dal PUTT comprime e sacrifica con una serie di norme limitative la capacità di espansione della zona e l'iniziativa del privato. In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "chetichella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato. In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come

definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (compresa eventualmente la citata azienda turistica). Tenuto conto dell'inesattezza del fatto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95), il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali.

La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti. Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1721/27.02.95**N. 170**PRESENTATA DA: STUDIO LEGALE DI PONZIO,
PER CONTO DI PRIVATI (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante studio legale, per conto di privati cittadini (G. Maraglino, M. Castellano, D. A. Raguso, A. Camassa, E. Donvito, L. Coratella, A. Castellano, G. D'onghia, A. Angelini, P. Coratella, R. Motolese e R. Maraglino) proprietari di terreni siti nel Comune di Massafra in località S. Oronzo, censiti in catasto al foglio 64 e tipizzati dal PRG (deliberato e non ancora adottato) come zona D4 per attività produttive, dichiara la illegittimità del Piano inquanto le aree di proprietà vengono fortemente penalizzate dall'imposizione del vincolo archeologico. Il vincolo imposto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali riguarda una superficie di circa mq. 1000 mentre la tipizzazione dell'area come ATE di tipo B risulta essere molto più ampia. Tenuto conto che la zona è interessata da consistenti insediamenti abusivi, regolarmente condonati, si chiede che vengano salvaguardati i diritti dei proprietari.

b. Controdeduzione:

Premesso che la zona è stata tipizzata come ATE di tipo B per la compresenza di beni costitutivi di tipo morfologico, naturalistico e storico culturale, le NTA specificano al punto 5 dell'art. 1.03 le aree intese come "territori costruiti" in cui non trovano applicazione le disposizioni del Piano. Oltre ciò in sede di redazione della pianificazione sottordinata o di adeguamento dello strumento urbanistico generale al PUTT potranno essere motivatamente ridefiniti gli ambiti estesi e puntualmente disciplinati in funzione della accertata verifica dello stato dei luoghi e delle trasformazioni compatibili.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Massafra (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1723/27.02.95**N. 172**PRESENTATA DA: SIGG.RI CICERONE MARCO TULLIO,
ROTA COSIMO, MOREA FILIPPO (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

I ricorrenti sono proprietari di aree site nel Comune di Massafra, tipizzate nel vigente Pdf come zona C e regolarmente iscritte nel PPA. Poiché il Comune non aveva provveduto alla redazione del Piano Particolareggiato nel 1992 i ricorrenti provvedevano a presentare un Piano di Lottizzazione unitamente allo studio urbanistico programmatico così come stabilito dal Pdf. Trascorsi i termini di legge per la deliberazione di approvazione o diniego e notificata rituale atto di diffida la questione è stata rimessa al TAR ov'è tutt'ora pendente.

Nel frattempo la CEC del Comune ha espresso parere favorevole all'approvazione del PdL. Tenuto conto che ai fini dell'imposizione dei vincoli doveva essere tenuto in considerazione lo stato giuridico delle aree, come lo stesso Piano prevede, la tipizzazione come ATE di tipo C (valore distinguibile) risulta illegittima. Poiché la LS 431/85 già prevedeva l'esclusione delle aree tipizzate dalla strumentazione urbanistica vigente (secondo precise categorie) nel rispetto della "gerarchia delle fonti del diritto" si chiede l'esclusione della zona in oggetto dai vincoli.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il valore distinguibile nella classificazione degli ATE deriva dalla presenza di un bene costitutivo (ATD) con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, giusto quanto specificato al punto 1.3 dell'art. 2.01 delle NTA, il Piano specifica preliminarmente (punto 5 dell'art. 1.03) che le norme contenute (e quindi di riflesso le zonazioni degli ambiti estesi) non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti che vengono definiti, anche in applicazione dell'art.1 della LS 431/85 secondo una puntale casistica.

Restano comunque fatti salvi i vincoli (ove presenti) imposti da leggi dello Stato (vincolo paesaggistico ex lege 1497/39, vincolo idrogeologico, ecc.) e le conseguenti procedure per l'ottenimento dei relativi nulla osta.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato" con la precisa esclusione dei c.d. "territori costruiti", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e quindi superata.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1724/27.02.95**N. 173**PRESENTATA DA: RAG. FIOROTTO ALESSANDRO (LESINA)
COMUNE DI LESINA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il ricorrente, proprietario di aree a varia destinazione in agro del Comune di Lesina, definisce le proprie osservazioni in tre distinti paragrafi riferiti alla Relazione Generale (capo I), alle NTA (capo II) ed alla zonazione (capo III).

In riferimento al **capo I** osserva che la scelta di strutturare il Piano come PUTT e non come PUI contraddice le direttive di cui all'art. 1 bis della LS 431: la legislazione statale non pone infatti le condizioni di una scelta all'Ente Regione ma prevede le due ipotesi (nel solo caso in cui non sia stata previsto dalla legislazione regionale lo strumento urbanistico intermedio a valenza paesistica) di pianificazione con "l'unico ed univoco compito di normare l'uso e la valorizzazione ambientale dei beni vincolati dalla legge 431". Si contesta quindi: la previsione del doppio livello pianificatorio, che non risponde ai requisiti (obbligo di redazione) di cui alla citata legge; il fatto che non sia stato abrogato l'art. 54 della 56/80; la mancanza di rispondenza dei dettati di cui alla LR 30/90 alla normativa statale in riferimento ai poteri delegati ai sensi del DPR 616/77 ed ai prescritti di cui alla LS 1497/39. Ne discende da ciò che il piano avrebbe dovuto limitarsi a dettare norme di tutela e di valorizzazione per i soli beni vincolati senza fissare nuovi vincoli, anche se questa è competenza della Regione (ci si riferisce evidentemente agli ATE classificati di tipo A). Si contesta quindi: la dichiarazione che "la normativa integra gli ordinamenti vincolistici prevalendo sugli strumenti di pianificazione vigenti" evidenziando che per questo deborda dalle deleghe di cui al DPR 616/77; che non si rispettano i contenuti di cui alla LS 431/85; non si rispetta il criterio ordinamentale che fissa la non retroattività delle norme. Si contesta ancora: la definizione del piano del parco come strumento di attuazione del PUTT (che risulta difforme dai prescritti

di cui alla LS 394/91); il riferimento ai PPA (in via di abrogazione da parte dello Stato), come condizione di inclusione dei progetti presentati.

In riferimento al **capo II**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo precedente, osserva che la normativa di cui agli artt. 2.06 e 2.07 non è conforme ai dettati di cui alla LS 394/91; gli artt. 2.08 e 2.09 nelle previsioni esorbitano dalle competenze delegate alle Regioni; i punti 2.1 e 3.1 dell'art. 3.05 determinano la compressione dello Jus aedificandi senza previsione di equo ristoro; le stesse considerazioni possono essere estese ai contenuti di cui al capo II, III e IV; le previsioni normative di cui al capo V non corrispondono alla legislazione regionale in materia.

In riferimento al **capo III**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo I, si evidenzia che il PUTT estende all'intero territorio regionale la sua zonazione e che la stessa non risulta sufficientemente motivata: in particolare la zona posta a Sud di Marina di Lesina ed a ovest del canale Acquarotta (tipizzata come zona turistica dallo strumento urbanistico vigente) viene tipizzata come ATE di vario grado (A, B e C) senza evidenti motivazioni: si chiede una riclassificazione come ATE con grado di tutela più basso; la zona dell'istmo tra la foce Schiapparo e il canale Acquarotta risulta interamente zonizzata come zona A (ATE) con la totale compressione totale dello jus aedificandi in assenza di equo ristoro: si chiede la ritipizzazione come zona B (ATE); la zona oltre la foce Schiapparo oggetto di pesante abusivismo è stata tipizzata come zona C e per questo risulta incongruente con lo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Si conferma preliminarmente la scelta operata dall'Ente Regione nell'aver ottemperato ai disposti di cui alla LS 431/85 con la redazione di un PUTT e non di un PUI, data la complessità strutturale del sistema dei beni (geomorfologici, naturalistici e storico culturali) sul territorio regionale: il problema della tutela dei beni di cui alla LS 431/85 e di cui alla LS 1497/39 non poteva essere, nel caso in specie, resa avulsa dalle previsioni pianificatorie vigenti e dal restante sistema dei vincoli già insistenti sul territorio. Di tale avviso è stato lo stesso legislatore statale nella considerazione che i beni diffusi (di cui all'art. 1 della citata legge) non potessero probabilmente essere ricompresi in uno strumento a valenza locale (Piano paesistico attuativo o piano urbanistico intermedio a specifica valenza); l'art. 54 della LR 56/80, a prescindere da sua evidente vetustà

rispetto ai contenuti della nuova legge statale, si riferisce comunque ai piani paesistici di cui alla legge 1497/39 e non già al Piano territoriale paesistico così come strutturato (cinque anni dopo) dalla citata legge 431/85 per cui l'abrogazione risulta atto superfluo ai fini dell'ammissibilità del PUTT. Oltre ciò, il Piano non determina nuovi vincoli ma si limita (così come voluto dalla legge statale) a normare quelli esistenti in relazione ai beni individuati per categoria nell'art. 1: la competenza dei poteri delegati dallo Stato alla Regione è comunque tale da consentire all'Ente di sottoporre a specifica normativa di tutela i beni che lo stesso ritenesse opportuno, per cui sussiste il rispetto delle deleghe attribuite, la definizione delle specifiche competenze anche in riferimento alla LS 394/91. Ferma restando la non conversione in legge che sanciva l'abrogazione o la sospensione dei PPA, si è ritenuto comunque necessario fissare una data oltre la quale dovessero essere verificate tutte le condizioni di compatibilità con il PUTT e le sue disposizioni in materia di tutela dei beni: per questo la norma non risulta retroattiva ma continuativa di un disposto di legge transitoria (la LR 30/90) che comunque sancisce tale criterio di immodificabilità sino alla definitiva approvazione del Piano. Dette considerazioni valgono in generale anche per quanto contestato nel merito delle NTA, tenuto peraltro conto che il Piano, non individuando indici di edificabilità (non era peraltro questo il suo compito), non comprime la suscettività edilizia delle aree ma ne dichiara eventualmente la trasformabilità condizionata o la intrasformabilità rimandando agli strumenti competenti (ed agli Enti istituzionalmente delegati) il compito di normare la disciplina specifica di uso (ad esempio individuando specifici comparti con la conseguente perequazione degli utili e degli oneri). Le previsioni normative di cui al capo V, pur non corrispondendo alla legislazione regionale in materia, se interpretate nel combinato disposto di cui all'art. 7.05 risultano perfettamente attuabili e quindi efficaci, poiché costitutive di uno strumento promosso ed approvato dallo stesso Ente legiferante.

Per quanto attiene i contenuti di cui al capo III, ferme restando le motivazioni che hanno determinato le zonazioni come ATE di vario livello (peraltro ampiamente motivate nelle varie tavole tematiche e nelle NTA) si ribadisce e si conferma quanto già sopra espresso, fatti salvi i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte superato ed in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1725/27.02.95**N. 174**PRESENTATA DA: BISCEGLIA ING. DOMENICHINO (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidente e puntuale le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generali o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "stravolgere e strangolare" le iniziative in corso. In particolare si menziona il fabbricato rurale denominato "casino Panella" in località S. Oronzo (già inserito in collegate costruzioni di moderna tipologia), per cui sono state poste minuziose prescrizioni (per il fabbricato e per le pertinenze), in contrasto con il PRG adottato che tipizza le aree con destinazione industriale (DP4). La mancanza di specifico sopralluogo e verifica ha quindi ingenerato confusioni, decisioni capotiche e provvedimenti che si distinguono soltanto per improvvisazione e precarietà. In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "cheticella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato.

In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (compresa eventualmente la citata azienda turistica). Tenuto conto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95) e che non è dato di sapere se il PRG abbia tenuto in debito conto le emergenze paesistiche, il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali. Per quanto attiene l'edificio segnalato (rif. De Feudis: "Andar per masserie" cart. 296) non vi sono minuziose prescrizioni (sia per il fabbricato, che per l'area annessa) ma condizioni di salvaguardia che superano (sino alla redazione dei piani sottordinati o l'adeguamento del PRG) la generica quanto poco significativa definizione di "vecchio fabbricato rurale fatiscente e diroccato" quasi che la stessa, nella considerazione degli osservanti (ed a prescindere dall'interesse privato), fosse una qualificazione di non valenza "storico testimoniale".

La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti. Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali

che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1727/27.02.95**N. 176**PRESENTATA DA: SELVAGGI AVV. ALESSANDRO (NAPOLI)
COMUNE DI ROCCAFORZATA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, comproprietario di un terreno in agro di Roccaforzata (TA) in località "Monte della Croce", censito al catasto nel foglio 2 (particella 30), evidenzia che il Comune ha approvato per l'area in questione un Piano di Lottizzazione (zona tipizzata come Cr dallo strumento urbanistico) e che sono state per questo già cedute le aree per le urbanizzazioni: tale zona è limitrofa a quelle tipizzate dallo strumento urbanistico generale come zona B e ad altre oggetto di costruzioni abusive condonate. Per tutto quanto sopra si ritiene che l'area non possa essere inserita nel PUTT.

b. Controdeduzione:

Fermi restando i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 (Efficacia delle norme tecniche di Piano) che specificano i c.d. "territori costruiti", in cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (e di conseguenza gli ATE), dalla osservazione non si evince la data di presentazione del PdL, lo stato giuridico delle aree limitrofe (se inserite o meno nel PPA) e per quelle oggetto di condono se sono state effettivamente rilasciate le concessioni in sanatoria: da quanto sopra l'area risulterebbe comunque non inserita nel Piano e quindi non soggetta alle limitazioni di cui alla citata normativa di Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione, peraltro non esaustivo, risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1729/27.02.95**N. 178**PRESENTATA DA: ANGELINI DE MICCOLIS (PUTIGNANO)
COMUNE DI PUTIGNANO (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Gli osservanti (rif 161), proprietari della masseria Ronca e della masseria S. Nicola in agro di Putignano, evidenziano che la prima delle due masserie risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione archeologica) e nell'elenco delle grotte mentre la seconda risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione architettonica): tali inclusioni risultano ingiustificate e contrastanti con la reale situazione dei luoghi. Poiché non risultano specifiche motivazioni a giustificazione di quanto proposto (ivi compresa la proposta di PRG di vincolo architettonico ed archeologico) così come la certificazione della grotta che non insiste nella proprietà, ma (come risulta dagli atti prodotti dall'università degli studi di Bari) è riferibile alla grotta Mastricale (o grotta Ronca o grotta Daprile) che trovasi molto più a Nord. Ritenuto, per quanto sopra, che le segnalazioni si appalesano ingiuste ed immotivate come "imposizioni", si chiede che la masseria Ronca venga "espunta" dall'elenco delle grotte e delle segnalazioni archeologiche e la Masseria S. Nicola dall'elenco delle segnalazioni architettoniche.

b. Controdeduzione:

A prescindere della scala di rappresentazione del Piano, la grotta in oggetto (di cui risulta evidente l'esistenza) è tutelata dal Piano (e dalla normativa connessa in materia di salvaguardia) in quanto bene geomorfologico (qualsiasi sia la sua puntuale localizzazione) e la previsione di tutela delle masserie (in quanto bene architettonico e archeologico) potrà essere comunque esplicitato puntualmente in sede di redazione della pianificazione di secondo livello o alla redazione del PRG

adeguato, l'osservazione risulta di fatto assorbita dalla normativa di Piano.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti (ATE e ATD) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Putignano (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1730/27.02.95**N. 179**PRESENTATA DA: ORLANDO CONCETTA E LATORRACA SALVATORE
(MASSAFRA)COMUNE DI STATTE (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 136 (varie particelle) del Comune di Statte, tipizzati dal vigente PRG con destinazione industriale non sono mai stati assoggettati ad alcun vincolo, attesa la destinazione edificatoria degli stessi. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo A, B, C e D non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di territori a destinazione industriale e non boscati; 3) alcune (non meglio identificate) "zone" coperte da pineta secolare non sono state assoggettate ad alcun vincolo, dimostrando la superficialità con la quale è stata predisposta la proposta di PUTT. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che le perimetrazioni riportate nella cartografia allegata all'osservazione non ricadono nel solo foglio 115 del Comune di Statte ma interessano anche il foglio 114, la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT: si fa presente all'uopo che la zona è interessata da un Galassino, dal vincolo idrogeologico, dal corso d'acqua (rif. 983 e 984 -

gravina di Leucaspide e gravina Gennarini), da formazioni boschive e da grotte (rif. 1202, 1203 e 1205). La definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77), trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).

In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 sia più aggiornata risulta essere un falso in quanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; il dato poi che il territorio non sia "boscato" costituisce condizione necessaria ma non sufficiente perché il Piano espliciti la propria normativa in fatto di salvaguardia in attesa della definizione della strumentazione urbanistica di secondo livello o di adeguamento del PRG; 3) non è dato di sapere (data la genericità dell'affermazione) quali siano le zone boscate (pinete secolari) non assoggettate ad alcun vincolo: l'assunto risulta inesatto in quanto tutte le aree boscate (ancorché non cartografate e quindi non inserite nelle tavole degli ATD e degli ATE) sono, in forza del combinato disposto di cui alla LR 56/90, LS 431/85 e LR 30/90, vincolate "ope legis".

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta DE FILIPPIS di Massafra (TA) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1731/27.02.95**N. 180**PRESENTATA DA: CEMERAD s.r.l. (TARANTO)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in qualità di legale rappresentante della società, dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 137 (varie particelle) del Comune di Statte, tipizzati dal vigente PRG come zona per attrezzature di interesse collettivo (tecnologico, amministrativo e sociale), non sono mai stati assoggettati ad alcun vincolo, attesa la destinazione edificatoria degli stessi come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Taranto). In data 1/12/93 è stata rilasciata regolare concessione edilizia per la realizzazione di un centro integrato polivalente attualmente in via di costruzione. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C e D non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di aree destinate a servizi tecnologici; 3) il vincolo relativo alla gravina Gennarini (oramai colmata) non legittima l'estensione a distanze superiori ai 150 metri (di legge) essendovi peraltro l'inceneritore comunale (confinante con i terreni della CEMERAD. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT: si fa presente all'uopo che la zona è interessata da

un Galassino, dal vincolo idrogeologico, dal corso d'acqua (rif. 983 e 984 -gravina di Leucaspide e gravina Gennarini), da formazioni boschive e da grotte (rif. 1202, 1203 e 1205). La definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77), trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).

In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 (a copertura regionale) sia più aggiornata risulta essere un falso in quanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; 3) posto come premessa che l'affermazione della colmata della gravina Gennarini non risulta corrispondere al vero, come si evince dalla lettura della cartografia trasmessa (a meno che anche questa non sia errata e non aggiornata) e comunque dallo stato dei luoghi, il vincolo imposto in riferimento alla lama risulta essere di 150 metri come si evince dalla lettura nelle NTA dell'art. 3.08.3 e comunque dal disposto di cui al punto 2 dell'art. 1.04.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta CEMERAD di Taranto sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1732/27.02.95**N. 181**PRESENTATA DA: GLAUCO DOTT. FERRANTE (MARTINA F.)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, proprietario di un terreno sito nel Comune di Manduria in località Cuccalone, censito in catasto al foglio di mappa n.33 (particelle varie), evidenzia che tale area è stata fatta tipizzata come ATE di tipo C senza che sia ravvisabile alcuna valida ragione. Il terreno infatti, devastato da un precedente ed infruttuoso scasso, risulta privo di vegetazione, inospitale per qualsiasi specie faunistica, senza alcun manufatto né interessato da aree archeologiche non riveste alcun interesse paesaggistico. Si chiede di tenere conto di tale mancanza di emergenze sia in riferimento al Piano, sia in riferimento al nuovo PRG che alla eventuale strumentazione di secondo livello attuativa del PUTT.

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C (valore distinguibile) deriva nel caso in specie, dalla presenza di emergenze della struttura geomorfologica, (derivate dal Piano Regionale delle Acque), si specifica che tale caratterizzazione deriva da un fattore non tanto paesistico quanto ambientale che si connette con le disposizioni già esplicitate in materia di Pianificazione territoriale. Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 2.01, in sede di redazione della strumentazione di secondo livello o di adeguamento del PRG alle prescrizioni del Piano, potranno essere valutate puntualmente le condizioni morfologiche (attraverso specifici studi di dettaglio) ed eventualmente (e motivatamente) ripерimetrati gli ATE.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e,

in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la ripermetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1734/27.02.95**N. 183**PRESENTATA DA: PAOLO ANTONIO (CARMIANO)
COMUNE DI CARMIANO (LECCE)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante è proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro di Carminano e censito in catasto al foglio 18 (particella 83). Poiché sullo stesso il Piano impone un vincolo di tutela, che a parere del ricorrente definisce una destinazione priva di fondamento (poiché nella zona non vi è nulla da tutelare) si chiede un sopralluogo per dare valida dimostrazione dell'opposizione prodotta.

b. Controdeduzione:

Premesso che sul foglio 18 del Comune di Carmiano è in parte tipizzato come ATE di tipo C (valore distinguibile), il caso in specie deriva dalla presenza di emergenze della struttura geomorfologica, (derivate dal Piano Regionale delle Acque): si specifica che tale caratterizzazione deriva da un fattore non tanto paesistico quanto ambientale che si connette con le disposizioni già esplicitate in materia di Pianificazione territoriale. Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 2.01, in sede di redazione della strumentazione di secondo livello o di adeguamento del PRG alle prescrizioni del Piano, potranno essere valutate puntualmente le condizioni morfologiche (attraverso specifici studi di dettaglio) ed eventualmente (e motivatamente riperimetrati gli ATE.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1737/27.02.95**N. 184**PRESENTATA DA: MARMI E GRANITI IMPORT-EXPORT srl (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il richiedente fa presente unicamente che l'azienda, di cui è amministratore unico, ha in "avviamento/esercizio di attività" due cave di calcare in blocchi nel Comune di Minervino Murge in località "Lama Scrofa", censite rispettivamente in catasto al foglio 96 (particella 33) e foglio 121 (varie particelle) e tipizzate dal Piano come ATE di tipo C.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1738/27.02.95**N. 185**PRESENTATA DA: MARMIFERA PUGLIESE srl (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Romeo Nardilli) in qualità di amministratore della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "Casa Rossa", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1739/27.02.95**N. 186**PRESENTATA DA: G. POMODORO - L. BUTTIGLIONE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

Gli osservanti (Dott. G. Pomodoro e Dott. L. Buttiglione) in qualità di progettisti e direttori dei lavori di numerose cave pugliesi di pietra calcarea, considerano (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1740/27.02.95**N. 187**PRESENTATA DA: SIG. PAPPALETTERA EMANUELE (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Emanuele Pappalettera) in qualità di titolare della ditta individuale, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "S. Elena", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1740/27.02.95**N. 188**PRESENTATA DA: SIG. TUCCI NICOLA (ANDRIA)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Nicola Tucci) in qualità di titolare della ditta individuale, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Macchia del Fico", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1760/27.02.95**N. 190**PRESENTATA DA: SIG. RENNA LUIGI (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

Il comune di Monopoli trasmette per quanto di competenza le osservazioni presentate avverso la delibera di GR 6946/94 presentate dal privato come atto di significazione ed invito. Si premette che il deducente svolge da lunghi anni attività correlate con la produzione e la commercializzazione dei prodotti ittici e intende realizzare sul territorio del Comune di Monopoli un impianto di depurazione di acqua di mare per l'allevamento e la conservazione dei mitili. Il PUTT adottato e trasmesso ai Comuni per i successivi adempimenti, deve perseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione del territorio individuando le aree ed i beni da sottoporre a specifica tutela paesistico ambientale: nel merito dei contenuti programmatici (che costituiscono il paradigma cui deve essere conformata la pianificazione di secondo grado) e nelle disposizioni immediatamente prescrittive (vincolanti erga omnes) risulta una particolare penalizzazione della categoria in oggetto. Poiché tali attività richiedono l'impiego notevoli quantità di acqua di mare depurata; gli stessi devono essere localizzati in prossimità della costa; poiché il Piano nella sua attuale strutturazione non consente tali interventi entro la fascia dei trecento metri dal limite interno del demanio marittimo e che dopo la sua definitiva approvazione non sarà più possibile localizzare detti impianti su tutto il territorio regionale; poiché detta circostanza produrrebbe conseguenze gravi e non direttamente comprensibili ad un settore che riveste primaria importanza nelle attività produttive regionali, comportando di fatto una "sorta di riserva monopolistica" in favore di quanti possiedono già tali strutture. Per tutto quanto sopra si ritiene significativo segnalare all'Amministrazione Comunale la necessità di porre all'attenzione della Regione il problema in oggetto (ferme restando le necessarie verifiche di compatibilità ambientale) per un corretto uso

del territorio ed una tutela degli interessi primari. Allo stesso tempo si invita il Comune a rappresentare le istanze sopra evidenziate per una revisione della disciplina del PUTT.

b. Controdeduzione:

Fermo restando quanto contenuto alla scheda n. 108, che esplicita le osservazioni direttamente prodotte alla Regione Puglia", per quanto di competenza", il Comune di Monopoli fa proprie le osservazioni, dando coerenza di "pubblico interesse" a quanto prodotto. Per questo, ad integrazione di quanto già controdedotto, si specifica che ai sensi della vigente legislazione, le osservazioni, in merito agli impianti in oggetto, costituiscono motivo di integrazione delle NTA al fine di favorire quanto esplicitato con le dovute riserve circa i fattori di compatibilità previsti.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; che nella osservazione si evidenziano aspetti migliorativi; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa: gli interventi consentiti (art. 3.07.4 punto 4.1 e 4.2).

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1744/27.02.95**N. 191**PRESENTATA DA: SIG. PAPPOLLA EMANUELE (TRANI)
COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Il richiedente fa presente unicamente che l'azienda, di cui è titolare, ha in "esercizio di attività" una cava di calcare in blocchi nel Comune di San Giovanni Rotondo, in località "Coppe Salerno", censita in catasto al foglio 83 (particelle 35 e 36).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1745/27.02.95**N. 192**PRESENTATA DA: SIG. PAPAGNA MARIO (CANOSA)
COMUNE DI CANOSA (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante si riferisce ad un'area tipizzata negli ATE di tipo C (valore distinguibile) che all'attualità è costituita da "territorio costruito", ricompresa nella zona C del vigente Pdf e inclusa in un PPA scaduto (ancorché vigente alla data del 6.6.90). Poiché il Piano riporta situazioni territoriali di "moltissimi anni addietro" la tipizzazione cartografica risulta in contrasto con il disposto di cui alle NTA (punto 5 art. 1.03): pertanto si chiede che l'ATE venga rideterminato e "ridotto all'area non ancora costruita, edificata ed urbanizzata e comunque tenendo conto della reale ed attuale situazione dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Premesso che per osservare un Piano Urbanistico Territoriale Tematico sarebbe opportuno leggere compiutamente il contenuto delle Norme che ne disciplinano l'attuazione, tutto quanto evidenziato nell'osservazione a proposito delle rideterminazioni (ed atti conseguenti) è stato disciplinato, fermi restando i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03, all'art. 5.05 (primi adempimenti per l'attuazione del Piano) non potendosi immaginare che lo strumento in oggetto si sostituisca a scelte e determinazioni che competono all'Ente Locale. All'uopo si evidenzia l'indeterminazione espressa e connessa al concetto di attualità (a quale data?) della reale situazione dei luoghi.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1746/27.02.95**N. 193**PRESENTATA DA: SIG.RA SODO ADRIANA (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, proprietaria di un suolo sito in agro di Trani sulla SS 16 (Trani Barletta) evidenzia che lo stesso è stato tipizzato come ATE di tipo C: sull'area non insistono boschi o macchia o alcun altro tipo di vegetazione, non vi sono acque e la zona (segnalata come dolina nella tavola geomorfologica) era solo oggetto di attività estrattiva per la costruzione della ferrovia. Per tutto quanto sopra si chiede il riesame alla luce dell'effettivo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Fermi restando gli obblighi di tutela, ove il bene in oggetto rappresentasse effettivamente una significatività in termini paesaggistici, le condizioni di salvaguardia proposte dal Piano nulla tolgono alle suscettività di trasformazione ai sensi dell'art. 5.05: in quella sede, l'Amministrazione Comunale nel perimetrare gli ATE in ottemperanza ai disposti di cui al punto 1 del citato articolo, potrà recepire (in sede deliberativa) l'osservazione proposta al presente Piano e motivatamente non riportare la classificazione prevista con la dichiarazione del "mero errore materiale" senza per questo intendere che la perimetrazione degli ATE costituisca occasione di ulteriori valutazioni da definirsi in sede di pianificazione subordinata o adeguamento dello strumento urbanistico generale. Tale effetto procedurale impone la necessità di integrare i contenuti di cui al punto 1.1 del citato articolo 5.05 aggiungendo le eventuali (motivate esclusioni) di quanto osservato nel PUTT in sede di "osservazione".

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione è accoglibile e, pertanto è inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, l'integrazione circa - i criteri per il riporto degli ATE (punto 1 art. 5.05 delle NTA) con riferimento agli "errori materiali" di classificazione e di zonazione di cui alle presenti osservazioni.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1747/27.02.95**N. 194**PRESENTATA DA: SIG. CALEFATO MICHELE (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante evidenzia che nelle aree di sua proprietà (e di altri) site nel Comune di Trani in località "Carcano" fu presentato un PdL nel 1984 (su zona rinveniente da ricorso al PRG accettato): detta zona è stata classificata nel PUTT come ATE di tipo C. Detta classificazione rinviene dalla presenza di un bene architettonico (Villa Carcano) che oltre ad essere riportato negli elenchi viene disciplinato in fase di salvaguardia dalle NTA. Poiché il riporto cartografico supera il limite fisico fissato dalle norme, si chiede che il vincolo sia riportato nelle sue giuste dimensioni.

b. Controdeduzione:

Ferme restando le definizioni di "territori costruiti" di cui al punto 5 dell'art. 1.03 (che definiscono le aree escluse dall'efficacia del Piano), la cartografazione del vincolo definisce un'area simbolica e non un perimetro fisico: tanto è chiaramente esplicitato nelle norme di cui all'art. 3.15.3 e ulteriormente puntualizzato al punto 2 dell'art. 1.04 (Elaborati del Piano). Le specificazioni operative, oltre quanto escluso dal Piano, sono rimandate agli strumenti di secondo livello o all'adeguamento del PRG.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1749/27.02.95**N. 196**PRESENTATA DA: CORMIO srl, SCARINGI & C. sas,
MAR.COR srl (TRANI)
COMUNE DI RUVO (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Lo studio tecnico, in nome e per conto degli osservanti (esercenti di attività estrattiva) proprietari di cave in agro di Ruvo di Puglia in Contrada Barile, evidenziano (punto 1) che le aree di proprietà sono classificate come ATE di tipo D; precisano (punto 2) che l'attività di estrazione (Perlato Svevo), connessa a quella di trasformazione, comporta annualmente costi di esercizio ed impiega un significativo numero di addetti in cava e nella sede lavorazione; illustrano (punto 3) la connotazione del materiale estratto e le sue peculiarità e le ulteriori possibilità di sfruttamento nella zona; (punto 4) concludono che, in riferimento ai contenuti di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05, le cave autorizzate, ove comunque è previsto il ripristino ambientale (salvaguardia e recupero geomorfologico), producono un materiale di assoluta unicità presente solo nella zona in oggetto (dorsale di Contrada Barile) e pertanto richiedono implicitamente che le stesse possano essere ampliate. I contenuti della relazione (riportati in tre copie) si riferiscono sempre alla stessa zona ed alla stessa tipologia di materiale ma sono specificati singolarmente per le tre aziende.

b. Controdeduzione:

Fermo restando che la tipizzazione di ATE di tipo D (valore distinguibile) si riferisce alla presenza di un vincolo, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art. 2.02 non inibiscono (tranne che per le visuali panoramiche) tali attività o il loro ampliamento. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.02 prevedono poi il mantenimento dell'assetto inteso come "insieme", nel senso di garanzia della struttura del territorio e non della intrasformabilità della stessa: la

limitazione prevista per la localizzazione di attività estrattive, ferme restando le garanzie di ripristino di cui alla LR 37/85, potrà essere modificata introducendo l'autorizzazione paesaggistica di cui al punto 5.01.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE), l'osservazione risulta accoglibile con l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA di integrazioni sulle direttive di tutela di cui all'art. 3.05.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1753/27.02.95**N. 200**PRESENTATA DA: SIG. LIUZZI GIUSEPPE (CRISPIANO)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 136 (varie particelle) del Comune di Statte, tipizzati dal vigente PRG come zona industriale di espansione, non sono mai stati assoggettati ad alcun vincolo, come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Taranto). All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di aree destinate a zone industriali di espansione. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT la definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77) o di vincoli, trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).

In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 (a copertura regionale) sia più aggiornata risulta essere un falso in quanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dal sig. LIUZZI di Crispiano sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1754/27.02.95**N. 201**PRESENTATA DA: ASPITALIA srl (CRISPIANO)
COMUNE DI CRISPIANO (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in qualità di legale rappresentante della società ed in nome e per conto della Sig.ra S. Farina (comproprietaria) e del Sig. G. Giacobelli dichiara la proprietà di terreni nel Comune di Crispiano censiti in catasto al foglio 88, 37 e 67 (particelle varie) con destinazione agricola nel vigente strumento urbanistico: detti terreni non sono stati mai gravati da alcun vincolo come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Taranto). All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di aree destinate a zone industriali di espansione; 3) la limitrofa pineta di proprietà regionale, non gravata da alcun vincolo, dimostra la carenza documentaria. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT la definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77) o di vincoli, trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5

dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE). In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 (a copertura regionale) sia più aggiornata risulta essere un falso in quanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; 3) in riferimento alla non inclusione della pineta regionale non è dato di saper a quale area ci sui riferisce: in tutti i casi l'ATD esplica i suoi vincoli ope legis e secondo i contenuti di cui all'art. 1.04 la sola presenza del bene costituisce implicitamente condizione di ATE per lo meno di tipo C.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla società ASPITALIA di Crispiano (TA) sul livello di tutela definito dal PIANO non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1755/27.02.95**N. 202**PRESENTATA DA: PLACI AVV. ENZA per conto vari cittadini
(TARANTO)TERRITORIO REGIONALE
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

Gli osservanti in riferimento alla definizione dei "territori costruiti" specificano che le NTA del Piano, escludendo le aree che abbiano di fatto le caratteristiche di zona B e vengano di fatto riconosciute come regolarmente edificate (o edificato già sanato ai sensi della LS 47/85) penalizzano le legittime aspettative dei proprietari di siti non edificati ed inclusi nelle aree di cui sopra. Tale discriminazione appare incoerente ingiusta ed immorale poiché penalizza chi ha rispettato la legge. Le condizioni previste dal Piano se da un lato penalizzano gli "onesti" dall'altro non svolge alcuna tutela del valore paesistico già danneggiato: si vedano all'uopo le sentenze del Consiglio di Stato. Si chiede quindi l'esclusione della condizione di regolarità dell'edificato o dell'avvenuta sanatoria.

b. Controdeduzione:

Il caso delle sanatorie per interventi in aree vincolate o delle varianti di recupero di cui all'art. 29 della LS 47/85 e successive disposizioni regionali non trova soluzione nella esclusione delle aree dalla applicazione del PUTT (come territori costruiti) di cui al punto 5 dell'art. 1.03 ma può essere puntualmente disciplinato nelle definizioni di cui all'art. 5.05 (primi adempimenti per l'attuazione del Piano), all'art. 5.06 (adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano) e all'art. 5.07 (criteri per varianti e deroghe al Piano). Resta comunque salvo il concetto che la disciplina di trasformazione del territorio è demandata alla pianificazione urbanistica (di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale) e che le connesse determinazioni di competenza dell'Ente Locale esulano comunque dai contenuti di un PUTT.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa i criteri per la perimetrazione delle aree oggetto di piani di recupero ex. art. 29 della LS 47/85 e successive specificazioni regionali, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA nonchè quanto previsto nelle disposizioni finali e transitorie all'art. 7.07.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1756/27.02.95**N. 203**PRESENTATA DA: INTINI ANGELO E FIGLI sas (NOCI)
COMUNE DI NOCI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante in qualità di legale rappresentante della ditta, che è esercente di due cave nel Comune di Noci in località "Murgecchia e Piano", evidenzia che l'attività estrattiva ha comportato ingenti investimenti non ancora del tutto ammortizzati, che la localizzazione stessa risulta ottimale rispetto ai cantieri di utilizzo e che a breve si profilerà l'esigenza di ampliare la zona di estrazione. Per tutto quanto sopra chiede che la zona sia stralciata come ATE di tipo B.

b. Controdeduzione:

Premesso che definizione di ATE di tipo B scaturisce dalla presenza di più beni costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85 con o senza la sussistenza di vincoli, a prescindere dagli investimenti privati non del tutto ammortizzati e dall'importanza della localizzazione, non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli e soprattutto dei beni costitutivi. In sede di redazione della pianificazione di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale potranno essere verificate le condizioni di compatibilità alla trasformazione e gli eventuali ulteriori ampliamenti dell'attività nel rispetto dei beni paesaggistici.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Noci non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1892/28.02.95**N. 209**PRESENTATA DA: BISCEGLIA DOMENICHINO (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante rileva preliminarmente l'incongruenza dei tempi per prendere visione della documentazione del Piano e la scarsa documentazione messa a disposizione (analisi di base e tematiche) per l'esatta verifica delle condizioni che hanno determinato gli ATE. All'uopo sottolinea che: 1) la conferenza dei servizi indetta dalla Regione è stata fissata il giorno prima della scadenza dei termini per consegnare osservazioni ed opposizioni meditate; 2) non è stato possibile estrarre le copie (a colori) depositate presso gli uffici regionali; 3) la cartografia di base non risulta aggiornata (in maniera omogenea) per cui molte tipizzazioni di ATE sono influenzate dal non aggiornamento; 4) l'approvazione definitiva del Piano provocherebbe l'inficiamento di alcune previsioni del PRG adottato; 5) l'articolazione delle norme rende difficile la lettura delle stesse. In riferimento alla cartografia osserva che: 6) nella tavola dell'idrografia è stato riportato il centro di Siponto e la riviera sud; 7) i vincoli sono individuati catastalmente con l'indicazione dei fogli e non delle particelle; 8) nella tavola delle grotte è stata individuata anche la zona "Acqua di Cristo" che risulta già edificata mentre ve ne sono altre catalogate e non cartografate; 9) nella tavola delle zone umide risulta riportata la lottizzazione Ippocampo quasi totalmente edificata; 10) nell'elenco dei vincoli faunistici non risulta riportata la zona di Monte Aquilone che invece risulta cartografata; 11) la tavola degli strumenti urbanistici non riporta il PRG adottato; 12) la tavola delle dinamiche insediative non tiene conto dei centri abitati consolidati per i quali si suggerisce la terminologia di cui all'art. 18 della LS 865 facendo comunque salve le previsioni urbanistiche dei PRG approvato o adottati.

b. Controdeduzione:

1) In riferimento ai tempi tecnici previsti dalla 56/80 per la pubblicizzazione degli atti e la conseguente proposta di osservazioni, giova ricordare che l'Assessore all'Urbanistica nel presentare il PUTT affermò pubblicamente che sarebbero state tenute in considerazione anche le osservazioni che (per gli evidenti motivi) fossero arrivate fuori termine. 2) Le citate copie a colori risultano inessenziali alla lettura degli atti: si ricorda che gli elaborati grafici del PUTT sono stati tutti (tavole di analisi tematica e tavole di sintesi di progetto) tradotti in tavolette formato A3 divise per serie, per provincia e per Comune in modo da renderne agevole la reperibilità e la consultabilità: d'altronde per quanto espresso dalla osservazione in narrativa tali documenti devono comunque essere stati consultati. 3) La cartografia di base del Piano è stata aggiornata per lo meno al 1991 e tenuto conto dei tempi di redazione e le dinamiche in atto sul territorio, l'osservazione risulta quanto mai ininfluente: in tutti i casi le tipizzazioni degli ATE, come chiaramente dichiarato nelle Norme e nella relazione, rappresentano un primo orientamento che nei successivi adempimenti dei Comuni e nell'adeguamento dello strumento generale potranno essere puntualmente adeguati. 4) Il fatto che in riferimento al PRG il Piano non risulti conforme e che l'approvazione definitiva provocherebbe inficiamenti delle previsioni urbanistiche colà contenute deriva dal fatto che il PRG (peraltro atto complesso non ancora completamente efficace) non ha tenuto conto di una serie di condizioni di matrice paesaggistica e che pertanto la salvaguardia prima e la tutela poi superano previsioni non conformi ai dettati di leggi statali e regionali in materia di paesaggio. 5) La difficoltà di lettura delle norme deriva oggettivamente dalla difficoltà della materia in argomento e dalla complessità che la stessa non può non esplicitare in riferimento al rapporto tra pianificazione (territoriale), strumentazione urbanistica generale ed attuativa e stato fisico e giuridico dei luoghi. 6) Il riporto nella tavola dell'idrografia di tutta la fascia costiera rinviene dal vincolo dei trecento metri della costa di cui alla LS 431/85: in riferimento a questo, ai sensi del disposto di cui al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA i Comuni provvedono a perimetrare i c.d. "territori costruiti" in cui non trovano applicazione le Norme e quindi le tipizzazioni di ATE. 7) Il riporto dei vincoli sul telaio catastale (perimetro dei fogli) e non sulle particelle dipende evidentemente dalla scala di rappresentazione del Piano: se si fossero riportate anche le particelle

catastali il Piano sarebbe risultato illeggibile e comunque tale adempimento è stato delegato ai Comuni. 8/9) La segnalazione dei beni (grotte o delle zone umide, come detto in precedenza, è stata determinata a prescindere dai territori costruiti: resta comunque da chiarire che la zona umida di Ippocampo (a prescindere dal fatto che la lottizzazione sia stata quasi totalmente realizzata) esiste a margine dell'edificato e quindi l'osservazione risulta inesatta per scarsa conoscenza dei luoghi o capziosa per tutela di interessi privatistici tesi a garantire l'eventuale edificabilità di suoli a discapito del bene naturalistico segnalato. 10) Il non riporto del vincolo faunistico negli elenchi deriva da mero errore materiale di aggiornamento (annuale a tale proposito): resta tuttavia da chiarire che parte di tali vincoli è stata stralciata dal PUTT poiché di scarsa rilevanza ai fini della tutela paesaggistica. 11) la tavola degli strumenti urbanistici non poteva riportare uno strumento in itinere la cui efficacia ai fini della trasformabilità del territorio si esplica unicamente negli effetti di salvaguardia sino alla definitiva approvazione da parte della Regione. 12) La tavola delle dinamiche insediative non esplica funzioni di perimetrazione dei c.d. "territori costruiti": tale determinazione, secondo i criteri di cui al già citato articolo delle NTA è demandato ai Comuni.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che il punto 1), 2), 3), 6) risultano superati nei fatti; il punto 4), 5), 7), 8), 9), 11) e 12) non risultano condivisibili per le ragioni in narrativa; il punto 10) risulta condivisibile ma di fatto non producendo effetti risulta superato; visto che nella osservazione si evidenzia la mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Manfredonia (FG) risulta in parte superato ed in parte non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1896/03.03.95**N. 213**PRESENTATA DA: CAVA D.S. snc (ANDRIA)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante (Giacomo Sinisi) in qualità di legale rappresentante della ditta, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Piane Caterina", considera: che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo C, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.

In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'esequibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo C) scaturisce peraltro dalla eventuale presenza dei citati vincoli e di un bene costitutivo (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1975/06.03.95**N. 220**PRESENTATA DA: PROMOTURIST scrl (MATTINATA)
COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

La società cooperativa osservante, nella persona del suo presidente si riferisce ai luoghi riportati nel foglio denominato Manfredonia denominati "contrada Faina, l'Arena, Monte Castellana, Portamiuso ecc." classificati come ATE di tipo C, al penultimo posto della scala dei valori della qualità paesaggistica ed ambientale. Richiamati alcuni articoli del vigente quadro normativo statale e regionale, si ricorda che la zona è stata oggetto di rimboschimenti sino dal 1953 che consentirono di porre a dimora migliaia di alberi e di preservare l'abitato dalle acque meteoriche: detti rimboschimenti portarono all'apposizione del vincolo idrogeologico. Ulteriori investimenti sono stati fatti a cura della Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per il recupero della funzionalità e pertanto risulta incongruente una diminuita valenza che consentirebbe una stravolgente edificazione dei luoghi: per questo il Piano è viziato per carenza di motivazione e manifesta illogicità oltre al contrasto con gli interessi pubblici. In riferimento agli incendi ed ai sensi della LS 47/75 le zone boscate non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio: da ciò deriva un contrasto con le previsioni del PUTT e peraltro non possono valere i contenuti di cui all'art. 13 del RD 3267/23. Tanto vale anche in riferimento alle recenti alluvioni, le abbondanti nevicate ed ancora in riferimento al pascolo (per cui con delibera del 1981 sono state aperte al pascolo alcune zone e chiuse altre). In riferimento agli usi civici ed alle varie leggi che ne regolano la disciplina, la mutazione dell'uso è consentita unicamente se la comunità cittadina ne riceva un effettivo beneficio. La disciplina del PUTT consente di esuberare rispetto ai limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile a proposito degli usi civici e da un punto di vista paesaggistico si richiamano i contenuti di "sacralità" espressi dal PRG (delibera di GR 10656) ed

il divieto di qualsiasi costruzione edilizia intorno alla chiesa di S. Maria delle Grazie. Poiché tale delibera conteneva contraddizioni sulle destinazioni urbanistiche delle aree in oggetto (per manifesta illogicità e sperequazione di trattamento) ed oggi viene ripresa e reiterata senza una verifica preliminare della connotazione intrinseca (si tenga anche conto di uno studio in corso sulla nidificazione nella zona dei volatili migratori e stanziali nonché dei mammiferi di pregio), si chiede di acquisire autonomamente gli atti e le notizie riportate e valutare la presente ai sensi e per gli effetti della LS 241/90.

b. Controdeduzione:

La classificazione dei siti in oggetto come ATE di tipo C deriva dalla compresenza di vincoli (idrogeologico e uso civico) e di un bene costitutivo (bosco da riforestazione): il fatto che nella gerarchia dei valori tale classificazione sia al terzultimo posto (e non al penultimo come erroneamente asserito) non costituisce di per sé giudizio di merito sulla qualità paesaggistica. I rimboschimenti, la successiva apposizione del vincolo e le opere finanziate per la salvaguardia idrogeologica del sottostante abitato non costituiscono premessa per la presunta "diminuita valenza". La stravolgente edificazione dichiarata (senza puntuali specificazioni) non deriva comunque dalle previsioni del Piano: sembra peraltro che il ricorrente confonda la tipizzazione come ATE di tipo C con le previsioni di zonizzazione urbanistica di cui al DM 1444/68. Da quanto dichiarato, non si evince comunque il contrasto delle previsioni (e l'esubero dei limiti fissati dal codice civile) con l'interesse pubblico anche in riferimento agli incendi (ed alla impossibilità di mutare in conseguenza di questi le destinazioni precedenti), alle presumibili alluvioni, alle abbondanti neviccate, al pascolo ed agli usi civici. Le contraddizioni esplicitate in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale erano in tutti i casi da osservarsi in quella sede, poiché il PUTT prende unicamente atto della disciplina urbanistica vigente e rimanda alla stessa (e quindi ai Comuni) le determinazioni conseguenti all'applicazione del PUTT stesso: in questa sede non viene reiterato nulla e peraltro senza potere per questo (previa verifica delle connotazioni intrinseche) modificare una disciplina che attiene ad altra sede ed ad altre competenze. Tanto vale anche per eventuali studi a valenza faunistica in via di formazione dei quali il comune potrà tenere conto in sede di adeguamento dello strumento

urbanistico generale o nella formazione di pianificazione di secondo livello così come disciplinata dalle NTA.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione non si evidenziano aspetti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di S. Giovanni Rotondo (FG) risulta in parte già contenuta nel Piano ed in parte non accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1976/06.03.95**N. 221**PRESENTATA DA: SIG. BOMBINI BARTOLOMEO (BISCEGLIE)
COMUNE DI BISCEGLIE (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante evidenzia che il Piano ha previsto un vincolo su una villa (con annesso parco) definendolo ATE di tipo C: la cartografia su cui tale elemento è stato segnalato non riporta il tracciato della SS 16 bis. Si ritiene eccessiva la dimensione del vincolo imposto anche in riferimento a quanto indicato dal vigente PRG e dall'effettivo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che la dimensione del simbolo con cui è individuato il bene è di mero riferimento e non perimetra fisicamente un'area, la disciplina del regime di tutela è specificata all'art. 3.16 (punto 3.16.4). Ferme restando le previsioni circa i territori costruiti (ovvero esclusi dal PUTT), in sede di redazione della pianificazione di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale il perimetro dell'area da tutelare potrà essere puntualmente determinato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; l'osservazione risulta in parte superata ed in parte non accoglibile per mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 2707/23.03.95**N. 225**PRESENTATA DA: ARCICONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA (OSTUNI)
COMUNE DI OSTUNI (BRINDISI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, affidataria della "croce luminosa" di Monte Sarago, (un monumento di ml. 22 di altezza e ml. 9 di larghezza) evidenzia che il manufatto è di notevole importanza da un punto di vista turistico e paesaggistico: si chiede per questo il suo inserimento come ATD tra i monumenti architettonici vincolati dal Piano e come ATE di tipo A insieme all'annesso percorso della "Via Crucis", limitando così i massicci insediamenti residenziali previsti dal PRG e la strada di previsione ai fini di una efficace salvaguardia dei profili paesistici. Si chiede altresì l'ampliamento del vincolo ex lege 1497/39 che lambisce l'area in questione per appena ml. 15.

b. Controdeduzione:

Premesso che il significato emblematico del manufatto non costituisce a priori circostanza per considerarlo un monumento, la massiccia previsione di insediamenti residenziali è stata ampiamente presa in esame nel Piano e valutata in riferimento alle emergenze paesaggistiche (beni costitutivi) limitandone l'attuabilità in funzione dei necessari adeguamenti degli strumenti urbanistici generali. A fronte di tali limitazioni, il Piano non ha ritenuto la presenza del manufatto e le connesse attività circostanza sufficiente per definire la zona come ATE di Tipo A, in quanto il manufatto in sé, pur nella sua rappresentatività, non esplica condizioni intrinseche di riconosciuta singolarità.

Tutto ciò non toglie la possibilità che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, possa ritenere le aree idonee per essere qualificate come ATE diverso da quanto previsto dal Piano e motivatamente ritipizzarlo con specifica disciplina di tutela e valorizzazione limitando eventualmente con specifica disciplina le massicce costruzioni contermini. Lo stesso

ampliamento del vincolo richiesto esula dai compiti del presente Piano e segue eventualmente le procedure previste nel merito dalle leggi dello Stato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta già contenuta nel Piano.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 4788/13.06.95**N. 235**PRESENTATA DA: SIG. DE CILLIS SERGIO (MANDURIA)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante dichiara di essere proprietario di un terreno (con abitazione) a Manduria in contrada "Torre Bianca" (foglio catastale 83, particelle varie): l'area (inclusa in zona edificata ed in gran parte urbanizzata) è definita dal PRG come "turistico residenziale" ed è tipizzata dal PUTT come ATE di tipo C (valore distinguibile). Per detta area si chiede la rimozione della classificazione in quanto la stessa, già edificata, non esprime alcuna peculiarità.

b. Controdeduzione:

Premesso che le NTA del Piano spiegano chiaramente, al punto 5 dell'art. 1.03, che le norme contenute nel Piano (e quindi di conseguenza le tipizzazioni di ATE) non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti (così come di seguito specificati), si tratta di definire se la proprietà interessata ricade o meno in tale condizione: tali determinazioni sono rimandate, ai sensi dell'art. 5.05 al Comune che nel merito valuta (in ragione dei disposti) e provvede. Oltre questo, tenuto conto che un ATE di tipo C deriva dalla presenza di un bene costitutivo, ove non sussistesse la condizione di territorio costruito, e fino alla redazione di uno strumento urbanistico di secondo livello o dell'adeguamento del PRG al PUTT, le prescrizioni di base non trovano ragione per non sussistere.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del

piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Manduria (TA) risulta in parte contenuto nel Piano ed in parte non accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6143/01.08.95**N. 240**PRESENTATA DA: ARCICONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA (OSTUNI)
COMUNE DI OSTUNI (BRINDISI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, affidataria della "croce luminosa" di Monte Sarago, (un monumento di ml. 22 di altezza e ml. 9 di larghezza) evidenzia che il manufatto è di notevole importanza da un punto di vista turistico e paesaggistico: si chiede per questo il suo inserimento come ATD tra i monumenti architettonici vincolati dal Piano e come ATE di tipo A insieme all'annesso percorso della "Via Crucis", limitando così i massicci insediamenti residenziali previsti dal PRG e la strada di previsione ai fini di una efficace salvaguardia dei profili paesistici. Si chiede altresì l'ampliamento del vincolo ex lege 1497/39 che lambisce l'area in questione per appena ml. 15.

b. Controdeduzione:

Premesso che il significato emblematico del manufatto non costituisce a priori circostanza per considerarlo un monumento, la massiccia previsione di insediamenti residenziali è stata ampiamente presa in esame nel Piano e valutata in riferimento alle emergenze paesaggistiche (beni costitutivi) limitandone l'attuabilità in funzione dei necessari adeguamenti degli strumenti urbanistici generali. A fronte di tali limitazioni, il Piano non ha ritenuto la presenza del manufatto e le connesse attività circostanza sufficiente per definire la zona come ATE di Tipo A, in quanto il manufatto in sé, pur nella sua rappresentatività, non esplica condizioni intrinseche di riconosciuta singolarità.

Tutto ciò non toglie la possibilità che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, possa ritenere le aree idonee per essere qualificate come ATE diverso da quanto previsto dal Piano e motivatamente ritipizzarlo con specifica disciplina di tutela e valorizzazione limitando eventualmente con specifica disciplina le massicce costruzioni contermini. Lo stesso

ampliamento del vincolo richiesto esula dai compiti del presente Piano e segue eventualmente le procedure previste nel merito dalle leggi dello Stato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta già contenuta nel Piano.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6360/29.08.95**N. 243**PRESENTATA DA: SIGMA SPA (MILANO)
COMUNE DI BARI (BARI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, proprietaria di aree censite nel catasto del Comune di Bari al foglio 4 e 10 -sezione di Palese- (particelle varie), dichiara che i vincoli imposti dal PUTT appaiono particolarmente penalizzanti e determinano un consistente depauperamento del patrimonio, tenuto conto che le finalità di tutela potrebbero essere soddisfatte con una pianificazione di secondo livello senza le limitazioni prescrittive, immediatamente vincolanti del Piano stesso. Nel merito si osservano i seguenti punti.

1) lo strumento territoriale esplica misure di salvaguardia per tutto il territorio ed in funzione degli ambiti ritenuti di valore: tenuto conto delle lentezze delle PA nel tradurre in piani attuativi le misure programmatiche e di indirizzo, sembra potersi ritenere che il PUTT si identifichi non tanto con gli indirizzi che esplicita, quanto con le "prescrizioni di base immediatamente vincolanti". Tali determinazioni contrastano con la legislazione statale e regionale che esclude che i Piani Territoriali possano dettare corpi normativi immediatamente efficaci poiché riservano agli stessi un contenuto di indirizzo e programmatico (vedi citazioni giurisprudenziali). Si richiama nel merito la LR 56/80 che all'uopo specifica l'opportunità di prescrizioni immediatamente operative unicamente in casi particolari (e quindi assistite da ragioni del tutto puntuali e specifiche). Si evidenzia all'uopo una discrasia del Piano, che determina una disciplina stabile e compiuta anziché procedere alla predisposizione di norme e di criteri di indirizzo per la successiva pianificazione a cura delle AC. Da tutto quanto sopra la funzione del PUTT ne risulta sostanzialmente snaturata.

2) In particolare, la citata contraddittorietà si evidenzia in funzione dei corsi d'acqua (che interessa le aree in oggetto), poiché, sino alla redazione del piano di secondo livello o di adeguamento al PRG, le misure

programmatiche, quand'anche prevedano il rispetto degli "assetti", impongono la non autorizzabilità di nuovi insediamenti residenziali, l'impossibilità di eliminare essenze arboree e la non formazione di nuovi tracciati viari: tali prescrizioni, pur nell'affermazione di tutela, contraddicono il criterio di trasformabilità condizionata (secondo criteri di compatibilità). Per questo risulta ingiustificata la compressione della inedificabilità delle aree annesse (limitativo della proprietà) ai fini dell'interesse comune e generale.

3) Tenuto conto che nelle aree di proprietà insiste una lama (su cui il Comune ha predisposto un progetto di Parco urbano), che il PRG nelle sue linee strategiche, salvaguarda la lama e prevede una serie di interventi di carattere produttivo (terziario direzionale) ed infrastrutturale, si nota che il PUTT qualifica la lama in diversi tronconi (ATE) senza spiegare la logica di perimetrazione. Presumendo che la volontà del PUTT non sia quella di troncare una previsioni di PRG, l'effetto che si produce è quello di inficiare le previsioni ed il progetto di parco colà previsto con approssimazione e contraddittorietà anche rispetto allo stato reale dei luoghi. Nel merito la scala utilizzata (1:25.000) non può superare quella del PRG (1:5.000) che ne renderebbe più chiaro il sistema complessivo in termini di componenti.

4) Le incongruenze e la contraddittorietà sono da attribuirsi alle incertezze di fondo del Piano: la relazione dello stesso dichiara tale condizione esplicitando l'ipotesi di "Piano di indirizzi" oppure di "Piano territoriale" (con specifiche decisioni punto per punto in funzione del "genius loci"): tale differenza risulta sostanziale così come le risultanze dei vincoli imposti. Tenuto conto che il Piano sembra orientarsi verso un criterio di "Piano Programma", si evidenziano perplessità sulle determinazioni delle categorie di beni e delle misure di salvaguardia (aspetti definitivi e definitivi). Considerate le difficoltà dei Comuni a redigere i PRG o le relative varianti, l'incertezza sul regime dei suoli e degli immobili, la mancanza di un aggiornamento della legislazione urbanistica a livello nazionale, si ritiene che l'affidarsi alla pianificazione comunale per completare dal basso il PUTT produca in questo momento "tempi storici": si ritiene pertanto opportuno ricorrere a varianti specifiche per l'adeguamento dei PRG al PUTT. Allo stesso modo si ritiene che vadano lasciati margini più ampi per la ridefinizione delle aree annesse nella considerazione che il PUTT rischia di trasformare in definitivi i vincoli di cui alle leggi statali e regionali in materia.

Per tutto quanto sopra si propone:

A1/a) che le prescrizioni generali e di indirizzo non producano disposizioni immediatamente efficaci;
A1/b) che i Comuni possano predisporre specifiche varianti per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PUTT anche attraverso strumenti speciali e con "iter breve";
A2) che i Comuni possano definire gli ambiti e l'articolazione delle aree annesse, tendendo alla definizione di un "vincolo attivo" in grado di coniugare la tutela dei beni e le previsioni urbanistiche comunali;
B) riduzione degli ATE ai soli beni costitutivi (esclusione delle aree annesse) e conseguente eliminazioni per queste delle prescrizione di base per quanto attiene unicamente gli insediamenti residenziali e le nuove strutture viarie.

b. Controdeduzione:

1) Il Piano, in riferimento ai beni paesaggistici, determina indirizzi di tutela e prescrizioni immediatamente vincolanti: le due condizioni risultano per questo complementari tra loro e la lentezza delle Pubbliche Amministrazioni nell'adeguare la strumentazione urbanistica non costituisce motivazione sufficiente per individuare nella sola salvaguardia la principale finalità del Piano. Tale condizione peraltro non contraddice le finalità di un PUTT e la possibilità comunque implicita di dettare un corpo normativo immediatamente efficace trattandosi di un caso (quello del paesaggio) nella sua generalità del tutto particolare: la disciplina introdotta costituisce condizioni di stabilità unicamente nei confronti della eventuale inerzia delle Amministrazioni locali, per il resto la formulazione operativa del Piano è tutta affidata alla strumentazione subordinata nel rispetto dell'autonomia decisoria dell'Ente Locale così come previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia.

2) In riferimento ai corsi d'acqua, la non autorizzabilità di interventi edilizi o di nuovi tracciati viari deriva evidentemente dalla necessità di avere preventivamente valutato le condizioni di compatibilità alla trasformazione attraverso un riesame degli ATE e con essi una puntuale verifica delle aree di pertinenza e delle aree annesse: in mancanza di questo, la tensione connessa al processo di trasformazione ed al fattore economico indotto, supera certamente il principio di tutela dei beni che è l'oggetto del Piano stesso. Non si tratta quindi di compressione dei diritti connessi alla proprietà ma delle riserve minime di non compressione di un pubblico interesse che è quello connesso ai beni paesistici stessi.

3) Le scelte del PRG (che peraltro non è stato redatto in scala 1:5.000, bensì in scala 1:10.000) sono state svolte a suo tempo con una relativa considerazione dei beni ambientali (così come successivamente definiti dalla LR 56/80, dalla LS 431/85 e dalla LR 30/90) tant'è che alcune previsioni a valenza strutturale sono state oggetto di particolare attenzione dato l'evidente contrasto con gli indirizzi di tutela previsti dalla legislazione paesistica. Il PUTT peraltro identifica (conformemente alla legislazione in materia) nel piano del parco uno strumento sottordinato (di secondo livello) in grado di risolvere, in alternativa al PRG, le problematiche attuative in oggetto e quindi di svincolare lo strumento urbanistico dalle citate condizioni di salvaguardia dettate nelle prescrizioni di base delle NTA.

4) Tenuto conto che le difficoltà dei Comuni a redigere i PRG o le relative varianti non costituisce una condizione per abrogare la tutela dei beni, non risulta condivisibile che gli aspetti definitivi di cui il Piano si fa promotore possano essere scambiati per aspetti definitivi. In tal senso, considerato che il PUTT ha comunque lasciato ai Comuni ampio margine per la ridefinizione delle aree annesse, l'apparato normativo, con le sue previsioni circa la strumentazione sottordinata a vario titolo per l'attuazione, risulta essere congrua e sufficiente. Da tutto quanto sopra ai fini della tutela dei beni e sino alla redazione della citata pianificazione di secondo livello, risulta poco significativo che le prescrizioni generali non producano disposizioni immediatamente efficaci così come i processi di trasformazione prevedibili non potranno essere tralasciati in un'ottica settoriale (la specifica e puntuale variante di adeguamento) finalizzata più alla prevista trasformazione che alla tutela del bene stesso, inquadrato in un giusto contesto territoriale di riferimento. Gli strumenti speciali con iter breve sono poi un elemento amministrativo che esula dalle competenze di un Piano territoriale e che potrà essere definito in altra sede con apposito provvedimento legislativo.

Si conferma quindi l'opportunità, conferita all'Ente Locale, di riarticolare (motivatamente) gli ATD nelle aree di pertinenza e nelle aree annesse, mentre la riduzione degli ATE ai soli beni costitutivi e l'eliminazione delle prescrizioni di base (in riferimento alle aree annesse) non sembra condivisibile in quanto contraddice i contenuti sostanziali delle leggi statali e regionali in materia svincolando la pianificazione da quel necessario processo di revisione per la tutela attiva del paesaggio.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sui contenuti generali del Piano e sul livello di tutela definito per le aree annesse ai corsi d'acqua nel territorio del Comune di Bari, risulta in parte già contenuto nelle NTA ed in parte non accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6423/30.08.95**N. 246**PRESENTATA DA: DOTT. MARIO PASQUA E ALTRI (FOGGIA)
COMUNE DI FOGGIA (FOGGIA)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in nome e per conto di Gruppi Consiliari del Comune di Foggia (Verdi per l'Ambiente, Rifondazione Comunista) e di Associazioni (Università Verde di Capitanata, Amici della Terra) evidenziano preliminarmente il parere espresso dal Prof. Benevolo in riferimento al PRG. Da tale documento si evidenzia che non sussistono palesi contraddizioni tra il PRG ed il PUTT; che le aree meritevoli di tutela sono quasi tutte ricomprese negli ATE di tipo C (valore distinguibile); che i disposti normativi del PRG sono compatibili con le direttive del Piano regionale anche in riferimento alle aree umide (o già definite tali); che le indicazioni sui tratturi esplicate in sede di PRG sono più puntuali di quelle riportate nel Piano territoriale (vedi tratturo del cimitero per la zona archeologica di Arpi); che le previsioni di espansione produttiva adiacenti al Torrente Cervaro a completamento dell'esistente potranno essere riconsiderate in funzione delle direttive del PUTT. In aggiunta ai contenuti di tale documento, si propone di includere come ATD, secondo una specifica graduazione, alcuni beni ed alcuni siti di particolare rilevanza paesaggistica (Tavernola-Passo Breccioso, Arpi Nova-Tor di Lama, Incoronata, Ponte Albanito, San Lorenzo in Carmignano, Area ex Ippodromo, Tratturo Foggia-Camposanto e Borgo Cervaro): per ciascuno di essi viene esplicitata la motivazione evidenziando le caratteristiche del sito.

b. Controdeduzione:

Premesso che dal documento emerge una certa confusione tra ATE e ATD, il Piano esplica (vedi NTA: art. 2.01) una gerarchia di valori (A: valore eccezionale, B: valore rilevante, C: valore distinguibile, D: valore relativo, E: valore normale) in riferimento agli ambiti territoriali estesi (considerando la presenza di un bene di evidente

unicità, la compresenza di più beni con o senza vincoli, la presenza di un bene con o senza vincoli, la presenza di vincoli e l'assenza di beni e vincoli). Il Piano esplica altresì i beni stessi (definiti per i diversi sottosistemi) e ne articola le componenti e gli insiemi non definendo specifici livelli di valore ma assumendoli come tali ed esplicitando le direttive di tutela e le prescrizioni di base sino alla redazione della strumentazione sottordinata o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Tenuto conto che il PRG dovrà in tutti i casi essere adeguato al PUTT (e che sino a tale data valgono le prescrizioni di base degli ATD così come individuati), il Comune potrà modificare, in sede di adeguamento, le componenti (ATD) ed il livello di tutela ad essi attribuito (ATE) nella propria autonomia decisoria e nella sancita potestà conferitagli dalla legge.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione è parzialmente accoglibile: in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di suo adeguamento al PUTT tutti gli elementi menzionati potranno essere puntualmente segnalati e specificamente normati con un proprio regime di tutela.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6440/30.08.95**N. 263**PRESENTATA DA: CAVALLO AVV. ANTONIO (GROTTAGLIE)
COMUNE DI GROTTAGLIE (TARANTO)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in considerazione della assoluta inattività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento, evidenzia la mancata verifica di compatibilità del PUTT con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed in via di approvazione: dall'analisi degli atti disponibili risulta che molte zone sottoposte a vincolo dal PRG adottato non risultano essere state ricomprese e normate. Da ciò ne derivano interrogativi sulla legittimità stessa dei vincoli posti dal PRG o circa la legittimità del PUTT stesso. Si chiede quindi l'inclusione nel PUTT di tutte le aree vincolate col PRG e dallo stesso normate.

b. Controdeduzione:

Premesso che un PRG adottato non esplica alcuna efficacia (sino alla sua definitiva approvazione) se non per il regime di salvaguardia che viene a definirsi, le perimetrazioni di aree da sottoporre a specifica normativa d'uso (vincoli) proposte dal PRG restano valide e legittime: dopo la definitiva approvazione del PUTT così come disciplinato nelle NTA, il Comune dovrà in tutti i casi adeguare il proprio strumento urbanistico generale ed in quella sede integrare le proprie previsioni con quelle esplicitate in sede di strumentazione territoriale.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte non accoglibile evidenziando aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT e comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6528/31.08.95**N. 265**PRESENTATA DA: RUBINO DOTT. TOMMASO (BRINDISI)
COMUNE DI BRINDISI (BRINDISI)
-----**CONTRODEDUZIONE TECNICA****a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in qualità di legale rappresentante di una azienda agricola posta nel Comune di Brindisi in zona costiera ed in prossimità del Canale Giancola che attraversa i terreni dell'azienda), evidenzia che la zona è stata censita come "umida" e che tale considerazione ha determinato la formulazione dei vari ATE.

In considerazione dei contenuti esplicitati dal Piano in riferimento alle zone umide si eccepisce che nel caso in specie non sussistono nell'intorno del Canale i tratti distintivi come evidenziato nelle relazioni tecniche che allega.

Si evidenzia peraltro che il tracciato terminale (verso mare) del canale è stato modificato con la realizzazione di un canale artificiale (presso Torre Testa) mentre l'originario alveo ne consentiva il recapito a mare in zona più a nord (ove si trova l'attuale spiaggia del CRAL). Dalle perizie si legge che l'apertura del canale artificiale ha profondamente alterato il regime idrico e peraltro la zona (fasce contermini) sono state oggetto di un pesante sfruttamento edilizio (abusivo) che hanno alterato l'originario sistema che costituiva un pantano. La stessa strada provinciale (litoranea Apani- Brindisi) ed il citato stabilimento balneare hanno contribuito alla modificazione del sito talché la Commissione provinciale, dopo un sopralluogo ha espresso parere negativo per l'istituzione di un'oasi di protezione ma proponendo il solo divieto di caccia. Tali considerazioni esplicitano evidentemente la mancanza di quelle condizioni bio-ecologiche per la definizione di zona umida e pertanto l'importanza naturalistica può essere solo enunciata. Si chiede quindi il ridisegno degli ATE tenuto conto della mancanza di condizioni naturalistiche, della profonda alterazione geomorfologica, della presenza antropica e nella considerazione degli indirizzi istituzionali del PUTT. Per questo la parte del canale naturale (gravina),

il canale artificiale e la zona costiera possono essere zonate come ATE di tipo C. Alla osservazione sono allegati relazioni tecniche e documentazione fotografica.

b. Controdeduzione:

Premesso che al toponimo "Canale Giancola" non corrisponde morfologicamente nella parte terminale un corso d'acqua, né tantomeno una gravina, bensì una lama, il fatto che ad opera dell'uomo sia stata modificata la foce e che nell'intorno sussistono pressanti trasformazioni antropiche peraltro abusive (e ad oggi non sempre sanabili in riferimento alla legislazione regionale 56/80) non costituiscono ragione per non considerare l'emergenza morfologica e naturalistica del pantano. Si ricorda peraltro che l'insediamento residenziale in oggetto non risulta essere né stabile, né (ad oggi) in via di condono e che l'apertura del canale non ha comunque pregiudicato (soprattutto nei mesi invernali) il ristagno delle acque e la formazione del vistoso canneto, come risulta dalla documentazione dei siti presso l'Assessorato. Da quanto sopra i contenuti tecnici della relazione a cura del Dipartimento di Produzione Vegetale (pur con alcune inesattezze circa le valutazioni procedurali sulla ammissibilità delle trasformazioni urbanistiche connesse alla LS 47/85 e 724/94), nulla tolgono alle determinazioni del Piano a scala territoriale nel riconoscimento del bene e del paesaggio connesso. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale tali considerazioni potranno essere fatte proprie dall'Amministrazione Comunale e tradotte nella ridefinizione degli ATE e del regime normativo connesso alle aree in oggetto.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Brindisi non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI**

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 7704/10.10.95**N. 279**PRESENTATA DA: ING. SGHERZA GIUSEPPE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)-----
CONTRODEDUZIONE TECNICA**a. Contenuto della Osservazione:**

L'osservante, in riferimento ad una precedente nota (vedi scheda 81) trasmette la certificazione del vincolo storico artistico, copia del Decreto di vincolo e lo stralcio planimetrico della zona al fine di evidenziare che il solo edificio risulta interessato dal vincolo. Per questo chiede che le aree annesse vengano riclassificate come ATE di tipo C in modo da poterne consentire il recupero ambientale e produttivo

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C deriva dalla compresenza del bene storico testimoniale (area di sedime e area annessa così come definite dal PUTT e non dal Decreto di vincolo) e di un bene morfologico (la costa), in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale tali zonazioni potranno essere modificate e specificamente normate al fine di favorirne non solo il recupero ambientale ma anche lo sviluppo produttivo (ed infrastrutturale).

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte non accoglibile evidenziando aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT e comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.